



**Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Torino**

MICHELE ROSBOCH

Fra angustie di coscienza e ordine politico

I

**Il giuramento degli ecclesiastici all'inizio
del regno di Carlo Felice (1821-1822)**

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

1/2017

MICHELE ROSBOCH

FRA ANGUSTIE DI COSCIENZA E ORDINE POLITICO

I

*Il giuramento degli ecclesiastici
all'inizio del regno di Carlo Felice (1821-1822)*

Ledizioni

Opera finanziata con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino

Il presente volume è stato preliminarmente sottoposto ad una revisione da parte di una Commissione di Lettura interna nominata dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza. Detta Commissione ha formulato un giudizio positivo sull'opportunità di pubblicare l'opera.

© 2017 Ledizioni LediPublishing

Via Alamanni, 11 – 20141 Milano – Italy
www.ledizioni.it
info@ledizioni.it

Michele Rosboch, *Fra angustie di coscienza e ordine politico, I, Il giuramento degli ecclesiastici all'inizio del regno di Carlo Felice (1821-1822)*

Prima edizione: marzo 2017
ISBN 9788867056033

Progetto grafico: ufficio grafico Ledizioni

Informazioni sul catalogo e sulle ristampe dell'editore: www.ledizioni.it

Le riproduzioni a uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da Ledizioni.

Indice

Introduzione	7
Il giuramento degli ecclesiastici fra storia e diritto durante il regno di Carlo Felice	17
Premessa	17
La ricostituzioni delle diocesi	21
Le vicende del giuramento degli ecclesiastici durante il regno di Carlo Felice: fra diritto e coscienza	29
Il problema giuridico del giuramento civile degli ecclesiastici: cenni storici e osservazioni canonistiche	57
Il giuramento degli ecclesiastici e la politica della Restaurazione	61
Il giuramento dei senatori ecclesiastici agli albori dello Statuto albertino	66
Cenni conclusivi	71
Appendice	84
I vescovi delle diocesi sabaude (1821-1822)	84
Documenti dell'Archivio di Stato di Torino	85
Documenti dell'Archivio Segreto Vaticano	86
Documenti dell'Archivio della Segreteria di Stato vaticana	88
Trascrizione e riproduzione di documenti	88

Introduzione¹

Nel corso di uno dei suoi rari interventi nel dibattito all'Assemblea Costituente, il 25 marzo 1947, Alcide De Gasperi ricordò l'importanza per il nuovo ordinamento costituzionale della salvaguardia del giuramento di fedeltà allo Stato italiano da parte dei vescovi, previsto dall'art. 20 del Concordato del 1929²; la posizione

1 “Per giuramento nel mondo del diritto deve intendersi l'impegno, assunto in forma espressa e solenne mediante il richiamo a valori etici largamente diffusi e condivisi nella comunità, secondo un rituale ed una formula prestabiliti, di seguire per il futuro un comportamento ispirato a fedeltà e lealtà rispetto a doveri di ordine generale od anche particolare” (P.F. GROSSI, voce *Giuramento (diritto costituzionale)*, in *Enc. Dir.*, vol. XIX, Milano 1970, 144).

2 “Oggi nella Costituzione, secondo il Concordato, i vescovi vengono chiamati a giurare e giurano con questa formula: «Davanti a Dio e sui Santi Evangelii io giuro e prometto, siccome si conviene ad un vescovo, lealtà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il capo della Repubblica italiana e il Governo stabilito secondo la legge costituzionale dello Stato». Amici, non siamo in Italia così solidificati, così cristallizzati nella forma del regime da poter rinunciare con troppa generosità a simili impegni così solennemente presi. Alla lealtà della Chiesa, io credo che la Repubblica debba rispondere con lealtà. Devo osservare, poi, che non è vero quello che è apparso da certi discorsi, che il trattato sia semplicemente una manomissione della Chiesa sullo Stato. Leggete gli articoli 19 e 21, dove si stabilisce la procedura per la scelta dei vescovi e per la nomina ai benefici ecclesiastici, e voi vedrete che anche la Chiesa ha fatto la parte sua per riconoscere una influenza politica nel settore politico dello Stato, anche in riguardo al clero” (A. DE GASPERI, *Intervento*, in *Atti Assemblea Costituente. Seduta di martedì 25 marzo 1947*, Roma 1947, 2453-2456). Si veda il testo del discorso integrale nell'*Appendice* al presente volume; per tutti sull'impostazione politica di De Gasperi poi sfociata nel suo contributo alla Costituente, cfr. P. SCOPPOLA, *La proposta politica di De Gasperi*, Bologna, 1977; W.E. CRIVELLIN, *Libertà e democrazia nel progetto politico degasperiano (1943-1944)*, in *Liberalismo e democrazia nell'Italia del secondo dopoguerra* (a cura di A. Camparini- W.E. Crivellin), Milano 2015, 11-27 e L. ELIA, *Alcide De Gasperi e l'Assemblea Costituente*, www.astridonline.it/static/upload/protected/ELIA/ELIA_Lectio2005_19_08_05.pdf; cfr. anche A. DEL NOCE, *Il problema ideologico nella politica dei cattolici italiani*, Torino 1964

dello statista trentino non deve stupire più di tanto: s’inserisce infatti nella linea di tutela del Concordato (poi menzionato nella Carta del 1947) e nella considerazione dell’importanza della tradizione cattolica per l’edificazione del nuovo Stato costituzionale, dopo il periodo fascista e il dramma della seconda guerra mondiale, pur di fronte a numerose critiche e differenti visioni³.

Ancora nel 1947, dunque, il tema del giuramento ‘civile’ degli ecclesiastici era di stretta attualità: l’istituto aveva – però – radici molto profonde, soprattutto nella tradizione storico-giuridica degli Stati sabaudi in epoca moderna, per passare poi alle vicende preunitarie ed alla sua formale abolizione da parte del Regno d’Italia nel 1871 con le Leggi delle guarentigie⁴.

Il giuramento dei vescovi fu ripreso nel Concordato del 1929, confermato almeno formalmente con l’avvio della vita repubblicana e poi abolito con gli Accordi di Villa Madama nel 1984⁵.

e K.E LÖNNE, *Il cattolicesimo politico nel XIX e XX secolo*, Bologna 1991. Il testo del giuramento dei vescovi previsto dal Concordato del 1929, dopo le modifiche approvate in seguito all’avvento del regime repubblicano, è il seguente: “Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene ad un vescovo, fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e far rispettare dal mio clero il Capo dello Stato ed il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo né assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano ed all’ordine pubblico e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell’interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo”; sinteticamente in tema, per tutti, cfr. P.F. GROSSI, *Giuramento cit.*, pp. 144-160. Si vedano anche: L. LACROCE, *Il giuramento nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, Roma 2000, 1051-1067 e S. PETTINATO, *Per uno studio delle dichiarazioni di impegno in diritto canonico: il caso del voto e del giuramento*, *Ibidem*, 1449-1465.

3 Ne fanno menzione a più riprese nel corso dei lavori dell’Assemblea – fra gli altri – Giuseppe Dossetti e Giorgio La Pira: cfr. per tutti P. POMBENI, *La Costituente: un problema storico-politico*, Bologna 1995 e ID., *I cattolici e la Costituente*, in [www.treccani.it/enciclopedia/i-cattolici-e-la-costituente_\(Cristiani_d'Italia\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/i-cattolici-e-la-costituente_(Cristiani_d'Italia)); si veda anche P. GROSSI, *Le comunità intermedie tra moderno e pos-moderno* (a cura di M. Rosboch), Genova 2015, 61-75 ed indicazioni bibliografiche, 81-93. Sulla conclusione concordataria del conflitto fra Chiesa e Stato unitario cfr. per tutti F. OLGIATI, *La Questione romana e la sua soluzione*, Milano 1929 ed E. PUCCI, *La pace del Laterano*, Firenze s.d (1929).

4 Per tutti sul tema P. GISMONDI, *Il nuovo giurisdizionalismo italiano. Contributo alla dottrina della qualificazione giuridica dei rapporti fra Stato e Chiesa*, Milano 1976 e – pur datato - F. SCADUTO, *Guarentigie pontificie e relazioni fra Stato e Chiesa (legge 13 maggio 1871)*, Torino 1889. Si veda anche N. CASERTA, *Dal giurisdizionalismo al liberalismo. Un secolo di travaglio della coscienza religiosa italiana (1748-1848)*, Napoli 1969.

5 Il giuramento assume nella storia, com’è noto, un valore altamente simbolico ed evocativo, essendo composto di parole e gesti indicativi di un impegno morale e religioso com-

A ben vedere esso rappresenta un ‘classico’ delle complesse e pluriformi relazioni fra gli ordinamenti civili e la Chiesa (e in epoca moderna fra gli Stati e la Chiesa), venendo a riguardare, oltre a profili politici, sociali e canonici, anche significative problematiche giuridiche. Esso s’inserisce poi nella complessa ed interessante vicenda storica del “giuramento politico”, di cui Paolo Prodi ha offerto qualche anno or sono una importante e compiuta ricostruzione nei suoi diversi profili: storici, giuridici, etici e religiosi⁶.

Un episodio di tali vicende è rappresentato dal giuramento dell’esercito, dei nobili e degli ecclesiastici introdotto dal Re di Sardegna Carlo Felice nel 1821/22, pochi mesi dopo la sua salita al trono - dopo le vicende dei moti del 1821 - e all’inizio della sua opera restauratrice. Alcuni documenti inediti conservati presso l’Archivio di Stato di Torino e gli Archivi vaticani consentono – come si avrà modo di vedere - di illuminare aspetti fino ad oggi poco noti della vicenda, che coinvolgono, oltre al sovrano e ai vescovi piemontesi, anche Pio VII e la curia romana⁷.

Attorno a tali vicende storico-politiche emergono nel breve volgere di alcuni mesi (dal novembre 1821 al settembre 1822) rilevanti problematiche giuridiche intorno alla legittimità dei giuramenti, alla loro natura “ecclesiastica” e all’importanza della dispensa concessa dal papa sotto forma di un vero e proprio atto di deroga di un canone imperativo contenuto nel *Liber Extra*⁸.

Tutti ciò si inserisce – inoltre – nel preciso contesto storico della Restaurazione sabauda, le cui vicende istituzionali, giuridiche e politiche costituiscono ormai da anni un terreno d’incontro di diverse prospettive storiografiche. A partire dall’im-

prensivo e riferibile ad un complesso ordine giuridico e politico: cfr. P. PRODI, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell’Occidente*, Bologna 1992 e *Le Serment* (a cura R. Verdier), Parigi 1991, I-II; sulle valenze semantiche e di simbologia pubblica dei “gesti”, da ultimo e per tutti, G. MADDALENA, *Philosophy of Gesture*, Montreal 2015.

6 P. PRODI, *Il Sacramento cit.*; offre spunti significativi di riflessione di carattere generale anche il più recente volume di P. PRODI, *Homo europaëus*, Bologna 2015; con riguardo al giuramento di fedeltà dei vescovi allo Stato ed al sovrano egli osserva che esso: “Diffuso già nel corso del Settecento in tutti gli Stati cattolici, esso diviene dal 1801 in poi uno dei pilastri di tutti i patti concordatari, non soltanto in senso passivo come impegno a non compiere atti dannosi, ma anche in senso attivo come coinvolgimento e contropartita rispetto al riconoscimento delle Chiese territoriali” (Id., *Homo europaëus cit.*, 42); cfr. anche D. QUAGLIONI, *Cristianesimo e potere. Il giuramento politico nella storia dell’Occidente*, in *Il Pensiero politico. Rivista di Storia delle idee politiche e sociali* XXV, 3-1992, 425-429.

7 I documenti più significativi utilizzati sono riportati integralmente nell’*Appendice*. Colgo l’occasione per ringraziare il personale della biblioteca Norberto Bobbio dell’Università di Torino, delle diverse istituzioni archivistiche citate ed in particolare il dottor Gianfranco Armando per i preziosi suggerimenti.

8 Si tratta nello specifico della decretale *Nimis*, X 2,24,30.

portante contributo di Enrico Genta, sull'ecllettismo giuridico della Restaurazione, si sono potuti – infatti - cogliere alcuni caratteri delle istituzioni e della cultura giuridica del Regno di Sardegna, che erano rimasti sulla sfondo delle più tradizionali ricostruzioni⁹.

Di particolare rilievo sono state – in proposito – le analisi volte ad illuminare il contributo della dottrina giuridica all'evoluzione delle fonti del diritto, fino all'avvento della codificazione sabauda del 1837 e gli studi sulle principali innovazioni istituzionali del periodo (su tutte l'istituzione del Consiglio di Stato)¹⁰. Ugualmente significativo è stato lo sforzo per far emergere lo *status* della cultura accademica (in specie giuridica) del periodo, caratterizzata – al di là dei tradizionali stereotipi – da una notevole apertura europea e dalla presenza di figure significative nel panorama culturale italiano e non solo, come Amedeo Peyron, Federico Sclopis, Carlo Boncompagni, Felice Merlo, Giuseppe Barbaroux e altri¹¹.

9 E. GENTA, *Ecllettismo giuridico della Restaurazione*, in *Rivista di storia del diritto italiano* LX, 1987, 285-309, recentemente ripreso in ID, *Dalla Restaurazione al Risorgimento. Diritto, diplomazia, personaggi*, Torino 2012, 14-40; nella stessa direzione L. LACCHÉ, *Il "canone ecllettico". Alla ricerca di uno "strato profondo" della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* 39, 2010, 153-228. Correttamente è stato osservato che: "Vi è la restaurazione delle forme sociali del passato e vi è invece la restaurazione dei valori. ... Quando crolla il regime napoleonico e tornano i nuovi sovrani essi sono in genere accolti con favore. Poco dopo inizia però il disgusto verso quella che è percepita subito come una restaurazione di forme sociali invecchiate, ingiuste e talvolta perfino ridicole e non come una restaurazione di valori. Alla restaurazione delle forme sociali invecchiate si oppone la restaurazione dei valori, che chiede un cambiamento anche radicale delle forme sociali che ad essi non corrispondono più. Alla fine alla idea di restaurazione si oppone l'idea di risorgimento" (R. BUTTIGLIONE, *Tanatologia del Risorgimento*, in *Interpreti del Risorgimento* (a cura di M. Brignone-P. Bulgarini), Savigliano 2012, 61). Importanti anche le osservazioni ben più critiche di R. ROMEO, *Dal Piemonte sabauda all'Italia liberale*, Torino 1964, in specie 5-35; inoltre sul periodo della Restaurazione, N. NADA, *Il Piemonte sabauda dal 1814 al 1861*, in *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, VIII-2, Torino 1993, 98-484.

10 Cfr. per tutti G.S. PENE VIDARI, *Il Consiglio di Stato albertino: istituzione e realizzazione*, in *Atti del convegno celebrativo del 150° anniversario della istituzione del Consiglio di Stato*, Milano 1983, 21-61 (recentemente esteso in *Il Consiglio di Stato nel Regno di Sardegna (1831-1861)*, in *Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia* (a cura di C. Franchini), Torino 2011, 95-170). Si veda anche P. CASANA, *Da Napoleone a Carlo Alberto. I molteplici volti del Consiglio di Stato nei progetti della restaurazione sabauda*, in *Il Consiglio di Stato cit.*, 49-94.

11 Fra i molti L. MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte: cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l'Unità*, Roma 1983 e G.S. PENE VIDARI, *Premessa*, in F. SCLOPIS, *Della legislazione civile. Discorsi* (a cura di G.S. Pene Vidari), Torino 1996, I-XXX. Per alcune valutazioni sugli orientamenti storiografici sul periodo della Restaurazione, mi permetto di rinviare a M. ROSBOCH, *Profili della recente storiografia giuridica sul primo Ottocento*, in corso di stampa.

Ancora vanno segnalati i contributi destinati ad illustrare i cauti tentativi di riforma degli assetti territoriali e periferici dello Stato, prodromo delle successive riforme dello Stato costituzionale prima e unitario poi¹².

Un posto di rilievo per l'identificazione dei caratteri dell'epoca va certamente attribuito alla situazione della Chiesa ed alle complesse vicende delle relazioni fra il Regno di Sardegna e le istituzioni ecclesiastiche presenti sul territorio - oltre che con la Sede apostolica - in un periodo che segue all'epoca napoleonica in cui la conflittualità fra Stato e Chiesa aveva raggiunto livelli precedentemente di difficile immaginazione¹³.

Detto ciò, al di là delle pregevoli e tradizionali ricostruzioni del tema, sembrano ancora da chiarire aspetti più specifici sulla situazione storico-istituzionale delle diocesi piemontesi, liguri e nizzarde, così come approfondimenti in ordine alla permanenza nell'ordinamento del Regno di istituti assai risalenti e propri della tradizione giurisdizionalista sabauda¹⁴.

Come si è accennato, il giuramento degli ecclesiastici venne reintrodotta da Carlo Felice nel dicembre del 1821, sulla linea di una lunga tradizione del Regno, e con elementi di innovazione giuridica e istituzionale: proprio dall'analisi di alcune delle vicende legate alla prestazione del giuramento si possono cogliere importanti dinamiche della politica ecclesiastica di Carlo Felice e delle relazioni instaurate con la Santa Sede, oltre a rilevanti problematiche tecnico-giuridiche¹⁵.

12 E. GENTA, *Una rivoluzione liberale mancata. Il progetto Cavour-Santarosa sull'amministrazione comunale e provinciale*, Torino 2000; cfr. anche ID., *Dalla Restaurazione cit.*, pp. 41-146.

13 Per tutti, L. SALVATORELLI, *Chiesa e Stato dalla rivoluzione francese ad oggi*, Firenze 1955 e sulle radici settecentesche di alcuni fenomeni M.T. SILVESTRINI, *La politica della religione. Il governo ecclesiastico nello Stato sabauda del XVIII secolo*, Firenze 1997. Inoltre: J. DROZ, *De la Restauration a la Révolution. 1815-1846*, Parigi 1970 e G.F.-H. BERKELEY, *Italy in the making (1815-1848)*, I, Cambridge 1932; in generale cfr. anche G. CANDELORO, *Storia dell'Italia moderna. II. Dalla Restaurazione alla Rivoluzione nazionale*, Milano 1975; si veda anche M. BROERS, *Napoleonic Imperialism and the Savoyard Monarchy. State Building in Piedmont*, New York 1997, 351-569.

14 Per un'efficace sintesi storica e 'concettuale' cfr. A.C. JEMOLO, *Giurisdizionalismo*, in *Enc. Dir.*, vol. XIX, Milano, 1970, 185-190; si veda anche A. LUPANO, *Verso il giurisdizionalismo subalpino: il De regimine ecclesiae di Francesco Antonio Chionio nella cultura canonistica torinese del Settecento*, Torino 2001.

15 Per ora, in generale, F. LEMMI, *Carlo Felice*, Torino 1931, 174-180; "Risolto pertanto a difendere in tutti i modi lo spirito e le forme della monarchia assoluta, si liberò di quelli tra gli antichi ministri che s'erano mostrati deboli, per un motivo o per l'altro, di fronte alla rivoluzione e volle che l'esercito, il clero, i nobili, i procuratori delle città e dei comuni gli prestassero solenne giuramento d'esser pronti a sacrificare le sostanze e la vita a sostegno della sua corona e della sua piena autorità sovrana: provvedimenti odiosi e di per sé inefficaci che molti allora poi criticarono, ma che, comunque, nessuno seppe quanto fossero costati

Emergono peraltro due aspetti di un certo rilievo su cui si cercherà di offrire alcune considerazioni ricostruttive critiche.

Il primo è l'inquadramento nel contesto politico del provvedimento regio e della sua applicazione, con speciale attenzione per le vicende diplomatiche e le relazioni con la Sede apostolica¹⁶.

Il secondo è l'elemento più strettamente tecnico, volto a cogliere la sostanza giuridica del giuramento richiesto, la sua legittimità e validità secondo l'ordinamento canonico e le formalità individuate per la sua corretta prestazione. Su alcuni di questi elementi si è soffermato anni addietro Rinaldo Bertolino nel suo importante studio dedicato al giuramento dei vescovi nell'ordinamento sabauda, che ricostruisce compiutamente le vicende dell'istituto dalle origini tardomedievali al secolo XVIII, con particolare attenzione ai provvedimenti di Carlo Emanuele III e alle articolate vicende precedenti la Rivoluzione francese, arrestando l'indagine proprio alle soglie della Restaurazione¹⁷.

A questo studio e alle sue conclusioni generali intendo aderire pienamente e ad esse farò frequentemente riferimento, pur evidenziando le peculiarità dell'istituto così come imposto da Carlo Felice, che lo ha istituito non soltanto per i vescovi, ma per tutti gli ecclesiastici - religiosi e non - dotati di una qualche prerogativa di autorità con rilievo 'pubblico'.

Sono dunque diversi i piani della ricerca, che vengono però ad intersecarsi di continuo nello snodo delle vicende storico-politiche e delle riflessioni giuridico-istituzionali, di un certo rilievo anche per i successivi sviluppi preunitari. Basti ricordare che l'istituto del giuramento carlofeliciano sopravvive alla Restaurazione e non

a chi li aveva imposti, prima che agli altri, a se stesso, come un preciso dovere. «Notre santé physique est assez bonne, mais la morale va toujours plus mal. Nous sommes d'une tristesse extreme et tous les objets que nous voyons nous retracent toujours les funestes idées du passé. Ma femme ne souhaite pas même de danser, car on ne peut se divertir qu'en voyant des visages qui ont contribué à notre Malheur. Notre unique consolation est celle de penser que nous avons obéi à la volonté de Dieu... Ce matin il y a grand fonction ici: elle est bien douloureuse aussi pour moi, car il est bien triste et humiliant pour la Maison de Savoie de devoir exiger un serment de fidélité de son armée» (Bibl. del Re, A Vitt. Em., 13 genn. 1822)" (F. LEMMI, *op. cit.*, 179-180).

16 A questo proposito va segnalato un primo episodio significativo della dialettica istituzionale: risulta, infatti, da una nota del Della Valle del 2 febbraio 1822 (Primo Ufficiale della Regia Segreteria Affari Esteri) una delicata questione di attribuzione delle competenze in materia ecclesiastica fra la Segreteria agli Esteri e la Segreteria agli Interni; le lettere del pontefice sono infatti ricevute dalla Segreteria agli Esteri, ma inviate per competenza di materia alla Segreteria gli Interni (cfr. ASTO, Qualche questione di attribuzione fra la Segreteria agli Esteri e agli Interni, *ibidem*).

17 R. BERTOLINO, *Ricerche sul giuramento dei Vescovi. Contributo allo studio del diritto ecclesiastico subalpino*, I-II, Torino 1971-1976. In generale cfr. anche M. GORDILLO, *Giuramento*, in *Enciclopedia Cattolica*, Firenze-Città del Vaticano 1951, vol. VI, 772-781.

viene abolito nel periodo risorgimentale e nei primi anni dopo l'Unità nazionale¹⁸.

Come già ricordato, esso verrà poi formalmente abolito solo con le Leggi delle Guarentigie del 1871, che siglano il definitivo compimento di quel “nuovo giurisdizionalismo”¹⁹, che ha caratterizzato molti dei rapporti fra Stato e Chiesa fra Risorgimento ed Unità, e sui quali si è potuto trattare (in modo nuovo e assai più disteso) in occasione del recente centocinquantenario dell'Unità d'Italia²⁰.

Dunque, il presente lavoro intende occuparsi specialmente dell'introduzione del giuramento degli ecclesiastici nel corso del regno di Carlo Felice (1821-1822), dando spazio ad una serie di significative problematiche storiche e giuridiche, legate soprattutto all'approvazione pontificia dell'istituto ed alle diverse reazioni da esso suscitate²¹.

18 Cfr. F.S. SEVERI, *Il giuramento di fedeltà dei vescovi allo stato*, in *Iustitia*, 23, 1970, 351-393.

19 P. GISMONDI, *Il nuovo giurisdizionalismo italiano cit.*, Milano 1976.

20 Come testimonia – fra i molti – una pregevole raccolta di saggi curata da Lucetta Scaraffia: *I cattolici che hanno fatto l'Italia* (a cura di L. Scaraffia), Torino 2011 oltre ai classici studi (con ampia bibliografia ivi riportata) di A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Torino 1949 e G. MARTINA, *La Chiesa nell'età dell'assolutismo del liberalismo del totalitarismo. III. L'età del liberalismo*, Brescia 1988. Inoltre, fra gli studi dedicati all'Unità in occasione del centocinquantenario si segnala: *Verso l'Unità italiana: contributi storico-giuridici*, (a cura di G.S. Pene Vidari), Torino 2010 e – con riguardo al contributo dell'Ateneo torinese all'Unità – *Dall'Università di Torino all'Italia unita. Contributi dei docenti al Risorgimento ed all'Unità* (a cura di S. Roero), Torino 2014. In generale cfr. anche D. BARILLARO, *Società civile e società religiosa. Dalla Restaurazione ai movimenti del '48*, Milano 1981. Alcuni spunti significativi e condivisibili – in chiave di filosofia politica – in A. DEL NOCE, *Per una interpretazione del Risorgimento. (Il pensiero politico del Gioberti)*, in *Humanitas* XVI, 1-1961, 16-40; da ultimo si veda F. BAMBI, “Risorgimento”: *parola italiana, parola europea*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* 45, 2016, 17-31.

21 La ricostruzione s'inserisce nel contesto del permanente contrasto, ben descritto da Arturo Carlo Jemolo: “L'Ottocento appariva ormai come il secolo contraddistinto dal contrasto delle ideologie politiche. Due ideologie fondamentali di fronte. Quella che era pur sempre la prosecuzione dell'enciclopedismo e dell'illuminismo in quanto realizzatisi in struttura politica nella Rivoluzione francese, e, che, a ragione o a torto – piuttosto a torto che a ragione, agli occhi dello storico futuro, ed in genere di chi guardi piuttosto agli schemi dottrinali che non agli imponderabili valori sentimentali, per cui si operano le attribuzioni di continuità tra movimenti intrinsecamente diversi – si considerava avesse avuto ad erede l'Impero napoleonico e dopo di esso quanti esaltavano l'opera dell'Impero. E l'ideologia che affermava i valori del cattolicesimo, i valori della tradizione, anzitutto quelli della tradizione monarchica; che nel re legittimo, alleato con la Chiesa, scorgeva il caposaldo per l'opera di ricostruzione, di cui appariva così urgente il bisogno ai fautori di quest'ordine

La ricostruzione sarà basata per lo più su alcuni documenti inediti conservati nell'Archivio di Stato di Torino e sull'analisi di una serie di interessanti testimonianze documentarie conservate nell'Archivio Segreto Vaticano e nell'Archivio della Segreteria di Stato Vaticana²²; ad essa seguiranno alcune considerazioni a proposito delle forme istituzionali del giuramento richiesto agli ecclesiastici e delle sue vicende successive, nonché del dibattito intorno al giuramento dei senatori ecclesiastici agli esordi dello Statuto albertino²³.

Oltre al pontefice Pio VII ed al re Carlo Felice compaiono alcune personalità di rilievo operanti nel contesto torinese e nella curia pontificia, fra le quali spicca la figura dell'avvocato Giuseppe Barbaroux, all'epoca rappresentante del re di

d'idee: ricostruzione degli istituti, delle leggi, delle grandi linee della struttura politica, del sistema dei rapporti tra popoli, e soprattutto dell'uomo interiore e di ciò che lo forma: scuola, metodi di educazione, stessa disciplina familiare, ambiti tutti in cui occorreva rimediare all'opera deleteria svoltasi a partire dal Settecento" (A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato cit.*, 16).

22 Per i documenti torinesi essi sono conservati in Archivio di Stato di Torino, Archivio di Corte, Materie ecclesiastiche, *Giuramenti*, m. 2 da inventariare; su tale materiale si è basato un primo lavoro ricostruttivo da parte di Francesca BOTTO, *Ricerche storico-giuridiche sulle confessioni religiose nella Restaurazione sabauda*, tesi di laurea in storia del diritto italiano ed europeo, relatore prof. Michele Rosboch, discussa nell'A.A. 2012-2013 nell'Università degli Studi di Torino-Dipartimento di Giurisprudenza. Per quanto concerne, invece, i documenti vaticani: Archivio Segreto Vaticano, Segreteria di Stato, Esteri, b. 511 (rubrica 257, anno 1822) "Sul giuramento che si esige dal Clero negli stati di Sua Maestà Sarda" e Archivio della Segreteria di Stato, Sezione per i rapporti con gli Stati, Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari, Regno di Sardegna. In generale cfr. G. ARMANDO, *Santa Sede e Savoia: un secolare rapporto a partire dalle carte vaticane*, in *Casa Savoia e Curia romana dal Cinquecento al Risorgimento* (a cura di J.-F. Chauvard-A. Merlotti-M.A. Visceglia), École Française de Rome, Roma, 2015, pp. 177-194. Va osservato che nel periodo in questione si stavano ridefinendo - dopo il periodo napoleonico e la ricostituzione delle diocesi del Regno nel 1817 - i normali rapporti diplomatici tra Santa Sede e Regno di Sardegna; soltanto nel 1839, peraltro, verrà inviato un nunzio apostolico a Torino nella persona di mons. Vincenzo Massi. A seguito dell'approvazione delle leggi Siccardi nel 1850, la Santa Sede ritirò il nunzio e le relazioni diplomatiche saranno ufficialmente riprese - con lo Stato unitario - solo nel 1929 con i Patti Lateranensi! Sull'Archivio della Segreteria di Stato: L. PÁSZTOR, *La segreteria di Stato e il suo archivio. 1814-1833*, I-II, Stuttgart 1985 e ID., *La Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari tra il 1814 e il 1850*, in *Archivum Historiae Pontificiae* 6, 1998, 91-318; inoltre E. BONTEMPI, *La sacra congregazione deputata sugli affari ecclesiastici straordinari del mondo cattolico nella biblioteca della Pontificia Università Lateranense*, in *Apollinaris* 70, 1997, 279-301.

23 Sulle cui vicende, per tutti, R. FERRARI ZUMBINI, *Tra idealità e ideologia. Il Rinnovamento costituzionale nel Regno di Sardegna fra la primavera 1847 e l'inverno 1848*, Torino 2008. L'Appendice del libro conterrà l'edizione (o la riproduzione) di alcuni documenti inediti risalenti al 1822, oltre alla riproduzione di alcuni altri testi significativi, più o meno recenti, considerati di una certa importanza per la ricostruzione compiuta.

Sardegna presso la Santa Sede²⁴.

Il tutto con l'auspicio di offrire qualche contributo ad una più precisa conoscenza di aspetti di un periodo storico di un certo rilievo anche dal punto di vista dell'influsso avuto sulle successive vicende, con l'avvertenza – sempre opportuna – già ricordata a suo tempo da Arturo Carlo Jemolo: «E' atteggiamento antistorico per eccellenza il considerare i problemi, le opinioni, i sentimenti di un tempo, alla stregua del sentire e delle convinzioni di tutt'altra epoca; dimenticando che quasi mai nella storia si presentano problemi riconducibili a puri problemi d'interessi, a calcoli di convenienza, senza che intervenga l'elemento alterante di passioni, sentimenti, imponderabili secondo le misure della ragione»²⁵.

24 Su Giuseppe Barbaroux (1772-1843, avvocato e ministro guardasigilli con Carlo Alberto dal 1831 al 1840), mi permetto di rimandare – per ora – alle seguenti ‘voci’: N. NADA, *Giuseppe Barbaroux*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 2, Roma, 1964, 122-124 e M. ROSBOCH, *Barbaroux, Giuseppe*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletti, vol. I, Bologna 2013, 165.

25 JEMOLO, *Chiesa e Stato cit.*, 23-24; il che ben si può completare dall'acuta preoccupazione metodologica di Charles Péguy, nell'indicare anche dal punto di vista soggettivo dello storico l'attenzione agli elementi culturali, umani e personali come necessario compendio di ogni indagine: cfr. C. PÉGU, *Zangwill*, a cura di G. Bruno, Genova 2015. Il che consente di andare al di là delle cosiddette “tendenze storiografiche partigiane” della Restaurazione, ben individuate a suo tempo da Luigi Bulferetti: “Entrambe si sono rivelate vere e false a un tempo per la loro unilateralità: quella moderata e sabaudistica ha chiarito quali forze statali e con quale lavoro diplomatico si sia ampliato il regno sardo sino a diventare il regno d'Italia, ma, a ragione la parte avversa ha sostenuto che colla politica del carciofo e dell'arraffar territori non si sarebbe attuato il risorgimento, in quanto sostanziato da un anelito spirituale in gran parte diverso dall'eticità propria del regno sardo, e permeato anche di un'etica rivoluzionaria, mentre secondo i legittimisti e gli stessi moderati vi sarebbe stato luogo soltanto per una restaurazione (sia pur dando al vocabolo il pieno valore ben diverso da quello attribuitogli dagli avversari) e per una serie di riforme secondo lo spirito del diritto naturale cristiano” (L. BULFERETTI, *La Restaurazione*, in *Nuove questioni del Risorgimento e dell'Unità d'Italia*, Milano 1961, 404). Per recenti considerazioni su argomenti specifici cfr. *États de Savoie, Églises et institutions religieuses des Réformes au Risorgimento. Actes du colloque international de Lyon, 17-19 octobre 2013* (a cura di M. Ortolani-C. Sorrel-K. Deharbe), Nice 2016. Accanto al giuramento ‘politico’, nello stesso periodo si apre pure una controversia sul giuramento processuale degli ecclesiastici, a cui sarà dedicato il proseguimento del presente studio.

Il giuramento degli ecclesiastici fra storia e diritto durante il regno di Carlo Felice

1. Premessa

Prima di affrontare nello specifico le questioni relative ai giuramenti degli ecclesiastici richiesti da Carlo Felice fra il 1821 e il 1822, può essere opportuno tornare ancora sul contesto della Restaurazione, con uno sguardo alla sua specifica storiografia – e soprattutto ai più ‘classici’ fra gli studi dedicati precisamente al Regno di Sardegna – nel tentativo di svolgere alcune riflessioni critiche circa il periodo storico in questione¹; fra i campi sottoposti ad indagine rientra certamente anche quello relativo ai rapporti fra Stato sabauda e istituzioni religiose, che offre spunti

1 Fra i moltissimi, mi riferisco, anzitutto, ai volumi collettanei, *La Restaurazione in Italia: strutture e ideologie*, Roma 1976; *Ombre e luci della Restaurazione. Atti del convegno, Torino, 21-22 ottobre 1991*, Roma 1997; inoltre vale la pena richiamare – a titolo esemplificativo – i saggi generali di P. GOBETTI, *Risorgimento senza eroi*, Torino 1926, E. PASSERIN D'ENTREVES, *La giovinezza di Cesare Balbo*, Firenze 1940; A. OMODEO, *Studi sull'età della Restaurazione*, Torino 1970-1974; C. GHISALBERTI, *Dall'Antico Regime al 1848*, Roma-Bari 1974, P. NOTARIO-N. NADA, *Il Piemonte sabauda. Dal periodo napoleonico al Risorgimento*, in *Storia d'Italia cit.*, vol. VIII, Torino 1993; N. NADA, *Stati italiani preunitari (1814-1861)*, Torino 1977; P. CASANA TESTORE-N. NADA, *L'età della Restaurazione. Reazione e rivoluzione in Europa 1814-1830*, Torino 1984; L. SALVATORELLI, *Pensiero e azione del Risorgimento*, Torino 2014; A. FERRARI, *L'Italia durante la Restaurazione (1815-1849)*, Roma 1937; R. ROMEO, *Dal Piemonte Sabauda all'Italia liberale*, Roma-Bari 1974; L. BULFERETTI, *La Restaurazione (1815-1830)*, in *Storia d'Italia* (a cura di N. Valeri) Torino 1965, vol. 3, 381-530; M. MERIGGI, *Gli stati italiani prima dell'Unità. Una storia istituzionale*, Bologna 2002 e M. FERRARI, *La Restauration. Ideologia e linguaggio*, Firenze 2000. Sulla Francia: G. BERTIER DE SAUVIGY, *La Restauration*, Parigi 1955 e M.S. CORCIULO, *Le istituzioni parlamentari in Francia. Cento giorni e seconda restaurazione*, Napoli 1979 (1996); cfr. anche N. ROSSELLI, *Inghilterra e Regno di Sardegna dal 1815 al 1847*, Torino 1954, in specie 183-319. Infine, assai importante – in generale – H. KISSINGER, *Diplomazia della Restaurazione*, Milano 1973.

particolarmente interessanti².

Può essere di una qualche utilità, infatti, domandarsi se l'impostazione dei Re di Sardegna all'indomani della caduta di Napoleone risponda ad un mero ritorno all'Antico Regime (con una ripresa della tradizione del giurisdizionalismo sabau-do) o se – invece – si tratti di un tentativo di recupero, più risalente, di una sorta di “neo-organicismo” di stampo medievale³.

Da questo punto di vista (in questa sede ci si limiterà a prendere in esame alcuni aspetti specificamente legati ai rapporti con la Chiesa) possono emergere alcuni dati di un certo rilievo anche per ulteriori approfondimenti e per alcune considerazioni più generali⁴.

Rispetto alle vicende di cui andiamo a trattare, ci si può inserire in un quadro ben descritto e sintetizzato da autori come Arturo Carlo Jemolo, Arturo Segre e – da un punto di vista storico-filosofico – da un pensatore assai originale come Augusto

2 Per tutti, cfr. A. C. JEMOLO, *Chiesa e Stato cit.*, in specie 16-119. Da ultimo cfr. A. PENNINI, *La religione nello Stato. Aspetti della normativa in materia ecclesiastica dal Regno di Sardegna all'Unità d'Italia, in I cattolici che hanno fatto l'Italia cit.*, 11-56. Significativo per un approccio sul pensiero: L. MARINO, *La filosofia della Restaurazione*, Torino 1978. Sulla cultura giuridica in Piemonte, per tutti: L. MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte cit.* e G.S. PENE VIDARI, *Cultura giuridica, in Torino città viva. Da capitale a metropoli. 1880-1980*, Torino 1980, 839-855.

3 Per una significativa impostazione del tema, cfr. E. GENTA, *Dalla Restaurazione al Risorgimento. Diritto, diplomazia, personaggi*, Torino 2012, in specie 1-146. In ambito strettamente giuridico, relativamente agli Stati sabaudi si vedano: G. ASTUTI, *Gli ordinamenti giuridici degli Stati sabaudi*, in *Storia del Piemonte*, I, Torino 1960, 485-562; G.S. PENE VIDARI, *Studi e prospettive recenti di storia giuridica sul Piemonte della Restaurazione*, in *Studi Piemontesi* XII, 1983, 416-422 e *Ricerche sulla codificazione sabauda. I. Progetti di riforma dell'ordinamento giudiziario (1814-1821)*, Roma 1981; I. SOFFIETTI, *Sulla storia dei principi dell'oralità, del contraddittorio e della pubblicità nel procedimento penale. Il periodo della Restaurazione nel regno di Sardegna*, in *Rivista di storia del diritto italiano* XLIV-XLV, 1971-72, 125-24; P. CASANA TESTORE, *Riforme istituzionali della Restaurazione sabauda*, in *Rivista di storia del diritto italiano* LXV, 1992, 337-419; M.R. DI SIMONE, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime al fascismo*, Torino 2007. Significative osservazioni anche in G. LOMBARDI, *Il Consiglio di Stato nel quadro costituzionale della Restaurazione*, in *Atti del Convegno celebrativo del 150° anniversario della istituzione del Consiglio di Stato*, Milano 1983, 63-84 (ora anche in *Scritti scelti*, a cura di E. Palici di Suni-S. Sicardi), Napoli 2011, 115-138) e in L. MANNORI, *La crisi dell'ordine plurale. Nazione e costituzione in Italia tra Sette e Ottocento*, in *Ordo juris. Storia e forme dell'esperienza giuridica*, Milano 2003, 137-180.

4 Per un primo approccio specifico sul tema mi permetto di rimandare a M. ROSBOCH, *Il giuramento degli ecclesiastici nel Piemonte della Restaurazione*, in *États de Savoie, Églies et institutions cit.*, 59-75.

Del Noce⁵. Proprio a partire dai giudizi non sempre positivi espressi sulla prima Restaurazione sabauda dalla storiografia, alcuni contributi storico-giuridici (per lo più legati alla scuola torinese avviata da Mario Enrico Viora) hanno evidenziato, pure, l'avvio di un certo processo riformatore già con il ministero Balbo⁶; tutto ciò

5 Cfr. A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato cit.*, 15-119; A. SEGRE, *Il primo anno del Ministero Vallesa (1814-1815): saggio di politica sarda, interna ed estera, nel primo anno della Restaurazione*, Torino 1928 e ID., *Note e documenti sui profughi piemontesi del 1821*, Torino 1922, 3-67 (estratto). Senza entrare in più complesse discussioni filosofiche, resta di rilievo – a compendio delle osservazioni di Arturo Carlo Jemolo – il contributo di Augusto Del Noce proprio sul concetto di Restaurazione, così sintetizzato: “Torto comune alla grande maggioranza dei cattolici è quello di non essersi accorti del radicale mutamento del mondo di oggi; il che fa tutt’uno con la permanenza di una vecchia abitudine tipica della linea prevalente del cattolicesimo ottocentesco, quella del disconoscimento dei valori positivi del mondo moderno e porta all’oscillazione tra l’ideale di un’impossibile restaurazione del premoderno e quello della conciliazione con un pensiero rivoluzionario, che è ateo e anticristiano nella sua essenza” (A. DEL NOCE, *L’epoca della secolarizzazione*, Milano 1970, 80-81); in generale su tali aspetti rilevanti del pensiero delnociano, cfr. G. RICONDA, *Introduzione. Attualità del pensiero di Augusto Del Noce*, in A. DEL NOCE, *Verità e ragione nella storia. Antologia di scritti* (a cura di A. Mina), Milano 2007, 5-35 e P. ARMELLINI, *Augusto Del Noce. La modernità fra etica e politica*, in *Rivista di Politica* 1, 2016, 71-85. Di un certo interesse è anche il recente contributo di A. CARUSO, *Cultura politica e reti di relazioni dei cattolici conservatori nel Regno di Sardegna 1848-1860*, in *Studi Piemontesi* XLIV, 2015, 15-24. Si vedano anche D. BARILLARO, *Società civile e società religiosa cit.*, Milano 1981 e ID., *Dalla Riforma alla Restaurazione*, Milano 1978: correttamente egli nota che: “... il liberalismo per un verso era la negazione di ogni dogma, relativismo della verità, tolleranza verso quanto è soggettivamente erroneo, libertà per ogni manifestazione del pensiero, e, per un altro verso, era libera ricerca dell’assoluto, di valori etici che trovassero giustificazione non solo in uno stretto razionalismo, ma affondassero le loro radici nell’anelito verso il divino; nel contempo quel liberalismo era diffidenza nei riguardi dei gruppi e delle corporazioni, di tutto ciò che rischia di soffocare l’iniziativa dell’individuo e, quindi, diffidenza delle autorità intellettuali o spirituali, Chiese, religioni di Stato ... era surrogato di fede, una forma di religione per tutti coloro che hanno disertato le religioni tradizionali, un ideale che ha i suoi profeti, i suoi apostoli, i suoi martiri” (BARILLARO, *Società civile cit.*, 7). Contengono importanti osservazioni anche in prospettiva storico-giuridica O. FUMAGALLI CARULLI, *Società civile e società religiosa di fronte al Concordato*, Milano 1980 e *Teoria e prassi delle libertà di religione*, Bologna 1975. In linea generale coglie nel segno Diego Quagliani quando sottolinea che: “La storia del giuramento non è che la storia di un dramma (cristianesimo e politica): la lenta e complessa definizione del giuramento politico, la sua metamorfosi, il suo declino e infine il suo tramonto sono la forma storiografica di una medesima domanda di natura teologico-politica: riproporre il problema del rapporto tra cristianesimo e politica nel momento attuale” (D. QUAGLIONI, *Cristianesimo e potere cit.*, 427).

6 Su cui ampiamente G.P. ROMAGNANI, *Prospero Balbo intellettuale e uomo di Stato (1762-1837). II. Da Napoleone a Carlo Alberto*, Torino 1990.

pone le basi per il periodo carloalbertino con le importanti innovazioni politiche e legislative che culminano – com'è noto – con l'avvio della vita costituzionale nel 1848⁷.

Per quanto riguarda, poi, l'insieme delle vicende (assai complesse) delle relazioni con la Chiesa dopo il periodo napoleonico, si tratta di evidenziare la ripresa della tradizionale linea sabauda, con un'origine assai risalente, in cui spiccano ben ventidue concordati (nel periodo dal 1727 al 1841) fra la Chiesa e il Regno sabauda⁸.

In tale contesto generale s'inserisce l'opera particolare di Carlo Felice nei suoi dieci anni di Regno, caratterizzati – al contempo – sia da decisi recuperi di prassi ed istituzioni precedenti, sia dall'avvio di caute riforme e da qualche accenno di cambiamento normativo e istituzionale⁹; e fra i differenti ambiti di azione riveste

7 Mi permetto di rinviare, in proposito a M. ROSBOCH, *Profili della recente storiografia cit.*, sulla scorta dell'osservazione proposta a suo tempo da Giorgio Lombardi: "Occorre, secondo me, considerare una serie di fatti e di componenti ideologiche da sempre trascurati proprio perché irriducibili agli schemi elementari riassunti nelle coppie «progresso-reazione» «indipendenza-vassallaggio culturale», e così via discorrendo, che, consciamente o inconsciamente, proprio perché trascurati, hanno fin qui ridotto la possibilità di comprensione storico-costituzionale di uno dei periodi più interessanti della nostra storia: quello della Restaurazione" (G. LOMBARDI, *Il Consiglio di Stato cit.*, 68); va osservato che le vicende dei giuramenti seguono di pochi mesi le vicende dei moti del '21, con le concitate fasi di transizione fra il Regno di Vittorio Emanuele I e quello di Carlo Felice, su cui già C. TORTA, *La Rivoluzione Piemontese nel 1821*, Roma 1908; *La rivoluzione piemontese del 1821* (a cura di T. Rossi-C.P. De Magistris), Torino 1927 e – più recentemente – G. MARSENIGO-G. PARLATO, *Dizionario dei Piemontesi compromessi nei moti del 1821*, I-II, Torino 1982-1986. Spunti di rilievo anche in E. PASSERIN D'ENTREVES, *La giovinezza cit.*; inquadra alcuni significativi elementi istituzionali G.S. PENE VIDARI, *La Costituzione di Cadice in Piemonte*, in *Cadice e oltre: costituzione, nazione e libertà. La carta gaditana nel bicentenario della sua promulgazione* (a cura di F. García Sanz-V. Scotti Douglas-R. Ugolini-J.R. Urquijo Goitia), Roma 2015, 559-582; si veda anche A. MONTI, *Un drammatico decennio di storia piemontese (1821-1831) e il Maresciallo di Savoia V.A. Sallier De La Torre (1821-1831)*, Milano 1943.

8 Ne riferiscono in generale P.A. D'AVACK, *Concordato ecclesiastico*, in *Enc. Dir.*, Milano 1961, vol. VIII, 441-471 e G. CATALANO, *Problematica giuridica dei concordati*, Milano 1959. Nel caso qui esaminato si tratta, al più, di una sorta di "concordato implicito" frutto di una legge civile approvata o consentita preventivamente dal Pontefice: cfr. M. GORINO-CAUSA, *Mutamenti costituzionali e territoriali e sopravvivenza dei concordati*, Torino 1956; si vedano anche le precise osservazioni di P. PRODI, *I concordati tra Savoia e Santa Sede: linee interpretative generali*, in *Casa Savoia e Curia romana cit.*, 293-300 ed E. MONGIANO, *Concordati fra il Regno di Sardegna e la Santa Sede: dalla Restaurazione all'Unità*, *Ibidem*, 327-332.

9 Per tutti, cfr. G. LOCOROTONDO, *Carlo Felice di Savoia, re di Sardegna*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 20, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1977, 365-379 e G. ASTUTI, *Gli ordinamenti cit.*, 682-691.

una specifica importanza la politica ecclesiastica, a partire – dopo l’importante accordo con la Santa Sede per la ricostituzione delle diocesi del Regno - proprio dal giuramento degli ecclesiastici nel Regno, fino ai provvedimenti concernenti gli enti ecclesiastici e le associazioni cattoliche¹⁰.

2. La ricostituzioni delle diocesi

A partire dalla ripresa di alcuni elementi dell’assolutismo europeo post-rivoluzionario, nell’epoca della Restaurazione si rinnovò anche l’interesse per le questioni religiose, pur con caratteri del tutto differenti da quelli precedenti¹¹. Com’è noto, infatti, l’appoggio della Chiesa fu considerato un fattore di rilievo per la conservazione dell’ordine sociale, alleato naturale delle monarchie “restaurate”¹². I regnanti europei, infatti, tentavano di utilizzare la religione e la Chiesa, con l’esaltazione del principio di autorità, allo scopo di accentuare il vincolo di subordinazione dei sudditi al sovrano¹³.

La Chiesa, dal canto suo, tendeva a perseguire l’obiettivo della propria compiuta autonomia, riconquistando una posizione di preminenza sulle autorità secolari¹⁴: su questi presupposti ricominciarono i concordati e gli accordi tra papato e governi e si

10 Su cui cfr. per tutti C. BONA, *Le “Amicizie”. Società segrete e rinascita religiosa (1770-1830)*, Torino 1962; si vedano anche P. CALLIARI, *Pio Brunone Lanteri (1759-1830) e la controrivoluzione*, Lanteriana, Torino 1976 e F.M. AZZALLI, *La provincia piemontese dei frati Servi di Santa Maria tra le soppressioni napoleoniche e la Restaurazione (1802-1834)*, Roma 1992. Nicomede Bianchi riferisce di un interessante episodio riguardante il vescovo di asti Antonino Faa di Bruno immediatamente precedente alle vicende dei giuramenti; si tratta del Pastorale con cui il vescovo invita i fedeli ad “invocare da Dio prosperità al nuovo regime costituzionale”; salito al trono, Carlo Felice fece rivolgere al Barbaroux (4 luglio 1821) formale richiesta al cardinale segretario di Stato per ottenere formale ritrattazione da parte del vescovo, il che avvenne il 21 settembre a seguito dell’ordine del pontefice del 1 settembre; sagace è il commento del Bianchi: “Per tal modo a que’ giorni risuonò di nuovo la voce del vescovo d’Asti per disdire ciò che avea affermato pochi mesi avanti, chieder venia del commesso fallo al re Carlo Felice, e invocare da Dio la benedizione sul dispotismo come avealo invocato sulla libertà” (N. BIANCHI, *Storia della monarchia piemontese dal 1773 sino al 1861*, Torino 1877, I, 204-205).

11 Cfr. L. SALVATORELLI, *Chiesa e Stato cit.*, in specie 25-30.

12 P. CASANA TESTORE-N. NADA, *L’età della restaurazione cit.*, 167; G. LEZIROLI, *Relazioni fra Chiesa cattolica e potere politico. La religione come limite del potere (cenni storici)*, Torino 1998, 134 e in generale, fra i moltissimi, ID., *Stato e Chiesa. Per una storia del dualismo giurisdizionale cristiano*, Torino 1991.

13 G. LEZIROLI, *Relazioni fra Chiesa cit.*, 135.

14 A. OMODEO, *Studi sull’età cit.*, particolarmente 110.

procedette pure alla riorganizzazione dell'assetto organizzativo delle chiese locali e alla ricostituzione delle circoscrizioni delle diocesi¹⁵.

Degno di nota è il Concordato stipulato il 16 febbraio 1818 tra Pio VII e Ferdinando I delle Due Sicilie, in cui la religione cattolica veniva riconosciuta come "la sola religione del Regno". Con questo accordo lo Stato volle però controllare l'organizzazione ecclesiastica, la vita economica, amministrativa e demografica degli enti religiosi, venendo a modificare nella sostanza l'equilibrio a favore della politica regia a scapito dell'autonomia delle istituzioni religiose¹⁶.

Per quanto riguarda, invece, il Regno di Sardegna, dal 1741 al 1841 fu stipulata una serie di ben ventidue concordati: questi garantirono condizioni di relativo accordo fra Roma e il Governo piemontese, anzi, più che altro una sorta di 'dedizione' dello Stato rispetto alla Chiesa¹⁷; nello specifico, con riguardo al periodo della Restaurazione, sin dal 1814, ci fu un'energica reazione alla politica ecclesiastica condotta nel periodo francese¹⁸; com'è noto, il re Vittorio Emanuele I, mosso da un profondo spirito conservatore, vedeva nel potere della Santa Sede un elemento di stabilità e, desideroso di evitare scontri, condusse le relazioni attraverso lo strumento delle negoziazioni diplomatiche¹⁹.

A tale scopo, cinque mesi dopo il suo ritorno a Torino, nominava con Regio Biglietto del 16 novembre 1814²⁰ una "Commissione per gli affari ecclesiastici"²¹,

15 Sui concordati, fra i molti, cfr. F. DELLA ROCCA, *Appunti di Storia Concordataria*, Milano 1977; F. CONCI, *La Chiesa e i vari Stati: rapporti-concordati-trattati. Per una storia del diritto concordatario*, Napoli 1954; A.C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano 1954; F. RUFFINI, *Diritto ecclesiastico. Lezioni*, Torino 1908; P. BELLINI-A. NICORA, *Le due sponde: morte e resurrezione dei concordati*, Milano 1984; P.C. BOGGIO, *La Chiesa e lo Stato in Piemonte: sposizione storico-critica dei rapporti fra la S. Sede e la corte di Sardegna dal 1000 al 1854*, I-II, Torino 1854. Per una esaustiva raccolta di Concordati si può fare riferimento a A. MERCATI, *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili città del Vaticano* 1954.

16 Per tutti W. MATURI, *Il Concordato del 1818 tra la Santa Sede e le Due Sicilie*, in *Studi e documenti di storia del Risorgimento*, Firenze 1929.

17 Fondamentale F. RUFFINI, *Relazioni fra Stato e Chiesa. Lineamenti storici e sistematici* (a cura di F. Margiotta Broglio), Bologna 1974, specificamente 269-279.

18 Si veda P.G. CARON, *Corso di storia dei rapporti fra Stato e Chiesa. Dal Concilio di Trento ai nostri giorni*, Milano 1981, 124.

19 Per tutti F. COGNASSO, *I Savoia*, Milano 1971 e nello specifico sul sovrano sabauda, A. SEGRE, *Vittorio Emanuele I: 1759-1824*, Torino 1930.

20 ASTO, Archivio di Corte, Materie Ecclesiastiche, Giunte e commissioni ecclesiastiche, m. 1 da inventariare.

21 Già Carlo Emanuele III, a metà del secolo precedente, aveva istituito una giunta per scopi consultivi e beneficiari in materia ecclesiastica, M. T. SILVESTRINI, *La politica della religione cit.*

cui si prospettava un vasto programma che il Re stesso, nell'atto di nomina aveva precisato in sette punti²².

La Commissione aveva il compito di proporre i mezzi che avesse ritenuto più convenienti a riparare «i mali, che ne' quindici anni ultimamente trascorsi hanno sofferto le cose di Religione ne' Nostri Regj Stati di Terraferma»²³. Fu incaricata di ricostruire l'antica geografia ecclesiastica; di ristabilire le sedi vescovili soppresse e provvedere alla loro dotazione; di rendere più comoda e regolare la circoscrizione delle diocesi; di restaurare i seminari, i capitoli e le parrocchie; di riorganizzare le case religiose dell'uno e dell'altro sesso, richiamando e reintegrando nei loro diritti gli appartenenti ad esse e provvedendo pure alla ricostituzione dei fondi necessari; di ristabilire le cappellanie, le abbazie, le confraternite laiche, le opere pie e le fondazioni di pubblica beneficenza²⁴. Per agevolare il lavoro della Commissione, questa venne suddivisa in due sezioni: la prima si dedicava alla ricostruzione del clero secolare, la seconda si occupava del reintegro degli ordini regolari.

Il Re era di sentimenti profondamente religiosi, e molto devoto alla Chiesa cattolica, ben disposto a provvedere nel miglior modo possibile alle necessità religiose dei suoi Stati in modo da soddisfare pienamente i desideri del Sommo Pontefice; questo risulta dai documenti che lo riguardano, dalla stima dimostrategli dalla Santa Sede, dalle personalità ecclesiastiche a lui contemporanee, nonché dal giudizio degli storici che di lui trattano²⁵. Tuttavia i suoi ministri e consiglieri non erano

22 Nel dettaglio: 1 - Ristabilimento delle sedi vescovili soppresse dal precedente Governo; assegnamento delle rispettive dotazioni; una più comoda e regolare circoscrizione delle diocesi; assoggettamento ai Vescovi delle Abbazie "nullius". 2 - Ristabilimento dei Seminari e delle Parrocchie soppresse, studiando il modo di restituire e reintegrare le rispettive dotazioni. 3 - Ricomposizione dei capitali delle Cattedrali e Collegiate. 4 - Reintegrazione dei benefizi semplici, delle cappellanie ecclesiastiche e laiche. 5 - Ristabilimento di case religiose dell'uno e dell'altro sesso. 6 - Stabilimento di qualche comunità di preti secolari come gli Oblati di San Carlo, gli Ospedaglieri. 7 - Riorganizzazione delle Confraternite, opere pie, altre fondazioni di pubblica beneficenza.

23 Archivio di Stato di Torino [ASTo], Archivio di Corte, Materie Ecclesiastiche, Giunte e commissioni ecclesiastiche, m. 1 da inventariare; la questione del riordino delle diocesi sabaude fu oggetto anche dell'esame della Congregazione degli Affari Ecclesiastici straordinari: "Esame del piano della nuova Circoscrizione delle Diocesi del Piemonte, proposto alla S. Sede dalla Real Corte di Sardegna" (Segreteria di Stato, Sezione per i rapporti con gli Stati [S.RR.SS], Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari [AA.EE.SS], Regno di Sardegna, pos. 25, fasc. 8, Piemonte 1815-1816, su cui cfr. *infra*, nota 35).

24 *Raccolta di leggi*, II, Torino 1814, 210.

25 Cfr. per valutazioni storiografiche risalenti: P.C. BOGGIO, *La Chiesa e lo Stato cit.*, I, 137-204; F. RUFFINI, *Trattato di diritto ecclesiastico*, Torino 1896; T. CHIUSO, *La Chiesa in Piemonte dal 1797 ai giorni nostri*, III, Torino 1888, III, 11- 59; N. BIANCHI, *Storia documentata della diplomazia europea in Italia dall'anno 1814 all'anno 1861*, Torino 1865, 204-207.

sempre pronti ad assecondarlo nei suoi intenti.

A riprova dei complessi equilibri esistenti anche nelle monarchie cosiddette assolute, essi spesso cercavano di intralciare la sua opera, influenzati dai principi gallicani e giurisdizionalisti - ben presenti anche nell'ateneo torinese - che li portavano ad avversare la Santa Sede: «Tutto quanto è oggetto di speranza a Roma deve essere timore a noi e dobbiamo astenerci dal concederlo» affermava il conte Peyretti, vecchio magistrato settecentesco²⁶.

Anche le persone chiamate a far parte della Commissione²⁷, scelte in parte tra i laici che occupavano le più alte cariche dello Stato e in parte tra gli ecclesiastici, non erano in grado di garantire una soluzione urgente del problema, conforme alle pie intenzioni del sovrano, ai bisogni della Chiesa e ai desideri della Santa Sede.

I mali e i disordini nelle diocesi erano considerati gravi per l'inadempienza dei legati, la manomissione dei beni ecclesiastici e la dispersione dei religiosi fuori dai conventi, e la nutrita propaganda giansenista e gallicana²⁸; fra tutte queste difficoltà, però, la più temuta, scriveva l'incaricato pontificio, era il «non essere le Chiese per la maggior parte provvedute dei loro Vescovi, mentre i Vicari Capitolari che vi sono surrogati, ad eccezione di pochi, si possono dire inetti ad un incarico tanto importante di una conveniente amministrazione delle medesime diocesi»²⁹.

Le diocesi del regno erano state ridotte da diciassette a otto con la Bolla del 1° giugno 1803, con cui si era altresì provveduto al nuovo ordinamento delle circoscrizioni restanti. Il rimaneggiamento era stato ispirato a criteri politico-amministrativi, volendosi dare a ciascuna diocesi l'estensione del corrispondente Dipartimento creato dalla Francia³⁰. Delle otto diocesi, che durarono così accorpate e riordinate fino alla Restaurazione, soltanto tre, quelle di Mondovì, Ivrea e Saluzzo, erano regolarmente provviste di vescovo nel 1814³¹.

26 T. CHIUSO, *La Chiesa... cit.*, III, 12.

27 Componevano la Commissione i conti Adami ministro di Stato, Cerutti primo presidente del Senato, Brea primo controllore della finanza, Vidua reggente la segreteria degli interni, l'avvocato generale Borgarelli, il marchese Massimino, il senatore Gloria e l'avvocato collegiato Refrancore, i senatori Nuytz e Gastinelli; inoltre quattro ecclesiastici: il vicario Gonetti, l'economista generale Pullini, il teologo collegiato Botta e il P. Aloatti, professore nell'Università di Torino.

28 T. CHIUSO, *La Chiesa cit.*, III, 34 e ss.

29 N. BIANCHI, *Storia documentata cit.*, II, 315.

30 In generale si vedano: *All'ombra dell'aquila imperiale. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori sabaudi in età napoleonica (1802-1814). Atti del convegno di Torino, 15-18 ottobre 1990*, Roma 1994; P. NOTARIO-N. NADA, *Il Piemonte sabauda cit.*, 3-91, oltre al recente saggio di M. RIBERI, *La giustizia penale nel Piemonte napoleonico. Codici, Tribunali, Sentenze*, Torino 2016, soprattutto 7-52

31 Sulle vicende della diocesi di Saluzzo si vedano in proposito le osservazioni di Mario Riberi: M. RIBERI, *Carlo Vittorio Ferrero Della Marmora: un évêque piémontais face à la*

Era quindi urgente provvedere al riordinamento delle diocesi e alla nomina di buoni pastori, che potessero porre rimedio alla desolazione in cui le condizioni religiose del Piemonte versavano; tutto ciò valeva particolarmente per i territori delle diocesi soppresse, ora accorpati ad altri, ma lontani – spesso anche per tradizione – dai nuovi vescovi (ove nominati...) loro assegnati, il che favoriva una certa anarchia e disorganizzazione³².

Si manifestava un'insistenza pressante perché si affrettassero i lavori della Commissione soprattutto per quel che riguardava la nomina dei vescovi; su questo punto nulla era cambiato rispetto a quanto si praticava prima del 1805: le nomine erano fatte dal Re, ma la provvisione canonica, l'esame e la consacrazione, spettavano alla Santa Sede³³.

Le prime proposte di ricostruzione dell'apparato ecclesiastico negli Stati di terraferma, che le sezioni della Commissione per gli affari ecclesiastici sottoposero al Ministro degli Interni, sono del marzo 1815³⁴. Tuttavia i lavori andavano a rilento per la complessità dei vari problemi, che si volevano far procedere di pari passo con la riorganizzazione delle diocesi, nonostante la buona volontà del conte Giuseppe Barbaroux³⁵, incaricato da Sua Maestà il Re di Sardegna di una missione straordi-

politique religieuse de Napoléon, in *États de Savoie, Églises et institutions cit.*, 45-57.

32 Un'interessante ricerca sulle vicende storiche e sociali delle diocesi sabaude in periodo francese si trova in G. FASSINO, *I confini religiosi del Piemonte napoleonico. La riforma delle diocesi subalpine dall'annessione alla Francia alla Restaurazione (1802-1817)*, tesi di dottorato in *Storia: culture e strutture delle aree di frontiera*, Università degli Studi di Udine, a.a. 21012-2013, relatori G.C. Gori-F. Rurale; si vedano anche C.A. NASELLI, *La soppressione napoleonica delle corporazioni religiose. Contributo alla storia religiosa del primo Ottocento italiano (1808-1814)*, Roma 1986 e G. TUNINETTI, *Organizzazione ecclesiastica, confraternite e vita religiosa*, in *Storia di Torino. VI. La città nel Risorgimento (1798-1864)* (a cura di U. Levra), Torino 2000, 231-249.

33 Cfr. L. BERRA, *Riordinamento delle diocesi di Mondovì, Saluzzo, Alba e Fossano ed erezione della diocesi di Cuneo nel 1817*, in *Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici, ed artistici nella provincia di Cuneo XXVII*, 1955, 18-59.

34 Nello specifico A. PENNINI, *La religione nello Stato cit.*, 14-18.

35 Sul conte Giuseppe Barbaroux, oltre alle indicazioni di cui *supra*, cap. I, si vedano: G. BELTRUTTI, *Il conte Giuseppe Barbaroux e la sua opera*, in *Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo XLVI*, 1961, 125-160; M.T. SARTI, *Un talento della diplomazia e della scienza giuridica sabauda*, Padova, 2011 (con interessanti richiami biografici, ma insoddisfacenti considerazioni storico-giuridiche) e A. COSTA, *Giuseppe Barbaroux ambasciatore presso la Santa Sede (1816-1824)*, in *Bollettino storico-bibliografico subalpino LXVI*, 1968, 465-521; cfr. inoltre, *infra*, cap. III; il Barbaroux sostituisce nell'incarico a Roma il marchese Quesnada di San Saturnino, che aveva preso il posto nel 1814 del marchese Cesare Taparelli d'Azeglio. In parallelo all'opera di Barbaroux, va segnalata anche quella del ministro degli Esteri di Carlo Felice, il Sallier de la Tour, nominato il 12 luglio 1822 e in carica fino al 1835 (poi sostituito da Clemente

naria presso la Santa Sede³⁶:

In linea generale le trattative fra Governo e Santa Sede erano rallentate dal fatto che, non solo si volevano ottenere i consensi dei vescovi piemontesi, ai quali veniva modificata territorialmente la diocesi, ma anche quelli dei vescovi appartenenti ad altri Stati.

In questi casi (con riferimento ai territori sottoposti alla Francia o all'Impero austriaco) si trovavano coinvolti gli organi diplomatici degli Stati interessati presenti a Roma; la completa ricostruzione della geografia ecclesiastica degli Stati di terraferma si ebbe soltanto nel luglio 1817, quando venne emanata la Bolla di Pio VII "Beati Petri apostolorum principi", frutto di un intenso e complesso lavoro diplomatico tra la corte di Torino e quella di Roma³⁷.

La Bolla pontificia, oltre a rinnovare il sistema diocesano antecedente alla riforma napoleonica, dava esito positivo ai tentativi dei cuneesi per ottenere un proprio vescovado³⁸. Oltre all'opera di Giuseppe Barbaroux in proposito, è probabile che l'erezione della diocesi di Cuneo costituisse uno spunto per legittimare l'abrogazione formale delle precedenti bolle di riordinamento, che pure avevano avuto – com'è noto - la sanzione pontificia: si può ritenere in proposito che un ritocco del

Solaro della Margarita): cfr. A. MONTI, *Un drammatico decennio cit.*, 187-214 (con riguardo soprattutto al primo periodo del regno di Carlo Alberto).

36 L'Istruzione al conte Giuseppe Barbaroux è stata riportata in N. BIANCHI, *Storia documentata cit.*, II, 263 ss. Le principali commissioni affidate, con minute istruzioni, furono le seguenti: ristabilire gli antichi vescovadi con più comoda circoscrizione delle diocesi; dare assetto ai beni ecclesiastici; procurare al Re il privilegio di nominare i vescovi della Liguria in virtù dell'allargamento dell'indulto di Nicolò V; chiarire i dubbi sulle immunità ecclesiastiche e le dispense matrimoniali; conservare al Sovrano il diritto di nominare un cardinale e di dare il consenso alla nomina di quelli rallentate dal fatto che, non solo si dovesse ottenere il consenso dei vescovi piemontesi, ai quali veniva modificata territorialmente la diocesi, ma anche quelli dei vescovi stranieri. Era pratica comune a tutti i Paesi, prima di consentire ad una qualsiasi concessione nei confronti di un altro Stato, quella di allungare le trattative, adducendo la mancanza di formalità, con il solo scopo di creare ostacoli e ritardi. Della vicenda della ricostituzione delle diocesi sabaude, vi è traccia anche nei lavori della Sacra Congregazione degli Affari Straordinari: cfr. S.RR.SS-AA.EE.SS, Regno di Sardegna (Piemonte, 1815-1816), Pos. 25, Fasc. 8: "Esame del piano della nuova Circoscrizione delle Diocesi del Piemonte proposto alla S. Sede dalla Real Corte di Sardegna".

37 La Bolla pontificia è trascritta – oltre che nella raccolta del Mercati (A. MERCATI, *Raccolta cit.*, 601-619) - in G. CAPPELLETTI, *Le chiese d'Italia dalla loro origine ai giorni nostri. Chiese degli stati sardi*, Venezia 1857, XIII, 10-35.

38 Con il riordinamento delle diocesi nel periodo napoleonico, Cuneo, capoluogo del Dipartimento di Stura, avrebbe dovuto diventare pure sede vescovile, come concordato con Pio VII nel 1803, con la previsione di ridurre le diocesi nel Piemonte ai cinque dipartimenti. Ma per resistenze locali si aumentarono le diocesi salvate e, con abili manovre presso il Governo parigino, Mondovì riuscì a restare sede vescovile, ampliando il proprio territorio.

testo senza legittimi e adeguati motivi fosse ritenuto pericoloso per il pretesto che avrebbe offerto – ad esempio - alla Francia di richiedere altrettanto³⁹.

La Bolla del 1817 consisteva in un vero e proprio concordato, spesso usato nel caso di circoscrizione di diocesi: concordato che va sotto il nome più specifico di “bulla concordata”⁴⁰: essa porta la data del 17 luglio 1817, ma fu di pubblico dominio in Piemonte solo nel mese di agosto dello stesso anno.

La Bolla venne accolta con gratitudine da Vittorio Emanuele I, che già il giorno 8 agosto annunciava di aver nominato alcuni vescovi alle sedi da tempo vacanti: se non tutti gli incarichi erano stati attribuiti, la causa era da ricercarsi nella difficoltà di trovare un numero sufficiente di ecclesiastici da poter nominare «con perfetta quiete nostra di coscienza»⁴¹.

La designazione dei vescovi non fu però completata se non nel 1821⁴², proprio in prossimità delle vicende del giuramento richiesto da Carlo Felice. Per l’amministrazione e la cura delle diocesi ripristinate, che rimanevano vacanti, il Barbaroux aveva proposto che in attesa delle nomine continuassero ad essere soggette alle diocesi a cui erano state unite nel 1803 e aveva suggerito che il Pontefice emanasse a tale proposito un ulteriore breve. Questo fu emanato sollecitamente in data 26 settembre 1817. Il breve, come la stessa Bolla, era indirizzato per l’esecuzione al cardinale Paolo Giuseppe Solaro, già vescovo di Aosta⁴³.

Il Pontefice rispondeva alle richieste di Vittorio Emanuele, effettuate per mezzo del suo inviato straordinario Barbaroux, non solo per il ristabilimento delle diocesi soppresse e la creazione di una nuova, ma anche perché si provvedesse ad attribuire alle varie diocesi circoscrizioni più confacenti alla cura pastorale e alla comodità dei fedeli e dei pastori⁴⁴.

Il Papa decretava, perciò, che rimanendo le diocesi esistenti⁴⁵, fossero ricostruite le diocesi soppresse⁴⁶, assegnando pure il numero di dignità e di canonici di cui doveva essere costituito il capitolo della cattedrale: veniva poi eretta la nuova⁴⁷

39 Cfr. L. BERRA, *Riordinamento cit.*, 18-59.

40 A. MERCATI, *Raccolta cit.*, 601-619.

41 L. BERRA, *Riordinamento cit.*, 58.

42 T. CHIUSO, *La Chiesa cit.*, III, 45-46.

43 T. CHIUSO, *La Chiesa cit.*, III, 45.

44 N. BIANCHI, *Storia documentata cit.*, II, 288.

45 Torino, Acqui, Asti, Casale, Ivrea, Mondovì, Saluzzo e Vercelli.

46 Alba, Alessandria, Aosta, Biella, Bobbio, Fossano, Pinerolo, Susa e Tortona.

47 Si veda nello specifico G. MUSSO, *Prima della diocesi di Cuneo*, in *Cuneo una città e una diocesi*, a c. G.M. GAZZOLA, Cuneo 1999, 13-30.

diocesi di Cuneo con tre dignità e quindici canonici⁴⁸.

Il Governo piemontese naturalmente aveva richiesto che diocesi e parrocchie non dipendessero da giurisdizioni straniere. Così alcune parrocchie situate nel Regno e appartenenti spiritualmente alla diocesi di Milano vennero, previo consenso del capitolo milanese, smembrate da Milano ed assegnate alla diocesi di Novara; altre appartenenti spiritualmente alla diocesi di Pavia, previo consenso del vescovo, furono sottoposte alla diocesi di Vigevano⁴⁹.

Alle diocesi ricostituite, la Bolla ripristinava almeno la dignità vescovile e la consistenza dei seminari precedenti alla soppressione, così come attribuiva pure alle mense vescovili, ai capitoli cattedrali e ai seminari i beni e redditi che possedevano prima del 1803, salvo che il Re, d'accordo con la Santa Sede, volesse provvedere diversamente a vantaggio delle medesime diocesi; si rinnovava – inoltre – a favore del Re di Sardegna il diritto di indicare i vescovi⁵⁰.

Fra le vicende più interessanti, legate anche al ruolo di Giuseppe Barbaroux spicca quella dell'erezione della diocesi di Cuneo⁵¹: della diocesi di Cuneo⁵², perché “noviter erecta”, la Bolla parlava molto diffusamente, illustrando pure la dotazione della mensa di questa diocesi e imponendo al vescovo l'obbligo di curare la sistemazione del seminario. Il Sommo Pontefice si diceva fiducioso che ciò sarebbe avvenuto quanto prima, avendo Vittorio Emanuele promesso di fornire i mezzi per tale determinazione: così il 17 luglio 1817 Cuneo diventò sede vescovile ed iniziò la successione episcopale su questa cattedra⁵³.

48 ASTo, Archivio di Corte, Vescovadi, Cuneo, m. 1.

49 Cfr. *Diocesi di Vigevano* (a cura di A. Caprioli- A. Rimoldi-L. Vaccaro), Brescia 1987.

50 T. CHIUSO, *La Chiesa cit.*, III, 44.

51 Cfr. L. BERRA, *Riordinamento cit.*, 1-59; significativa risulta anche la documentazione contenuta nelle “Carte relative all'erezione del Vescovato di Cuneo, nel Piemonte” (S.RR. SS-AA.EE.SS, Cuneo 1816, Pos. 30, Fasc. 10).

52 In generale sulla diocesi di Cuneo si veda: G.M. GAZZOLA, *Cuneo*, in *Le Diocesi d'Italia* (a cura di L. Mezzadri-M. Tagliaferri-E. Guerriero), San Paolo, Cinisello Balsamo, 2008, pp. 425-429; sulle vicende collegate della vicina diocesi di Mondovì, *La Diocesi di Mondovì: Le ragioni di una storia. Miscellanea di studi storici nel 6° centenario – 1388-1988*, Mondovì 1989, con *Prefazione* di G. LOMBARDI.

53 Il primo vescovo chiamato a guidare la nuova diocesi di Cuneo fu monsignor Amedeo Bruno di Samone, presentato dal Re Vittorio Emanuele e nominato nel 1817 dal Papa Pio VII. Per le designazioni dei primi vescovi di Cuneo si vedano M. RISTORTO, *Storia religiosa delle valli cuneesi. La Diocesi di Cuneo*, Cuneo 1968, 167-190 e G.M. GAZZOLA, *Prete e vescovi a Cuneo dal 1200 a oggi. Repertorio del clero cuneese*, Cuneo 2012, 79 ss.

3. Le vicende del giuramento degli ecclesiastici durante il regno di Carlo Felice: fra diritto e coscienza

Come si è già accennato, nel periodo carlofeliciano spicca – in continuità con le linee della politica ecclesiastica sabauda dopo il 1814 – il Regio Editto 11 dicembre 1821 con il quale vengono assoggettati ai giuramenti regi, oltre ai nobili ed a tutti gli alti funzionari dello Stato, anche gli ecclesiastici⁵⁴: è questo un passaggio importante per cogliere la sostanza della politica ecclesiastica sabauda della Restaurazione.

A ben vedere, già Vittorio Emanuele I aveva richiamato, dopo la sua salita al trono, gli ecclesiastici del Regno alla necessità di prestare il ‘tradizionale’ giuramento al sovrano contestualmente al giuramento dei militari e degli alti funzionari; significativo era stato in proposito il diniego opposto dal cardinale arcivescovo di Genova, Giuseppe Maria Spina, assai apprezzato dalla Santa Sede; non risulta, peraltro, che in linea generale la questione avesse avuto seguito e suscitato particolari questioni giuridiche e politiche⁵⁵.

Ben maggior rilievo avrà qualche anno dopo la ripresa della questione da parte di Carlo Felice, appena salito al trono, a seguito delle travagliate vicende dei moti del 1821 e dell’avvicendamento sul trono del Regno di Sardegna⁵⁶.

Nel disegno del programma politico e di governo del nuovo sovrano, il giuramento degli ecclesiastici segue quello dei nobili⁵⁷, secondo una linea politica espo-

54 Il biennio 1821-1822 è assai significativo per le riforme in campo giuridico promosse da Carlo Felice; ad di là dell’introduzione (o reintroduzione...) del giuramento, si possono annoverare la riforma dell’ipoteca, il riordino dell’ordinamento penale militare e le riforme dell’ordinamento giudiziario: cfr. E. GENTA, *Ricerche sulla storia dell’ipoteca in Piemonte*, Milano 1978, 61-78; V.A. VIORA, *La codificazione del diritto penale militare negli Stati sabaudi*, Savigliano 1983; I. SOFFIETTI, *Introduzione*, in *Ricerche sulla codificazione cit.*, 17-51. Per l’intensa attività compiuta spicca la figura di Prospero Balbo (padre di Cesare Balbo e all’epoca segretario di stato per gli affari interni): in generale cfr. G.P. ROMAGNANI, *Prospero Balbo cit.*, in specie 371-495 e A. ASPESI, *La Restaurazione in Piemonte (1814-1820)*, Torino 1960.

55 Il diniego del cardinal Spina (1756-1828) fu oggetto di esplicito encomio da parte della Santa Sede: “Si loda la condotta del card. Spina, Arcivescovo di Genova, per essersi opposto al Giuramento che si pretendeva dagli Ecclesiastici sudditi di Vittorio Emanuele I” (S.RR.SS-AA.EE.SS., Regno di Sardegna, pos. 38, Fasc. 14, ff. 26r./28 v). Il testo dell’ampia ed argomentata missiva preparata per il vescovo di Genova dalla Segreteria di Stato è pubblicato nell’*Appendice*. Va osservato come molti punti contenuti in tale documento saranno ripresi nel dibattito successivo alla richiesta di giuramento da parte di Carlo Felice.

56 Per un quadro delle complesse vicende del 1821, si può rinviare alle indicazioni contenute nelle opere citate *supra*, nota 1 e nota 6.

57 Sul giuramento dei nobili vale la pena richiamare il giudizio sintetico di Enrico Genta:

sta già nell'ottobre del 1821, con il proclama "programmatico" del 13 ottobre 1821, in cui emerge l'intenzione di costituire uno stretto legame 'neo-organicistico' fra la corona e le diverse componenti sociali che avevano da sempre assicurato ordine e coesione nel regno⁵⁸.

"Era naturale infatti che il desiderio di tornare all'antico risentisse in ogni caso di quanto era accaduto nel periodo francese; il recupero, invero problematico, di certi modelli politici addirittura medievali, le aspirazioni, un po' confuse verso irrazionali e romantiche *rêveries*, sembrano caratterizzare una prima fase di restaurazione. Questa culmina con il Giuramento imposto da Carlo Felice nel 1822 alla nobiltà (ex-feudale, titolata, *minor*); motivato sicuramente da considerazioni contraddittorie, il Re fa ricorso al giuramento e, cedendo, al simbolismo di rito, espressione della solidarietà con l'essere divino invocato in garanzia, si rivela signore feudale, ancor più che despota settecentesco. Ma la Restaurazione, come s'è anticipato, è notoriamente molto complessa e assolutamente non restringibile secondo più o meno accorte schematizzazioni, che si rivelano tutte complessivamente fragili" (E. GENTA, *Introduzione allo studio delle nobilitazioni sabaude della Restaurazione (1814-1847)*, in *Atti della Società Italiana di studi araldici*, Torino 1990, 101). Il testo del giuramento dei nobili, prestato solennemente in Cattedrale il giorno 14 marzo 1822 è il seguente: "Io N.N. giuro di essere fedele a Dio ed alla Maestà del Re Carlo Felice nostro signore e di lui successori, di servirla con onore e lealtà, di sacrificare anche li miei beni e la mia vita per la difesa della sua Reale persona e pel sostegno della sua Corona e della piena sua Autorità Sovrana, anche contro i suoi propri sudditi che tentassero di sovvertire l'ordine del Governo; di non avere alcun carteggio diretto od indiretto con Principi, Potenze o Ministri stranieri, né accettare pensioni o distinzioni dai medesimi senza licenza di Sua Maestà, e di educare i miei figliuoli in questi leali sentimenti. Giuro inoltre di non appartenere ad alcuna setta o società proscritta dal Governo di Sua Maestà, né di ascrivermi all'avvenire. Così Dio mi aiuti"; il testo ed il "Regolamento da osservarsi nella funzione del solenne giuramento di fedeltà giusta quanto è prescritto all'art. undecimo del R. Editto degli undici di dicembre 1821" è conservato in ASTo, Corte, Cerimoniale, Avvenimenti alla Corona, mazzo 60. Il giorno seguente ci fu il giuramento dei Procuratori degli Stati Maggiori dell'Esercito. Sul punto cfr. per tutti E. GENTA, *Dalla Restaurazione cit.*, 17-22 e T. RICARDI DI NETRO, *Il duca diventa re. Cerimonie di corte per l'assunzione del titolo regio (1713-1714)*, in *Le strategie dell'apparenza. Cerimoniali, politica e società alla corte dei Savoia in età moderna* (a cura di P. Bianchi-A. Merlotti), Torino 2010, 135; significativamente va osservato come nell'epoca di Carlo Felice siano i "grandi" del regno (nobili, ecclesiastici e militari) a giurare fedeltà al sovrano, mentre con l'avvento del regime costituzionale sia il Re a giurare di fronte a deputati e senatori di rispettare lo Statuto (art. 22). Nello stesso Statuto è poi prescritto (art. 49) l'obbligo del giuramento anche per gli stessi deputati e senatori: cfr. *infra*, par. 6.

58 Cfr. F. LEMMI, *Carlo Felice cit.*, 174-180. In *Appendice* è riportato il testo del vero e proprio proclama programmatico" della politica di Carlo Felice de, 13 ottobre 1821, dove emerge con chiarezza il peso della religione cattolica e delle istituzioni ecclesiastiche sabaude per l'organizzazione e la stabilità del Regno: ne dà conto, sottolineandone l'importanza, il saggio *Charles-Felix de Savoie roi de Sardaigne, restaurateur d'Hautecombe*, Hautecombe 1881, 199-211. Cfr. anche F. PREDARI, *Storia politica, civile, militare della Dinastia di Savoia dalle prime origini a Vittorio Emanuele II*, Torino, s.d., II, 321-339.

Si tratta di un preciso programma politico sostanzialmente diverso dal tradizionale giurisdizionalismo sabauda, destinato a coinvolgere anche la Chiesa quale attore di un nuovo patto fra un “buon principe” e “buoni sudditi”, mossi da sentimenti di fedeltà al Re e di ossequio alla Chiesa e ai suoi precetti⁵⁹.

Di tali giuramenti e delle reazioni all’editto di Carlo Felice si cercherà di offrire di seguito una prima ricostruzione, a partire – per quanto riguarda il contesto storico-giuridico in cui s’inseriscono in particolare quelli dei vescovi – dal quadro delle sue premesse storico-giuridiche⁶⁰.

Significativamente Piero Gobetti fa notare che “Carlo Felice fu l’ultimo re piemontese” (P. GOBETTI, *Risorgimento senza eroi*, Torino 1926, 14).

59 Come osserva con precisione Giorgio Lombardi, si trattava di: “Un complesso di tendenze ideali, che riaffermavano i valori dell’ideologia cattolica, e del tradizionalismo, soprattutto di quello monarchico, contro l’appiattimento burocratico, per le autonomie, per lo spirito del popolo, del diritto comune contro la codificazione, dello spirito panico e misterioso della natura contro il composto e razionalistico classicismo, del neogotico contro l’impero: in una parola quel complesso ideologico contrastante ed ambiguo che viene comunemente designato come Romanticismo. ... Si trattava di ricostruire istituti, leggi, grandi profili strutturali dell’organizzazione politica, del sistema dei rapporti tra popoli e, più che della libertà come *assenza da costrizioni politiche esterne*, si trattava di ricostruire la libertà come *volontaria adesione all’autorità*, e quindi, sul piano dell’integrazione come tendenziale identificazione con il portatore dell’autorità, che veniva perciò ad assumere il ruolo di istituzione esponenziale, ad un tempo, dello *stato* e della *società civile*” (G. LOMBARDI, *Il Consiglio di Stato cit.*, 69).

60 Già esaminate in fondamentali studi da Rinaldo Bertolino circa quarant’anni fa: R. BERTOLINO, *Ricerche cit.*, I-II; l’Autore affronta con precisione lo sviluppo dell’istituto del giuramento dei vescovi negli Stati sabaudi dal medioevo al secolo XVIII, dedicando al secolo XIX solo alcuni cenni (I, 3-8). Per un inquadramento canonistico dell’istituto del giuramento nelle sue diverse forme, si veda R. NAZ, *Serment*, in *Dictionnaire de droit canonique*, vol. VII, 1965, coll. 975-10001; per i profili pubblicistici, G. LOMBARDI, *Giuramento (Diritto pubblico)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. VII, Torino 1961, 964-972; M. JASONNI, *Il giuramento: profili di uno studio sul processo di secolarizzazione dell’istituto nel diritto canonico*, Milano 1999; A. PIERANTONI, *Il giuramento. Storia, legge, politica*, Roma 1883; E. SAILIS, *Il giuramento regio*, Cagliari 1935, oltre al già ricordato saggio di P. PRODI, *Il sacramento del potere cit.*; a ben vedere la storiografia ha affrontato soprattutto le vicende processualistiche dell’istituto del giuramento, salvo alcuni studi dedicati specificamente ai profili politici ed istituzionali (su tutti gli studi di Paolo Prodi e Rinaldo Bertolino): ne dà conto, in sintesi, D. EDIGATI, *Il giuramento de veritate degli imputati fra isonomia processuale e inquisizione istituzionale*, Milano 2012, 1-12; con riguardo ad aspetti (per lo più processuali legati all’epoca medievale N. SARTI, *Maximum dirimendarum casuarum remedium. Il giuramento di calunnia nella dottrina civilistica dei secoli XI-XIII*, Milano 1995; si veda infine sul primo periodo napoleonico A. VALENTI, *Il dibattito sul giuramento civico nella repubblica cisalpina*, in *Cristianesimo nella storia. Ricerche storico esegetiche teologiche X/2*, 1989, 307-345).

Nel contesto della Restaurazione sabauda il giuramento richiesto agli ecclesiastici (e non solo ai vescovi come avveniva in passato) si accompagna a quello – più scontato – dei nobili, dei militari e dei funzionari pubblici⁶¹, secondo una logica di rafforzamento delle prerogative del sovrano e di recupero di fiducia del ceto nobiliare, a scapito - a ben vedere - della classe borghese, emersa con evidenza a partire dal notabilato napoleonico⁶². In questo senso va colta, nel passaggio fra XVIII e XIX secolo - al di là dei cambiamenti formali - la metamorfosi del giuramento, che evolve da un istituto tipicamente assolutistico ad una sorta di “accordo” fra il trono e l’altare e fra il sovrano e i diversi corpi intermedi⁶³.

Va certamente notato come il sovrano avesse motivato il giuramento nel modo seguente con l’Editto dell’11 dicembre 1821: «L’infinita particolare gratitudine che dobbiamo alla Divina Provvidenza per aver sì prontamente ridonato l’ordine e la calma a questi Dominij, esige da Noi, che si richiami alla più esatta osservanza quell’atto religioso e solenne, con cui all’avvenimento del trono d’un Regnante si consolidano davanti a Dio sommo e tremendo i vincoli di ferma protezione, e difesa del Sovrano verso i suoi popoli, e di irrevocabile fedeltà di questi verso il Sovrano»⁶⁴.

L’iniziativa del Re, riguardo agli ecclesiastici, si inserisce evidentemente in un periodo di rinnovata fiducia fra la monarchia e la Chiesa piemontese, dopo il travagliato periodo napoleonico; significativa è – come abbiamo potuto vedere - la rico-

61 Su cui A. AQUARONE, *La politica legislativa della Restaurazione nel Regno di Sardegna*, in *Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino* LVII, 1959, 21-50 e 322-359 (specificamente sul punto 340-345) e già D. PERRERO, *Gli ultimi reali di Savoia del ramo primogenito ed il principe Carlo Alberto di Carignano: studio storico su documenti inediti*, Torino 1889, 294 ss.

62 E. GENTA, *Dalla Restaurazione cit.*, 14-25; cfr, anche Id., *Introduzione allo studio delle nobilitazioni cit.*, 101-107. Con questi provvedimenti la politica di Carlo Felice assume caratteri tipicamente “feudali”, ben più che di ritorno al dispotismo settecentesco. Osservazioni di rilievo di carattere generale in M. CAPURSO, *La polemica antiborghese nella Restaurazione*, Reggio Calabria 1974 e in C. MAGNI, *I subalpini e il concordato: studio storico-giuridico sulla formazione delle leggi Siccardi*, Padova 1967. Su Pio VII, per tutti, P. BOUTRY, *Pio VII*, in *Enciclopedia dei Papi*, vol. III, Roma 2000, 509-529. Sulle vicende dei “ceti” nell’epoca della Restaurazione cfr. M. VIOLARDO, *Il notabilato piemontese da Napoleone a Carlo Alberto*, Savigliano 1995.

63 Il maggior esponente sabauda di questa linea di pensiero (e di azione...) fu certamente Clemente Solaro della Margarita, su cui cfr. per tutti C. LOVERA-I. RINIERI, *Clemente Solaro della Margarita*, Torino 1931. Dello stesso Solaro della Margarita, assai significativo e ricco di notizie: C. SOLARO DELLA MARGARITA, *Memorandum storico politico del conte Clemente Solaro della Margarita ministro e primo segretario di Stato per gli affari esteri del re Carlo Alberto dal 7 febbraio 1835 al 9 ottobre 1847*, Torino 1930.

64 Ne riferisce, fra gli altri nello specifico, A. AQUARONE, *La politica cit.*, 343-344. Alcune osservazioni anche in A. MONTI, *Un drammatico decennio cit.*, soprattutto 343-345; cfr. anche *Appendice*.

stituzione delle diocesi Piemontesi in numero di diciotto prevista dalla citata Bolla del pontefice Pio VII: con uno specifico atto in cui viene definita – d'intesa con il re Vittorio Emanuele I - la “Nuova circoscrizione delle Diocesi in Piemonte”⁶⁵. Come si è visto, l'importante provvedimento è propiziato da una lunga e complessa trattativa condotta per parte sabauda da Giuseppe Barbaroux⁶⁶.

A proposito della ricostituzioni delle diocesi sabaude, un corollario di un certo rilievo riguarda le vicende delle diocesi savoiarde (dove ci saranno significativamente alcuni dei maggiori oppositori al giuramento), con l'erezione di quelle di Annecy e di Saint-Jean de Maurienne proprio fra il 1822 ed il 1824⁶⁷.

3a) *Il percorso storico e istituzionale*

La tradizione sabauda in materia di giuramento degli ecclesiastici, assai risalente, si era sviluppata secondo una linea evolutiva che muoveva dalla concezione feudale propria del periodo medievale ad un approdo giurisdizionalista caratteristico dell'età moderna. Il giuramento dei vescovi, prima previsto solamente per i titolari di benefico feudale viene esteso a partire dal XVII secolo anche per i non feudatari⁶⁸.

L'evoluzione dell'istituto nel tempo ha coinvolto nel corso dei secoli giuristi, uomini di Chiesa e personaggi della politica sabauda; fra i molti episodi significativi, va ricordato quello relativo alla figura di san Francesco di Sales, che nel 1603 aveva acconsentito a prestare il giuramento pur non essendo titolare di feudo: successivamente la scelta del santo sarebbe stata a più riprese richiamata a sostegno della piena legittimità canonica del giuramento⁶⁹.

Da un punto di vista tecnico-giuridico le riserve canoniche circa la legittimità dei giuramenti per gli ecclesiastici facevano perno sulla decretale “Nimis”⁷⁰, tesa a

65 Cfr. *supra*, par. 2; in merito cfr. anche “Esame del Piano della nuova Circoscrizione delle Diocesi del Piemonte proposto alla S. sede dalla Real Corte di Sardegna” e “Notizie intorno alla Giurisdizione Ecclesiastica negli Stati di S.M. il Re di Sardegna” (S.RR.SS-AA.EE.SS, rispettivamente Piemonte 1815-1816, Pos. 25, Fasc. 8 e Piemonte 1816, Pos. 27, Fasc. 10).

66 Richiamo anche qui qualche indicazione essenziale: L. BERRA, *Riordinamento cit.*, 18-59; notizie interessanti anche in L. CAFFO ALBERTI, *La Corte Pontificia vista dal rappresentante sardo a Roma (1824-1826)*, in *Rassegna storica del Risorgimento* 19, 1932, 24-69.

67 Ne riferiva già il testo su *Charles-Felix cit.*, 204-209; la ricostituzione della diocesi di Annecy è con bolla di Pio VII del 25 febbraio 1822; quelle di Saint-Jean de Maurienne e di Moutiers en Tarantaise è del 1824.

68 R. BERTOLINO, *Ricerche cit.*, I, 168-227.

69 R. BERTOLINO, *Ricerche cit.*, I, 233-237 e II, 79-96.

70 X, 2, 24, 30; la canonistica è andata poi precisando la legittimità del giuramento prestato come omaggio feudale dagli ecclesiastici, ma non quale condizione dell'investitura in un

difendere – fra le attribuzioni della *libertas Ecclesiae* medievale – la non assoggettabilità delle cariche ecclesiastiche ai poteri ed alle prerogative laiche⁷¹.

Fin dalla conclusione della lotta per le investiture (con il Concordato di Worms, a cui seguirono altri concordati sempre in epoca medievale)⁷² il principio dell'indipendenza delle cariche ecclesiastiche dalle interferenze civili si è affermato nella canonistica, pur permanendo (soprattutto a livello locale) situazioni di contrasto e di aperto conflitto in ordine all'applicazione di tali principi⁷³.

Nel secolo XVII vengono a precisarsi i contorni giuridici dell'istituto del giuramento richiesto ai vescovi sabaudi da parte della monarchia, elaborando la figura del “giuramento di assicurazione”, che avvia un periodo di frequenti controversie fra Santa Sede e monarchia sabauda in ordine alla legittimità di tale istituto ed alle conseguenze della formula richiesta, che si acquiscono nell'epoca del giurisdizionalismo sabauda⁷⁴.

La specificità del “giuramento di assicurazione” rispetto ai precedenti giuramenti di origine medievale consiste nel superare l'indole feudale degli stessi, scindendo la prestazione del giuramento dall'investitura di un beneficio o di altra utilità feudale: in questo modo, a partire da Carlo Emanuele I (1602), il giuramento viene

beneficio ecclesiastico; in proposito, R. BERTOLINO, *Ricerche cit.*, I, 91; sul punto si tornerà, *infra*, par. 4.

71 Interessanti considerazioni generali in L. BAIETTO, *Il Papa e le città. Papato e comuni in Italia centro-settentrionale durante la prima metà del secolo XIII*, Spoleto 2007.

72 S. MOCHI ONORY, *Ecclesiastica libertas nei concordati medievali (da Worms a Costanza)*, in *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia*, Milano 1939, 3-21 (estratto).

73 In merito si vedano fra i moltissimi L. MISTÒ, “*Libertas religiosa*” e “*libertas Ecclesiae*”. *Il fondamento della relazione Chiesa-comunità politica nel quadro del dibattito postconciliare in Italia*, Brescia 1982; F. ONIDA, *Giurisdizione dello Stato e rapporti con la Chiesa*, Milano 1964 e M. GORINO CAUSA, *Aspetti giuridici della libertà della Chiesa*, Torino 1957; mi permetto anche di rimandare a M. ROSBOCH, *La libertas Ecclesiae fra medioevo ed età moderna*, in *Atti del convegno “Da Costantino a oggi: la libera convivenza tra le religioni”* (a cura di I. Zuanazzi), Napoli 2015, 71-82.

74 R. BERTOLINO, *Ricerche cit.*, II, 13-104; per le vicende del giurisdizionalismo sabauda del secolo XVIII, si vedano, per tutti: A. LUPANO, *Verso il giurisdizionalismo subalpino. Il De Regimine Ecclesiae di Francesco Antonio Chionio nella cultura canonistica torinese del Settecento*, Torino 2001, (con rimando all'ampia bibliografia ivi contenuta); A.C. JEMOLO, *Giurisdizionalismo*, in *Enc. Dir.*, vol. XIX, Milano 1970, 185-190 e G. CAPUTO, *Giurisdizionalismo*, in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, Roma 1977, vol. IV, coll. 1326-1336; da ultimo *La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani. Premesse, ricerche, discussioni* (a cura di D. Edigati-L. Tanzini), Roma 2015. Ottimi spunti sulle vicende del XIX secolo in P. STELLA, *Giansenisti piemontesi nell'Ottocento. Schede biografiche, riflessioni, documenti*, Torino 1964 e sullo specifico delle conseguenze delle vicende legate ai giuramenti fra XIX e XX secolo, F.S. SEVERI, *Il giuramento di fedeltà cit.*, 353-393.

richiesto anche ai vescovi non feudatari⁷⁵.

Nel corso del secolo XVIII i caratteri dell'istituto tendono a precisarsi in una linea di sostanziale continuità, attraverso una serie di successivi interventi (non senza momenti di tensione con Roma) volti a rafforzare la prassi giurisdizionalista sabauda, fino a consolidare una vera e propria "volontà statale moderna" anche nei confronti della Chiesa⁷⁶; in particolare per quanto riguarda il giuramento spicca il precipuo significato "politico" attribuitogli, soprattutto nel contesto delle vicende dei giuramenti prestati a Vittorio Amedeo II e poi a Carlo Emanuele III fra il 1726 e il 1730⁷⁷.

Al Settecento, seguirono, com'è noto, poi, nel periodo napoleonico, le difficili relazioni fra Chiesa e potere politico culminate nel concordato del 1801 (quello del 1813, estorto da Napoleone, viene disconosciuto dopo poco tempo dal Pontefice Pio VII), che prevede anch'esso l'obbligo di giuramento per i vescovi secondo una formula individuata⁷⁸.

In proposito, il periodo napoleonico si presenta ricco di suggestioni, per una diffusa legislazione e la conseguente prassi, nei territori soggetti alla Francia, di esigere dai funzionari pubblici (ecclesiastici inclusi) giuramenti di fedeltà alle repubbliche ed ai sovrani francesi⁷⁹. Nello specifico anche le vicende francesi del

75 Come evidenziato da R. BERTOLINO, *Ricerche cit.*, I, 176.

76 L'espressione è di Piero Gobetti: P. GOBETTI, *Risorgimento senza eroi cit.*, 29-30.

77 Il riferimento è in particolare all'Editto generale del 6 ottobre 1730 di Carlo Emanuele III "per la prestazione del giuramento di fedeltà in occasione dell'avvenimento della medesima M.S. alla corona", con la contestuale "negoziazione" con la Sede apostolica; cfr. R. BERTOLINO, *Ricerche cit.*, II, 13-55.

78 La formula, è riportata nell'art. 6: "Episcopi, antequam munus suum gerendum suscipiant, coram Primo Consule, juramentum fidelitatis emittent quod erat in more ante regiminis commutationem, sequentibus verbis expressum: «Ego juro et promitto, ad sancta Dei evangelia, obedientiam et fidelitatem gubernio per constitutionem Gallicanae reipublicae statuto. Item, promitto me nullam communicationem habiturum, nulli consilio interfuturum, nullamque suspectam unionem neque intra neque extra conservaturum, quae tranquillitati publicae noceat. Et si, tam in dioecesi mea quam alibi, noverim aliquid in Status damnum tractari, gubernio manifestabo»; la formula è riportata, ovviamente, anche nella versione francese. All'art. 7 è prevista l'estensione dell'obbligo anche agli "ecclesiastici secundi ordinis", tenuti a prestare giuramento di fronte alle autorità civili designate dal governo nazionale. Il testo del Concordato si può leggere in A. MERCATI, *Raccolta di Concordati cit.*, 561-565.

79 Il riferimento è anzitutto al concordato francese del 15 luglio 1801, che prevede agli artt. 6 e 7 i giuramenti dei vescovi e degli altri ecclesiastici; allo stesso modo il giuramento per i vescovi ed i parroci è presente nel concordato con la Repubblica italiana del 1803 (artt. 5-6). Non prevedono esplicitamente, invece, giuramenti né il concordato napoleonico del 1813 (poi revocato da Pio VII), mentre per quello con Luigi XVIII dell'11 giugno 1817 (non ratificato dal parlamento) occorre osservare che esso non smentisce quanto previsto

1814, con una complessa trattativa fra il Re di Francia e la Santa Sede circa la validità del giuramento da prestarsi al nuovo sovrano presentano elementi di un certo rilievo sia nelle prudenti valutazioni politiche della sede apostolica, sia delle sottese argomentazioni giuridiche⁸⁰.

dal precedente concordato del 1801 (ancora vigente) e la Santa Sede ribadisce la liceità dei giuramenti previsti sia per i vescovi sia per gli ecclesiastici, secondo la formula: “Je jure fidelité au Roi, obeissance a la Charte Constitutionelle, et aux Lois de Royaume”: cfr. S. CELLI, *Luigi Filippo e la S. Sede*, in *Chiesa e Stato nell'Ottocento. Miscellanea in onore di Pietro Pirri* (a cura di R. Aubert-A.M. Ghisalberti-E. Passerin d'Entrèves), Padova 1962, I, 84-90. In merito, cfr. anche A. OMODEO, *La cultura francese nell'età della Restaurazione*, Milano 1946; M. GABRIELE, *Per una storia del Concordato del 1801 tra Napoleone e Pio VII*, Milano 1958 e M. GORINO, *I Concordati di Napoleone*, Rieti 1930.

80 In estrema sintesi si può dire che la Santa Sede approvò, non senza qualche difficoltà, le richieste francesi intorno alla legittimità dei giuramenti in un contesto politico e istituzionale ben diverso da quello precedente; il tema risulta dai resoconti dalla Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari in appendice alla sessione del 17 agosto 1817 (pp. 178-180) a proposito della “Dichiarazione emessa, e fatta presentare dal Re di Francia al Santo Padre sulla vera sua intenzione nell'esigere da' propri Sudditi il giuramento prescritto dalla Costituzione del Regno”; cfr. ancora – a proposito della liceità di prestare il giuramento al nuovo “governo rivoluzionario” del 1830 - S. CELLI, *Luigi Filippo e la S. Sede cit.*, in specie 84-95. In generale sul concordato francese del 1817, cfr. P. SAGNAC, *Le Concordat de 1817. Etude des rapports de l'Eglise et de l'Etat sous la Restauration (1814-1821)*, in *Revue d'histoire contemporaine* 1905-1906, 189-210, 269-288 e 433-453.

La stessa Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari interviene anche con riferimento al caso del giuramento dei vescovi del Belgio nella seduta del 10 luglio 1817, in cui si prese in esame il “Dubbio se nel caso, che il Governo impedisca a chi giura l'uso contestuale delle limitazioni proposte, ed approvate dalla Santa Sede, sia lecito ai Cattolici del Belgio, dietro un tal rifiuto di prestare il voluto giuramento, a condizione però, che consegnino quindi al rispettivo Curato o Decano del Distretto, la Formola apparecchiata coll'inserta limitazione?”; la stessa Congregazione osserva che i due casi sono molto diversi, poiché in Francia si ha un'espressa dichiarazione di non contraddizione con i principi e le norme della Chiesa, cosa che manca in Belgio. Peraltro ai dubbi proposti la Congregazione risponde in modo positivo: “Al predetto Dubbio fu data la seguente risposta: Primam formulam permitti posse, dummodo in eadem inseratur unico contextu, et nota reddatur sequens limitatio in quantum pertinet ad ordinem civilem, nec opponitur dogmatibus, et legibus Ecclesiae Romanae. Secundam vero permitti etiam posse, dummodo, ut supra, inserantur, et notae reddantur sequentes limitationes ‘de ne rien dire, ni publier, qui dans l'Ordre civil soit contraire aux Lois, et aux reglement de l'Etat, salvis tamen semper dogmatibus, et legibus Ecclesiae Catholicae’” (Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari, seduta del 10 luglio 1817, pp. 54-63 per il resoconto dell'intera questione in S.RR.SS-AA. EE.SS. testo a stampa); sempre con riguardo al Belgio vanno segnalate le questioni discusse dalla stessa Congregazione ancora il 10 luglio 1817 a proposito dei “Temperamenti proposti dalla Curia Vescovile di Gand intorno al Giuramento Belgico (*ibidem*, pp. 14-21) e il 16 aprile 1818 (sessione LXXVI) circa la “Nuova Circolare dell'Arcivescovo di Malines sul

Il giuramento introdotto nel 1821 da Re Carlo Felice - ed esteso non solo ai vescovi, ma alla generalità degli ecclesiastici – vede, caso assai raro, la non opposizione della Santa Sede; va osservato in proposito che, in effetti, pochi anni prima la Sede apostolica aveva sottoscritto un concordato con il Regno delle Due Sicilie, che prevedeva espressamente all'art. 29 la prestazione del giuramento da parte degli ecclesiastici⁸¹.

Anche altrove – come in Baviera – si afferma nel periodo della prima Restaurazione (fino al 1830) il giuramento degli ecclesiastici richiesto dall'autorità civile e generalmente accettato dalle istituzioni ecclesiastiche, a testimonianza di un mutato clima nelle relazioni fra la Chiesa e le istituzioni civili al tramonto dell'epoca di Napoleone⁸².

Giuramento” (*ibidem*, pp. 41-54): nella sostanza la Congregazione ammette la prassi dei giuramenti unicamente “in quantum pertinet ad ordinem civilem, nec opponitur dogmatibus et legibus Ecclesiae Romanae”. A ben vedere la deroga concessa da Pio VII al canone *Nimis* in occasione del giuramento di Carlo Felice costituisce un episodio assai specifico e per certi versi innovativo.

81 Le vicende del concordato del 1818 sono state precisamente ricostruite da Walter Maturi, che ha evidenziato anche le critiche al concordato ed all'istituto del giuramento da parte sia di esponenti conservatori, sia di fautori del giurisdizionalismo, nonché di autorevoli personalità come Pietro Colletta e Domenico Acclavio: W. MATURI, *Il concordato cit.*, 121-133; di seguito il testo del giuramento prescritto all'art. 29 del Concordato: Io giuro e prometto sopra i Santi Evangelii obbedienza e fedeltà alla Real Maestà; parimenti prometto che io non avrò alcuna comunicazione, nè interverrò ad alcuna adunanza, né conserverò dentro o fuori dal Regno alcuna sospetta unione, che nuoccia alla pubblica tranquillità; e se, tanto nella mia diocesi che altrove, saprò che alcuna cosa si tratta in danno allo Stato, lo manifesterò a S.M.”: come osserva sempre il Maturi si tratta di una formula di stampo francese, simile a quella presente nei concordati napoleonici del 1801 e 1803 e nel concordato bavarese del 1817 (W. MATURI, *op. cit.*, 154-156).

82 Il Concordato bavarese del 5 giugno 1817 prevede all'art 15 il giuramento dei vescovi al re secondo la seguente formula: “Ego juro et promitto ad Sancta Dei Evangelia obedientiam et fidelitatem Regiae Majestatis; item promitto, me nullam communicationem habiturum, nullique consilio intefuturum, nullamque suspectam unionem neque intra neque extra conservaturum, quae tranquillitati publicae noceat, et si tal in Dioecesi mea quam alibi noverim aliquid in Status damnum tractari, Majestati Suae manifestabo” (il testo è edito in A. MERCATI, *Raccolta di Concordati cit.*, pp. 591-596). Cfr. anche J. LEFLON, *Restaurazione e crisi liberale*, in *Storia della Chiesa*, vol. XX, Torino 1975, che evidenzia le complesse vicende del concordato di Baviera, modificato unilateralmente dal re nel 1818 prevedendo un giuramento di fedeltà alla costituzione per tutto il clero; dopo le modifiche la santa sede minaccia di proibire tutti giuramenti, che saranno rivisti nella formulazione, ritornando – in sostanza – alla previsione originaria. Per ulteriore notizia può essere utile menzionare anche la questione relativa al “Cerimoniale del Governo Austriaco per l'installazione dei Vescovi nelle rispettive sedi, e per l'immissione in possesso delle Mense Vescovili”, di cui tratta la Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari il 30 marzo 1817, esprimendo una

Non vanno peraltro omissi i numerosi casi di giuramenti introdotti unilateralmente dai sovrani a cui si oppone il Pontefice: significativi sono gli episodi relativi a Guglielmo I d'Olanda (maggio 1815) ed alla Dieta di Francoforte per gli stati dell'alto Reno, in cui il giuramento di fedeltà imposto a tutto il clero (in Olanda) ed ai vescovi (in Germania) vede la resistenza di molti ecclesiastici (con la significativa posizione intransigente di monsignor De Broglie) e la ferma opposizione del Papa⁸³.

3b) I giuramenti nel Regno di Sardegna e la relazione con i vescovi

Con riferimento alla situazione piemontese, occorre sottolineare che il giuramento degli ecclesiastici s'inserisce – come già osservato dallo Sclopis⁸⁴ – nel contesto del recupero della prassi del giuramento richiesto dal sovrano ai suoi vassalli, ai deputati e funzionari pubblici ed ai militari delle truppe regie, secondo la seguente formula:

“Io N.N. giuro di essere fedele a Dio ed alla Maestà del Re Carlo Felice nostro signore e di lui successori, di servirla con onore e lealtà, di sacrificare anche li miei beni e la mia vita per la difesa della sua Reale persona e pel sostegno della sua Corona e della piena Autorità So-

valutazione estremamente negativa del giuramento previsto per i vescovi e stabilendo che: “Il giuramento prescritto pei nuovi Vescovi del Regno Lombardo-Veneto è illecito e deforme. Esso è *illecito*, perché non possedendo più i Vescovi di quelle parti alcun Feudo, non possono venir obbligati dal Governo, e non possono essi prestarsi (senza preventiva dispensa) al decretato Giuramento, in forza del notissimo canone Nimis del Concilio Lateranense III. E' *deforme*, obbligandosi le Sagre Persone de' Vescovi [...] a giurare di non appartenere alla Setta Massonica, come si costuma coll'infimo degli Impiegati del Governo” (Sessione LXIV, *ibidem*, 131-132).

83 J. LEFLON, *op. cit.*, 625 ss.; nei Paesi Bassi si arriverà poi ad una soluzione condivisa con il Concordato del 1827 e la previsione del giuramento per i soli vescovi. Il cardinal Consalvi fu un tenace assertore della politica concordataria, cfr. R. COLAPIETRA, *La Chiesa tra Lamennais e Metternich. Il pontificato di Leone XII*, Brescia 1963, 71-89.

84 “Appena seduto sul trono a cui non aveva ambito di ascendere, Carlo Felice volle richiamare l'uso antico, che erasi negli ultimi regni omissso, del giuramento di fedeltà da prestarsi solennemente da' suoi vassalli, e dai deputati delle città e terre dei regii Stati e de' vari corpi delle regie truppe. Compito questo atto dagli ordini delle persone sovraindicati il re prescrisse uguale provvedimento per gli ecclesiastici componenti il clero così secolare come regolare de' suoi Stati. Non si rimasero alcuni prelati, e singolarmente l'arcivescovo di Torino, dal muovere difficoltà e querele sovra un obbligo di tal fatta imposto a tutto il clero, ma il re cui assentiva, sopra la richiesta fattagliene il Papa, le fece tosto cessare. Ebbe Carlo Felice sentimenti ingeniti di giustizia e di dignità, che furono palesi anche a coloro, che più da lui dissentivano” (F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, III, Torino 1864, 245).

vra, anche contro i suoi propri sudditi che tentassero di sovvertire l'ordine del Governo; di non avere alcun carteggio diretto od indiretto con Principi, Potenze o Ministri stranieri, né accettare pensioni o distinzioni dai medesimi senza licenza di Sua Maestà, e di educare i miei figliuoli in questi leali sentimenti. Giuro inoltre di non partenere ad alcuna setta o società proscriotta dal Governo di Sua Maestà, né ascrivermi all'avvenire. Così Dio mi ajuti"⁸⁵.

Si trattava di una formulazione completa, con una previsione abbastanza dettagliata degli obblighi di fedeltà al sovrano e la specificazione del divieto di iscrizione alle società segrete (di nuovo inserimento rispetto ai doveri tradizionali), oltre alla vigilanza sulle possibili attività sovversive di cui si giunga a conoscenza.

Può essere di un certo interesse seguire nel dettaglio – a questo punto – gli avvenimenti degli anni 1821-1822 nel Regno sardo, in cui viene data esecuzione – non senza difficoltà e discussioni – al regio editto di Carlo Felice: tali vicende possono essere ricostruite con una certa precisione attraverso l'esame di una serie di documenti inediti conservati presso l'Archivio di Stato di Torino, l'Archivio Segreto Vaticano e l'Archivio della Segreteria di Stato vaticana, che attestano l'intensa corrispondenza fra la Curia romana e la Corte sabauda, oltre alla dettagliata attività amministrativa compiuta dalla Segreteria di Stato agli affari interni da parte del segretario Roget de Cholet⁸⁶.

Il regio editto 11 dicembre 1821 istitutivo del giuramento anche per il clero si collocava nel contesto di una serie di iniziative diplomatiche compiute presso la Santa sede, che sfociavano nella concessione di una sorta di accondiscendente 'permesso' pontificio alla prestazione del giuramento, in sostanziale deroga alla risalente tradizione espressa nella disciplina canonica.

Si tratta, a ben vedere, di uno snodo di considerevole rilievo storico-giuridico: dal punto di vista storico l'insieme delle comunicazioni pontificie documenta i "buoni uffici" della diplomazia sabauda in un mutato clima di sostanziale accordo fra i troni e gli altari, mentre da un punto di vista strettamente giuridico emerge l'esercizio della suprema funzione pontificia in grado di derogare alla disciplina generale in situazioni particolari e in caso di necessità storica e garanzia del bene della Chiesa e dei fedeli⁸⁷.

85 "Regolamento da osservarsi nella funzione del solenne giuramento di fedeltà giusta quanto è prescritto dall'art. undecimo del R. Editto degli undici di dicembre 1821", in ASTo, *Corte*, Cerimoniale, Avvenimenti della Corona, mazzo 60. Il solenne giuramento venne prestato dai nobili e dai rappresentanti delle comunità il giorno 14 marzo 1822 (dai militari il giorno successivo) secondo un preciso cerimoniale, di cui dà conto E. GENTA, *Dalla Restaurazione cit.*, 18-19; in generale sui cerimoniali sabaudi cfr. *Le strategie dell'apparenza. Cerimoniali, politica e società alla corte dei Savoia in età moderna* (a cura di P. Bianchi-A. Merlotti), Torino 2010.

86 In *Appendice* si riporta l'elenco dei principali documenti esaminati.

87 L'istituto della dispensa quale possibilità di derogare – secondo diverse modalità e per

Tale sintonia di fondo è auspicata anzitutto dalla missiva del 1 febbraio 1822 a giustificazione delle rette intenzioni del sovrano sabauda e con espressa richiesta di approvazione della formula del giuramento, che risulta allegata alla stessa lettera⁸⁸.

Ed in questa direzione si collocano le motivazioni assunte dal Pontefice a sostegno dell'approvazione del giuramento sabauda, basate soprattutto sulla considerazione delle condivisibili intenzioni del sovrano sabauda di promuovere la causa della religione nei territori del Regno di Sardegna, in un clima di rinnovata fiducia e di accordo sostanziale fra trono e altare dopo il periodo rivoluzionario e napoleonico⁸⁹.

una finalità specifica – ad un precetto giuridico è assai rilevante in ambito canonistico, anche nei suoi risvolti pubblicistici: per tutti, oltre alle considerazioni sul periodo medievale di P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 2006, 109-123, 210-216 e S. BERLINGÒ, *La causa pastorale della dispensa*, Milano 1978. Inoltre cfr. G. OLIVERO, *'Dissimulatio' e 'tolerantia' nell'ordinamento canonico*, Milano 1953.

88 “Se l'esempio de' nostri predecessori non avesse bastato a determinarsi, le luttuose vicende accadute ne' nostri Stati avrebbero dimostrata la necessità di richiamare al nostro avvenimento al Trono l'adempimento di quell'atto religioso e solenne, col quale davanti a Dio sommo e tremendo i popoli promettono irrevocabile fedeltà al legittimo loro Sovrano. Gli ordini più distinti de' nostri domini sono chiamati a questo dovere, e Noi non potremmo non annoverarvi con soddisfazione la classe degli Ecclesiastici, classe che proviamo un vero compiacimento nel proteggere e beneficiare. Noi non vorremmo ricordare che, siccome fra le famiglie più vicine al Trono, anche fra i Ministri del Santuario si trovarono alcuni uomini dell'ordine e del legittimo potere che Iddio ci ha confidato. La santità del giuramento mentre sarà per rafforzare all'avvenire coloro de' quali non è abbastanza ferma la divozione al Trono, contribuirà poi sommamente a consolidare quella de' nostri sudditi in generale. Soprattutto i solenni vincoli degli Ecclesiastici e la loro conseguente condotta serviranno d'esempio ai nostri popoli, sopra i quali la Dio mercede essi esercitano la più salutare influenza. Il profondo nostro attaccamento a Chiesa Santa non ci permette di fare alcuna cosa a questo riguardo se non colla partecipazione del Capo visibile di essa, e ben di buon grado Noi pregiamo la Santità Vostra di esaminare nell'alta Sua Saviezza la formola qui unita del giuramento che noi desidereremmo di far prestare dagli ecclesiastici nostri sudditi” (Lettera di Carlo Felice a Pio VII, 1 febbraio 1822, ASV, Segreteria di Stato, Esteri 511, anno 1822, rubrica 257); per il testo integrale, cfr. *infra*, *Appendice*, documento n. 3.

89 “L'interpellazione fattaci da Vostra Maestà prima di assoggettare la classe degli Ecclesiastici del di Lei Regno al giuramento di fedeltà verso il Loro Sovrano, e l'averne sottoposta al Nostro esame la formula, ci somministra un nuovo argomento della di Lei perfetta adesione alle Leggi e canoni della Chiesa, delle quali fa parte anche il notissimo canone Nimis del Concilio Lateranense III, col quale si vieta alla podestà Laica di esigere il giuramento anche di semplice fedeltà dagli Ecclesiastici che non posseggono alcun fondo temporale. Dopo aver tributati i ben giusti elogi, ai quali la condotta della Maestà Vostra in queste ed in tanti altri oggetti ha meritamente acquistato ogni diritto, non tardiamo ad assicurarla che, esaminata la formula che ci ha trasmessa concepita nei termini seguenti «Io e V. N. giuro di essere e mantenermi fedele a Sua Maestà il Re Carlo Felice nostro legittimo

Con successive due circolari governative del 20 marzo 1822 vennero stabilite nei dettagli le formalità previste per i giuramenti: quelli dei vescovi e degli abati davanti al re, mentre quelli di tutti gli altri ecclesiastici alla presenza delle autorità civili locali. La formula del giuramento è quella determinata specificamente dall'approvazione pontificia, secondo il seguente tenore, individuato ugualmente per i vescovi e gli altri ecclesiastici:

“Io giuro d’essere e mantenermi fedele a Sua Maestà il Re Carlo Felice nostro legittimo Sovrano ed a’ Reali suoi successori, di sostenere con tutti i mezzi la piena sua possanza ed autorità sovrana; e d’insinuare e propagare questi sentimenti in ogni occasione che mi si presenterà”⁹⁰.

Si tratta di una formula abbastanza semplice e ‘sobria’, basata sul riconoscimento della fedeltà al sovrano e sull’impegno a diffondere nel popolo i buoni sentimenti di devozione e di obbedienza alla corona; risulta, invece, assente la cosiddetta formula “delatoria” (a differenza di quanto previsto, ad esempio, nei giuramenti napoleonici), volta ad impegnare gli ecclesiastici a denunciare attitudini o comportamenti sovversivi – o semplicemente sfavorevoli alle autorità costituite, di cui

Sovrano, ed ai Reali suoi successori, di sostenere con tutti i miei mezzi la piena sua possanza, ed autorità sovrana, e d’insinuare e propagare questi sentimenti in ogni occasione che mi si presenterà» non v’incontriamo alcuna difficoltà. Si compiacerà soltanto la Maestà Vostra di riflettere se, oltre i vescovi, ed i parrochi, i quali esercitano nella Chiesa un pubblico ufficio, sia espediente il richiedere il giuramento ai semplici sacerdoti e chierici, i quali, vivendo da privati, sono fuori di qualunque ingerenza pubblica, inducendosene forse con ciò il primo esempio. Nel resto non dubitiamo che le persone Ecclesiastiche cui per ordine della Maestà Vostra sarà proposto il giuramento a prestarsi, saranno assicurate del Nostro permesso, e dell’approvazione da voi accordata alla formula sopraddetta” (Lettera di Pio VII a Carlo Felice, 25 febbraio 1822, in ASTo, Archivio di Corte, Materie ecclesiastiche, *Giuramenti*, mazzo 2 da inventariare); cfr. anche per il testo integrale *infra*, *Appendice*, documento n. 4; il clima di concordia e lo sviluppo delle trattative con Roma è documentato anche dagli appunti del rappresentante Giuseppe Barbaroux, oltre che da una successiva nota di mons. Francesco Capaccini. Sul Capaccini (1784-1845, nunzio apostolico in Olanda dal 1829 al 1831, poi sostituto alla Segreteria di Stato dal 1831 al 1845, nominato cardinale nel 1844) cfr. L. PÁSTOR, *Capaccini Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 18, Roma 1975, 372-374.

90 Circolare n. 857, Regia Segreteria di Stato per gli affari interni, in Archivio di Stato di Torino, 20 marzo 1822, *ibidem*. Nello stesso giorno segue la Circolare n. 858 “Ai pe’ signori Vescovi, e pe’ signori Intendenti delle Province intorno al giuramento degli Ecclesiastici”, Segreteria di Stato degli interni, 20 marzo 1822, in Archivio di Stato di Torino, *ibidem*. Le circolari (entrambe a stampa, così come le allegate istruzioni) prevedono l’invito ai vescovi di prestare il giuramento al cospetto del re e le formalità per il giuramento del clero nelle singole diocesi secondo un calendario stabilito dai rispettivi vescovi; le circolari sono riprodotte nell’*Appendice*.

venissero a conoscenza⁹¹.

Il giuramento dei vescovi era stato fissato dunque, a Torino il 12 aprile 1822 alla presenza del sovrano, ma rimandato poi al settembre dello stesso anno, sia per l'assenza prevista di alcuni prelati assai critici, sia per una serie di rimostranze e richieste di chiarimenti da parte di numerosi vescovi rispetto all'istituto previsto⁹².

È questo uno dei capitoli di maggior rilievo, sia dal punto di vista storico sia da quello più strettamente canonistico dell'intera vicenda dei giuramenti e su cui vale la pena soffermarsi; ci si riferisce in particolare alle rimostranze dei vescovi di Chambéry, Aosta, Novara, e dell'arcivescovo di Genova mons. Lambruschini, fatte pervenire tempestivamente al pontefice contestualmente al proprio diniego al giuramento⁹³.

91 In proposito si veda F.S. SEVERI, *Il giuramento cit.*, 352-353.

92 La documentazione della posizione critica o – quantomeno – perplessa di molti vescovi risulta da una raccolta delle loro rimostranze fatte pervenire alla Segreteria degli Interni del Regno raccolta in due corposi fascicoli rilegati conservati nel fondo esaminato presso l'Archivio Vaticano, oltre a numerose lettere indirizzate al Papa ed al Segretario di Stato cardinal Consalvi; anche l'Archivio di Stato di Torino conserva una serie di testimonianze sul punto in questione. Cfr. in ogni caso, *infra*, *Appendice*. Delle contestazioni da parte dei vescovi dà conto anche un significativo appunto del Barbaroux (non datato) in cui esprime il suo rammarico per la loro a suo dire immotivata riluttanza.

93 Per quanto riguarda la contestazione del vescovo di Chambéry essa risulta (insieme a quella del vescovo di Aosta), la più dura e quasi 'irriducibile': gli appunti del vescovo toccano specificamente questioni giuridiche legate all'illegittimità del giuramento e questioni di coscienza legate all'impossibilità di assoggettarsi ad un ordine indebito ed illegittimo, richiamando pure – sulla scorta del giuramento napoleonico – la "pericolosità" del giuramento per la cura delle anime (Lettera al Papa del vescovo di Chambéry, del 17/04/1822, ASV, *ibidem*); nella stessa missiva il vescovo fa riferimento, oltre che alla disposizione del canone *Nimis*, anche all'opinione contraria ai giuramenti di S. Tommaso d'Aquino. Sia il vescovo di Aosta sia quello di Chambéry intervengono più volte sul tema. Va osservato in proposito che la Diocesi di Aosta, soppressa nel 1803, venne ricostituita nel 1817 come Diocesi suffraganea proprio della Diocesi di Chambéry. Fra i molti cfr. T. OMEZZOLI, *Vescovi, clero e seminaristi nella diocesi di Aosta: dalla fine dell'Ancien régime alla Prima guerra mondiale*, Aosta 2008. Per la storia della Diocesi di Chambéry: J. LOVIE, *Les diocèses de Chambéry, Tarentaise, Maurienne*, Paris 1979; inoltre su aspetti particolari, recentemente e con ulteriori indicazioni: C. SORREL, *Une concertation épiscopale inédite: les réunions de la province ecclésiastique de Chambéry*, in *États de Savoie, Églises et institutions cit.*, 87-103 e F. ROUBEAU, *Une institution religieuse très politique: le séminaire de Chambéry sous le Premier Empire*, *ibidem*, 233-242. A proposito di monsignor Lambruschini, invece, risulta che oltre a scrivere il 27/03/1822 alla Segreteria di Stato vaticana per chiedere chiarimenti e ricevendo risposta dalla stessa, che lo rassicura sul fatto che il Papa ha "benignamente accordato il permesso di prestare il giuramento" (ASV, *ibidem*), egli si sia pure rivolto alla Segreteria agli Interni (dandone comunicazione al cardinal Consalvi), ricevendo risposta dal ministro degli Interni, che ne apprezza particolarmente la prudenza (ASV, Lettera di mons.

Significativa è la posizione del vescovo di Torino, mons. Colombano Chiaveroti, che invita il clero torinese a giurare senza alcuna pubblicità nei giorni feriali, in assenza delle autorità civili⁹⁴; Il Chiaveroti è autore di un'importante lettera pastorale del 15 aprile 1822 rivolta ai fedeli della diocesi, avente come oggetto – oltre a tematiche strettamente pastorali – anche una valutazione della vicenda dei giuramenti, sui quali si pronuncia espressamente:

“Al nome del giuramento non vi turbate però, Venerabili Fratelli. Ci è ben nota non meno che a voi la disposizione dei Concilii Generali, per cui non potete essere astretti a giurare nella semplice qualità di ecclesiastici; ma non dovete pure ignorare l'autorità, che risiede nel Romano Pontefice di derogare, quando nella sua saviezza lo giudichi in qualche circostanza, alle ordinazioni generali de' canoni. Ora da riscontri avuti risulta, che la formola del giuramento, che vi si propone, è stata sottoposta all'esame del S. Padre, la quale non ha incontrato presso di Lui alcuna difficoltà. [...]

Vuole inoltre il Sommo Pontefice, che le persone ecclesiastiche, alle quali d'ordine di S.M. sarà proposto il giuramento, siano accertate del permesso ottenutone. Poiché dunque il Re ordina, ed il Papa permette, non resta fuorchè accondiscendere à Sovrani voleri, e dargli questo pubblico attestato di nostra fedeltà, alla quale ben già siamo tenuti per altri sacrosanti vincoli. Quanto a Noi, certamente non vi crederemo più fedeli dopo il giuramento di

Lambruschini del 8 aprile 1822 con risposta del ministro degli Interni, *ibidem*). La questione dei giuramenti nella diocesi di Chambéry aveva in effetti radici profonde e risalenti, come si può leggere nella questione sollevata alla Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari nel 1815 a proposito dei giuramenti napoleonici: “Quesiti del Vicario Generale di Chambéry sulle pubbliche preghiere, e giuramento di fedeltà a Napoleone” (Sessione XXIX del 27 aprile 1815, pp. 211-218).

94 Ne riferisce T. CHIUSO, *La Chiesa cit.*, 74. Interessante è anche la situazione della diocesi di Novara, con la figura del cardinale Morozzo della Rocca, in ordine alle sue osservazioni circa il giuramento degli ordini mendicanti; le notizie risultano dal verbale della seduta del consiglio regio del 30 aprile 1822 (in Archivio di Stato di Torino, *ibidem*). Sulla figura e sull'opera del Chiaveroti, cfr. A. GIRAUDO, *Clero, seminario e società. Aspetti della Restaurazione religiosa a Torino*, Roma 1993, in specie. 49-61; lo stesso Chiaveroti si rivolge pure in via confidenziale al confessore del Santo Padre, mons. Giuseppe Menochio, a proposito di una richiesta che: “Parmi uno sfregio tale per tutto il clero già abbastanza avvilito, che se il S. Padre non ce lo comanda, crederei di mancare al mio dovere permettendolo”; inoltre egli evidenzia pure che il giuramento “... è per quanto io sappia caso nuovo nella storia della Chiesa, ond'è, che ci mancano gli esempi da poter seguire”; dagli appunti risulta una risposta assai articolata in cui la Segreteria di Stato evidenzia come il Santo Padre: “... nel caso presente, e nelle straordinarie e particolarissime circostanze attuali di codesto regno ha annuito alla richiesta ed ha approvato la formola anzidetta; poiché, peraltro, nulla era stato comunicato al Papa circa le modalità di prestazione del giuramento e sentite le incertezze di molti vescovi, si ritiene che il clero possa prestare giuramento nelle mani dei “rispettivi signori ecclesiastici” (ASV, Lettera di mons. Colombano Chiaveroti del 27 marzo 1822 e Appunto per la relativa risposta, *ibidem*).

quel che già lo foste prima; formerà tuttavia epoca memorabile nella storia della Chiesa una prova sì luminosa, che il Clero degli Stati del Re di Sardegna sarà il primo a dare dell'invio- labile suo attaccamento alla persona del Re CARLO FELICE⁹⁵

La valutazione positiva del vescovo – che pure non tace nella lunga lettera le difficoltà del momento e la non florida condizione del clero torinese - dipende soprattutto dalla deroga pontificia e dalla sua radicata convinzione della necessità che il clero della diocesi contribuisca all'ordinato vivere civile, esprimendo anche esteriormente la fedeltà e l'attaccamento al sovrano⁹⁶.

Nel complesso, considerando però le diverse posizioni critiche degli ecclesiastici, i punti di dissenso erano sostanzialmente due: il primo fa riferimento alla formula stessa del giuramento, considerata lesiva dell'indipendenza delle autorità ecclesiastiche e – di conseguenza – della stessa *libertas Ecclesiae*; il secondo riguarda, invece, la richiesta presenza delle autorità civili alla cerimonia nella quale viene prestato il giuramento, anch'essa ritenuta contraria alle prerogative degli ecclesiastici⁹⁷.

Si tratta quindi di precise osservazioni di merito, fondate anche su serie e profonde valutazioni di coscienza, oltre che di opportunità.

In tal senso, la presenza delle autorità civili alla cerimonia acquista, a ben vedere, un diverso significato con riguardo ai vescovi (il cui giuramento va prestato direttamente al sovrano) ed agli altri ecclesiastici, per i quali la cerimonia si svolge nei diversi comuni alla presenza delle autorità statali nelle loro articolazioni periferiche⁹⁸.

95 C. CHIAVEROTI, *Lettera Pastorale*, Torino 1822, 9-11

96 Il Vescovo di Cuneo, più semplicemente: “trattandosi di novità, ritiene essenziale conoscere l'intenzione del Papa” (ASV, Lettera del Vescovo di Cuneo, *ibidem*).

97 Nel complesso dalla documentazione citata, nello specifico, risultano richieste di chiarimento o specifiche obiezioni da parte dei vescovi delle seguenti diocesi: Chambéry, Novara, Cuneo, Aosta, Acqui, Pinerolo, Genova, Nizza, Savona, Ventimiglia, Fossano, Susa, Alessandria, Asti, Torino e Mondovì (da parte del vicario episcopale); nella stessa documentazione è riprodotta pure una dura nota del Prefetto di Aosta a proposito del costante rifiuto del vescovo della città a prestare il giuramento.

98 Tali elementi risultano da una lunga e articolata memoria (senza data) in cui si riferiscono le rimostranze dei vescovi e le motivazioni dell'approvazione pontificia dei giuramenti: “Dispaccio”, in Archivio di Stato di Torino, *ibidem*. L'invio dell'ampio carteggio al ministro Barbaroux, rappresentante di S.M. a Roma, è determinato da una decisione assunta dal Congresso regio il 7 maggio 1822: “Pensò il Congresso che per eseguire colla maggior precisione le sovrane intenzioni sia necessario di far pervenire al Ministro di S. M. in Roma copia della corrispondenza tenuta tra la segreteria di Stato ed di vescovi, corredata dagli opportuni documenti, e dalle lettere pastorali. Che mentre si stanno preparando i materiali, giungono dalle diverse Diocesi le notizie del operato de' Vescovi, si avrà campo di formare un esteso, e circostanziato rapporto di tutto l'affare, che sulla base di tutte queste notizie

L'esame dell'ampia documentazione pervenuta a proposito dei numerosi dubbi e di alcune esplicite rimostranze e contrarietà da parte dei vescovi fa emergere – in primo luogo - la questione della necessaria rassicurazione circa l'approvazione da parte del papa (al fine di sgravare le coscienze) e in seconda battuta l'inopportunità dell'intervento delle autorità civili ai giuramenti degli ecclesiastici; minor rilievo è attribuito, invece, alle considerazioni più strettamente giuridiche (evidenziate soprattutto dai due vescovi più contrari, quelli di Aosta e Chambéry e dall'arcivescovo di Genova), considerate evidentemente secondarie rispetto alle valutazioni politiche, pastorali e di coscienza⁹⁹.

A questo punto anche come risposta ad una serie di precise e circostanziate reazioni, obiezioni e richieste di chiarimento dei vescovi rivolte formalmente alla

la segreteria di stato per gli affari esteri potrà dare al ministro di S. M. le istruzioni necessarie per concertare la cosa coll'Eminentissimo Cardinale Consalvi, e che sia la principale di queste istruzioni sarà quella di presentire dopo che avrà messa nel più chiaro giorno le circostanze tutte di questo affare, quali saranno le disposizioni della Corte di Roma, le quali conosciute dal Ministero di S. M., serviranno poi d'ulterior norma per richiedere una precisa adeguata misura” (Deliberazioni del Congresso, 7 maggio 1822, ASTo, *ibidem*).

99 Come già ricordato, presso l'Archivio Segreto Vaticano è conservata una raccolta corposa e completa (in due opuscoli) del carteggio fra i vescovi di Chambéry, Novara, Cuneo, Aosta, Acqui, Pinerolo, Genova, Nizza, Savona, Ventimiglia, Fossano, Susa, Alessandria, Asti e del vicario capitolare di Mondovì con la segreteria di Stato del Regno a proposito dei giuramenti: “Lettere di Vescovi che fecero osservazioni ed opposizioni” (ASV, Segreteria di Stato-Esteri cit.) oltre al “Carteggio della Regia Segreteria di Stato per gli Affari interni con i Vescovi” (ASV, *ibidem*). È significativo il fatto che i vescovi scrivono immediatamente ricevute le comunicazioni dalla segreteria di Stato agli Interni (tra il 24 e il 26 marzo), chiedendo “disposizioni precise” sulle formalità (vescovo di Torino) ed evidenziando che “trattasi di novità” (vescovo di Cuneo). Il cardinale di Novara interviene specialmente a proposito del giuramento del basso clero (ritenuto superfluo) e sul “modo medesimo” del giuramento, ritenuto umiliante per il clero. Fra gli interventi va citato quello dell'arcivescovo di Genova del 4 aprile 1822, che evidenzia alcune questioni giuridiche a partire dal canone *Nimis* (per superare il quale occorre una precisa deroga pontificia) e ritenendo il giuramento richiesto “un esempio nuovo nella storia della Chiesa”. Di ben diverso tenore sono, invece, le lettere dei vescovi di Aosta e di Chambéry (scritte in francese), assai ampie e molto critiche sia per questioni giuridico-formali, sia per profonde riserve di coscienza (non superate neppure dall'approvazione pontificia); a proposito della deroga del papa il vescovo di Aosta richiede il 9 aprile “una attestazione di conformità all'originale” (*sic!*). Da ultimo si può menzionare la comunicazione del prefetto di Aosta alla segreteria di Stato agli interni a proposito del tentativo esperito presso il vescovo di Aosta e consistente nell'offerta del trasferimento a Mondovì (sede allora vacante) e nella nuova richiesta di acconsentire ai giuramenti quali “ordini formali approvati dal Pontefice”; il diniego è netto su entrambi i punti e tra le altre cose il vescovo rifiuta anche il confronto proposto con altri vescovi, “ritenendosi “ch'egli non doveva consultare persona ne' casi in cui era intimamente persuaso [...] dai doveri della propria sua coscienza”.

Santa Sede, risulta la lettera del 13 aprile 1822, con la quale il Papa Pio VII partecipa al Re le rimostranze di alcuni vescovi dello Stato sabauda comprendendone l'importanza e la relativa fondatezza. Nello specifico scrive il Pontefice:

“Alcuni de Vescovi di codesto Regno quantunque non abbiano incontrata alcuna difficoltà sulla formula del giuramento che è stata loro proposta per ordine di Vostra Maestà, pure ci hanno comunicate le loro angustie di coscienza tanto per non essere stati loro manifestati i termini precisi dell' Indulto, col quale da questa S. Sede è stato derogato al notissimo Canone Nimis del Concilio Generale III di Laterano, che vieta agli ecclesiastici il prestar giuramento all' Autorità temporale, quanto anche per le istruzioni, che Essi hanno ricevute sul modo di prestarlo”¹⁰⁰.

A fronte di tali rimostranze, il Pontefice risponde ribadendo espressamente la concessione della deroga al canone “Nimis”, invitando peraltro il sovrano a consentire che il giuramento venga prestato senza la presenza delle autorità civili e pertanto nelle mani degli stessi superiori ecclesiastici¹⁰¹.

Il Papa può assicurare dunque il Re di aver tranquillizzato i vescovi, confermando loro la sua approvazione al giuramento di fedeltà, del quale aveva precedentemente esaminato la formula. Nello stesso tempo, si fa portavoce della richiesta di permettere al clero di prestare il giuramento nelle mani dei rispettivi superiori ecclesiastici, senza l'intervento di autorità laiche, «facendogli costare al Governo la prestazione del giuramento di ogni Individuo Ecclesiastico cogli attestati autentici delle rispettive Cancellerie Vescovili»¹⁰². Riteneva ciò conforme a quanto si diceva

100 Lettera di Pio VII a Carlo Felice, 13 aprile 1822, in ASTo, Archivio di Corte, Materie ecclesiastiche, *Giuramenti*, m. 2 da inventariare (anche in ASV, *ibidem*), pubblicata in *Appendice*, documento n. 7.

101 Si tratta quindi di un preciso indulto di deroga al canone “Nimis” motivato dalle particolari ed eccezionali circostanze e tale da superare le diverse obiezioni giuridiche; non paiono, però, del tutto superate alcune questioni di coscienza e riserve di carattere pastorale che vengono ulteriormente sollevate – ad esempio – dal vescovo di Chambéry e da quello di Aosta.

102 *Ibidem*; riferibile allo stesso periodo successivo alla lettera del 13 aprile 1822 è un significativo appunto del Barbaroux che invita il sovrano a scrivere al Papa, poiché “è venuto a conoscere che le coscienze di alcuni Vescovi si sono messe in qualche agitazione ... che Egli non avrebbe potuto mai credere che da alcuni Vescovi si fosse perfino tenuta come sconvenevole una disposizione che ragionevolmente sarebbesi potuta considerare come tendente a dar prova del rispetto e della stima in cui si tiene da Sua Maestà la classe degli ecclesiastici” (ASV, Appunto, s.d.). Nello stesso documento si suggerisce di approvare la prassi seguita in alcune diocesi di far giurare gli ecclesiastici in forma semi-privata, senza la presenza delle autorità civili, concludendo con la ribadita convinzione che il Re: “... con tutti i mezzi propri del Suo Stato sosterrà sempre in conformità dei precetti della Santa Legge Evangelica quella piena possanza e Autorità Sovrana, che Dio le ha data, pure cre-

nella Circolare del 20 marzo 1822 trasmessa ai vescovi dello Stato:

“Per conciliare poi tutti i riguardi che alla classe degli Ecclesiastici si convengono, vuole il Re che la cura di mandar ad effetto tale suprema determinazione sia commessa a V.S. Ill. ma e Rev.ma”¹⁰³.

Peraltro, nel progetto di lettera, steso dalla Regia Segreteria di Stato il 29 aprile 1822, in risposta a quella di Sua Santità del 13 dello stesso mese, emerge l'intenzione del Governo di non voler modificare in alcun modo la forma dell'atto di giuramento, poiché, essendo già stato prestato in più parti dei territori sabaudi, si riteneva di non voler «turbare lo stato tranquillo degli ecclesiastici nostri sudditi, perché alcun possa credere volersi da noi riandare quel che s'è fatto»¹⁰⁴.

Convocato il Consiglio regio, che si riunisce sul tema il 30 aprile 1822, Carlo Felice acconsente all'invito pontificio, ritenendo espressamente che l'assenza delle autorità civili non vada ad inficiare la sostanza del giuramento, assicurata dalla precisa formula richiesta. Non ostante il raggiunto compromesso – peraltro – il malcontento del clero serpeggia in alcune Diocesi ed è fonte di “rammarico” per il Re, che provvede a rivolgersi per altre due volte ufficialmente al Papa (con lettere del 4 maggio e del 12 giugno) ribadendo la piena accettazione della richiesta pontificia di considerare validi i giuramenti prestati in assenza delle autorità civili¹⁰⁵.

La risposta di Pio VII appariva assai conciliante e ribadiva che la presenza delle autorità civili non riguarda la sostanza del giuramento, ma che questo può essere prestato in piena coscienza dagli ecclesiastici secondo la formula stabilita; il Pontefice intende quindi tranquillizzare, da una parte, Sua Maestà circa la benevolenza della Chiesa nei suoi confronti e, dall'altra, gli stessi vescovi, auspicando che con tali chiarificazioni si possano superare i dubbi ancora serpeggianti nel clero¹⁰⁶.

Le incertezze dei vescovi dello Stato sabauda riguardo all'obbligo di prestare il giuramento si fondavano – come già ricordato - su due punti: la formula del giuramento e l'intervento necessario delle autorità civili, insieme all'obbligo di apposizione delle firme dei sindaci e degli intendenti all'atto del giuramento.

A ben vedere il primo punto non suscitava particolari difficoltà, poiché il Santo Padre aveva dato la sua approvazione alla formula con la lettera del 25 febbraio e

de che questo solenne vincolo contratto dagli Ecclesiastici e la loro conseguente condotta servirà di esempio ai Suoi Popoli, sopra i quali la Dio mercè il Clero esercita la più salutare influenza” (*ibidem*); i successivi interventi del Re seguiranno tale impostazione.

103 Circolare della Regia Segreteria di Stato per gli affari interni ai signori Arcivescovi e Vescovi, in ASTo, *ibidem*.

104 Progetto di lettera, 29 aprile 1822, in ASTo, *ibidem*.

105 Cfr. *infra*, *Appendice*.

106 Lettera di Pio VII a Carlo Felice del 13 aprile 1822, in *Appendice*, documento n. 7.

l'aveva confermata con quella del 13 aprile.

Il secondo punto – più problematico - riguardava, invece, la questione giuridica della possibile conciliazione delle autorità di due distinti ordinamenti. Da parte del Governo sabauda si riteneva conveniente l'intervento di entrambe le parti, considerati anche i riguardi osservati nei confronti della religione, di cui è prova la circolare del 20 di marzo, che aveva ritenuto essere l'atto di giuramento come un negozio "misto": religioso nella sostanza, ma con specifici effetti civili. L'accondiscendenza della maggior parte dei vescovi testimoniava come la difficoltà fosse superabile, ma l'opposizione di alcuni altri faceva leva sulla presunta diminuzione della dignità del ceto degli ecclesiastici¹⁰⁷.

Si osservi, in proposito, la differente forma scelta per la cerimonia del giuramento dei laici (nobili, militari, funzionari, etc.), rispetto a quella del giuramento degli ecclesiastici: la prima prevedeva, infatti – paradossalmente - una cerimonia solenne da svolgersi nella chiesa cattedrale di Torino alla presenza sia del Re sia delle massime autorità religiose¹⁰⁸; al contrario, il giuramento dei vescovi non prevedeva alcuna cerimonia in cattedrale a Torino¹⁰⁹.

Nelle deliberazioni del Consiglio regio in data 30 aprile e 4 maggio 1822 venne data lettura di tutti gli atti concernenti il giuramento degli ecclesiastici, della corrispondenza tra il Re Carlo Felice e Papa Pio VII, come di quella tenuta tra la Segreteria di Stato e gli arcivescovi e vescovi. Si riconobbe come la maggior parte dei vescovi avesse acconsentito senza eccessive difficoltà: questi erano l'arcivescovo di Vercelli, i vescovi di Casale, Saluzzo, Vigevano, Asti, Bobbio, Sarzana, Albenga, Alba, Susa, Tortona, Biella, Savona, Ventimiglia, Novara e Nizza.

Il giuramento non era invece stato eseguito alla presenza delle autorità locali nelle diocesi di Torino, Genova, Pinerolo, Alessandria, Asti, Acqui, Cuneo, Fossano e Mondovì. L'arcivescovo di Chambéry si distinse, come già ricordato, con numerose osservazioni e richieste di chiarimento riguardanti sia la sostanza sia la forma del giuramento. Allo stesso modo il vescovo di Aosta non si era mostrato disposto a prestare il giuramento, presentando rimostranze riguardanti sia la forma

107 *Ibidem*; per le vicende degli ordini religiosi in Piemonte nella Restaurazione si rimanda al contributo di A. PENNINI, *I Regolari e La Restaurazione (1814-1815). Una dinamica politica*, in *Convegno CRESO: Ordini Regolari e società civile in Piemonte fra XVI e XIX secolo*, 2015, www.religious-order-piedmont.polito.it e bibliografia ivi contenuta. Per importanti considerazioni generali sulle relazioni fra nazione e religione, cfr. R. RÉMOND, *La secolarizzazione. Religione e società nell'Italia contemporanea*, Roma-Bari, 23-70 e 149-172.

108 Come osserva con precisione E. GENTA, *Dalla Restaurazione cit.*, 17-19.

109 Come si vedrà, l'effettiva prestazione del giuramento da parte dei vescovi (nel settembre 1822, presso il Palazzo reale di Torino) viene ad assumere connotazioni quasi 'private' e non eccessivamente solenni; cfr. *infra*.

sia la sostanza¹¹⁰.

Si trova traccia di alcune lettere scritte dai vescovi, nelle quali confermarono di aver ricevuto le istruzioni ministeriali con la fissazione del giorno per la prestazione del giuramento e si dichiararono pronti a prestarlo e ad assicurarsi che fosse compiuto in tutta la diocesi¹¹¹.

In altre diocesi venne dato immediato seguito ai giuramenti: fra queste spicca

110 Riferisce delle rimostranze dei vescovi di Aosta e Chambéry e della loro successiva accettazione a seguito dell'esortazione del pontefice, il Chiuso, definendo – peraltro - l'editto di Carlo Felice “un atto di mal avveduta politica”: T. CHIUSO, *La Chiesa cit.*, III, 78. Risulta invece assente la notizia sul giuramento degli ecclesiastici nella ricostruzione di un liberale separatista come P.C. BOGGIO, *La Chiesa e lo Stato in Piemonte cit.*, 2 voll., Torino 1854. Per le vicende della diocesi di Nizza si veda, per tutti, F. HILDESHEIMER, *Les Diocèses de Nice et Monaco*, Paris 1984, 216-223: il vescovo Jean-Baptiste Colonna d'Istria (1758-1835) presta giuramento nel gennaio del 1822, invitando il clero a fare altrettanto (*ibidem*, pp. 217-218). Il caso nizzardo è di un certo rilievo; osservazioni puntuali in M. ORTOLANI, *Les cloches de la discorde. Pratiques religieuses et enjeux politiques dans le comté de Nice sous la Révolution et l'Empire*, in “*Nice Historique*”, 117-2014, 5-39; sul vescovo Jean-Baptiste Colonna d'Istria (1758-1835, vescovo di Nizza dal 1802 al 1833) in D. GHIRALDI, *Les eveques de Nice de l'an 1000 a l'an 1997*, pro manuscripto, in specie 15-19 (che riprende alcuni aspetti di ID., *La Diocèse de Nice et la Révolution*, Nice, 1989-2008, I-III). Su alcune vicende savoiarde, G. BARALDI, *Notizia biografica su Monsignor Francesco Maria Bigex Arcivescovo di Chambéry*, in *Memorie di religione, di morale e di letteratura XIII*, 1828, 591-643 e in generale A. PALLUEL GUILLARD-C. SORREL-G. RATTI- A. FLEURY-J. LOUP, *La Savoie de la Révolution à nos jours, XIX^e-XX^e siècle*, s.l. 1986, in specie 83-105. Di rilievo anche il recente contributo di F. MEYER, *Qu'est-ce que le gallicanisme savoyard?*, in *Aspetti territoriali e religiosi nella Alpi Cozie prima e dopo i trattati di Utrecht*, (a cura di L. Patria-P. Pazé), Perosa Argentina 2016, 114-141. Come riferisce sempre il Bianchi a proposito del contegno tenuto dalla Santa Sede a proposito delle rimostranze dei due vescovi ed alle pressioni esercitate dal Barbaroux per rimuovere l'ostacolo: “Il papa assenti di nominare una commissione segreta, costituita dai cardinali Della Somaglia, Pacca, La Genga, e Degregorio. Essa concluse che non si doveva assentire alcun provvedimento il quale potesse avere l'aspetto di rimprovero pel contegno tenuto dai due vescovi riluttanti” (N. BIANCHI, *op. cit.*, 206); ne riferisce in un “Dispaccio” inviato al ministro degli affari esteri il 15 luglio 1822 (ASTO, *ibidem*). Ancora sull'importante ruolo di Giuseppe Barbaroux, L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria. Il Senato di Genova*, Milano 2002, 52-54.

111 Oltre che all'Archivio vaticano anche l'Archivio di Stato di Torino conserva numerosi incartamenti circa il comportamento dei vescovi e le comunicazioni con la Segreteria di Stato per gli Affari interni; in particolare risulta un incartamento contenente “Lettere di Vescovi che hanno fatto osservazioni ed opposizioni” (segnatamente quelli di Cuneo, Fossano, Genova, il vicario di Mondovì, Novara, Pinerolo e Torino), una raccolta di “Lettere di Vescovi che si sono uniformati agli ordini Sovrani” (quelli di Acqui, Alba, Albenga, Biella, Bobbio, Savona, Saluzzo, Sarzana, Susa, Tortona, Ventimiglia, Vercelli e Vigevano): cfr. ASTO, *ibidem*.

quella di Alba, dove il vescovo Giovanni Antonio Nicola aveva invitato espressamente con lettera del 18 aprile 1822 il clero della sua diocesi a prestare il giuramento sulla scorta della deroga ai divieti canonici concessa dal Papa, quale motivo per “togliere le dubbiezze ed angustie di coscienza”; la cerimonia del giuramento viene fissata (qui con una certa solennità) in cattedrale per il giorno 26 aprile 1822 alle ore 15, sia per i parroci sia per i canonici residenti nella diocesi¹¹².

Dello stesso tenore è una comunicazione rassicurante del vescovo di Cuneo al clero diocesano per uniformarsi agli ordini sovrani, così come le rassicuranti missive dei vescovi di Acqui e di Alessandria¹¹³.

Di rilievo è poi l'episodio accaduto in una parrocchia di Recco (diocesi di Genova) con la presenza del sindaco del luogo, seguito poi dall'intervento del vescovo che - ritenendo nullo il giuramento prestato¹¹⁴ - ne aveva ordinato la ripetizione senza l'intervento dell'autorità comunale¹¹⁵.

112 Lettera del Vescovo di Alba Giovanni Antonio Nicola al clero della diocesi, 19 aprile 1822, in ASTo, *ibidem* (cfr. anche *Appendice*); il documento è a stampa.

113 Lettere di Vescovi che si sono uniformati agli ordini Sovrani, 1822, in ASTo, *ibidem* (cfr. anche *Appendice*); nello specifico il vescovo di Acqui aderisce ai giuramenti, chiedendo solo di rinviarlo dopo le feste pasquali (lettera del 13 aprile 1822), mentre quello di Alessandria aderisce a seguito di alcuni chiarimenti procedurali richiesti alla Segreteria degli Interni e rapidamente ottenuti (lettere dell'11 aprile e 28 aprile 1822); il vescovo di Bobbio chiede il 26 agosto 1822 dispensa per il viaggio a Torino e delega al giuramento, così come il vescovo di Susa (gravemente malato).

114 Va rilevato come in tale circostanza si sia sostenuta da parte del vescovo non solo l'illegittimità (o irregolarità) del giuramento prestato, ma la sua - ben più grave - nullità; sul tema, in generale, con riferimenti anche alla dottrina canonistica delle invalidità mi permetto di richiamare M. ROSBOCH, *Invaldità e statuti. Pisa, Bologna, Milano e Ivrea*, Roma 2003.

115 “Sebbene diciotto vescovi abbiano colle loro risposte fatto credere al Governo di S. M. che il giuramento nelle loro Diocesi sarebbe stato conforme alle istruzioni ministeriali, vi è però a temere che una non piccola parte di questi abbiano receduto dal primo loro pensiero e si siano governati colle stesse norme segnate dalla Pastorale di monsignor Arcivescovo di Torino, cosa però di cui non si ha ancora positiva notizia, perchè non sono tuttavia giunti al Ministero i relativi processi verbali. Si ha già la certezza che nella Diocesi di Torino, di Mondovì, di Pinerolo, di Alessandria, d'Asti, di Saluzzo, e di Genova si è prestato il giuramento senza l'intervento delle autorità secolari, e che anzi in una parrocchia della diocesi di Genova (Recco) ove intervenne il sindaco sull'invito del parroco, l'Arcivescovo di quella diocesi tenendo per nullo il prestato giuramento, ne ordinò nuova prestazione senza intervento dell'autorità comunale. L'Arcivescovo di Ciampieri, il quale dapprima aveva aderito senza riserva ad eseguire le intenzioni Ministeriali, inoltre poi varie operazioni, colle quali intendeva di ottenere pel Suo Clero la dispensa di giurare, accingendosi anche a propugnare la proposta Formula; e sebbene non abbia potuto ignorare che in varie Diocesi dello Stato si era già prestato il giuramento non aveva ancora il primo di questo mese dato alcuna disposizione per la prestazione di quello dagli Ecclesiastici dell'ampia Sua Diocesi. Il Vescovo

Di un certo rilievo è – in proposito – l’opinione del vescovo di Fossano, documentata da una precisa richiesta di istruzioni rivolta alla Sede Apostolica, in mancanza delle quali egli persisterà nel rifiutarsi¹¹⁶; la risposta, assai significativa, è del giugno 1822 e ribadisce l’accondiscendenza del Santo Padre alla prestazione del giuramento, richiamando pure le «particolari straordinarissime circostanze del canone Nimis», oltre al fatto che il Papa considera sufficiente che il clero presti il giuramento in forma semplice nelle mani del vescovo¹¹⁷.

In linea generale il Consiglio regio riteneva che la presenza delle autorità civili, che assistevano senza svolgere compiti attivi – riservati invece esclusivamente ai vescovi - non poteva nuocere alla dignità del ceto ecclesiastico. Tuttavia, per assecondare le richieste del Pontefice e mantenere i buoni rapporti con la Santa Sede, si ritenne di prescindere dall’ascertare l’intervento delle autorità locali alla prestazione del giuramento. Vennero pertanto ritenuti validi i giuramenti già prestati nei quali non fossero intervenuti i rappresentanti dell’autorità civile¹¹⁸.

Questo parere viene riportato nel progetto di lettera da parte del Re al Pontefice:

“Il tenore degli atti [...] non include nell’intervento delle autorità civiche o comunali ven-
 run ufficio di giurisdizione, la quale anzi venne intieramente ed esclusivamente affidata a’
 Vescovi nel prescrivere e ricevere il giuramento, né quindi potrebbero ravvisarsi fondate le
 doglianze che si fecero dagli Ecclesiastici. Benché non ci sia possibile il nascondere alla

d’Aosta al quale sulla domanda che ha fatta, si è comunicata copia della lettera di Sua Santità
 dichiarò nonostante di non poter né giurare né far giurare il suo Clero” (Deliberazioni del
 Congresso, 4 maggio 1822, in ASTo, *ibidem*); cfr. anche *infra*, *Appendice*.

116 “Tollerando la S. Sede che i Vescovi del Piemonte, prima di recarsi alla nuova loro
 Diocesi, prestino innanzi al Sovrano giuramento di fedeltà, io mi vi sottoposi. Al presente
 però che se ne richiede uno nuovo non so come regolarli. Non posso persuadermi che
 la S. Sede accordi ai Sovrani di poter chiamare a loro arbitrio i Vescovi a giurare” (S.
 RR.SS-AA.EE.SS, Regno di Sardegna 1822/1825, Fasc. 16, Pos. n. 49, Lettera del Vescovo
 di Fossano, 7 giugno 1822); significativamente il vescovo richiama poi nella sua missiva
 anche la controversia risalente al 1732 a seguito dell’Editto di Carlo Emanuele III del 1730
 e l’osservazione successiva di Benedetto XIV in proposito, secondo cui occorre “andare
 adagio ogniqualvolta si tratta di novità”.

117 “Il Vescovo di Fossano chiede istruzioni circa il nuovo giuramento di fedeltà al
 Sovrano, che si richiede ai Vescovi” (S. RR.SS-AA.EE.SS, Regno di Sardegna 1822/1825,
 Pos. 49, Fasc. 16); si tratta della minuta estesa per il cardinal Consalvi del 19 giugno 1822 in
 base alla quale è redatta poi la risposta della Segreteria di Stato; del 20 giugno è, invece, un
 sintetico biglietto inviato dal Barbaroux al cardinal Consalvi: “Eminenza Reverendissima,
 col ritorno del corriere di gabinetto le risposte pel noto affare che mi paiono soddisfacenti.
 Da oggi a domattina il tempo è breve epperò senza incomodarla maggiormente io atten-
 derò domattina fargliene rapporto” (ASV, Biglietto di Barbaroux, 20 giugno 1822).

118 Deliberazioni del Congresso, 30 aprile e 4 maggio 1822, in ASTo, Archivio di Corte,
 Materie ecclesiastiche, *Giuramenti*, m. 2 da inventariare.

Santità Vostra la ragione del nostro giusto dolore in questa occorrenza, noi vogliamo dare alla Santità Vostra alta dimostrazione del buon volere che nutriamo di secondare i suoi desideri desistendo dal riandare quello che s'è operato, approvando che gli atti di giuramento prestato dagli ecclesiastici in ben diversa guisa da quanto erasi stabilito siano ammessi e riconosciuti dal nostro governo. Giovaci lo sperare che Vostra Santità riconoscerà in questo tratto della nostra deferenza novella prova del sommo filiale rispetto che a lei professiamo¹¹⁹.

Le agevolazioni introdotte non sanarono tuttavia ogni contrasto. Infatti, sia l'arcivescovo di Chambéry che il vescovo di Aosta rimasero fermi nel diniego di eseguire gli ordini impartiti riguardo al giuramento del clero¹²⁰.

Di particolare rilievo è, a questo punto, la lettera di Carlo Felice del 4 maggio 1822, indirizzata al Santo Padre in cui vengono approvati i giuramenti del clero anche se prestati «in ben diversa guisa da quanto eragli stabilito», prendendo atto della prassi che si era diffusa in numerose diocesi anche per l'accondiscendenza sul punto da parte della Sede apostolica¹²¹; il testo riporta anche una serie di considerazioni circa il diniego e le riserve nei confronti del giuramento da parte di molti vescovi, esprimendo il rammarico del Sovrano per un comportamento inspiegabile a fronte delle rassicurazioni del Pontefice e rendendosi disponibile «a dar prova del rispetto e della stima in che si tiene da noi la classe degli ecclesiastici, ed a rendere più decorosa la funzione del giuramento»¹²².

Peraltro la lettera contiene una significativa nota a tergo da cui emerge un dettaglio di grande rilievo storico e politico: risulta, infatti, la precisa indicazione a non considerare ricevuta la lettera e d'intesa con il conte Barbaroux di attendere una nuova comunicazione da parte del Sovrano per dare occasione al Papa di intervenire espressamente a proposito della renitenza dei vescovi¹²³.

119 Progetto di lettera, 4 maggio 1822, in ASTo, Archivio di Corte, Materie ecclesiastiche, *Giuramenti*, m. 2 da inventariare

120 Questo comportamento irritava fortemente Carlo Felice. Di conseguenza il suo ambasciatore presso la Santa Sede ricevette l'ordine di fare nuove istanze all'autorità pontificia. Come già ricordato, il Papa nominò all'uopo una commissione segreta, costituita dai cardinali Della Somaglia, Pacca, La Genga e Degregorio. Questa concluse che non si poteva pronunciare nessun provvedimento di rimprovero per il comportamento dei due vescovi.

121 “Benché non ci sia possibile il nascondere al Santità Vostra la ragione del nostro giusto dolore in quest'occorrenza, noi vogliamo dare alla Santità Vostra alta dimostrazione del buon volere che nutriamo di secondare i suoi desideri desistendo dal riandare quello che s'è operato, approvando che gli atti di giuramento prestato dagli ecclesiastici in ben diversa guisa da quanto erasi stabilito siano ammessi e riconosciuti dal nostro governo” (Lettera di S.M. Carlo Felice, 4 aprile 1822, ASV, *ibidem*)

122 *Ibidem*.

123 “Lettera di S.M. Sarda che non si riceve, essendosi convenuto con il conte Barbaroux che S. Maestà ne invierà un'altra, che si trova in preparazione, per dare adito al S. Padre

Una nuova lettera del Re viene pertanto inviata da Carlo Felice 12 giugno 1822, indirizzata al Santo Padre, ricordando il consenso pontificio alla formula del giuramento e ribadendo il riguardo dimostrato nei confronti dei religiosi con l'accettazione delle richieste di Sua Santità. Si domandava inoltre al Sommo Pontefice di tranquillizzare nuovamente le coscienze degli ecclesiastici, che dovevano ancora prestare il giuramento, così come quelle di coloro che avevano già adempiuto all'incombenza, con o senza intervento delle autorità civili¹²⁴.

Il Papa Pio VII, il 10 luglio 1822, rispondeva – come concordato con il Barbaroux - alla lettera di Sua Maestà del 12 giugno; egli si dichiarava soddisfatto dell'atteggiamento devoto con cui Carlo Felice era venuto incontro alle difficoltà riscontrate nella prestazione del giuramento e ribadiva la piena approvazione dell'operato del Sovrano e la piena legittimità, formale e sostanziale, del giuramento richiesto sia ai vescovi sia al clero.

Peraltro il Santo Padre, nel ribadire le benevole intenzioni anche dei vescovi dissenzienti, auspica che il suo intervento possa chiarire ogni dubbio e tranquillizzare ulteriormente la coscienza di alcuni fra loro che ancora si mostrano (come espressamente riferito nella lettera del Re di Sardegna) indisponibili alla prestazione del giuramento:

“Ci è pervenuto una lettera di V.M. in data dei 12 giugno nella quale la M.V. ci fa conoscere che a calmare l'agitazione che le coscienze di alcuni vescovi avevano concepita allorché vennero loro comunicate le Istruzioni circolari sul modo di prestarsi dal clero il giuramento la di cui formola era stata da noi approvata, non esitò a disporre che gli atti del giuramento medesimo già prestato dagli ecclesiastici sia coll'intervento delle autorità civili e comunali sia senza l'intervento medesimo, venissero ammessi e si conosciuti dal Governo, secondan-

di parlare dei Vescovi renitenti” (Nota a tergo, Lettera di Carlo Felice del 4 maggio 1822, ASV, *ibidem*).

124 Lettera di Carlo Felice a Pio VII, 12 giugno 1822, in ASTo, Archivio di Corte, Materie ecclesiastiche, *Giuramenti*, m. 2 da inventariare. Il Sovrano menziona poi nello specifico l'atteggiamento ostile dei Vescovi di Aosta ed i Chambéry, auspicando che l'intervento pontificio possa rassicurare le rette coscienza e possa smuovere le intenzioni ostili: “Non credevamo dopo recenti esempi, che la semplice assistenza delle Autorità Civili si sarebbe interpretata influire sul merito del Giuramento, né che avrebbe ispirati timori, come sventuratamente accadde, nella coscienza di molti. Appena ne fummo Noi resi consapevoli da lettere che alcuni Vescovi mandarono al Nostro Ministero, e quindi dalla Venerata di Vostra Santità del 13 Aprile, non esitammo a ben volentieri dichiarare, che fossero indistintamente ammessi e riconosciuti dal Nostro Governo gli atti del Giuramento prestato sia coll'intervento, che senza, delle Autorità Civili, fortunati di avere in tal modo fatta cosa grata a Vostra Beatitudine, che di ciò Noi pregava a fine di tranquillare le coscienze. Ma gli animi non sono per anco sgombrati dagli scrupoli, e non potrebbe non dolerci la ripugnanza che tutt'ora ritiene l'Arcivescovo di Ciambéri ed il Vescovo di Aosta dall' eseguire gli ordini che Noi abbiamo emanati dopo i concerti presi con Vostra Santità” (*Ibidem*).

do così la M.V. con quella pietà e filiale deferenza verso la S. Sede che tanto la distingue, la nostra brama, la quale sebbene non riguardasse né la potenza né le vetustà del giuramento pure credessimo bene di manifestarle con la nostra lettera delli 18 aprile a maggior tranquillità del clero nel divenire a questo atto. Quantunque la perfetta cognizione che abbiamo degli egregi sentimenti di V.M. non ci facesse punto dubitare che ella avrebbe secondato i nostri desideri, pure il ritrovarne nella di lei lettera l'assicurazione e il vederne l'affetto ci è servito di consolazione.

Non possiamo qui non rendere le più giuste lodi alla M.V. la quale volle maggiormente tranquillizzare alcuni vescovi sulle dubbiezze in essi insorte rapporto alla formula del giuramento; fece loro conoscere per mezzo del di lei ministro i suoi sentimenti tanto in ordine ai riguardi che al clero si convengono, quanto in dichiarazione della formola ad esso proposta, da fermamente conciliarsi con la qualità, e col carattere sacerdotale; intelligenza anche da noi additata a taluni di essi vescovi, che ci avevano esposti i dubbi medesimi, che non dubitiamo avranno pienamente deposti; rassicurati in tal modo essi vescovi direttamente dei di lei sentimenti nell'invitar il clero alla prestazione del giuramento, possono essere in grado di meglio spiegargli che chiedendo la M.V. un tale atto da questa predistinta classe dei di lei sudditi - come la M.V. li chiama - crede di dare al clero una prova della piena fiducia che colloca nella religione, e fedeltà del medesimo, e che quantunque sia persuasa che si manterrà in ogni occasione fedele a V.M. e a R.li lei successori, e con tutti i mezzi propri del suo stato sosterrà sempre conformemente ai precetti del vangelo quella piena possenza ed autorità sovrana che Dio le ha dato, giudica tuttavia che questo solenne vincolo contratto dagli ecclesiastici, e la loro conseguente condotta, ed esortazioni, serviranno di esempio e di stimolo ai suoi popoli sopra i quali la Dio messi, il clero esplicita la più salutare influenza. Nel resto, nell'entrar noi a parte della pena, che le difficoltà incontrate da alcuni vescovi hanno potuto cagionare alla M.V. non possiamo non riconoscere con nostra soddisfazione anche dalle lettere stesse di V.M., che non sono essi stati sicuramente mossi a ciò da principi, che posson dispiacerle, spiegandoci ella stessa la sicurezza in cui è del leale attaccamento dei vescovi al trono di V.M., della qual cosa anche noi non possiamo in conto alcuno dubitare.

Ma poiché V.M. niente maggiormente desiderando, come ci dice, quanto che il clero compisse l'atto del giuramento richiestogli con piena tranquillità di coscienza, vuole tanto saggiamente desistere dal riandar quello che si è operato dei vescovi in questo affare, ed approvare che gli atti del giuramento prestato dagli ecclesiastici in diversa guisa da quanto erasi stabilito siano ammessi e riconosciuti dal di lei Governo, ed ha voluto ancor più chiaramente spiegare la di lei R. mente sul senso del giuramento che esige, Noi nel tributar i più grandi, e si ben meritati elogi a queste salutari graziose misure siamo nella ferma persuasione, che saranno cessati tutti i dubbi e tutte le ansietà di coscienza, e che ogni individuo del clero rimarrà pienamente tranquillo, e che V.M. resterà ben contenta della condotta del clero e del buono spirito del quale esso è animato verso la chiesa e verso il proprio sovrano; con tale fiducia rinnoviamo alla M.V. le proteste del paterno nostro attaccamento, e compartiamo di cuore ad essa ed a tutta la Regia Famiglia la nostra apostolica benedizione³¹²⁵.

Come si può vedere si tratta di un documento di indubbio rilievo, che sembra

125 Lettera di Pio VII a Carlo Felice, 10 luglio 1822, *ibidem*.

poter chiudere da ogni punto di vista la questione, motivando ancora una volta la validità ed accettabilità dei giuramenti richiesti dal Re, evidenziando anche la buona disposizione del Sovrano nell'accettare la prestazione dei giuramenti da parte del clero anche in assenza delle autorità civili e ribadendo una volta di più l'accordo sostanziale fra Pio VII e Carlo Felice.

Nella vicenda vale la pena anche qui sottolineare il ruolo importante del conte Giuseppe Barbaroux, che risulta pure da alcuni ulteriori appunti dello stesso del maggio/giugno 1822 soprattutto in merito alla riluttanza di alcuni vescovi ed alla necessità di addivenire ad una soluzione condivisa e non lacerante della vicenda, cosa che sembra realizzarsi – anche con suo indubbio merito – proprio in seguito alla lettera del Papa¹²⁶; nel frattempo – fra le attività compiute dalla Segreteria di stato spiccano due lettere inviate il 22 giugno proprio ai vescovi di Aosta e di Chambéry, con allegate missive inviate dal Papa, in risposta alle numerose sollecitazioni e critiche rappresentate dai due vescovi al Papa¹²⁷.

126 Mi riferisco anzitutto ad un appunto (non datato) circa il fatto che “le coscienze di alcuni vescovi si sono messe in qualche agitazione” e ad un significativo biglietto del 25 maggio 1822 con cui il Barbaroux informa il cardinal Consalvi dei “dissapori anche gravi coi Vescovi per cui dovrò intrattenerla con molta confidenza e segretezza per procurare di trovare rimedio ed evitarne ogni cattiva conseguenza”. Inoltre va menzionato un biglietto del 20 giugno 1822 a proposito delle “risposte pel noto affare che mi paiono soddisfacenti”; tutti i documenti sono in ASV, *ibidem*. In linea generale il Barbaroux propende per una linea conciliante con i vescovi, consigliando al Consalvi di approvare la prassi del giuramento ‘privato’ seguita in alcune diocesi, rassicurando del fatto che il Re “con tutti i mezzi propri del Suo Stato sosterrà sempre in conformità dei precetti della Santa Legge Evangelica quella piena possanza e Autorità Sovrana, che Dio le ha data, pure crede che questo solenne vincolo contratto dagli Ecclesiastici e la loro conseguente condotta servirà di esempio ai suoi popoli, sopra i quali la Dio mercè il clero esercita la più salutare influenza” (Appunto, s.d., in ASV, *ibidem*). Risulta anche un ampio dispaccio inviato al ministro degli affari esteri a Torino, che riassume tutta la vicenda dei giuramenti, le trattative con la Sede apostolica ed il rammarico per l’ostinato comportamento ostile di alcuni Vescovi: “Dispaccio. Ho l’onore di qui intrattenere la S. V. Ill.ma sopra un oggetto, che assai amareggia l’animo di V.M. che interessa ad un tempo la Dignità Regia e Pontificia e la rilevanza del quale pertanto è bene affidata alla illuminata saviezza, e prudenza, all’ultimo e perspicace zelo di cui V.S. Ill.ma diede così chiare prove nei vari, e difficili negoziati, che occorre trattare per lo riordinamento delle cose Ecclesiastiche (ASTo, *ibidem*; il documento è riportato in *Appendice*, n. 16).

127 Le missive riportano in entrambi i casi anche l’annotazione: “La minuta si renda a Capaccini” (ASV, *ibidem*). I testi delle stesse (abbastanza simili nella sostanza e nelle argomentazioni proposte) sono conservati presso l’Archivio di Stato di Torino; in particolare nella missiva inviata al vescovo di Aosta, ribadite le circostanze straordinarie che giustificano l’accettazione del giuramento (con le modifiche di forma richieste e accettate da Carlo Felice), si conclude auspicando la comprensione da parte dell’interlocutore: “Nos igitur plane confidimus, Te, ubi, haec omnia cognoveris, non minus ac universum clerum jurisdictione tuae subiectum anxietates omnes et dubia deposituros et tranquillo prorsus animo,

In conclusione, si può osservare l'impegno da parte della Segreteria di Stato e dello stesso Pontefice di ricondurre anche il comportamento dei vescovi più ostili ai giuramenti nei binari della concordia istituzionale, invitandoli a superare, anche sulla scorta delle rigorose argomentazioni giuridiche e di opportunità addotte a difesa dei giuramenti, le riserve di coscienza ed i timori pastorali e di opportunità.

4. Il problema giuridico del giuramento civile degli ecclesiastici: cenni storici e osservazioni canonistiche

Può essere di una qualche utilità a questo punto, prima di illustrare il momento conclusivo della vicenda - fare un deciso passo indietro per offrire – almeno per sommi capi – alcuni elementi della lunga vicenda canonistica del divieto dei giuramenti civili degli ecclesiastici. Tralasciando le complesse (ed ancora più risalenti) vicende della liceità *tout court* del giuramento nella dottrina cattolica, avente come base l'interpretazione di alcuni significativi passi scritturistici (sia dell'Antico sia del Nuovo Testamento)¹²⁸, si può fare riferimento per ciò che ci interessa all'elaborazione compiuta dalla canonistica a partire dal passo "Nimis" delle Decretali di Gregorio IX: X. 2,24,30:

“Nimis de iure divino quidem laici usurpare nituntur, quum viros ecclesiasticos, nihil temporale obtinentes ab eis, ad praestandam sibi fidelitatis iuramenta compellunt. Quia vero secundum Apostolum servus suo dominio stat aut cadit, sacri auctoritate concilii prohibemus, ne tales clerici personis saecularibus praestare cogantur huiusmodi iuramenta [sacramenta]”¹²⁹.

Com'è noto, esso deriva da un canone del Concilio Lateranense IV del 1215, che stabilisce il divieto per il giuramento degli ecclesiastici, salvo il caso di conces-

quod Regi maxime cordi est, ipsius mandatis, auctoritati nostrae supplicatas obtemperaturas” (Lettera di Pio VII al vescovo di Aosta, 22 giugno 1822, in ASTo, *ibidem*). Alla lettera inviata al vescovo di Chambéry, con la precisazione secondo cui “ob extraordinarias et gravissimas circumstantias [...] dispensando indulgere iudicavimus”, segue una lunga missiva del 16 luglio 1822 (a stampa) rivolta dal vescovo al clero della diocesi in cui si accettano nella sostanza le ragioni pontificie e si invita il clero a prestare un generico giuramento con la formula “Je le jure” (Lettera del vescovo di Chambéry, 16 luglio 1822, in ASTo, *ibidem*); peraltro lo stesso vescovo non partecipa poi alla successiva (12 settembre 1822) cerimonia del giuramento dei vescovi a Torino.

128 Su cui cfr., per tutti, P. PRODI, *Il sacramento del potere cit.*, 27-61 e A. LA RANA, *Il giuramento nella Chiesa, tra religione e diritto*, in *Studi di diritto ecclesiastico e canonico*, Napoli 1981, 1-46.

129 Va osservato che nelle diverse fonti utilizzate per l'edizione critica sono presenti sia il termine *iuramenta* sia il termine *sacramenta*.

sione di un beneficio feudale¹³⁰; il passo s’inserisce nell’ambito di un ampio titolo dedicato al tema dei giuramenti (*De iureiurando*)¹³¹, che sintetizza un lungo cammino ricostruttivo condotto a partire dai dati scritturistici circa la liceità e le forme del giuramento nell’ordinamento canonico¹³².

La canonistica ha sviluppato sul punto specifico del divieto dei giuramenti laici degli ecclesiastici una riflessione successiva alle Decretali, venendo a chiarire e precisare alcuni elementi di un certo rilievo, già a partire dalla stessa glossa ordinaria.

La glossa esamina, infatti, fra le altre cose, il significato del termine “temporale”, precisando il regime dei beni posseduti dai laici ‘minori’¹³³ e quello della *fidelitas*, concludendo nel senso del divieto del giuramento degli ecclesiastici nei confronti dei laici:

“Fidelitas. Imo nec clericis hoc iuramentum praestandum est”¹³⁴.

Oltre al giuramento di fedeltà è vietato pure il giudizio dei laici sugli ecclesiastici, anche in caso di consenso degli stessi ecclesiastici; il principio della riserva di giurisdizione risulta essere, infatti, intangibile e non rinunciabile¹³⁵; con la glossa “servus suo”, infatti, viene precisato un principio poi considerato assodato dalla successiva canonistica: quello dell’assenza di giurisdizione laica sugli ecclesiastici, nemmeno in caso di loro consenso.

Fra le numerose testimonianze della dottrina successiva, ci si può soffermare sul pensiero dell’Ostiense, proprio a proposito del passo di X. 2,24,30, in cui è ribadito – anzitutto – lo *status* dei beneficiari feudali, in cui è considerata legittima una formale sottomissione degli ecclesiastici, pur nella necessaria cautela di non presumere mai – salvo adeguata prova – il regime feudale di un bene¹³⁶.

130 Si noti come il passo viene riferito dai documenti pontifici richiamati nelle vicende piemontesi come Concilio Lateranense III (pur essendo oggi considerato come IV); il passo in questione è il n. 43. Sulle vicende dei Concili e sulla loro “numerazione”, cfr. per tutti H. JEDIN, *Breve storia dei Concili*, Herder-Morcelliana, Roma-Brescia, 1978. Sulla raccolta graziana, per tutti: P. HOFMEISTER, *Die Eidesformen nach dem Dekret Gratians*, in *Studia Gratiana*, Bologna, 1954, II, pp. 349-360.

131 X. 2,24 “De iureiurando”.

132 Per tutti, P. PRODI, *Il sacramento del potere cit., passim* e A. LA RANA, *Il giuramento nella Chiesa cit.*, 1-46.

133 *Decretales Gregorii Noni Pontificis cum epitomis, divisionibus et glossis ordinariis*, Lugduni, 1558, ad 2,24,30 gl. “Fidelitas”, f. 497.

134 *Ibidem*, gl. “Fidelitas”.

135 “Servus suo. Laici nulla habent iurisdictionem in clericos, nec etiam per consensum clericorum” (*Ibidem*, gl. “servus suo”).

136 E. DA SUSA, *In Secundum Decretalium librum Commentaria*, Venetiis, 1581, ad

Più diffusamente nella *Summa aurea*, lo stesso decretalista affronta nella parte dedicata ai giuramenti (“De iureiurando”) il tema del giuramento richiesto agli ecclesiastici da parte di autorità laiche: questo è vietato, configurando perfino – in determinati casi – una fattispecie di simonia¹³⁷; ciò non comporta il divieto assoluto agli ecclesiastici di prestare servizio ai laici con adeguata remunerazione, purché ciò non comporti una indebita sottomissione alle stesse autorità secolari¹³⁸.

Riprende quasi letteralmente il pensiero dell’Ostiense, Antonio da Budrio, sempre a proposito della decretale *Nimis*, evidenziando come il divieto del giuramento dei chierici nei confronti dei laici sia da considerare non rinunciabile, né negoziabile, salvo il caso di possesso di beni e prerogative feudali (che pure debbono essere espressamente provati e documentati):

“Clerici temporalia non tenentes a laicis fidelitatem eis iurare non debent. Primo ponit factum reprehensibile. Cui secundo providet, ibi quia vero. [...] non praesumitur res feudalis nisi probetur, cum et multa sint allodia, et a iure primaevo omnis persona et omnis terra libera est, nisi in quantum violentia est illata”¹³⁹.

Riprendendo poi la glossa ordinaria sempre Antonio da Budrio precisa ulteriormente i termini del divieto del giuramento degli ecclesiastici – con possibili sanzioni canoniche - anche nei casi di possesso di beni temporali, senza espressa richiesta delle autorità laiche¹⁴⁰.

Sulla stessa linea si colloca anche il Panormitano, limitando la possibilità del legittimo giuramento agli ecclesiastici infeudati ed osservando che le ‘immunità’ giurisdizionali dei chierici rispetto alle autorità laiche è un precetto ascrivibile al diritto divino¹⁴¹.

Nel complesso, quindi, la tradizione canonistica classica si limita a ribadire gli elementi essenziali del divieto del giuramento degli ecclesiastici richiesto dai laici contenuto già della decretale *Nimis* ed accettato in modo piano ed unanime nel

2,24,30, f. 136v/137r.

137 E. DA SUSA, *Summa Aurea*, Venetiis, 1574, *De iureiurando*, col. 672: “Qui clericus”.

138 “Potest ergo servire clericus laico pro temporalibus alias non potest ei subesse, si nihil temporale ab eo teneat, et sic servuus domino aut stat, scilicet quia benem facit remunerandus” (E. DA SUSA, *Summa... cit., loc. cit.*, col. 673).

139 A. DA BUDRIO, *Super Secunda Secundi Decretalium commentarii*, Venetiis, 1578, ad X. 2,24,30, f. 91r.

140 “Clerici, etiam temporalia tenentes, non debet sponte iurare fidelitatem pro suis ecclesiis, alias puniantur” (A. DA BUDRIO, *Super Secunda... cit., loc. cit.*, f. 92v.).

141 “Clerici tunc prestant iuramentum laicis, quando ab eis habent feudum. Clerici non habentes temporalia a laicis non tenentes eis praesare iuramenta fidelitatis. ... Nam clerici eximuntur a iurisdictione laicorum de iure divino” (N. TEDESCHI, *In Secundum Decretalium Librum Luculentissima Commentaria*, Venetiis, 1569, ad X. 2,24,30, f. 200r-200v.).

corso dei secoli¹⁴².

Nell'evoluzione moderna delle vicende dei giuramenti degli ecclesiastici possiamo notare poi un significativo cambiamento nella natura della “giusta causa” richiesta per la liceità degli stessi; si passa infatti da una giusta causa “giuridicizzata” ed individuabile per lo più nella presenza di un beneficio ad una giusta causa – per così dire – “politica” e ravvisabile nell'esigenza di conservazione di un assetto politico (per lo più monarchico) non ostile alla Chiesa ed attento ad evitare l'influsso delle società segrete e del pensiero rivoluzionario¹⁴³.

Nel complesso è questo ‘realismo’ ad imporsi nel corso dei secoli, fino alle considerazioni giuridico-politiche che accompagnano le concrete valutazioni da parte della Sede apostolica dei concordati ottocenteschi e dei provvedimenti dei sovrani formalmente unilaterali, ma – di fatto – “concordati” con Roma in materia di giuramento degli ecclesiastici¹⁴⁴.

142 Per affinità di materia può essere di un certo interesse richiamare un passo di un'opera canonistica del secolo XIX, di area piemontese, in cui è ripresa – accanto alla tradizione canonica – anche la giurisprudenza del Senato di Piemonte a proposito della facoltà dei chierici di prestare giuramento nelle cause civili nelle mani di giudici laici:

“Olim valde fuit in Senatu Taurinensi dubitatum utrum nec ne Ecclesiastici iuxta preculiarum a Principibus nostris praescriptam formam in iudiciis a civilibus magistratibus institutis iurare tenerentur. Qua in re haec fuerat antiquitus recepta, et usu fori probata iurisprudencia, ut Clerici quidem in hisce iudiciis ad formam principlais decreti iurare deberent, atque adeo coram iudice seculari, sed in manibus alicuius personae ecclesiasticae. Hodie tamen hoc iure utimur, ut iuratae Clericorum Episcopo interiorum depositiones in civilibus causis, non quidem tactis scripturis, sed tacto pectore, coram iudice saeculari, et in eius manibus absque alterius ecclesiasticae personae interventu sint faciendae. Quin imo secus ab ispsis praestita huiusmodi testimonia, tamquam nulla, et prorsus irrita essent habenda; atque idem in causis criminalibus servatur, quoad Presbyterorum, aliarumve Ecclesiasticarum personarum depositiones. Interdum quoque Iudices, datis a Senatu litteris, fuerunt admonitione repressi, atque nedum ad impensas actorum causae, quae eam ob rem irrita declarata sunt, refundendas, sed praeterea ad id quod interest, litigantibus solvendum fuere damnati” (J.B. MARENCO, *Commentarii in librum primum et secundum Decretalium Gregorii IX sive del Ecclesia et de potioribus eiusdem dignitatibus et officiis tractatio additis regni moribus usibusque in utroque foro receptis*, Augustae Taurinorum, 1824, I, 322-323).

143 Qualche osservazione in R. BERTOLINO, *Ricerche cit.*, I, 3-8. Giustamente Alberto Aquarone osserva che: “Dalla formula del giuramento richiesto ai membri del clero piemontese ci si rende facilmente conto come fosse scopo preciso di Carlo Felice di fare del sacerdote uno strumento efficace, grazie al grande ascendente che questi aveva sulla stragrande maggioranza della popolazione, di propaganda politica a favore dell'ordinamento costituito, e ciò con tutti i mezzi ch'egli sacerdote avesse a disposizione, vale a dire non solo l'insegnamento, ma anche con la predicazione e con lo stesso sacramento della confessione” (A. AQUARONE, *La politica cit.*, 343).

144 Cfr. sinteticamente P. PRODI, *I concordati cit.*, 293-300 e *Id.*, *Homo Europaeus cit.*, 33-46.

Su un piano strettamente giuridico si può considerare sinteticamente esaustiva la formula, riportata pure in alcuni documenti relativi alle vicende del giuramento di Carlo Felice qui esaminate: «Trattandosi di un giuramento illecito perché proibito dai canoni, ma non proibito perché illecito di sua natura e intrinsecamente»; pertanto ci si trova di fronte ad un atto vietato da un canone positivo, ma non strutturalmente illecito, con possibilità di deroga in presenza di motivazioni adeguate ed in situazioni straordinarie¹⁴⁵; si configura cioè una contrarietà al diritto ‘umano’ (derogabile in via eccezionale), mentre la fattispecie non tocca profili di illegittimità sostanziale non derogabile concernenti violazioni dello *ius naturae* o dello *ius divinum*.

5. Il giuramento degli ecclesiastici e la politica della Restaurazione

Con i ripetuti interventi pontifici volti a rassicurare il clero e le insistenze del sovrano circa l'importanza del coinvolgimento della Chiesa nella politica di recupero delle antiche tradizioni propria della Restaurazione sabauda, il giuramento richiesto ai vescovi ed agli ecclesiastici dal Re di Sardegna viene ad essere accettato quasi da tutti gli interlocutori coinvolti e si stabilizza nella legislazione vigente e nella prassi istituzionale¹⁴⁶.

145 ASV, *ibidem*; si veda anche *Appendice*.

146 La tradizionale storiografia si è espressa in modo assai negativo sui giuramenti e sulla politica ecclesiastica di Carlo Felice; valga come esempio il giudizio di Italo Raulich: “A tal uopo tutte le forze morali furon chiamate, dopo la repressione, ad esaltare la sovranità regia del diritto divino, e il clero senza distinzione di dignità e gradi fu per ciò invitato un solenne giuramento, col quale ogni ecclesiastico, se prete dinanzi al sindaco e a un consigliere del comune e se vescovo od abate dinanzi al re, non solo doveva dichiarare la fedeltà propri alla corona, ma impegnarsi anche *a sostenere con tutti i mezzi la piena possanza ed autorità sovrana e a insinuare e propagare questi sentimenti in ogni occasione*. Con ciò, in fondo, s'intendeva di far del clero uno strumento cieco di dispotismo, mettendo la sua forza morale al servizio del trono e umiliando l'altare alla reggia; ma il clero in massima parte fu riluttante all'invito, non già perchè fosse contrario al principio di dare alla corona l'aiuto ch'essa esigea, ma perchè, secondo i canoni della Chiesa, agli ecclesiastici era interdetto di prestar, come tali, giuramento dinanzi all'autorità laica. E poiché alcuni vescovi opposero apertamente un rifiuto per sé e per il proprio clero, la questione condusse a un breve conflitto con Roma, il quale fu presto facilmente risolto a cagion dello spirito conciliante del papa Pio VII, alieno, dopo tante tempeste passate sopra il suo capo, dal prolungar liti coi troni e piuttosto sollecito di rafforzarne l'impero contro le insidie o le difficoltà dei tempi. Per ciò fu convenuto che sarebbe prestato il giuramento non già in cospetto del sindaco, ma per ciascun ecclesiastico nelle mani del suo superiore spirituale (aprile 1822): con ciò le varie cattedrali del regno, gremite di fedeli, risonarono un dì d'inni e di canti, con cui era celebrato l'imposto rito a maggior gloria e sicurezza del re” (I. RAULICH, *Storia del Risorgimento*

Come ben osservato già a suo tempo da Federico Sclopis e da Tommaso Chiuso, il giuramento degli ecclesiastici resta in vigore per tutto il periodo della Restaurazione, pur nel mutamento del quadro politico ed istituzionale, che coinvolge anche le relazioni fra lo Stato sabauda e la Chiesa¹⁴⁷.

In tale contesto vanno rilevate, oltre alle posizioni critiche in ambito cattolico (di cui si è dato sommariamente conto), anche le significative critiche all'istituto feliciano provenienti dall'ambiente progressista, con una valutazione fortemente negativa del cosiddetto "Vangelo di Carlo Felice", quale simbolo di un'alleanza fra trono ed altare considerata assai negativamente dai liberali¹⁴⁸.

Il 10 settembre viene data comunicazione a tutti i vescovi da parte del Ministro Garelli della prestazione del giuramento il successivo 12 settembre, secondo tutte le formalità prescritte¹⁴⁹. La previsione del giuramento era stata già anticipata alla Segreteria di Stato da un dispaccio cifrato del Tosti del 25 agosto, che oltre ad informare del prossimo giuramento dei vescovi ("Passando alle notizie interne di questo Regno, si dice con sicurezza fissato il giuramento de' Vescovi pel giorno 12 settembre")¹⁵⁰, ragguaglia pure intorno ad un grave episodio di calunnia di cui era stato vittima il vescovo di Torino mons. Colombano Chiaveroti, a testimonianza del clima di tensione che caratterizzava il periodo¹⁵¹.

politico d'Italia (1815-1830), 1, Bologna 1920, 495). In effetti lo sviluppo delle indagini su quel periodo storico ha decisamente corretto la prospettiva, facendone emergere numerosi elementi di rilievo per una comprensione meno condizionata da visioni ideologiche: in sintesi ancora E. GENTA, *Dalla Restaurazione cit.*, 1-8 e il contributo dello stesso E. GENTA, *Cavour e l'amministrazione comunale e provinciale: il progetto Santarosa del 1858*, in *Il Piemonte risorgimentale nel periodo preunitario* (a cura di F. Ieva), Roma 2015, 83-91.

147 Cfr. T. CHIUSO, *La Chiesa cit.*, III, 74-80 e F. SCLOPIS, *Storia della legislazione cit.*, 244-245

148 Cfr. G. CORNAGGIA MEDICI, *Lineamenti di Diritto Ecclesiastico Italiano. Storia e sistema del diritto dello Stato in materia ecclesiastica*, Milano 1933, 340-341; "Nella coscienza etico-religiosa del tempo si era andato affinando il genuino sentimento religioso, che, dopo l'esperienza napoleonica, insorgeva nel vedere la Religione, da essa considerata come fine d'un rinnovamento umano, abbassata a mezzo di Governo e a strumento poliziesco" (W. MATURI, *Il concordato cit.*, 161-162).

149 ASV, *ibidem*; la lettera di convocazione ai Vescovi contiene l'indicazione di presentarsi il giorno 12 settembre alle ore 10,45 nella camera dei paggi di S.M. vestiti "dell'abito proprio di tali funzioni, cioè in rocchetto, mozzetta e croce"; il giuramento sarà poi prestato alle ore 11 "presso il Regio Trono".

150 Dispaccio di A. Tosti, 25 agosto 1822, in ASV, *ibidem*.

151 Il dispaccio, crittografato nella parte riguardante la calunnia di cui è vittima l'arcivescovo di Torino, riferisce dell'accusa infamante rivoltagli presso il Re di aver parteggiato per la Costituzione del 1821; del testo crittografato risulta allegato un biglietto di decodifica a cura del personale della Segreteria di Stato. L'avvocato Don Antonio

E si giunge così il 12 settembre del 1822 all'effettivo giuramento da parte dei vescovi nel Palazzo Reale di Torino; al termine della cerimonia (peraltro abbastanza sobria) tutti i vescovi sono invitati a scendere presso la Segreteria degli interni per firmare singolarmente l'atto di giuramento, il che viene considerato, oltre che assai irrituale, particolarmente umiliante per i prelati, come esplicitamente comunicato dal Tosti al cardinal Consalvi il 14 settembre 1822: si fa riferimento alla "inaspettata umiliazione" subita dai vescovi¹⁵². Si considera, infatti, poco consono al rango dei vescovi l'assenza del ministro all'atto della firma e lo svolgimento delle procedure di sottoscrizione dei verbali di fronte ad un semplice funzionario del ministero.

Anche l'atto finale di una vicenda travagliata non è dunque privo di sorprese e foriero dell'ennesimo 'incidente' diplomatico fra il governo sabauda e la Santa Sede, in un contesto ancora abbastanza agitato pure da qualche strascico degli avvenimenti politici dell'anno precedente¹⁵³.

Sempre dello stesso periodo va rilevata anche una dura nota del 16 settembre inviata a Roma sempre dal Tosti a proposito del comportamento del vescovo di Aosta, la cui condotta di ostilità e di rifiuto alla prestazione del giuramento permaneva anche a fronte delle ripetute insistenze da parte sabauda e delle numerose rassicurazioni pubbliche e private pervenute dalla Segreteria di Stato e dallo stesso Pontefice¹⁵⁴.

Anche qui si osserva la difficoltà a raggiungere un equilibrio da tutti accettabile fra le istanze politiche e giuridiche, le considerazioni generali circa le migliori condi-

Tosti, che aveva da poco raccolto il testimone del defunto precedente incaricato d'affari del Pontefice, viene definito nella comunicazione ufficiale della Segreteria di Stato al Sovrano come "sacerdote di specchiati costumi, di sani principi e di non comuni talenti" (Comunicazione della Segreteria di Stato, ASV, *ibidem*); dallo scambio di lettere fra il Barbaroux e il cardinal Consalvi per la presentazione e l'accettazione dell'incarico del Tosti, risulta che alcuni incarichi presso il Regno di Sardegna erano stati affidati anche a Felice Nigra, quale "banchiere pontificio in Torino" (ASV, *ibidem*). Il Barbaroux comunica al Segretario di Stato, a nome del Re, la piena approvazione della nomina del Tosti risalente al 5 aprile 1822.

152 "Tutto fu eseguito nella maniera prescritta, e tutto sarebbe finito senz'altro scontentamento, se non che, eseguito e stipulato l'atto, fu invitato il corpo dei Vescovi a discendere nella Segreteria dell'Interno per scrivervi ciascuno il proprio nome. Sembrava inutile quest'ulteriore e non preveduta formalità, ma sembrò poi stranissimo ed umiliante ai Vescovi medesimi che né il Ministro, né altri si trovasse a complimentarli, ma solo il Primo Ufficiale posto per ricevere le loro firme. Poco mancò che molti dei Vescovi non retrocedessero, ma credettero poi di seguire l'esempio dei due Cardinali. Molte querele però si son fatte di questa inaspettata umiliazione a un corpo così rispettabile" (Lettera di A. Tosti al Cardinal Consalvi, 14 settembre 1822, ASV, *ibidem*).

153 Cfr. *supra*, nota 139.

154 ASV, *ibidem*.

zioni d'ordine a garanzia della libertà della Chiesa e le singole valutazioni pastorali e di opportunità, fino alle più profonde riserve e angustie della coscienza individuale.

Al proposito, fra i molti documenti risulta pure una sorta di riassunto delle vicende dei giuramenti degli ecclesiastici, in cui bene si mettono in risalto – insieme al susseguirsi degli avvenimenti – anche alcune considerazioni e valutazioni nel senso ora esposto:

“In fine l’Arcivescovo Ciamberi ed il Vescovo di Aosta rimasero inamovibili nella loro renitenza a divenire a quell’atto. L’Arcivescovo di Ciamberi aveva sin dal principio spiegata senza difficoltà la piena sua adesione agli ordini del Governo, ma quindi, mutato consiglio esternò, egualmente che il Vescovo di Aosta, la più decisa ripugnanza a divenirvi. Chiesero entrambi di conoscere in modo autentico l’adesione prestata da Sua Santità. Fecero molte osservazioni sull’intervento che si era prescritto delle autorità comunali, e soprattutto poi si fermarono sulla formola del giuramento, e particolarmente sulle parole, che vi s’incontrano di sostenere con tutti li mezzi, alle quali dando una troppo ampia e malintesa interpretazione, ne vorrebbero dedurre che ne sortisca un peso troppo grave ed alieno dai doveri di ecclesiastico. Le prime due difficoltà non potevano a meno di essere risolte colle comunicazione data della lettera d’annuenza di Sua santità e colla condiscendenza usata dal Re, di ammettere gli atti di giuramento comunque prestati senza intervento delle autorità comunali. Anche l’altra difficoltà, che riguardava la formola, non poteva a meno di considerarsi risolta, dappresso all’osservazione fatta in risposta dal Regio Ministero, che li mezzi enunciati nella formola, altri non dovevano essere se non quelli propri degli ecclesiastici e che la misura dell’obbligo, che con quel giuramento si assumeva, doveva intendersi circoscritta nei limiti dei doveri e delle funzioni proprie del clero. Oltrechè a far cessare ogni scrupolo, ed ogni difficoltà sul tenore di quella formola, doveva pur bastare la sanzione che il Papa non aveva esitato a darvi. L’Arcivescovo di Ciamberi aggiunse alle difficoltà comuni col Vescovo d’Aosta anche delle osservazioni sulle ultime parole del giuramento, contenenti l’obbligo di inspirare e propagare quei sentimenti come eccitò altresì di non credersi autorizzato a chiamare al giuramento il Clero Regolare. Ma la prima di queste due difficoltà restava pure risolta coll’approvazione fatta sulla precedente, cioè coll’intendersi, come doveva sanamente, ristretta l’obbligazione nel cerchio dei doveri e delle funzioni proprie degli ecclesiastici, come doveva parimenti riguardarsi di niun peso la seconda difficoltà relativa al Clero Regolare, se si riguardava e la natura dell’atto, cui trattavisi di divenire, ed il concorso per esso delle due autorità, Sovrana e Pontificia.

Ma tutti i riflessi e tutte le insinuazioni furono vane finora presso quei due Prelati, che rimasero fermi nel loro rifiuto. Questo è il modo sventurato con cui si passò l’affare del giuramento e lo stato in cui attualmente si trova e nel quale non potrebbe rimanere senza produrre li più sinistri effetti per la scissura, che quindi ne avverrebbe tra le varie Diocesi, per lo scandalo che non può a meno di produrre nel pubblico e per lo sprezzo che ne risulta dell’autorità Sovrana e Pontificia insieme non stata da alcuni Vescovi abbastanza venerata, e di cui non mancherebbero sicuramente li spiriti torbidi mal intenzionati di valersi in questi infelici tempi a danno e dell’una e dell’altra”¹⁵⁵.

155 *Factum* relativo alla prestazione del giuramento degli ecclesiastici nei Regi Stati di

La posizione dei vescovi di Aosta e di Chambéry, probabilmente condizionati dalle risalenti vicende di sottomissione della Chiesa nel periodo francese e napoleonico, sono – come già ricordato - le più critiche e neppure le esplicite rassicurazioni del Pontefice circa la liceità e la moralità del giuramento richiesto ottengono completamente i risultati sperati sia dal Santa Sede sia dal Re: come già accennato, le rimostranze dei vescovi erano state molto numerose e la loro raccolta offre preziose indicazioni sulle diverse opinioni, sulle argomentazioni critiche e sui dubbi di coscienza fatti pervenire a Roma¹⁵⁶.

Le vicende successive della Restaurazione sabauda, con il Regno di Carlo Alberto, conducono – com'è noto - allo Statuto albertino (con la previsione della religione cattolica come religione di Stato), ma non comportarono l'abolizione dell'istituto del giuramento degli ecclesiastici, senza peraltro che risulti – al di là del mantenimento della normale prassi - da parte del nuovo Sovrano una esplicita richiesta agli ecclesiastici al momento della salita al trono¹⁵⁷.

Peraltro la contestuale approvazione nel periodo statutario e negli anni di preparazione di una legislazione fortemente anti-ecclesiastica contribuì al deterioramento delle relazioni con lo Stato sabauda prima ed unitario dopo; in un tale contesto, le problematiche dei giuramenti risultano di minor importanza rispetto ad altri fronti ben più rilevanti, fra i quali va ricordato senz'altro, oltre alle questioni giurisdizionali, quello dei beni ecclesiastici e delle chiusure e soppressioni degli ordini religiosi, e quello della vacanza di molte diocesi per l'assenza dell'ordinario, il che rendeva – a ben vedere – superflua qualunque questione in ordine agli stessi giuramenti¹⁵⁸.

S.M. Sarda, in ASV, *ibidem*; di un certo rasserenamento del clima dà conto la relazione inviata dal Tosti al cardinal Consalvi dopo l'udienza concessagli dal Re nell'ottobre del 1822, in cui egli ha – dopo le recenti difficoltà e le calunniose “rivelazioni” sul comportamento del vescovo di Torino - rappresentato al Re “gli auspici di far progredire Trono e Altare per la felicità dei sudditi” (Relazione dell'incaricato d'affari A. Tosti, in ASV, *ibidem*). In una successiva comunicazione del 16 ottobre 1822 il Tosti comunica al Consalvi che il vescovo di Aosta non è comparso alla cerimonia di giuramento, né ha conferito delega ad alcuno: “La Sua condotta non è stata approvata da alcuno. ... non è inverosimile nel carattere ardente di detto Vescovo, e sembra poi, e tutti l'auspicavano, che egli altro non desiderasse di essere esonerato dal peso del Vescovato” ASV, Dispaccio del Tosti, 16 ottobre 1822).

156 Cfr. *supra*, nota 100.

157 Per tutti e in generale, cfr. N. RODOLICO, *Carlo Alberto negli anni di Regno. 1831-1843*, II, Firenze 1936; N. NADA, *Dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale. Storia del Regno di Carlo Alberto*, Torino 1980; G. TALAMO, *Carlo Alberto, re di Sardegna*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 20, Roma 1977, 310-326; peraltro nel 1833 Carlo Alberto richiese a tutti i vescovi una dettagliata relazione sulla situazione delle diocesi e delle istituzioni ecclesiastiche (di cui fa menzione N. NADA, *op. cit.*, 110).

158 Lo ha osservato di recente, fra gli altri, E. GENTA, *Il dibattito parlamentare sulla*

Nel 1865 il Governo unitario ribadisce l'obbligo del giuramento per i vescovi (non autorizzato dal Papa), in una situazione di generale contrasto fra la Chiesa e lo Stato anche a causa, com'è noto, della delicata situazione di Roma, dell'inasprimento della normativa sulle proprietà (con conseguente loro perdita da parte degli enti ecclesiastici), oltre alla perdurante situazione di vacanza *de facto* di oltre ottanta diocesi¹⁵⁹.

Il giuramento degli ecclesiastici venne formalmente abolito nel 1871 con la Legge delle Guarentigie; nel testo del Concordato del 1929 il giuramento fu nuovamente introdotto per i soli vescovi (ed effettivamente prestato, pur senza eccessive formalità o scrupoli di coscienza) - ai quali erano affidati importanti compiti istituzionali e responsabilità patrimoniali - per venire poi superato, dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, dai successivi accordi di Villa Madama del 1984, che ne determinano anche la formale abolizione¹⁶⁰.

6. Il giuramento dei senatori ecclesiastici agli albori dello Statuto albertino

Dopo le significative vicende del biennio 1821-1822 il tema dei giuramenti, che aveva interessato sia le componenti laiche (militari, nobili, funzionari) sia quelle ecclesiastiche (vescovi, parroci, religiosi) - superate le difficoltà dei primi tempi ed avendo soprasseduto da parte sovrana al diniego di alcuni vescovi autorevoli - non risulta per oltre un decennio, fra gli argomenti di rilievo nelle cronache e nei dibattiti politici del Regno di Sardegna.

Con la fine del regno di Carlo Felice ed il passaggio a Carlo Alberto si registra - senza enfasi particolare - la richiesta del rinnovo dei giuramenti per gli alti funzionari dello Stato nei confronti del sovrano appena salito al trono, mentre non viene richiesto un nuovo giuramento ai nobili¹⁶¹; allo stesso modo nulla di significativo si può rilevare con riguardo ai giuramenti degli ecclesiastici, non richiesti formalmen-

legge Cavour-Rattazzi (1855), in *États de Savoie, Églises et institutions cit.*, 105-116; inoltre, fra i molti ed in sintesi, cfr. A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato cit.*, 121-240 e I. SOFFIETTI-C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi: fonti e istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino 2008, in specie 163-223; inoltre cfr. N. NADA, *Dallo Stato assoluto cit.*, 110-112.

159 Ci si riferisce in proposito all'esilio di quarantatré vescovi, al confino di altri cinque, alla sottoposizione a processo di ben ventidue e di altri sedici casi di mancata presa di possesso della diocesi da parte del vescovo eletto: cfr. fra i molti P. PIRRI, *Pio IX e Vittorio Emanuele II. La questione romana 1864-1870*, Roma 1961, 82-91; in generale, ancora A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato cit.*, 241-367.

160 F.S. SEVERI, *Il giuramento di fedeltà cit.*, 351-393.

161 Qualche osservazione in A. MERLOTTI, *L'enigma delle nobiltà: Stato e ceti dirigenti nel Piemonte del Settecento*, Firenze 2000, 282-283.

te di un rinnovo della ‘fedeltà’ al nuovo Re salito al trono¹⁶².

Ciò che resta in vigore anche nel corso del regno di Carlo Alberto è – piuttosto – la tradizionale prassi del giuramento dei vescovi al momento della loro nomina, senza particolari formalità e senza che – in via di fatto – la prassi trovi applicazione e specifico rilievo pubblico e “politico”; assai più significativi per i rapporti con la Chiesa sono, invece, soprattutto le riforme dello stato civile, che dividono i giuristi e l’opinione pubblica durante i lavori preparatori del codice albertino, optando alla fine per una scelta ‘laica’, non ben vista dai cattolici¹⁶³.

Il tema dei giuramenti degli ecclesiastici, ed in specie dei vescovi, ritorna in primo piano nel 1848 con la concessione dello Statuto albertino; com’è noto l’articolo 33 inserisce fra le categorie dei possibili senatori di nomina regia “gli Arcivescovi e i Vescovi dello Stato”. Al contempo l’articolo 49 stabilisce che senatori e deputati giurino fedeltà al Re nel senso di “lealmente osservare lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo¹⁶⁴”.

In effetti il problema generale dei giuramenti a più riprese condizionò i lavori parlamentari per il rifiuto di alcuni deputati eletti di prestarlo, portando a discutere sul problema delle conseguenze giuridiche del mancato giuramento e in particolare se tale mancanza invalidasse le stesse elezioni ed impedisse l’assunzione della carica, come si deve evincere dallo stesso tenore letterale della norma¹⁶⁵.

162 Cfr. *supra*, nota 157. Aspetti generali sul ruolo dei cattolici nella Restaurazione, fra i molti, anche in S. FONTANA, *La controrivoluzione cattolica in Italia (1820-1830)*, Brescia 1968. Il “peso” del Regno sardo nell’ambito della Curia romana non era marginale: nel conclave del 1823 erano presenti ben sette cardinali provenienti dal regno di Sardegna, come osserva – fra i molti – A. QUACQUARELLI, *La crisi del potere temporale del Papato nel Risorgimento*, Bari 1940, 136-137.

163 Il riferimento è principalmente alla vicenda della previsione dell’anagrafe dello stato civile, voluta soprattutto dal Barbaroux ed osteggiata da personalità come Solaro della Margarita. La vicenda – con l’intervento dello stesso sovrano – sfocia in un accordo con la Chiesa e nel contestuale ristabilimento della nunziatura vaticana presso il Re di Sardegna: per tutti, di recente, G. ARMANDO, *Santa Sede e Savoia cit.*, 188-192; E. MONGIANO, *Concordati fra il Regno cit.*, 327-340 e ulteriori riferimenti indicati. In generale, I. SOFFIETTI-C. MONTANARI, *Il diritto negli Stat cit.*, 151-184 e G.S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, Torino 2007, 85-174.

164 Si osservi come la formula del giuramento è priva di ogni riferimento religioso o confessionale.

165 In generale si vedano: A. PIERANTONI, *Il giuramento cit.*, 191-255 e V. LUCIANI, *Il giuramento politico dei membri del parlamento*, Roma 1883; cfr. anche L. BERTOLINI, *Del giuramento politico*, Alessandria 1883. A proposito dell’interpretazione dell’art. 49 dello Statuto il Maranini fa riferimento alla tradizione costituzionale inglese, osservando che: “Il giuramento, che dalla costituzione inglese era passato in tutte le moderne costituzioni fu accolto anche dal costituente piemontese, che però, con illuminato liberalismo, si astenne dal prescrivere qualsiasi forma confessionale” (G. MARANINI, *Le origini dello Statuto albertino*,

Il giuramento era stato previsto dallo Statuto con l'evidente motivo di introdurre un impegno per tutti i parlamentari a non agire contro l'ordine pubblico costituito, senza espressa previsione di sanzione; dal punto di vista tecnico, poi, esso non appare come un fattore invalidante del procedimento elettorale, ma - al più - come una sorta di condizione sospensiva della convalida delle elezioni, con la conseguente sospensione della partecipazione ai lavori parlamentari¹⁶⁶.

In proposito è utile richiamare lo scrupoloso lavoro di ricostruzione della prassi parlamentare subalpina, nei primi mesi di vigenza dello Statuto, compiuta da Romano Ferrarì Zumbini, che sottolinea la presenza di un certo numero di ecclesiastici nominati senatori del Regno all'atto dell'insediamento del Senato nella primavera del 1848¹⁶⁷.

Proprio occasione della seduta inaugurale del nuovo Parlamento si provvide alla verifica dei titoli e alla convalida delle nomine; era essenziale anche il giuramento, previsto per tutti i neo-senatori, fra i quali vi erano tre ecclesiastici¹⁶⁸: il vescovo di Chambéry A. Billet (la cui convalida fu disposta solo nel 1850), quello di Vercelli (A. d'Angennes) e il vescovo di Casale Monferrato (L. Nazari di Calabiana), ma non il vescovo di Torino (mons. L. Fransoni), che si era espressamente pronunciato contro lo Statuto; proprio per il Nazari di Calabiana si pose un problema circa l'età, statuendosi che lo stesso sarebbe stato da ammettersi alle deliberazioni solo una volta raggiunta la prescritta età dei quarant'anni¹⁶⁹.

Nello specifico dei giuramenti, essi vennero prestati dai deputati e dai senatori all'inizio della seduta, secondo la seguente modalità: "La solenne apertura della legislatura si concretizzò con il giuramento di tutti i parlamentari, in piedi dai rispettivi stalli i senatori e dal *parquet* i deputati, con la mano destra alzata al momento in

Firenze 1926, 217). Sui vescovi e sacerdoti senatori, cfr. anche M.F. MELLANO, *Ricerche sulle Leggi Siccardi. Rapporti tra la S. Sede, l'episcopato piemontese e il governo sardo*, Torino 1973, 136-137. In generale D. MASSÈ, *Il caso di coscienza del Risorgimento italiano: dalle origini alla Conciliazione*, Roma 1961.

166 In tal senso F. RACIOPPI-T. BRUNELLI, *Commento allo Statuto del Regno*, Torino 1909, III, 16 e V. LUCIANI, *Il giuramento cit.*, 15-38.

167 R. FERRARI ZUMBINI, *Tra idealità e ideologia cit., passim*; cfr. anche Id., *Tra norma e vita. Il mosaico costituzionale a Torino 1846-1849*, Roma 2016.

168 Com'è noto la prima seduta del Parlamento si svolse il giorno 8 maggio 1848 alla presenza del Re; come osserva proprio Ferrarì Zumbini: "In principio il giuramento aveva preceduto la verifica dei presupposti per un motivo di forza maggiore - il collegio non si era ancora costituito -, ma, appena possibile, si invertì e correttamente si antepose la convalida (ossia la relazione sui titoli ed il voto) al giuramento, atto integrativo dell'efficacia del decreto di nomina. E' appena il caso di notare che il neo-senatore era, in via di massima, già presente in Aula nella seduta al momento della convalida, ossia prima dell'effettuazione del giuramento" (R. FERRARI ZUMBINI, *Tra norma e vita cit.*, 164-165).

169 R. FERRARI ZUMBINI, *Tra idealità e ideologia cit.*, 71-72.

cui veniva pronunciata la parola “giuro”: dapprima i senatori (la cui formula fu letta dal Guardasigilli), quindi i deputati (per i quali la lesse il ministro degli Interni)¹⁷⁰.

Negli anni seguenti verranno nominati senatori altri quattro ecclesiastici, l'ultimo dei quali, nel 1866, fu il vescovo di Mantova, mons. G. Corti, il quale peraltro alla data della sua morte (nel 1868) non aveva ancora prestato giuramento¹⁷¹.

In generale la questione più discussa fu quella del deputato valdostano conte Edoardo Crotti di Costigliole, eletto “a sua insaputa” deputato nel collegio di Verres nel 1867; egli si limitò a giurare secondo la formula “Giuro di essere fedele al Re ed allo Statuto, salve le leggi divine ed ecclesiastiche” e fu considerato decaduto¹⁷².

Anche in seguito all'episodio si aprì un dibattito sull'opportunità di sopprimere il giuramento, arrivando poi solo nel 1882 alla legge n. 305 che ne regolamentava le formalità prevedendo la decadenza per coloro che non giuravano entro due mesi secondo la formula stabilita dalla legge¹⁷³.

Risulta poi di un certo rilievo la vicenda che interessa la diocesi di Genova, a seguito della richiesta inoltrata alla Santa Sede da parte del suo vescovo nel 1853,

170 R. FERRARI ZUMBINI, *Tra idealità e ideologia cit.*, 153; cfr. anche B. MONTALE, *Per la storia della classe dirigente subalpina: Vincenzo Ricci ministro degli Interni (marzo-luglio 1848)*, in *Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino* LXIX, 1971, 175-220, che evidenzia alcune riserve da parte dei deputati genovesi rispetto al testo proposto, cosa che – peraltro – non ebbe seguito. Dopo il giuramento prestato nella seduta inaugurale, per i successivi subentranti poteva essere prestato in qualunque seduta pubblica, senza formalità particolari. Nel complesso: “Il giuramento aveva natura di atto integrativo dell'efficacia e le prerogative dello *status* (in *primis* quella giudiziaria) decorrevano da quel preciso momento (per spirare con la chiusura della sessione e non con quella della legislatura, né con l'insediamento della legislatura successiva, come invece a costituzione repubblicana vigente) ...” (R. FERRARI ZUMBINI, *Tra idealità e ideologie cit.*, 310).

171 R. FERRARI ZUMBINI, *Tra idealità e ideologia cit.*, 225; alla morte del Corti rimaneva quale senatore mons. G. Di Giacomo, vescovo di Napoli, nominato da Vittorio Emanuele II il 24 maggio 1863.

172 Cfr. V. CLEMENTE, *Crotti di Costigliole, Edoardo Giovanni*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 31, Roma 1985, 255-259 e L. BULFERETTI, *Edoardo Crotti di Costigliole diplomatico piemontese*, in *Atti della Regia Accademia delle scienze di Torino* LXXII, 1936-37, 427-460; il Luciani riporta la precisa affermazione dello stesso Crotti: “Io ho prestato giuramento allo Statuto e al Re Carlo Alberto; ho soltanto fatto riserva per quelle leggi posteriori, da tutti conosciute, che sono in aperta opposizione allo Statuto stesso, e le quali leggi, se mi fossi trovato alla Camera quando si discussero, avrei combattuto con tutte le mie forze, e che oggi, essendo promulgate, subisco, ma non posso giurare. E come potrei io collo stesso giuramento chiamare la divinità in testimonio che sosterrò le obbligazioni imposte ai legislatori dallo Statuto, e difenderò nel tempo stesso quelle leggi che vi sono contrarie? ... Nella mia coscienza di cattolico un tale giuramento non potevo e non posso prestarlo” (V. LUCIANI, *Il giuramento cit.*, 7).

173 In merito cfr. A. PIERANTONI, *Il giuramento cit.*, in specie 255 ss.

in occasione delle nuove elezioni dei deputati, a proposito del giuramento dei parlamentari¹⁷⁴.

La richiesta di mons. Andrea Charvaz (1852-1869) riguarda la necessità di «essere tranquillati in coscienza pel giuramento che devono prestare allo Statuto ed alle leggi dello Stato»; si tratta, infatti di dover acconsentire ad una legislazione che contempla le leggi di abolizione del foro ecclesiastico (fortemente condannate dalla Chiesa) al fine di evitare che le persone «più coscienziose ed affezionate alla S. Sede» debbano rifiutarsi di prestare il giuramento e conseguentemente abbandonare il Parlamento.

Alla richiesta segue da parte della Segreteria di Stato il 23 novembre 1853 la domanda al vescovo di Genova di far pervenire il testo del giuramento richiesto; alla solerte risposta del prelado, si aggiunse la necessità di avere “convenienti istruzioni in proposito”.

Significativamente, ai dubbi dell'arcivescovo, la segreteria di Stato – una volta acquisto il testo del giuramento - non fa seguire specifiche istruzioni (peraltro richieste...), né risultano in generale all'atto dell'insediamento della legislatura questioni di convalida degli eletti per rifiuto a prestare il giuramento¹⁷⁵: si può ritenere che potesse essere accettato e non costituissero problema per la Chiesa e il diritto canonico.

Nel complesso lo sviluppo istituzionale del Regno di Sardegna agli albori dello Statuto mostra un livello di attenzione assai affievolito in tema di giuramenti, in un contesto in cui i crescenti attriti fra Roma e Torino riguardano piuttosto altri ambiti molto sensibili quali – su tutti - l'abolizione del foro ecclesiastico e le vicende delle proprietà ecclesiastiche, in specie appartenenti agli ordini religiosi¹⁷⁶.

174 Cfr. S.RR.SS – AA.EE.SS, Pos. 246, Fasc. 110; non risultano nella documentazione conservata presso la stessa Sezione per i rapporti con gli Stati ulteriori lettere né ulteriori questioni sul tema.

175 Il testo riportato dal vescovo di Genova è il seguente: “Io giuro di essere fedele al Re, ed obbediente allo Statuto e alle leggi dello Stato” (S.RR.SS–AA.EE.SS, Pos. 246, Fasc. 110).

176 Per tutti e in generale: A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato cit.*, 121-240; ID., *La questione della proprietà ecclesiastica nel Regno di Sardegna e nel Regno d'Italia (1848-1888)*, Bologna 1974 e *I cattolici che hanno fatto cit.*, 22-56 e 205-249; per un significativo cenno alle vicende giuridiche delle proprietà, in specie ecclesiastiche, nel periodo statutario, si veda C. BONZO, *L'indifferenza dello Statuto*, in *Rivista di storia del diritto italiano* LXXVI, 2003, 189-251 (ripreso in P. CASANA-C. BONZO, *Tra pubblico e privato cit.*, 158-215).

Cenni conclusivi

Dopo aver ripercorso nei suoi aspetti fondamentali le vicende del giuramento degli ecclesiastici, così come reintrodotta nella legislazione sabauda da Carlo Felice, si può tentare di offrire qualche elemento per una valutazione generale di aspetti rilevanti di quel periodo, anche nella prospettiva di una riconsiderazione generale della figura stessa di Carlo Felice, “l’ultimo re piemontese”, secondo l’acuta osservazione di Piero Gobetti¹; in effetti, le vicende legate alla politica ecclesiastica offrono alcuni spunti significativi circa la radicata convinzione del sovrano della necessità di un pieno recupero della valenza politica e civile della religione cattolica, dopo le vicende del periodo napoleonico².

Il contesto in cui ci si è mossi era stato già individuato da Paolo Prodi nell’indicare che:

“Lo Stato della Restaurazione, del Romanticismo e dei movimenti nazionali usa ancora la religione del giuramento non abbandonando, se non molto lentamente, le stampelle teologiche fornite dalle Chiese tradizionali: sembra che la rinuncia a queste avvenga sotto la duplice sfida della spinta per le libertà individuali del privato dal basso, e per il transfer dall’alto della sacralità verso la nuova patria-nazione, che può prendere anche nel giuramento il posto di Dio o escludendolo o assimilandolo; certamente con l’espulsione dal giuramento di ogni forma di garanzia esterna al potere, di carattere metapolitico. La fondazione di questo nuovo mondo di fedeltà politiche e dei suoi molteplici esiti è ancora da indagare da questo punto d’osservazione”³.

1 P. GOBETTI, *Risorgimento cit.*, 14; valutazioni storiografiche di un certo rilievo – anche se risalenti – in A. ASPESI, *La Restaurazione cit.*, 253-265.

2 Considerazioni generali in J. DROZ, *De la Restauration à la Révolution cit.*, e in C. DUGGAN, *La forza del destino: storia d’Italia dal 1796 ad oggi*, Roma-Bari 2011, 83-185; sempre in una prospettiva complessiva di rilievo sono le osservazioni proposte da Michael Stolleis (a partire dalla ricostruzione dell’ambiente tedesco di inizio Ottocento) a proposito del “principio monarchico: M. STOLLEIS, *Storia del diritto pubblico in Germania. II. Dottrina del diritto pubblico e scienza dell’amministrazione 1800-1914*, Milano 2014, in specie 1-152; ancora I. SOFFIETTI-C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati cit.*, 113-161.

3 P. PRODI, *Il sacramento cit.*, 481-482; lo documenta, fra le vicende esaminate, il cerimo-

Nel complesso, il giuramento richiesto dal Re nel 1821-1822 si differenzia da quelli precedenti (prestati ininterrottamente per secoli) per la ben diversa concezione del potere statale ormai affermatasi dopo la fine dell'Antico regime; se nella storia sabauda questo aveva rappresentato un addentellato di uno Stato "di stati", inserendosi soprattutto nell'ambito di una prassi feudale, ora acquista piuttosto il volto di una legittimazione dell'autorità politica sovrana compiuto in accordo con il Pontefice⁴.

Del resto, le diverse pattuizioni concordatarie del periodo napoleonico e degli anni successivi avevano lasciato il segno, prevedendo spesso i giuramenti dei vescovi e degli ecclesiastici⁵.

Come osservato da Arturo Carlo Jemolo, gli avvenimenti legati al giuramento richiesto da Carlo Felice si collocano in modo emblematico nelle vicende della prima Restaurazione, incarnandone l'impostazione legittimista ed il ritorno sulla scena del cattolicesimo quale forza sociale, con una visione idealizzata di quello che fu il medioevo cristiano⁶.

Carlo Felice mostra, proprio nel susseguirsi degli avvenimenti legati al Regio editto del 1821 e nelle relazioni con la Curia romana, una buona dose di realismo politico - come dimostra la sua flessibilità in ordine alle formalità richieste per la validità dei giuramenti - ed un indubbio pragmatismo, che occorre ben evidenziare fra le qualità del sovrano sabauda.

Cambia nel secolo XIX la percezione dello stesso significato politico del giuramento: non più una sottoposizione all'assolutismo sabauda (come ai tempi di Vittorio Amedeo II), ma la ricerca di un accordo fra trono e altare nell'ottica di una ricercata concordia fra le istituzioni⁷.

niale del giuramento sabauda dei nobili, che si svolge in cattedrale a Torino alla presenza della massima autorità religiosa. Paradossalmente assai più 'sobrio' è il giuramento dei vescovi. Come osserva il Merlotti a proposito del giuramento dei nobili: "La cerimonia, regolata da un puntiglioso cerimoniale, si svolse, come previsto, il 14 marzo 1822, nel duomo di Torino. Stando agli Atti del solenne giuramento di fedeltà, furono poco più di un migliaio i nobili che presero parte alla cerimonia torinese, di cui circa novecento per proprio conto e gli altri come procuratori" (A. MERLOTTI, *L'enigma cit.*, 282).

4 R. BERTOLINO, *Ricerche cit.*, I, 3-8.

5 Il Chiuso richiama anche il timore del Sovrano per possibili vicinanze di alcuni ecclesiastici per le idee liberali e costituzionali o il timore per la "parzialità" nell'aver richiesto il giuramento solo ai laici (cfr. T. CHIUSO, *La Chiesa in Piemonte cit.*, III, 74-75); ritengo che si tratti di motivi fondati, ma non esaurienti, di una decisione 'politica' di respiro generale.

6 A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato cit.*, 16-30.

7 Vale qui la pena ricordare - al di là dei giudizi troppo negativi di un autore come Adolfo OMODEO (*La leggenda di Carlo Alberto nella recente storiografia*, Torino 1940, 73) - la significativa figura di un monarchico della Restaurazione, assai legato alla tradizione, come Clemente Solaro della Margarita: si vedano F. LEONI, *Storia della controrivoluzione in Italia*

La convinzione dell'importanza dell'elemento religioso quale cemento dei legami sociali e motivazione della fedeltà alla corona, da una parte, e la considerazione dell'importanza di un'alleanza con lo Stato per la difesa di una Chiesa in netta ripresa dopo le tempeste rivoluzionarie e napoleoniche, dall'altra, concorrono – almeno per qualche tempo - ad un mutato clima anche nelle relazioni fra la Chiesa e lo Stato sabauda⁸.

Si può pertanto apprezzare l'intero percorso compiuto dall'istituto del giuramento degli ecclesiastici nello Stato sabauda nel corso dei secoli. Muovendo dall'indole squisitamente feudale delle sue origini medievali, si è passati poi in epoca moderna, a partire dall'introduzione del cosiddetto giuramento di assicurazione istituito da Carlo Emanuele I nel 1602, alla sua valenza giurisdizionalista, per poi evolvere ulteriormente nel periodo della Restaurazione – qui esaminato – ad un recupero di venature organiciste, nel contesto di un tentato rinnovato accordo fra la Chiesa cattolica e il sovrano cattolico Carlo Felice: una nuova natura “concordata” caratterizza dunque il giuramento degli ecclesiastici nel secolo XIX⁹.

(1789-1859), Napoli 1975 e C. LOVERA–I. RINIERI, *Clemente Solaro della Margarita cit.*, oltre a P. STELLA, *Cultura e associazioni cattoliche tra la Restaurazione e il 1864*, in *Storia di Torino cit.*, 493-525.

8 Si può individuare negli anni Trenta/Quaranta del secolo XIX un nuovo mutamento di impostazione nei rapporti fra Stato e Chiesa, verso un “nuovo” giurisdizionalismo, spesso male accettato dalla Chiesa; cfr. in proposito S. FONTANA, *La controrivoluzione cattolica cit.* e R. COLAPIETRA, *La Chiesa tra Lamennais e Metternich cit.*; inoltre si veda A. GOMEZ DE AYALA, *Il neo-giurisdizionalismo liberale*, in *La legislazione ecclesiastica. Atti del congresso celebrativo del centenario cit.* (a cura di P.A. D'Avack), 2, 93-144.

9 “Nel Re legittimo, alleato con la Chiesa, si ravvisava il punto di riferimento per l'opera di ricostruzione, ritenuta necessaria dagli ideologi della Restaurazione” (G. LOMBARDI, *Il Consiglio di Stato... cit.*, p. 69); lo stesso Lombardi osserva pure che: “Nella restaurazione in Piemonte, notiamo, infatti, due tendenze delle quali l'una prevale al principio, l'altra si afferma successivamente malgrado le resistenze prima palese, poi via via più sorde, rappresentate dal bersaglio ideologico della prima. L'una è quella che siamo abituati a considerare comunemente, secondo un'accezione piuttosto semplicistica ma non lontana dal vero in quanto rispondente all'idea di sé delle classi restaurate, come restaurazione sinonimo (o quasi) di reazione; l'altra, meno nota ma forse più aderente a quello che in realtà fu nei fatti e nell'evoluzione storica il periodo della restaurazione e tutto il suo mondo (volto, sì, al culto del passato, ma non chiuso ai segni del futuro), e che segna la restaurazione come evoluzione: e si tratta di evoluzione civile, nei cui confronti le forme giuridiche costituzionali sono indifferenti, perché ad essa l'ideologia del costituzionalismo è indifferente, come ne è indifferente il mito che ad essa si collega, mentre indifferenti non sono i principi di progresso e di evoluzione nelle leggi, che si vogliono accompagnati all'evoluzione dei costumi ed al lento mutamento sociale che ne deriva, piuttosto che imposti quale attuazione di principi astratti espressi nei testi costituzionali” (G. LOMBARDI, *op. cit.*, 76). Valutazioni assai significative di carattere generale anche in E. PASSERIN D'ENTREVES, *La giovinezza cit.*

Attraverso il giuramento dei laici e degli ecclesiastici si realizza una vera e propria “blindatura” della fedeltà ad un sovrano, che, a sua volta nel momento di assumere il trono ha prestato un giuramento: tutto ciò pone le basi di un vero e proprio patto, quasi una sorta di ‘nuovo’ costituzionalismo senza costituzione¹⁰.

Inoltre, le vicende del giuramento degli ecclesiastici nell’epoca della Restaurazione costituiscono una tappa di un certo rilievo nell’ambito del passaggio (sostanzialmente non giurisdizionalista, ma pattizio e organicista), che conduce dal tradizionale “giurisdizionalismo subalpino” - su cui ha scritto pagine importanti Alberto Lupano¹¹ - al più recente “giurisdizionalismo nuovo o laico” (secondo la felice espressione di Pietro Gismondi)¹² in un’epoca di forte travaglio nella concezione e nella prassi delle concrete relazioni fra lo Stato e la Chiesa, prima nello Stato sabauda e poi nel nascente Stato unitario¹³.

10 Si tratta di una formula utilizzata per ricostruzioni generali, riferite anche all’Antico Regime, fra gli altri da: C.H. McILWAIN, *Costituzionalismo antico e moderno* (a cura di N. Matteucci), Bologna 1990 e R. MOUSNIER, *La Costituzione nello Stato assoluto: diritto, società, istituzioni in Francia dal Cinquecento al Settecento* (a cura di F. Di Donato), Napoli 2002.

11 A. LUPANO, *Verso il giurisdizionalismo subalpino cit.*, in specie 1-148; cfr. anche N. CASERTA, *Dal giurisdizionalismo al liberalismo cit.*, 5-16 e 389-422. Si veda anche F. RUFFINI, *Relazioni tra Stato cit.*, 83-113; molto opportunamente, nell’indicare il percorso composito del giurisdizionalismo, Carlo Fantappiè ha osservato che: “Dalla definizione formale e unitaria di giurisdizionalismo, coniata dalla dogmatica giuridica, si dovrà passare a una definizione composita e pluriforme, dinamica ed evolutiva” (C. FANTAPPIÈ, *Giurisdizionalismo. Dalla classificazione dogmatica alla nozione storico-politica*, in *La prassi del giurisdizionalismo cit.*, 321).

12 P. GISMONDI, *Il nuovo giurisdizionalismo cit.*, soprattutto 86-91. “In realtà tra il giurisdizionalismo del sec. XVIII e quello c.d. nuovo o «liberale» del secolo successivo c’è un gran divario, anche perché in questo periodo si avvertono i primi sintomi di quel permanente conflitto – risalente al periodo medioevale ma che aveva assunto caratteri maggiormente definiti e appariscenti nei secoli XVII e XVIII – tra la Chiesa e gli Stati cattolici, relativamente alla preminenza dell’una o dell’altra giurisdizione” (89); sulla stessa linea, il Caputo osserva che nel secolo XIX si può considerare esaurita la spinta del giurisdizionalismo sabauda di Antico regime per lasciare il posto ad un “nuovo giurisdizionalismo” caratterizzato da una mescolanza di elementi tradizionali con i nuovo separatismi e con il laicismo emergente dopo la rivoluzione francese: cfr. G. CAPUTO, *Giurisdizionalismo cit.*, coll. 1334-1336.

13 Vale la pena riportare, in linea generale, anche quale apertura a future ricerche la puntuale osservazione di un acuto giurista come Giorgio Lombardi: “Occorre, secondo me, considerare, una serie di fatti e di componenti ideologiche da sempre trascurati proprio perché irriducibili agli schemi elementari riassunti nelle coppie “progresso-reazione” “indipendenza-vassallaggio culturale”, e così via discorrendo, che, consciamente o inconsciamente, proprio perché trascurati, hanno fin qui ridotto la possibilità di comprensione storico-istituzionale di uno dei periodi più interessanti della nostra storia: quello della Restaurazione”

Il percorso compiuto consente di trarre alcune conclusioni su diversi piani, tra loro peraltro in certo senso collegati.

La prima riflessione consente un approfondimento della ricostruzione delle vicissitudini dei giuramenti degli ecclesiastici nel Regno di Sardegna, avviata e compiuta anni fa da Rinaldo Bertolino con riguardo alle origini medievali ed agli sviluppi giurisdizionalisti (in particolare fra XVII e XVIII secolo). L'episodio carlofeliciano si presenta assai significativo per una serie di elementi nuovi e peculiari, che apportano effettivamente qualche novità storico-giuridica¹⁴.

Il giuramento viene, infatti, esteso dal sovrano a tutti gli ecclesiastici e non si limita soltanto ai vescovi, com'era stato in passato, segno evidente del tentativo della corona di stabilire un vero e proprio "patto" con la Chiesa in modo capillare, coinvolgendo i parroci e gli ordini religiosi e – attraverso questi - la base popolare, per orientarla adeguatamente e preservarla anche dall'influsso delle pericolose idee rivoluzionarie e progressiste.

Accanto a questo un aspetto forse di maggior rilievo, risiede nel delicato equilibrio raggiunto con la Sede apostolica – attraverso una serie di contatti, accordi e compromessi – al fine di ottenere (superando le forti critiche di una cospicua parte dell'episcopato) il beneplacito del Papa e la concessione (*de facto e de iure*) di una vera e propria dispensa al fine di superare il vigente divieto contenuto nelle Decretali (ex canone "Nimis").

Il giuramento costituisce così un momento importante della diplomazia sabauda del periodo della Restaurazione, che, lungi dall'essere immobile e senza direzione, ottiene anche attraverso lo strumento del giuramento un rafforzamento dei legami verso la corona ed una solida legittimazione delle politiche riformatrici avviate già dal ministero Balbo e proseguite in diversi ambiti dallo stesso Carlo Felice¹⁵.

(G. LOMBARDI, *Il Consiglio di Stato cit.*, 68); significativamente Michael Stolleis osserva a proposito della Germania post-napoleonica: "I poteri intermedi della nobiltà e della Chiesa, lasciati ancora intatti dall'assolutismo furono assoggettati allo Stato sovrano attraverso la mediatizzazione dell'alta nobiltà, l'affrancamento dei contadini dalle servitù feudali e la secolarizzazione dei beni della Chiesa: fenomeni che comportavano la nascita di nuovi compiti amministrativi" (M. STOLLEIS, *Storia del diritto pubblico cit.*, 330). Significativi anche i contributi presentati al recente simposio parigino dell'agosto 2016 sul tema "The Price of Peace. Modernising the Ancien Regime. Europe 1815-1848", i cui *Atti* sono in corso di edizione.

14 Il che vale anche per l'intera attività politico-legislativa di Carlo Felice; come autorevolmente osservato, infatti: "Questo sovrano sembra, piuttosto, aver voluto dare al suo regno, almeno in parte, l'impronta della "monarchia amministrativa", come dimostrano le cure rivolte al buon funzionamento delle segreterie e della burocrazia, la promozione di migliorie in varie parti degli Stati, la realizzazione di grandi opere pubbliche. ... Non mancarono, tuttavia, nel decennio, le innovazioni" (I. SOFFIETTI-C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati cit.*, 119).

15 Significativo è l'apprezzamento anche da parte vaticana di provvedimenti di riforma

In tal senso il rinnovato istituto del giuramento richiesto agli ecclesiastici non appare semplicemente come una sorta di “ritorno al passato” – sia che lo si voglia leggere come proseguimento di una linea marcatamente giurisdizionalista sia che lo si valuti come il recupero di una dimensione corporativa di stampo medievale¹⁶ - ma piuttosto un tentativo adeguato ai tempi nuovi di rifondare lo Stato in modo nuovo, andando al di là dei modelli emersi durante le temperie rivoluzionarie, attraverso un nuovo patto con la Chiesa ed individuando nel cattolicesimo il solido fondamento di una sorta di “religione civile”¹⁷.

In effetti la visione politica di Carlo Felice indulge verso un certo neomedievalismo e neogoticismo, senza nascondere il *favor* accordato al corporativismo e cetualismo di stampo medievale¹⁸; si tratta di una visione politica – per così dire – “sentimentale”, volta soprattutto a rinsaldare e consolidare i legami affettivi tra il Re e il popolo, attuata specialmente attraverso il rafforzamento dei legami con i maggiori soggetti “intermedi”, quali la nobiltà, i militari e soprattutto la Chiesa; non è difficile scorgere nei giuramenti un momento di tale disegno complessivo, realizzato immediatamente dopo la salita al trono¹⁹.

Da un punto di vista giuridico più specifico, il giuramento dei vescovi è pur sempre un atto voluto da un Sovrano a cui il Pontefice aveva riconosciuto nuovamente – trascorso il difficile periodo francese – la prerogativa di indicare i nomi dei

su materie delicate come quella ipotecaria: Notizia di Romualdo Valenti, 12 marzo 1821, in ASV, *ibidem*. Specificamente sulla riforma ipotecaria, E. GENTA, *Ricerche sulla storia dell'ipoteca in Piemonte*, Torino 1978.

16 Secondo la brillante ipotesi storiografica fondata sui concetti di *eclettismo*, *empirismo* e *duttilità* (già ricordata) di Enrico Genta: cfr. E. GENTA, *Dalla Restaurazione cit.*, in specie. 9-25. Lo stesso Enrico Genta riconosce anche un certo influsso del pensiero di Joseph De Maistre su Carlo Felice (*Ibidem*, 20-25), sulla linea di J. MANDOU, *Joseph de Maistre et la politique de la Maison de Savoie: un homme d'état italien*, Parigi 1900 e S. NASALLI ROCCA, *Giuseppe De Maistre nei suoi scritti*, Torino 1933; nella stessa direzione G. LOMBARDI, *Il Consiglio di Stato cit.*, 72-75.

17 Si tratta di un tema molto ampio e complesso, per la varietà di modelli possibili (dalla religione di Sato al separatismo “tocqueviliano”) e le numerose implicazioni teoriche ed istituzionali; per tutti cfr. W. REINHARD, *Storia del potere politico in Europa*, Bologna 2001 e P. PRODI, *Cristianesimo e potere*, Bologna 2012; si vedano anche G. LEZIROLI, *Stato e Chiesa cit.* e Gabrio LOMBARDI, *Persecuzioni, laicità, libertà religiosa. Dall'editto di Milano alla "Dignitatis humanae"*, Roma 1991.

18 Lo si può rilevare nella stessa impostazione dell'Editto che prelude al giuramento degli ecclesiastici: cfr. *infra*, *Appendice*, documento n. 1; cfr. pure F. LEMMI, *Carlo Felice cit.*, 159-209.

19 Ben diverso sarà invece il programma di Carlo Alberto una volta Re, basato piuttosto sull'accordo con nuove forme aggregazione sociale (anche di tipo economico), alla base di un nuovo “patto” con il popolo senza la necessaria mediazione dei diversi ceti e della stessa Chiesa: pertanto, in via di fatto, anche i giuramenti furono accantonati, pur senza essere formalmente aboliti; alcuni spunti in G.S. PENE VIDARI, *Il Consiglio di Stato albertino cit.*, 21-45.

vescovi: insomma il giuramento non era dovuto da estranei ad un estraneo, ma era reso a chi aveva compiuto la scelta degli Ordinari e, pur dopo la conferma da parte di Roma e la consacrazione canonica, restava comunque in una posizione istituzionale di relativa preminenza nei loro confronti.²⁰

Insomma, Carlo Felice non si limitava a perseguire una politica meramente pragmatica o utilitaristica, ma anche attraverso il giuramento richiesto ai nobili, ai militari così come agli ecclesiastici, intendeva riaffermare «valori antitetici allo scetticismo e all'incredulità, ritenuti dalla letteratura legittimistica tipici della borghesia»²¹.

E in tale direzione coglie nel segno Elisa Mongiano nell'osservare come, a proposito dei giuramenti degli ecclesiastici, «nella pratica, tuttavia, le disposizioni impartite dalla Segreteria interni, che, in contrasto con l'orientamento della Curia romana, ne prescrivevano la prestazione alla presenza delle autorità civili, vennero largamente disattese. Per altro verso, il comune interesse di entrambi i poteri a garantire l'ordine e ad evitare nuovi sussulti rivoluzionari finì per avere la meglio rispetto alle possibili remore»²².

Da un punto di vista formale, poi, il giuramento sabauda rappresenta un caso isolato non riguardando solo i vescovi - cosa assai frequente in quel periodo - come

20 Cfr. *supra*, cap. II, par. 2-3.

21 E. GENTA, *Dalla Restaurazione cit.*, 66; lo stesso Enrico Genta osserva che anche attraverso i giuramenti Carlo Felice operò un significativo tentativo di recuperare forme di vita collettiva e aggregata: «Il dubbio possibile è se lo scopo del Re consistesse effettivamente nel far risuscitare quei *corps intermédiaires*, oltre tutto, tendenzialmente, un “contrappeso” della corona, “ruderi” che proprio la “prima ristorazione” della Casa di Savoia (e cioè Emanuele Filiberto) aveva spazzato via, giudicandoli un “mero inciampo” alle riforme e che nemmeno certo corporativismo romagnosiano poteva certamente più ammettere nella sua costruzione giuspolitica, o non piuttosto - invece - nel manifestare una volta di più il proprio volere assolutistico. E' possibile che entrambi i moventi sussistessero” (E. GENTA, *op. cit.*, 16-17). Tutto ciò si accompagna, peraltro, ad una netta “soggezione degli enti locali all'autorità centrale” (E. GENTA, *op. cit.*, 63): se volessimo usare una terminologia contemporanea potremmo parlare di un recupero della “sussidiarietà orizzontale” e di una diminuzione di quella “verticale”, sui cui cfr. per tutti A. POGGI, *Le autonomie funzionali “tra” sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale*, Milano 2001; G. LOMBARDI-L. ANTONINI, *Principio di sussidiarietà e democrazia sostanziale: profili costituzionali della libertà di scelta*, in *Diritto e Società* 1, 2003, 155-185; I. MASSA PINTO, *Il principio di sussidiarietà. Profili storici e costituzionali*, Napoli 2003 e T.E. FROSINI, *Principio di sussidiarietà (diritto costituzionale)*, in *Enc. Dir. Annali*, vol. II,2, Milano 2008, 1133-1150. Per uno sguardo complessivo fra Risorgimento e processo unitario, cfr. fra i moltissimi G. MIGLIO, *Le contraddizioni dello Stato unitario*, in *L'Unificazione amministrativa e suoi protagonisti. Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione*, (a cura di F. Benvenuti-G. Miglio), Vicenza 1969, 25-43; inoltre mi permetto di rinviare a M. ROSBOCH, *Le comunità intermedie fra storia e istituzioni*, in *Le comunità intermedie e l'avventura costituzionale*, (a cura di M. Rosboch), Torino 2017, 11-69.

22 E. MONGIANO, *Concordati fra il Regno cit.*, 332.

si è potuto vedere dall'analisi comparativa sui numerosi concordati del periodo ed anche successivi, ma anche un certo numero di altri ecclesiastici: parroci, abati e altri sacerdoti appartenenti agli ordini religiosi²³.

Passando ora a qualche considerazione più ampia, si può notare come risulti impegnato nel dibattito lo stesso pensiero politico pre-risorgimentale, sia quello d'impostazione cattolica (con diverse sfumature al suo interno...) ²⁴, sia quello ispirato al pensiero idealista ed immanentista post-rivoluzionario; pur con impostazioni ben differenti, per entrambe le posizioni la riflessione di quel periodo costituisce una tappa del tentativo di costruire su basi nuove anche dal punto di vista teorico il nascente Stato-nazione (di derivazione "sabauda", non ancora "italiana"...), di ridefinire i termini e le forme della partecipazione politica e di riflettere a fondo sui fondamenti della stessa vita politica²⁵.

Nelle vicende storico-giuridiche del giuramento degli ecclesiastici appaiono,

23 Anche il concordato francese del 1801 prevedeva sia il giuramento dei vescovi (art. 6) sia quello degli altri ecclesiastici (art. 7): in proposito si vedano M. GABRIELE, *Per una storia cit.*, 127-129 e B. BASDEVANT-GAUDEMET, *Le Concordat de 1801: référence pour une politique concordataire*, in *Revue d'histoire de l'Eglise de France* 87, 2001, 393-413.

24 Sul quale vale la pena di richiamare il lucido giudizio di Augusto Del Noce: "Si eccettui Rosmini, e la sua mirabile critica del perfettismo. La veduta storica del pensiero reazionario cattolico ha subito invece completamente la visione storica laica, e accettato di fatto, limitandosi ad invertirne il segno di valore, lo schema triadico del periodizzamento storico. Cosicché, ogni interpretazione cattolico-reazionaria della storia è stata portata a rovesciarsi (da Lamennais in poi) nel modernismo, in questa straordinaria follia per cui si vorrebbe adeguare il cristianesimo al metacristianesimo (e di necessità, si voglia o meno, al suo ateismo; il movimento teologico della "morte di Dio" non è perciò una semplice bizzarria): e ciò al momento stesso in cui i laici restano perplessi davanti ai suoi esiti ultimi" (A. DEL NOCE, *Eric Voegelin e la critica dell'idea di modernità*, in E. VOEGELIN, *La nuova scienza politica*, Torino 1968, 33). Si tratta infatti di collocare la presenza della Chiesa ed il suo pensiero in un contesto assai mutato, che si è evoluto dal tradizionale ordine politico dettato dalla Chiesa stessa al potere politico ad una Chiesa ora inserita nell'ordine proprio dello Stato, su cui cfr. precisamente P. BELLINI, *Il concordato ecclesiastico nella realtà politica*, in *Le due spade. Morte e resurrezione dei concordati*, Milano 1984, 17 ss. e anche ID., *Le leggi ecclesiastiche separatiste e giurisdizionaliste (1848-1867)*, in *La legislazione ecclesiastica. L'istruzione e il culto. Atti del convegno celebrativo delle leggi amministrative di unificazione* (a cura di P.A. D'Avack), Vicenza 1967, 2, 145-162 e importanti ricostruzioni in M. BURLEIGH, *Earthly Powers. The clash of Religion and Politics in Europe from the French Revolution to the Great War*, Londra 2005 e R. SCHLÖGL, *Alter Glaube und moderne Welt: Europäisches Christentum im Umbruch (1750-1850)*, Frankfurt am Main 2013.

25 Per tutti, in generale: L. MARINO, *La filosofia cit.* e M. FERRARI, *La Restauration cit.*; inoltre cfr. le precise osservazioni di contesto in E. PASSERIN D'ENTREVES, *La giovinezza cit.*; significativo, per una sintesi, E. GENTA, *Nazione-Stato*, in *Parole in divenire. Un vademe-cum per l'uomo occidentale* (a cura di A. Sciumè-A.A. Cassi), Torino 2016, 157-170.

dunque, aspetti significativi del complesso divenire storico e delle sue implicazioni istituzionali, che verranno a condizionare in qualche modo – pur in un percorso non lineare, ma caratterizzato da una certa discontinuità - i successivi sviluppi del '48 e del decennio di preparazione all'Unità.

Esso rappresenta un episodio del ben più vasto e complesso sviluppo delle relazioni (alcune volte collaborative, in altri casi conflittuali...) fra Stato e Chiesa²⁶, e si pone come un momento importante della stessa comprensione della modernità giuridica: proprio nell'epoca moderna, infatti, le vicende della «sacralizzazione dell'obbedienza civile, compiuta dagli stati moderni tramite il giuramento imposto ai sudditi»²⁷ occupano un posto certamente non secondario²⁸.

26 Coglie perfettamente il punto Carlo Fantappiè laddove parla di relazione consustanziale fra Stato e Chiesa durante tutta l'epoca moderna: “Una grande dialettica storica di equiparazione e di contesa, di imitazione e di contrasto, di trasferimenti positivi e negativi, che hanno condotto i due maxi-soggetti ad una sorta di apprendimento osservativo, a capitalizzare le esperienze dell'altro in funzione innovativa, identitaria e legittimante” (C. FANTAPPIÈ, *Chiesa Romana e modernità giuridica. I. L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, Milano 2008, XXXII); cfr. anche P. GROSSI, *Chiesa romana e modernità giuridica (a proposito di un'opera recentissima di Carlo Fantappiè)*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* 39, 2010, 791-807 (ora anche in Id., *Scritti canonistici* (a cura di C. Fantappiè), Milano 2013, 293-312).

27 A. PADOA SCHIOPPA, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003, 354; in generale osservazioni significative nel recente saggio di G. BATTELLI, *Società, Stato e Chiesa in Italia. Dal tardo Settecento a oggi*, Roma 2013. A proposito dell'importante ruolo di Giuseppe Barbaroux e della fiducia in lui riposta da Carlo Felice risulta significativa la comunicazione al Papa della sua conferma da parte del sovrano al momento della sua salita al trono: “Beatissimo Padre, nell'assumere il sovrano governo dei nostri stati in forza della rinunzia fattacene dall'amatissimo nostro Fratello e predecessore, il Re Vittorio Emanuele, ci affrettiamo di confermare nella qualità di nostro Incaricato di missione straordinaria il conte G. Barbaroux, come quello che sappiamo avere colla sua dottrina e colla saggia e prudente sua condotta ottenuto e sempre conservato la preziosa grazia di vostra Santità, ed il quale ha d'altronde acquistati non dubbii titoli alla nostra benevolenza. Sopra ogni altra cosa ardentemente desideriamo che dall'osservare essere stato questo divisamento uno dei primo e principalissimi nostri pensieri, Ella giudichi quale sia la nostra devozione verso la Santità Vostra e quale sarà in ogni tempo il nostro zelo verso la Santa Sede. Speriamo pertanto che continuando Vostra Beatitudine a rimirare con occhio di parziale benignità e ad accogliere favorevolmente il nostro Incaricato Conte Barbaroux vorrà Ella altresì onorare del paterno suo gradimento tutto ciò che sarà egli per esporle in nostro nome e segnatamente le proteste dell'inviolabile, rispettoso, filiale affetto con cui passiamo ad implorare la Vostra Santità per noi e per la Real nostra Casa l'Apostolica Sua Benedizione. Dato in Modena il 26 aprile dell'anno del Signore milleottocentovent'uno. Carlo Felice” (Lettera di Carlo Felice a Sua Santità, 26 aprile 1821, in ASV, Segreteria di Stato, Esteri, Rub. 267, anno 1822, edita anche in A. COSTA, *Giuseppe Barbaroux cit.*, 512).

28 Come afferma con precisione – sulla linea di Paolo Prodi - Diego Quaglioni a partire dall'assolutismo: “Il giuramento tende a perdere la caratteristica di patto garantito dall'aspetto sacramentale e metapolitico per divenire un vincolo unilaterale d'ufficio nei riguardi

Secondo un altro punto di osservazione si può pure apprezzare il ruolo importante svolto dalla diplomazia sabauda, in particolare del Barbaroux, a tutela degli interessi della corona, in stretta connessione con esponenti di rilievo della corte pontificia, che consentirono – pur in tempi difficili – di ottenere risultati importanti e condivisi, quali il riordino delle diocesi e la sostanziale accettazione dei giuramenti, indubbiamente rilevanti per la “tenuta” delle istituzioni dello Stato²⁹.

Si può rilevare un comune interesse fra le parti per una ‘Restaurazione’ come cambiamento di paradigma sia rispetto al periodo rivoluzionario e napoleonico, sia al precedente giurisdizionalismo³⁰.

Nel complesso, pertanto, il giuramento carlofeliciano costituisce al contempo sia il culmine – per così dire - dello sviluppo della tradizione sabauda di Antico regime, sia la riproposizione di alcuni aspetti dello schema istituzionale concordatario sancito in epoca napoleonica: peraltro la combinazione dei diversi elementi operata da Carlo Felice ed accettata nella sostanza dal Pontefice costituisce una novità nella storia sabauda e pressoché un *unicum* nella storia delle complesse vicende dei giuramenti degli ecclesiastici.

Il tutto rappresenta poi un aspetto rilevante di quell’ecumenismo o “eclettismo” politico-giuridico, che caratterizza l’intera Restaurazione del Regno di Sardegna in diversi ambiti e campi della vita politica e dell’evoluzione del diritto, consentendo la coesistenza di valori e decisioni oggi difficilmente conciliabili e dando origine a qualche novità di rilievo nelle vicende storico-giuridiche del tempo³¹.

del sovrano: rimangono le radici del vincolo personale di natura feudale ma su di essa si innesta il nuovo elemento della impersonalità dello Stato e il principio monarchico diventa esso stesso (nelle sue concrete incarnazioni di patria, nazione, etc.) perno della sacralità, oggetto e ad un tempo scopo del giuramento con la rottura dello schema pattizio. Con il giuramento si trasforma il fondamento stesso della obbligazione politica” (D. QUAGLIONI, *Cristianesimo e potere cit.*, 428-429).

29 Significativa è in proposito la stima goduta da Carlo Felice presso la Santa Sede; basti ricordare l’episodio, riportato da Lidia Caffo Alberti, secondo cui per il Natale del 1824 ben sessantotto cardinali inviarono il loro personale augurio al sovrano: L. CAFFO ALBERTI, *La Corte Pontificia cit.*; nello stesso studio è ricordata positivamente anche l’opera svolta a Roma da Giuseppe Barbaroux (dal 1816 al 1824), che pur avendo “fama di giurisdizionalista o di giansenista” dimostrò grande libertà di giudizio ed un “ragionevole ossequio” al pontefice, senza “umiliante servitù” (*ibidem*, 25-26); cfr. in generale anche E. GENTA, *La diplomazia europea e l’unificazione italiana tra 1859 e 1860*, in *Verso l’Unità italiana. Contributi storico-giuridici* (a cura di G.S. Pene Vidari), Torino 2010, 153-170.

30 Nel quale si era realizzata una sorta di “sostituzione degli ordinamenti sacri con quello secolare statutale nelle diverse sfere della società” (C. FANTAPPIÈ, *Giurisdizionalismo cit.*, 321).

31 Come aveva osservato a suo tempo già E. GENTA, *Eclettismo giuridico cit.*, 285-309, nella linea della sempre valida osservazione secondo cui: “E’ atteggiamento antistorico per eccellenza il considerare i problemi, le opinioni, i sentimenti di un tempo, alla stregua

Le vicende dei giuramenti del 1821-1822, oltre a rappresentare uno dei numerosi episodi di frizione (per alcuni personaggi non risolta...) ³² fra istanze giuridiche e conseguente tutela dell'ordine politico e ragioni della retta coscienza, colgono pure gli atteggiamenti concilianti della Chiesa di fronte ad un'epoca nuova, in cui si assiste al primo insorgere di una effettiva secolarizzazione, di un nuovo liberalismo separatista, ed a cui si cerca di rispondere anche attraverso strumenti istituzionali di convergenza con le autorità politiche non ostili, ma anzi ben disposte a garantire, soprattutto con meccanismi concordati, la *libertas Ecclesiae* e la "vera" religione ³³.

del sentire e delle convinzioni di tutt'altra epoca: dimenticando che quasi mai nella storia si presentano problemi riconducibili a puri problemi d'interessi, a calcoli di convenienza, senza che intervenga l'elemento alterante di passioni, di sentimenti, imponderabili secondo le misure della ragione" (A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato cit.*, 23-24).

32 Come i citati vescovi di Aosta e di Chambéry.

33 In proposito il Battelli osserva precisamente: "Si stava cioè delineando il fenomeno che nella sua globalità, quindi con riferimento sia agli orientamenti delle classi dirigenti della società sia al comportamento della gente comune, sarebbe stato denunciato dai cattolici come *scristianizzazione*, ma che si sarebbe dovuto più correttamente chiamare *secolarizzazione*. Non si trattava, infatti, propriamente dell'abbandono di una data religione (il cristianesimo, appunto), quanto piuttosto di un generale attenuarsi del senso religioso in vari ambiti attinenti all'esistenza: dal modo di concepire una società in profonda trasformazione, per gli effetti di fenomeni di enorme portata quali la industrializzazione, l'inurbamento, il pauperismo che ne derivò almeno in una prima lunga fase, ai criteri che guidavano la popolazione nelle principali scelte della vita o nei più elementari comportamenti quotidiani. Non si accettava più che il sacro scandisse come una volta i tempi della vita, né che indicasse i suoi modelli. La società si stava secolarizzando, diventava cioè autonoma dalla religione" (G. BATTELLI, *Società, Stato cit.*, 26-27).

Appendice

I vescovi delle diocesi sabaude (1821-1822)

Elenco dei vescovi delle diocesi del Regno fra il 1821 ed il 1822 con l'indicazione del periodo di reggenza della diocesi¹:

Acqui: mons. Carlo Giuseppe Maria Sappa de Milanis (1817-1834);
Alba: mons. Giovanni Antonio Nicola (1818-1834);
Albenga: mons. Carmine Cardiviola (1820-1827);
Alessandria: mons. Alessandro d'Angennes (1818-1832)²;
Aosta: mons. Jean-Baptiste Marie Aubriot de la Palme (1819-1823)³;
Asti: mons. Antonino Faà di Bruno (1818-1829);
Biella: mons. Bernardino Bollati (1818-1828);
Bobbio: mons. Isaia Volpi (1818-1830);
Casale Monferrato⁴: mons. Francesco Alciati (1817-1828);
Chambéry: mons. Iréné-Yves Desolle (1817-1823)⁵;

1 Cfr. R. RITZLER-P. SEFRIN, *Hierarchia Catholica medii et recentioris aevii. VIII. 1800-1846*, Padova 1968, *ad vocem*; Le notizie derivano inoltre dalle sezioni storiche dei siti web delle diverse diocesi, oggi situate in territorio italiano e francese. Sono escluse le diocesi della Sardegna.

2 Nominato nel 1848, come arcivescovo di Vercelli, senatore del Regno, carica per la quale giura in data 8 maggio 1848; cfr. *supra*, cap. 2, par. 5.

3 Dimissionato.

4 Su Casale, va richiamata l'importante controversia con il governo sabaudo relativa all'applicazione del regolamento regio dei cerimoniali del 4 giugno 1816, considerato inaccettabile per il clero. La questione venne sottoposta il 23 agosto 1816 alla Congregazione per gli Affari Ecclesiastici Straordinari: cfr. "Ricorso del Capitolo di Casale Monferrato al S. Padre sul nuovo Regolamento per Cerimoniale da osservarsi negli Stati di S.M. Il Re di Sardegna" (S.RR.SS-Fondo Caprano, Volume 7 E, ff. 1/24).

5 Ritirato; le sedi di Tarantaise e St.-Jean de Maurienne risultano vacanti dal 1796 al 1801, soppresse nel 1801 e ricostituite nel 1825.

Cuneo: mons. Amedeo Bruno di Samone (1817-1838);
 Fossano: mons. Luigi Fransoni (1821-1832);
 Genova: mons. Luigi E. Nicolò Lambruschini (1819-1830)⁶;
 Ivrea: sede vacante;
 Luni-Sarzana e Brugnato: mons. Luigi Scarabelli (1820-1836);
 Mondovi-San Dalmazzo: sede vacante;
 Nizza: mons. Jean-Baptiste Colonna d'Istria (1802-1833);
 Novara: card. Giuseppe Morozzo della Rocca (1817-1842);
 Pinerolo: mons. François-Marie Bigex (1817-1824)
 Saluzzo: mons. Carlo Vittorio Ferrero della Marmora (1805-1824);
 Savona-Noli: mons. Giuseppe Airenti (1820-1830);
 Susa: mons. Giuseppe Prin (1817-1822)⁷;
 Torino: mons. Colombano Chiaveroti (1818-1831);
 Tortona: mons. Carlo Francesco Carnevale (1818-1831);
 Ventimiglia: mons. Felice Levrieri (1820-1824);
 Vigevano: mons. Giovanni Francesco Toppia (1818-1828).

Documenti dell'Archivio di Stato di Torino

“Regolamento da osservarsi nella funzione del solenne giuramento di fedeltà giusta quanto è prescritto dall’art. undecimo del R. Editto degli undici di dicembre 1821”, in Archivio di Stato di Torino, Archivio di Corte, Cerimoniale, Avvenimenti della Corona, marzo 60.

Lettera di Pio VII a Carlo Felice, 25 febbraio 1822, Archivio di Stato di Torino, Archivio di Corte, Materie ecclesiastiche, *Giuramenti*, m. 2 da inventariare.

Documenti sulla questione di attribuzione di competenze fra la Segreteria degli Esteri e la Segreteria degli Interni, febbraio 1822, *ibidem*.

Circolare n. 857, 20 marzo 1822, “Ai Signori Arcivescovi e Vescovi”, *ibidem*.

Circolare n. 858, 20 marzo 1822, “Ai pe’ signori Vescovi, e pe’ signori Intendenti delle Province intorno al giuramento degli Ecclesiastici”, *ibidem*.

Lettera del pontefice Pio VII a Carlo Felice, 13 aprile 1822, *ibidem*.

Lettera del Vescovo di Alba Giovanni Antonio Nicola al clero della diocesi, 19 aprile 1822, *ibidem*.

Lettere di Vescovi che si sono uniformati agli ordini sovrani, aprile 1822, *ibidem*.

Lettere di Vescovi che hanno fatto osservazioni ed opposizioni, aprile-maggio 1822, *ibidem*

Memoria sulle rimostranze di alcuni vescovi, s.d., *ibidem*.

6 Il Lambruschini segue al cardinal Giuseppe Maria Spina (1802-1816), dopo un periodo di sede vacante.

7 Deceduto.

Fattispecie, s.d., *ibidem*.

Progetto di risposta alla lettera del pontefice Pio VII, 29 aprile 1822.

Verbale della seduta del Consiglio Regio e testo della risposta alla lettera di Pio VII, 30 aprile 1822, *ibidem*.

Lettera del re Carlo Felice al pontefice Pio VII, 4 maggio 1822, *ibidem*.

Verbale della seduta del Consiglio Regio, 7 maggio 1822, *ibidem*.

Lettera del re Carlo Felice al pontefice Pio VII, 12 giugno 1822, *ibidem*.

Lettera del pontefice Pio VII a Carlo Felice, 10 luglio 1822, *ibidem*.

Comunicazioni della Regia Segreteria di Stato per gli Affari Interni, 1822, *ibidem*.

Comunicazioni della Segreteria di Gabinetto di S.M. al Ministro di Stato conte Cerutti e la Primo Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno Roget de Cholet, 1822, *ibidem*.

Lettere di Vescovi in cui allegano la ricevuta degli atti ministeriali, 1822, *ibidem*.

Scritto anonimo “Del giuramento di fedeltà che vuoi esigere da tutto il Clero, anche Regolare di Piemonte”, s.d., *ibidem*.

Documenti dell'Archivio Segreto Vaticano

Archivio Segreto Vaticano, Segreteria di Stato, Esteri 511, anno 1822, rubrica 257.

Lettera di Carlo Felice a Pio VII del 1 febbraio 1822 (con allegata formula di giuramento degli ecclesiastici di ogni grado); originale e copia;

Nota del Capaccini del 20 febbraio 1822;

Appunti per lettera al Re di Sardegna per il Cardinal Consalvi, 22 febbraio 1822;

Lettera del papa Pio VII a Carlo Felice del 25 febbraio 1822; minuta con correzioni e definitiva;

Circolare n. 857 del 20 marzo 1822 per i vescovi;

Circolare n. 858 del 20 marzo 1822 per i vescovi;

Istruzione allegate alla circolare 857 del 20 marzo 1822;

Biglietto della Segreteria di Stato a proposito della lettera al Re di Sardegna del 23 marzo con indicazione di: “Si prega però di rimandare la minuta di questa seconda lettera, dopo che sarà spedita per registrarla”; indicazione della risposta a mons. Lambruschini e foglio per risposta al vescovo di Torino;

Lettera del cardinal Morozzo a Consalvi, 24 marzo 1822;

Relazione (successiva al 26 marzo 1822) e richiesta di non far assistere i laici al giuramento, che si conclude con la frase “viene ora la speciefatti presentata dal sig. Conte Barbaroux”;

- Lettera di mons. Lambruschini, arcivescovo di Genova del 27 marzo 1822 al cardinal Consalvi per chiedere chiarimenti sul giuramento;
- Lettera di mons. Chiaveroti a mons. Menochio, confessore del Papa, del 27 marzo 1822;
- Foglio di preparazione della risposta a mons. Chiaveroti, marzo 1822;
- Raccolta a stampa della Regia segreteria di Stato per gli affari interni con due fascicoli di Lettere di vescovi che hanno fatto opposizione ai giuramenti (marzo/aprile 1822);
- Carteggio tenuto dalla Regia Segreteria di Stato per gli affari Interni coi Reverendissimi Vescovi intorno al giuramento degli ecclesiastici (marzo/aprile 1822);
- Risposta della Segreteria di Stato a Lambruschini del 3 aprile 1822;
- Risposta a Morozzo della Segreteria di Stato, 3 aprile 1822;
- Lettera di mons. Lambruschini alla Regia segreteria di Stato degli Interni, 8 aprile 1822 e relativa comunicazione al cardinal Consalvi;
- Lettera di Pio VII a Carlo Felice sulle modalità del giuramento, 13 aprile 1822 (con minuta di preparazione);
- Lettera del Ministro degli Interni a Lambruschini, 18 aprile 1822;
- Carteggio Barbaroux/Consalvi sulla nomina di Antonio Tosti e passaggio di consegne al Tosti, aprile 1822;
- Lettera di Carlo Felice al Papa, 4 maggio 1822 (copia) con nota “Lettera di SM. Sarda che non si riceve, essendosi convenuto con il conte Barbaroux che S. Maestà ... ne farà un’altra che si trova in preparazione per dare adito al s. Padre di parlare dei Vescovi renitenti”;
- Biglietto di Barbaroux a Consalvi sui “dissapori anche gravi” con alcuni vescovi, 25 maggio 1822.
- Lettera di Carlo Felice al Papa del 12 giugno 1822;
- Lettera di Pio VII a Carlo Felice del 10 luglio 1822;
- “Factum relativo alla prestazione del giuramento degli ecclesiastici nei Regi Stati di S.M. Sarda”, s.d.;
- Lettere ai vescovi di Chambéry ed Aosta con allegata lettera del S. Padre, 22 giugno 1822;
- Lettera del Tosti alla Segreteria di Stato del 25 agosto 1822 sul prossimo giuramento e parte cifrata sulla calunnia subita dal vescovo di Torino;
- Biglietto di Giuseppe Barbaroux del 20 giugno 1822;
- Lettera del segretario Garelli di convocazione al giuramento dei Vescovi, 10 settembre 1822;
- Lettera di Antonio Tosti (incaricato d’affari) al cardinal Consalvi sul giuramento prestato dai vescovi, 14 settembre 1822;

Lettera di Antonio Tosti al cardinal Consalvi sulla condotta del vescovo di Aosta, 16 settembre 1822;
Dispaccio del Tosti al Consalvi sulla condotta del vescovo di Aosta, 16 ottobre 1822.

Documenti dell'Archivio della Segreteria di Stato vaticana

Archivio della Segreteria di Stato, Sezione per i rapporti con gli Stati, Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari
Documenti relativi all'esame del piano della nuova Circostrizione delle Diocesi del Piemonte, 1815-1816;
Ricorso del capitolo di Casale Monferrato al S. Padre sul nuovo Regolamento per Cerimoniale da osservarsi negli Stati di S.M. il Re di Sardegna, 23 agosto 1816;
Rapporti delle Sessioni della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, 1815-1881;
Lettera al Cardinal Spina, Arcivescovo di Genova, in cui si loda la sua condotta per essersi opposto al giuramento degli ecclesiastici sudditi di Vittorio Emanuele I, 1818;
Carteggio con il Vescovo di Fossano circa il nuovo giuramento di fedeltà al Sovrano che si richiede ai Vescovi, 1822;
Carteggio con l'Arcivescovo di Genova sul giuramento dei Deputati che fanno parte del Parlamento, 1853.

Trascrizione e riproduzione di documenti

Vengono di seguito trascritti o riprodotti alcuni dei documenti utilizzati per la ricostruzione storico-giuridica svolta⁸.

I documenti si trovano in:
Charles Felix de Savoie Roi de Sardaigne, Restaurateur d'Hautecombe, Hautecombe, 1881;
Archivio di Stato di Torino (ASTo), Archivio di Corte, Materie ecclesiastiche, Giuramenti, m. 2 da inventariare;
Archivio Segreto Vaticano (ASV), Esteri 511, anno 1822, rubrica 257;
Archivio della Segreteria di Stato, Sezione per i rapporti con gli Stati, Congregazione

⁸ Nella trascrizione si è ritenuto di mantenere le abbreviazioni così come nei documenti originali.

degli Affari Ecclesiastici Straordinari [S.RR.SS-AA.EE.SS.];
Camera dei Deputati-Atti Parlamentari-Resoconti dell'Assemblea Costituente,
Roma, 1947.

Documento 1

(*Charles-Felix cit.*, 189-190)

Lettera di Carlo Felice ai sudditi del Regno, Castello di Govone, 13 ottobre 1821

Charles Felix,

par la grace de Dieu, Roi de Sardaigne, etc, etc

Le meilleur des Rois, notre auguste frère, ayant persisté dans sa renonciation, nous avons dû prendre ed mains le timon de l'Etat au moment où les plus grands désastres venaient d'y éclater. Si nous ne considérons que les crimes qui ont procédé cette époque, et les exemples terribles, mais justes et nécessaires, qui en ont été la suite, nous n'hésiterions pas à la regarder comme l'une des plus malheureuses de notre vie. Mais elle s'offre à nous sous des couleurs moins sombres, quand, à coté de l'agitation de quelques provinces, nous constatons l'inébranable fermeté de toutes les autres, la loyauté, la fidélité de la majeure partie de nos sujets; et quand nous songeons que l'histoire, en rappelant ces tristes évènements, devra dire aussi combine fut prompt et complet le triomphe des bonns sur les attentats des factieux.

Eloigne de nos Etats, nous n'en avons pas moins consacré tous nos efforts à y ramener l'ordre et la tranquillité. Nous y avons réussi. Sans qu'il ait été nécessaire d'accepter tous les secours si généreusement offerts par nos hauts et puissants allies, il b'a fallu, piur rétablir l'autorité légitime, que la cooperation d'un seul corps auxiliaire, qui eut à peine desoin de dépasser nos frontières.

Nous nous rendons maintenant aux vœux de nos sujets. En montant sur le trône de nos pères, nous y portons ces mêmes sentiments don't ils firent, pendant de longs siècles, la gloire, la splendeur, la prospérité de leurs Etats.

A leur exempl, nous invoquons le secours de la divine Providence, qui nous confie, en ces circonstances difficiles, les rênes du gouvernement.

Notre sainte Religion sera le guide infallible de nos déterminations et le soutien piossant de nos entreprises. La justice sera notre but constant; la fermeté, notre règle: et en temps opportun, nous saurons leur associer la clémence.

Ministres vénérables du Dieu qui se rit des coupables projets d'une philosophie mensongère, déchirez le voile don't celle-ci couvre son ambition de ces idées trompeuses, à l'aide des quelles on cherche à renverser les trônes et les autels.

Magistrats, soyez les defenseurs de l'innocent et le terreur de coupable; que le pauvre, aussi bien que le riche, trouve en vous assistance et soutien, et que l'esprit d'ambitiôn, de cupidité, d'ingrandissement injuste s'aarête et tremble devant vous.

Administrateurs publics, que les mûres considerations, la vigilance, l'exactitude, president à vos travaux. Ne perdez pas de vue la stricteeconomie qu'il faut apporter dans la repartition des revenus de l'Etat. Quel es réclamations des particulieres arrivent juspu'à vius, et, dès que vous les reconnaîtrez justes, faites-y toujours droit.

Guerriers fidèles, si quelques malheureux soldats ont terni l'éclat de leur drapeau, le cri d'horreur avec lequel vous les avez mis en fuite a conservé au vôtre son premier lustre et vous a mérité la faveur du Souverain. Nous nous ferons un devoir de récompenser ceux qui, dans les derniers événements, ont donné des preuves particulières de dévouement et de fidélité.

Employés de notre royaume, nous exigeons de vous une conduite religieuse, du zèle et de l'activité dans l'accomplissement de vos charges respectives, un attachement sans bornes à notre gouvernement. Nous ne souffrirons jamais que l'on arrive par une voie différente aux récompenses dues au mérite. Nous ne voulons ni froideur ni indifférence dans l'exercice des fonctions publiques; les chefs d'administration seront responsables envers nous de la conduite de leurs subalternes.

Pères de famille, de tristes circonstances vous ont suffisamment prouvé la nécessité de veiller soigneusement à l'éducation et à la conduite de vos enfants. L'autorité paternelle trouvera toujours en nous aide et protection.

Et vous, habitants de notre capitale! Votre conduite nous est connue. Si une faction pleine d'audace a pu vous entraîner par la violence ou par le mensonge, si des jeunes gens égarés ont augmenté le nombre des rebelles, votre consternation pendant ces scènes funestes a été un témoignage non équivoque de vos sentiments de fidélité. Votre persévérance dans ces nobles sentiments nous rendra plus délicieux notre séjour au milieu de vous, elle vous assurera notre bienveillance.

Vous tous, nos bien-aimés, ayez confiance en nous: nos soins auront pour unique objet vos intérêts et votre bonheur. Réunissez-vous autour de ce trône que vos ancêtres ont soutenu de leur amour et de leur courage, et auprès duquel ils ont constamment trouvé sécurité, justice, récompenses, honneurs et protection.

Alors on verra renaître ces temps heureux où les maxims funestes et trompeuses du siècle étaient vouées au mépris, et où l'on reconnaissait unanimement que la Religion, les bonnes mœurs, l'amour du Souverain pour ses sujets, comme le dévouement et l'obéissance des sujets au Souverain, sont les bases invariables de la félicité des peuples.

Donné à Gouvion, le 13 octobre 1821
Charles-Félix

Documento 2

(S.RR.SS-AA.EE.SS, Pos. 38, Fasc. 14, ff. 26r/28r)

Si loda la condotta del Card. Spina, Arcivescovo di Genova, per essersi opposto al giuramento che si pretendeva dagli ecclesiastici sudditi di Vittorio Emanuele I, e si esorta a tener fermo in tal rifiuto, 1818.

Il sig. Cardinale Spina si è portato lodevolissimamente in tutto il contesto dell'affare, di cui dà ragguaglio colla sua delg^{te} 11 corr^{te}, e merita che coll'oracolo di V.S. venga commendata ed approvata la sua condotta, e lo zelo mostrato per sostenere il decoro e la dignità dell'ordine Ecclesiastico.

La nota saviezza e religione di Vittorio Emanuele attuale Re di Sardegna fa sperare, che informato della giusta opposizione fatta dal cardinale Arcivescovo di sottomettersi a prestare un giuramento di fedeltà avanti un suo rappresentante laico, e indistintamente dagli altri Ceti Militari e Amministrativi desisterà dal pretenderlo e da Lui e dai Parrochi e si contenterà che questi in qualità di Patri inculchino al rispettivo loro gregge con mezzi opportuni il dovere, che corre ai Christiani di perfetta obbedienza e fedeltà alle supreme Podestà della terra, che la Provvidenza destina al governo de'Popoli.

Se poi accedesse il contrario e s'insistesse di nuovo perché il clero e l'Arcivescovo principalmente prestasse il richiesto giuramento, mi sembra che bisognerebbe insinuargli a tener forte, e a non piegare né quanto a sé, né quanto agli altri insistendo principalmente sull'ingiuria che si fa al clero col pretendere da lui un tal giuramento, essendo gli Ecclesiastici "maioris auctoritatis quod eos iurare deceat" come dice S. Tommaso [2.2^a, qu. 29, art. X, ad 3^o] e insistendo altresì sulla novità che sarebbe di grande ammirazione e di scandalo a tutti i Buoni, essendo inusitato in Italia (prima della disgraziatissima epoca rivoluzionaria), e nel Piemonte, e Savoia principalmente un tal Giuramento. E allorchè nel 1725 pretese il Duca di Savoia il giuramento di fedeltà dal nuovo Prevosto del Monastero e Ospedale del Gran San Bernardo dell'Ordine dei Canonici Regolari di S. Agostino, prima che prendesse possesso di quella Prevostura, inducendolo altresì a riconoscere come di Lui Patronato laico la Prevostura suddetta, Benedetto XIII con la Costituzione "In sublimi" [19 febbraio 1726] dichiarò "Ipso iure irito et nullo, tam iuramentum fidelitatis, quam recognitiones asserti jurispatronatus", come ingiurioso il primo alle persone ecclesiastiche, e dannosa la seconda ai diritti e proprietà della Chiesa.

Potrebbe anch'essere spediencia d'autorizzare il sig. Cardinale a produrre in nome di Sua Santità le anzidette ragioni, e altre, che la sua saviezza e dottrina potesse suggerirgli, e di offrirgli ancora, che la Sua Santità bisognando, scriverebbe anche direttamente a S.M. per renderla persuasa del torto manifesto, che ha, d'entrare adesso in queste prestazioni ad imitazione di un Governo oppressivo e novatore per effetto di sistematica empietà.

A me insomma pare necessarissimo di tener forte per quanto si può, e di non lasciare intentata ogni strada per sradicare queste nuove usanze di Giuramenti, che sono troppo umilianti per il clero, e che lo degradano al sommo, né senza gran scandalo per tutti i buoni. Che poi se riuscissero vani tutti questi tentativi, se si venisse alla minaccia, e se con fondamento potessero temersene de'gravi danni per la Chiesa rifiutandoglielo, allora direi, che trattandosi di un giuramento illecito perché proibito dai Canonici ma non proibito perché illecito di sua natura e intrinsecamente, potrebbe in questo caso insinuarsi all'Arcivescovo che qualunque determinazione sarà egli per prendersi, posto alle strette, non verrà disapprovata dal S. Padre, il quale ben conosce che in tal caso sarebbe una determinazione estorta dalla necessità e non dalla volontà approvata.

*omissis*⁹

9 Segue autorizzazione al sig. Cardinale a ricevere la Croce dei S.S. Maurizio e Lazzaro se gli verrà offerta.

Documento 3

(ASV)

Lettera di Carlo Felice a Pio VII, 1 febbraio 1822

Beatissimo Padre

Se l'esempio de' nostri predecessori non avesse bastato a determinarsi, le luttuose vicende accadute ne' nostri Stati avrebbero dimostrata la necessità di richiamare al nostro avvenimento al Trono l'adempimento di quell'atto religioso e solenne, col quale davanti a Dio sommo e tremendo i popoli promettono irrevocabile fedeltà al legittimo loro Sovrano.

Gli ordini più distinti de' nostri domini sono chiamati a questo dovere, e Noi non potremmo non annoverarvi con soddisfazione la classe degli Ecclesiastici, classe che proviamo un vero compiacimento nel proteggere e beneficiare.

Noi non vorremmo ricordare che, siccome fra le famiglie più vicine al Trono, anche fra i Ministri del Santuario si trovarono alcuni uomini dell'ordine e del legittimo potere che Iddio ci ha confidato.

La santità del giuramento mentre sarà per rafforzare all'avvenire coloro de' quali non è abbastanza ferma la divozione al Trono, contribuirà poi sommamente a consolidare quella de' nostri sudditi in generale. Soprattutto i solenni vincoli degli Ecclesiastici e la loro conseguente condotta serviranno d'esempio ai nostri popoli, sopra i quali la Dio mercede essi esercitano la più salutata influenza.

Il profondo nostro attaccamento a Chiesa Santa non ci permette di fare alcuna cosa a questo riguardo se non colla partecipazione del Capo visibile di essa, e ben di buon grado Noi pregiamo la Santità Vostra di esaminare nell'alta Sua Saviezza la formola qui unita del giuramento che noi desidereremmo di far prestare dagli ecclesiastici nostri sudditi.

Noi speriamo che Vostra Santità vorrà riconoscere in questa nostra preghiera una nuova testimonianza del sempre più vivo e costante filiale ossequio, col quale prostrati al bacio de' Santissimi piedi Le auguriamo lunghissimi anni a beneficio del mondo cristiano.

Torino addì 1^{mo} febbraio 1822Di Vostra Santità Umilissim^o devotissim^o Figlio

Carlo Felice

Contrassegnato... Della Valle

Documento 4

(ASTo e ASV)

Lettera di Pio VII a Carlo Felice, 25 febbraio 1822

A Sua Maestà Carlo Felice Re di Sardegna

25 febbraio 1822

Maestà

L'interpellazione fattaci da Vostra Maestà prima di assoggettare la classe degli Ecclesiastici

del di Lei Regno al giuramento di fedeltà verso il Loro Sovrano, e l'averne sottoposta al Nostro esame la formula, ci somministra un nuovo argomento della di Lei perfetta adesione alle Leggi e canoni della Chiesa, delle quali fa parte anche il notissimo canone *Nimis* del Concilio Lateranense III, col quale si vieta alla podestà laica di esigere il giuramento anche di semplice fedeltà dagli Ecclesiastici che non posseggono alcun fondo temporale.

Dopo aver tributati i ben giusti elogi, ai quali la condotta della Maestà Vostra in queste ed in tanti altri oggetti a meritamente acquistato ogni diritto, non tardiamo ad assicurarla che, esaminata la formula che ci ha trasmessa concepita nei termini seguenti «Io e V. N. giuro di essere e mantenermi fedele a Sua Maestà il Re Carlo Felice nostro legittimo Sovrano, ed ai Reali suoi successori, di sostenere con tutti i miei mezzi la piena sua possenza, ed autorità sovrana, e d'insinuare e propagare questi sentimenti in ogni occasione che mi si presenterà» non v'incontriamo alcuna difficoltà. Si compiacerà soltanto la Maestà Vostra di riflettere se, oltre i vescovi, ed i parrochi, i quali esercitano nella Chiesa un pubblico ufficio, sia espediente il richiedere il giuramento ai semplici sacerdoti e chierici, i quali, vivendo da privati, sono fuori di qualunque ingerenza pubblica, inducendosene forse con ciò il primo esempio. Nel resto non dubitiamo che le persone Ecclesiastiche cui per ordine della Maestà Vostra sarà proposto il giuramento a prestarsi, saranno assicurate del Nostro permesso, e dell'approvazione da voi accordata alla formula sopraddetta. Non possiamo intanto non esprimerle o piuttosto confermarle in tale occasione il vivo nostro desiderio di comprovare alla Maestà Vostra in qualunque incontro l'attaccamento sincerissimo che le professiamo, e l'impegno che portiamo di farle cose grate, mentre con tutta l'effusione del nostro cuore implorando dal Signore ogni prosperità in favore della Maestà Vostra, e di tutti i reali suoi domini, compartiamo ad essa la paterna apostolica benedizione.

Pius P.P. VII

Roma, 25 febbraio 1822

Documento 5

(ASTo e ASV)

Circolari n. 857 e 858 della Regia Segreteria di Stato per gli affari interni ai signori Arcivescovi e Vescovi, 20 marzo 1822

REGIA SEGRETERIA
DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Torino addì 20 di marzo 1822.

N.° 4538.

Vff.° I. N.° 857.

Ill.^{mo} Rev.^{mo} Sig.^r Sig.^r D.^{non} Col.^{mo}

CIRCOLARE

Ai Signori Arcivescovi e Vescovi.

Sua Maestà dopo d' avere con generale Editto imposto l'obbligo del giuramento di fedeltà a tutti i Nobili suoi sudditi ed ai Comuni compresi ne' suoi Reali domini di terraferma, non meno che all' intero corpo della milizia, ha ravvisato necessario il prescrivere eguale provvedimento per gli Ecclesiastici, che ne' suoi Stati compongono il Clero sì secolare che regolare, persuasa ch' essi porgeranno così manifesta testimonianza di quei sentimenti, che da ogni buon suddito si richieggono, e confermeranno ne' suoi popoli eguali massime di devozione e di fedeltà al Sovrano, mercè l' efficacia dell' esempio e la virtù delle esortazioni. Sua Maestà pertanto, adempiendo in cotal guisa le parti del principato, e dopo aver preso gli opportuni concerti colla Santa Sede, mi ha comandato di significare a V. S. Ill.^{mo} e Rev.^{mo} essere sua Reale intenzione, che tutti gli Ecclesiastici sì secolari che regolari, che trovansi ne' suoi Stati di terraferma, debbano prestar giuramento secondo la seguente formola;

» Io giuro d' essere e mantenermi fedele a Sua Maestà il Re CARLO
» FELICE nostro legittimo Sovrano ed a' Reali suoi successori; di so-
» stenere con tutti i miei mezzi la piena sua possanza ed autorità
» sovrana; e d' insinuare e propagare questi sentimenti in ogni occa-
» sione che mi si presenterà ».



Per conciliare poi tutti i riguardi che alla classe degli Ecclesiastici si convengono, vuole il Re che la cura di mandar ad effetto tale suprema determinazione sia commessa a V. S. Ill.^{ma} e Rev.^{ma}

Nel farle nota siffatta Sovrana risoluzione io le comunico pure alcune istruzioni che varranno a torre i dubbi, che forse le potrebbero nascere intorno al modo di eseguirla, e che renderanno uniformi tutti gli atti analoghi che nelle varie Diocesi si compiranno.

Priego V. S. Ill.^{ma} e Rev.^{ma} che accetti gli attestati del distintissimo ossequio con cui mi protesto,

Di V. S. Ill.^{ma} e Rev.^{ma}

Dev.^{mo} ed Obb.^{mo} Serv.^{te}

ROGET DE CROLEX.

REGIA SEGRETERIA
DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Torino, addì 20 di marzo 1822.

N.° 4559.

Uff.° I.° — N.° 858.

CIRCOLARE.
ai signori Arcivescovi, Vescovi,
ed Abati.

Ill.^{mo} e Rev.^{mo} Sig.^r Sig.^r P.^{on} Col.^{mo}

Nell'imporre l'obbligo del Giuramento di fedeltà agli Ecclesiastici d' ambo i Cleri, che trovansi ne' suoi Stati la MAESTÀ DEL RE nostro Signore intende, che i Reverendissimi signori Vescovi, ed Abati sieno ammessi a prestarlo al suo cospetto, e nella forma particolare osservata per essi. Annunzio a V. S. Ill.^{ma} e Rev.^{ma} questa Sovrana risoluzione, ed assicurandola che avrò cura di renderla informata del tempo in cui Ella dovrà a te fine trovarsi in questa Capitale, ho l'onore di protestarne col più distinto ossequio,

Di V. S. Ill.^{ma} e Rev.^{ma}



Dev.^{mo} ed obb.^{mo} Segr.^{re}

ROGET DE CHOLEX.

Documento 6

(ASTo e ASV)

Istruzioni pe' signori Vescovi, e pe' signori Intendenti delle Province intorno al giuramento degli Ecclesiastici

ISTRUZIONI

Pe' signori Vescovi, e pe' signori
Intendenti delle Province intorno
al giuramento degli Ecclesiastici.

- In obbedienza agli ordini di Sua Maestà dee il sottoscritto Primo Segretario di Stato per gli affari dell' interno comunicare co' reverendissimi signori Vescovi delle Diocesi e co' signori Intendenti delle Province de' reali domini di terraferma le seguenti istruzioni, concernenti al giuramento di fedeltà, che dovranno prestar gli Ecclesiastici d' ambo i Cleri.*
- 1.º Tutti gli Ecclesiastici insigniti de' sagri ordini maggiori presteranno entro il prossimo mese d' aprile giuramento di fedeltà a sua sacra Real Maestà in quella Chiesa Parochiale della loro residenza che verrà indicata dai rispettivi Vescovi; il giorno e l' ora di tale solennità verranno pure stabiliti da' Vescovi.*
 - 2.º Tutti gli Ecclesiastici regolari professi compiranno tale atto nella loro Chiesa particolare secondo le norme che saranno loro dai rispettivi Vescovi comunicate.*
 - 3.º Assisteranno alla funzione del giuramento degli Ecclesiastici dell' uno e dell' altro Clero i Sindaci rispettivi ed un Consigliere, ovvero due Consiglieri delegati dal Sindaco.*



4.° *I Capitoli delle Chiese Cattedrali presteranno il giuramento davanti ai rispettivi Vescovi; la civica Amministrazione assisterà all'atto.*

I Capitoli collegiati presteranno pure il loro giuramento coll'assistenza delle rispettive Amministrazioni civiche o comunali.

5.° *Tutte le persone che avranno prestato giuramento ed i membri delle Amministrazioni civiche o comunali che vi avranno assistito sottoscriveranno il modello d'atto di giuramento, che sarà trasmesso dai Vescovi a' Paroci, nella cui Chiesa quell'atto si compirà.*

6.° *Gli Ecclesiastici d'ambo i Cleri, che non avranno potuto per legittimo impedimento adempiere secondo le forme stabilite negli articoli precedenti all'obbligo del giuramento, sottoscriveranno una formola di giuramento, che dal Vescovo sarà loro inviata, e la trasmetteranno al Sindaco della loro residenza, che la firmerà.*

7.° *Gli atti di giuramento degli Ecclesiastici saranno quindi rimandati ai rispettivi Vescovi; il Cancelliere della Curia li firmerà e trasmetteralli all'In-*

tendente della Provincia, da cui saranno anche sottoscritti, e poscia inviati alla Regia Segreteria di Stato per gli affari interni.

8.º La formola del giuramento è la seguente:

« Io giuro di essere e mantenermi fedele a Sua
« Maestà il Re CARLO FELICE nostro legittimo So-
« vrano ed a' Reali suoi successori, di sostenere con
« tutti i miei mezzi la piena sua possanza ed au-
« torità Sovrana, e d'insinuare e propagare questi
« sentimenti in ogni occasione che mi si presenterà.

Dalla Regia Segreteria di Stato (Interni) que-
sto dì 20 di marzo 1822.

ROGET DE CROLEN



Documento 7

(ASTo e ASV)

Lettera di Pio VII a Carlo Felice, 13 aprile 1822

Copia di lettera del Papa Pio VII a S. M. con la quale gli partecipa le rimostranze che alcuni vescovi di questi stati gli avean fatte e le risposte che loro avea date ca il giuramento che dovevano alla stessa M. S. prestare, a la prega di voler permettere al clero di prestare il giuramento nelle mani dei rispettivi loro superiori Ecclesiastici senza intervento di Autorità Laiche facendogli costare al Governo la prestazione del giuramento di ogni individuo Ecclesiastico cogli Attestati autentici delle rispettive Cancellerie Vescovili.

Con progetto di risposta.

Maestà

Alcuni de Vescovi di codesto Regno quantunque non abbiano incontrata alcuna difficoltà sulla formula del giuramento che è stata loro proposta per ordine di Vostra Maestà, pure ci hanno comunicate le loro angustie di coscienza tanto per non essere stati loro manifestati i termini precisi dell'Indulto, col quale da questa S. Sede è stato derogato al notissimo Canone *Nimis* dal Concilio Generale III di Laterano che vieta agli ecclesiastici il prestar giuramento all'Autorità Temporale, quanto anche per le istruzioni, che Essi hanno ricevute sul modo di prestarlo.

Noi nelle risposte loro date li abbiamo fatti assicurare che la Maestà Vostra, coerentemente alla Religione e la pietà che tanto la distingue, prima di dare alcun passo su questo rilevantissimo oggetto ce ne aveva data partecipazione e ci aveva pregato di esaminare la formula, secondo la quale bramava che da tutto il Clero le venisse prestato il giuramento di fedeltà, e che Noi nel caso presente e nelle straordinarie particolarissime circostanze attuali avevamo annuito alla richiesta suddetta et avevamo pienamente approvata quella istessa formula, che era stata loro proposta, e questa nostra assicurazione deve averli perfettamente calmati sul fondo e sulla sostanza della cosa.

A tranquillizzarli però anche sulle forme, e sul modo senza entrare nei dettagli di quelle difficoltà che le citate istruzioni possono aver fatto nascere, ci limitiamo a pregarla che voglia permettere al clero di prestare il giuramento nelle mani de rispettivi loro superiori Ecclesiastici. Senza intervento di autorità laiche facendo costare al Governo la prestazione del giuramento di ogni individuo Ecclesiastico cogli attestati autentici delle rispettive Cancellerie vescovili. Ciò sarebbe anche pienamente conforme a quanto enunciato nella Circolare diramata agli Arcivescovi e Vescovi del Regno, cioè che Vostra Maestà per conciliare tutti i riguardi, che alla classe degli ecclesiastici si convengono vuole, che la cura di mandare ad effetto tale suprema determinazione sia commessa al vescovo diocesano.

Noi siamo sicuri che la Maestà Vostra sarà per adottare un tale partito, col quale verrà a rimuoversi qualunque amarezza e ritardo di esecuzione, e passiamo a compartirle di tutto cuore la paterna apostolica benedizione.

Roma, li 13 aprile 1822

Pius P.P. VII

Documento 8

(ASTo)

Memoria

Le rimostranze di alcuni vescovi di Regii stati in riguardo all'obbligo di giuramento imposto da sua Maestà agli ecclesiastici di suoi reali domini s'aggirano su due punti: la formula del giuramento e l'intervento necessario alla prestazione di esso delle autorità civili unitamente all'obbligo che si è prescritto dell'apposizione della firma de' sindaci e degli Intendenti all'atto de' giuramento.

In riguardo al primo non può esservi difficoltà grande, poiché de' termini stessi in che è compita la lettera di Sua Santità del 25 febbraio scorso si conosce qual sia la mente del capo visibile della Chiesa, e per la successiva lettera del Santo Padre del 13 d'aprile si vedono appianate quelle apparenti difficoltà che s'erano mosse. Sul secondo punto non trovasi uguale facilità per rimuovere gli ostacoli, poiché i vescovi non volendo riconoscere nella podestà laica il diritto di deputare gli assistenti all'atto solenne di giuramento, manca il termine di conciliazione fra le autorità delle due società distinte.

Se si volesse considerare questa vertenza con quell'occhio imparziale, che solo è atto a discernere il vero, non si durerebbe fatica a renderci persuasi che, quando un atto è misto di doveri che riflettono le due società spirituale e laica conviene ch'esso si celebri davanti ai delegati delle due podestà che vi hanno interesse; questa combinazione dev'essere tanto più facile ad ammettersi quando in essa si sono osservati scrupolosamente tutti i riguardi che sono dovuti all'augusta e santissima nostra religione. La semplice lettura degli atti ministeriali del 20 di marzo, con cui si è data comunicazione ai reverendissimi signori vescovi degli ordini sovrani relativi al giuramento, è prova della verità di quanto si asserisce, e se si volesse accrescerne l'evidenza si potrebbe allegare l'acquiescenza prima ed illimitata ad essi della maggior parte de' vescovi de' Regii Stati.

I vescovi oppositori dicono, che, ammettendosi le autorità civili come assistenti necessari e comprovanti l'operato degli ecclesiastici si diminuisca la dignità del ceto degli ecclesiastici, si dà a credere che essi prestino il giuramento in mano dei laici, come i laici per lo passato la prestarono in loro mani, si toglie finalmente un certo carattere di preminenza o indipendenza che dir si voglia, di cui sono stati fin qui rivestiti gli atti degli ecclesiastici e tali osservazioni è facile il rispondere, considerando,

1°) che l'atto di giuramento essendo misto, vale a dire religioso nella sostanza ma riguardando effetti civili, le due podestà supreme vi debbano essere rappresentate, mantenuta per altro, come si fece la preminenza della santità ecclesiastica.

2°) che la presenza delle autorità secolari essendo prescritta esplicitamente in qualità di semplice assistenza, non si può credere ovvio e comune uno stravolgimento d'idee che confonda l'assistere ad un atto col ricever quello.

Nella solenne funzione del 14 del mese passato i nobili ed i procuratori dei comuni prestarono giuramento coll'assistenza del Senato e della Camera, e nessuno mai disse che que' magistrati abbiano essi ricevuto l'atto di giuramento o che l'indipendenza della podestà ecclesiastica è garantita dal modo con cui gli ordini Reali concernenti al giuramento sono stati messi a esenzione, purché non si voglia credere vidata questa prerogativa del semplice intervento delle autorità laiche. Questo non può essere certamente il sentimento di chiunque

abbia svolto per poco i volumi del diritto ecclesiastico e dell'istoria, od abbia meditato sulla natura e le relazioni vicendevoli del sacerdozio e dell'impero.

Vedensi gli atti di varii concilii di Toledo, in cui si fa menzione dell'intervento e dell'approvazione dell'autorità laica in riguardo alle disposizioni ecclesiastiche, ed altri documenti che all'uopo si potrebbero presentare.

s.d.

Documento 9

(ASTo)

Progetto di lettera, 29 aprile 1822

Progetto di lettera in risposta a quella di Sua Santità a Sua Maestà il 13 Aprile disteso dalla Regia Segreteria di Stato/Interni.

La veneratissima lettera che piacque alla Santità Vostra di indirizzarci il 13 di questo mese di aprile mentre dall'incanto ci ha ricolmi di giubilo nel darci novella dimostrazione della paterna sua benevolenza, ci ha d'altra parte contristati, agendo che alcuni vescovi de' nostri stati stavano in angustie di coscienza per l'adempimento dell'obbligo di giuramento da noi proposto agli ecclesiastici coll'amarezza di Vostra Santità.

Riconoscenti Noi alla cura che ella si prende di tranquillarli intorno alla sostanza della formula e pieni di fiducia in quello spirito di tanto e prudentissimo consiglio che distingue la Santità Vostra e di cui si grande uso ella fece in pro di tutta la cristianità, non dobbiamo tacerle che con sorpresa mista di dolore abbiamo dovuto scorgere alcuni fra i vescovi de' nostri stati meno intimoriti di quanto avremmo creduto a secondare le nostre intenzioni, forse anche dopo che ebbero ricevuto dalla Santità Vostra quelle più ampie spiegazioni che le vennero chiedendo.

Questo dolore per noi s'avrebbe quando mentre nella maggior parte delle diocesi comprese ne' nostri domini s'apprestava ogni cosa onde comporvi l'atto conforme al desiderio nostro, uscirono alla luce lettere Pastorali atte per avventura il produr tristi effetti nell'animo di certi fedeli facili a commoverli ad ogni carietà d'apparenze. Effetto di queste lettere si fu il rimuovere taluni fra quei Prelati dall'ordine che dianzi eransi proposti di seguire nell'adempiere le nostre intenzioni, e se a Vostra Santità non dispiace il farne giudizio le avranno rassegnati da nostro Ministro gli analoghi documenti.

Conoscerà quindi la Santità Vostra siccome inutile ora sarebbe il prescrivere altra forma all'atto del giuramento, giacché quasi in ogni parte de' nostri stati esso fu già prestato, ed in non pochi luoghi in modo diverso da quanto erasi stabilito.

Troppo ci sta a cuore il non turbare lo stato tranquillo degli ecclesiastici nostri sudditi, perché alcun possa credere volersi da noi riandare quel che s'è fatto, ma nemmeno ci possiamo rimanere dall'espore alla Santità Vostra la ragione del nostro rammarico.

Non ci è possibile il dubitare che la S.V. non riconosca nel tenore degli atti spinati dal nostro Ministero in proposito del giuramento degli ecclesiastici la più esatta ed accurata osservanza di tutti i riguardi che si convengono a così distinta ed eccellente classe de' nostri

sudditi ed il più sincero rispetto per i vicendevoli diritti del sacerdozio e dell'impero e per quel vincolo di pace ed amore con cui si collegano la Chiesa sagrosanta d'Iddio e lo stato temporale da Dio affidato al governo de Principi.

Se dall'esistenza de fatti si vuol passare ad interpretare lo spirito da cui son dettate le summentovate norme, noi ci confidiamo aver dato in ogni occorrenza sufficiente pruova del nostro filiale rispetto ai Ministri dell'Altissimo e della singolar nostra propensione a promuovere l'utilità della Chiesa, perché appaiano prive di fondamento le opposizioni tutte che si volessero fare.

Documento 10

(ASTo)

Deliberazioni del Congresso, 30 aprile 1822

Torino, li 30 Aprile 1822

Deliberazioni del Congresso riunito d'ordine S.M. in seguito a lettera di S.E. il signor conte Radicati del 27 aprile da Genova.

S.E. il conte Cerruti di Castiglione Falletto Ministro di Stato.

Sig. Cav. Roget de Cholex primo Seg.rio di Stato per gli affari interni.

Sig. Conte Dellavalle Primo Ufficiale della Segreteria di Stato (esteri).

Alle 10 del mattino di questo giorno 30 aprile 1822 il Primo Segretario di Stato per gli affari Interni cav. Roget de Cholex ed il Primo Ufficiale della Segreteria di Stato per gli affari esteri Conte Dellavalle si riunirono presso S.E. il sig. C.te Cerruti Ministro di Stato in esecuzione degli ordini Sovrani pervenuti con lettera di S.E. il sig. C.te Radicati del 27 aprile. Il sig. C.te Cerruti diede lettura della lettera scritta del Sommo Pontefice a S.M. il re nostro Signore il 13 del presente mese come pure dal dispaccio della Segreteria di gabinetto indicante l'oggetto delle deliberazioni del Congresso, quello cioè di proporre la risposta alla lodata lettera Pontificia relativa al giuramento degli ecclesiastici.

Il Cav.re Roget de Cholex fece quindi lettura di tutte le carte concernenti a quel giuramento; egli cominciò dalla lettura del sommo Pontefice scritta il 25 febbraio scorso a Sua Maestà di approvazione della formola. Si lessero quindi la circolare data dalla Segreteria di stato agli Arcivescovi, e Vescovi de Regii Stati per l'esecuzione di quell'atto, e le istruzioni relative alla forma estrinseca della stessa funzione.

Si diede eguale lettura di tutta la corrispondenza tenuta tra la Segreteria di Stato, e i sig. Arcivescovi, e Vescovi, si esaminarono le Pastorali già conosciute quella cioè dell'Arcivescovo di Torino di quello di Genova, del vescovo di Pinerolo, e di quello di Nizza, e del Vicario Capitolare di Mondovì; e finalmente si lessero gli ultimi dispacci pervenuti al cav.re di Cholex dalla Seg.ria di gabinetto in data del 22 e dal 27 cadente mese.

Il Congresso ebbe a riconoscere che all'invito fatto pel giuramento degli Ecclesiastici la maggior parte de' Vescovi de' Regii Stati accondiscesero pienamente, e senza veruna difficoltà, come risulta dalle loro lettere di risposta; sono essi l'Arcivescovo di Vercelli, i Vescovi di Casale, Saluzzo, Vigevano, Asti, Bobbio, Sarzana, Albenga, Alba, Susa, Tortona, Biella, Savona, Ventimiglia, e Nizza, quest'ultimo anzi nella sua notificazione fece espressa

menzione dell'assistenza delle autorità locali, e si uniformò intieramente alle istruzioni Ministeriali.

Osservò poi il congresso che il Cardinale Vescovo di Novara aveva dapprima fatte varie osservazioni sulla forma, ed anche alcune sull'obbligo di giurare imposto ai religiosi mendicanti e che ebbe poi a discendere sul primo punto, senza fare più parola quanto ai mendicanti.

Che il Vicario Capitolare della Diocesi di Mondovì aveva pienamente aderito alla forma prescritta nelle istruzioni Ministeriali ma che si può dubitare del contesto della circolare di lui, che non siano intervenute nella sua Diocesi le Autorità Secolari, quantunque il medesimo Vicario Capitolare nel mandare al Dicasterio degli Interni una copia di quella circolare, abbia informato di non aver trasmesso agli ecclesiastici le istruzioni Ministeriali per la compiuta loro osservanza. Rilevò quindi il Congresso, che oltre alla Diocesi di Torino, di Genova, di Pinerolo, e di Alessandria, in cui già si ha la certezza che il giuramento non è seguito in presenza della autorità locali, vi sono pure quelle di Aquis, di Cuneo, e Fossano i Prelati delle quali hanno fatto delle difficoltà a questo riguardo;

Che l'Arcivescovo di Ciampieri, dopo avere nella sua lettera del 27 Marzo pienamente aderito alla formula indicata dalle istruzioni ministeriali, ebbe poi con lettera dell'8 Aprile successivo a ricredersi affatto della prima opinione, ed a fare molte osservazioni intorno alla sostanza, ed alla forma del giuramento,

Che il Vescovo d'Aosta in prima non si è mostrato disposto a fare eseguire le istruzioni ministeriali, e che ha reiterate le sue difficoltà sia sulla sostanza, e sulla formula del giuramento, sia sul modo di giurare.

Passando quindi all'esame dell'attore, il Congresso ha considerato che l'assistenza delle autorità locali al giuramento degli ecclesiastici è un atto di convenienza al governo di S.M., e che le autorità medesime non avendo a spiegare alcun ufficio di giurisdizione, ufficio che esclusivamente si esercita da' Vescovi nel prescrivere essi, e nel ricevere il giuramento, non possano gli Ecclesiastici ragionevolmente lagnarsene, nulla essendosi fatto nel prescriversi la detta assistenza, che sia contrario ai Canoni ed alle intenzioni del Sommo Pontefice già spiegata al proposito.

Ad ogni modo, siccome ogni scissura fra le due potestà ed ogni malcontento del ceto Ecclesiastico non può essere che nuocevole, massime poi nelle circostanze de' tempi presenti, che sommamente richiedono la buona armonia ed i vicendevoli soccorsi dell'una e dell'altra potestà, crede che il Congresso che lo insistere ancora in oggi sulla esecuzione assoluta del prescritto intervento delle autorità locali alla prestazione del giuramento degli Ecclesiastici, dopo massimamente la lettera del Santo Padre, che invita S.M. a volerne prescindere sarebbe cosa inopportuna e contraria ai divisati principii, che guidar debbono le operazioni del Governo.

Opina quindi il Congresso che si possa prescindere da ogni ricerca se siasi, o no eseguito l'intervento delle autorità locali e che si abbia a lasciar cadere la cosa da se.

E quanto alla risposta alla lettera del Santo Padre è in senso il Congresso che S.M. potrebbe fargli conoscere, che, sebbene l'intervento delle autorità locali alla prestazione del giuramento degli Ecclesiastici credutasi conveniente e decoroso per gli ecclesiastici medesimi siasi ammesso da una parte de' Vescovi, nulla influendo quell'intervento sulla sostanza dell'atto, Sua Maestà prescinde ben di buon grado in vista singolarmente di far cosa grata a S.S. secondando il desiderio da questa spiegata dall'obbligare ad adattarvisi que' Vescovi

che non si attennero alla norma prescritta a questo riguardo. In questo senso si è esteso dal Congresso l'unito progetto di risposta alla lettera Pontificia.

Il Congresso ha avuto termine a mezzo giorno, ed i membri del medesimo si sono ritirati.

Segue il Progetto di lettera per il Sommo Pontefice in risposta a quella da Esso scritta a S. M.

Documento 11

(ASTo)

Deliberazioni del Congresso, 7 maggio 1822.

Deliberazioni del Congresso riunito d'ordine di S. M. in seguito a lettera di S. E. il sig. C. te Radicati del 4 di maggio 1822 da Genova.

L'anno del Signore 1822, il sette di maggio alle dieci del mattino si sono riuniti in Congresso nella Regia Segreteria di Stato per gli affari Interni S.E. il sig. Conte Cerruti Ministro di Stato, il sig. cav. Roget de Cholex Primo Segretario di Stato, ed il sig. Conte Dellavalle Primo Ufficiale della R.a seg.ria di Stato per gli affari esteri.

S. E. il sig. Conte Cerruti diede lettura della lettera scritta da S. E. il sig. Conte Radicati segretario di gabinetto, nella quale sono contenute le sovrane intenzioni intorno al modo da tenersi per sottomettere alla Santa Sede la condotta di alcuni vescovi de' Regii Stati, e specialmente dell'Arcivescovo di Torino in riguardo al giuramento degli ecclesiastici.

Si presero quindi ad esaminare tutte le carte relative a questo oggetto, e si ebbe il risultato seguente.

Sebbene diciotto vescovi abbiano colle loro risposte fatto credere al Governo di S. M. che il giuramento nelle loro Diocesi sarebbe stato conforme alle istruzioni ministeriali, vi è però a temere che una non piccola parte di questi abbiano receduto dal primo loro pensiero e si siano governati colle stesse norme segnate dalla Pastorale di monsignor Arcivescovo di Torino, cosa però di cui non si ha ancora positiva notizia, perchè non sono tuttavia giunti al Ministero i relativi processi verbali.

Si ha già la certezza che nella Diocesi di Torino, di Mondovì, di Pinerolo, di Alessandria, d'Asti, di Saluzzo, e di Genova si è prestato il giuramento senza l'intervento delle autorità secolari, e che anzi in una parrocchia della diocesi di Genova (Recco) ove intervenne il sindaco sull'invito del parroco, l'Arcivescovo di quella diocesi tenendo per nullo il prestato giuramento, ne ordinò nuova prestazione senza intervento dell'autorità comunale.

L'Arcivescovo di Ciampèrì, il quale dapprima aveva aderito senza riserva ad eseguire le intenzioni Ministeriali, inoltre poi varie operazioni, colle quali intendeva di ottenere pel Suo Clero la dispensa di giurare, accingendosi anche a propugnare la proposta Formula; e sebbene non abbia potuto ignorare che in varie Diocesi dello Stato si era già prestato il giuramento non aveva ancora il primo di questo mese dato alcuna disposizione per la prestazione di quello dagli Ecclesiastici dell'ampia Sua Diocesi.

Il Vescovo d'Aosta al quale sulla domanda che ha fatta, si è comunicata copia della lettera di Sua Santità dichiarò nonostante di non poter né giurare né far giurare il suo Clero.

Nello stato presente della cosa non si potrebbe accertare che le istruzioni ministeriali siansi eseguite in altra Diocesi, salvo in quella di Nizza, dove il vescovo fece nella sua circolare special menzione dell'ordinata forma, in quella di Novara, perché sua eminenza il Cardinale annunciò che così verrebbe praticato ed in quella di Ventimiglia avendo quel vescovo risposto che pel canale dell'intendenza di Sanremo si sarebbero ricevuti i processi verbali. Premessa questa circostanza di fatto, passò il Congresso ad esaminare le lettere Pastorali già conosciute e specialmente quella dell'Arcivescovo di Torino, e non esitò a riconoscere di mostrarsi nella medesima il desiderio di far comparire inconveniente ed inutile il giuramento, e contenersi di più dei riflessi, nei quali non si vedono serbati quei riguardi che sono per cotanto dovuti alla sua podestà.

Pensò il Congresso che per eseguire colla maggior precisione le sovrane intenzioni sia necessario di far pervenire al Ministro di S. M. in Roma copia della corrispondenza tenuta tra la segreteria di Stato ed di vescovi, corredata dagli opportuni documenti, e dalle lettere pastorali. Che mentre si stanno preparando i materiali, giungono dalle diverse Diocesi le notizie del operato de' Vescovi, si avrà campo di formare un esteso, e circostanziato rapporto di tutto l'affare,

Che sulla base di tutte queste notizie la segreteria di stato per gli affari esteri potrà dare al ministro di S. M. le istruzioni necessarie per concertare la cosa coll'Eminentissimo Cardinale Consalvi, e che sia la principale di queste istruzioni sarà quella di presentire dopo che avrà messa nel più chiaro giorno le circostanze tutte di questo affare, quali saranno le disposizioni della Corte di Roma, le quali conosciute dal Ministero di S. M., serviranno poi d'ulterior norma per richiedere una precisa adeguata misura.

Termina il congresso a mezzo giorno ed i membri si sottoscrivono.

Documento 12

(ASTo e ASV)

Lettera di Carlo Felice a Pio VII, 4 maggio 1822

Beatissimo Padre

Le difficoltà mosse da alcuni Vescovi de' nostri stati intorno alla forma dell'atto di giuramento a cui vennero da noi chiamati coll'annuenza di Vostra Santità gli Ecclesiastici nostri sudditi, e di cui Ella fa cenno nella veneratissima lettera, che le piacque indirizzarci il 13 del mese d'aprile, non hanno potuto a meno di destare in noi il più vivo rammarico.

Noi non avremmo certamente potuto credere che da alcuni Vescovi si fosse tenuto come sconvenevole una disposizione conforme ai diritti della nostra sovranità e per nessun conto contraria a' Canonici ed alle intenzioni spiegate dalla Santità Vostra nella lettera del 25 di febbraio; disposizione che ragionevolmente sarebbesi potuta considerare come tendente a dar prova del rispetto e della stima in che si tiene da noi la classe degli ecclesiastici, ed a rendere più decorosa la funzione del giuramento.

Il tenore degli atti analoghi spinati dal nostro Ministero non include nell'intervento delle autorità civiche o comunali verun ufficio di giurisdizione, la quale anzi venne intieramente ed esclusivamente affidata a' Vescovi nel prescrivere e ricevere il giuramento, né quindi

potrebbero ravvisarsi fondate le doglianze che si fecero dagli Ecclesiastici. Benché non ci sia possibile il nascondere al Santità Vostra la ragione del nostro giusto dolore in quest'occorrenza, noi vogliamo dare alla Santità Vostra alta dimostrazione del buon volere che nutriamo di secondare i suoi desideri desistendo dal riandare quello che s'è operato, approvando che gli atti di giuramento prestato dagli ecclesiastici in ben diversa guida da quanto erasi stabilito siano ammessi e riconosciuti dal nostro governo. Giovacì lo sperare che Vostra Santità riconoscerà in questo tratto della nostra deferenza novella pruova del sommo filiale rispetto che a lei professiamo, ed augurandole lunghissimi anni a beneficio del mondo cristiano le baciamo i santissimi piedi di Vostra Santità. Dat. In Genova questo dì 4 di maggio 1822 Umil.mo e Devo.mo Figlio

Carlo Felice
Dellavalle

Documento 13

(ASTo e ASV)

Lettera di Carlo Felice a Pio VII, 12 giugno 1822

Beatissimo Padre,

Allorchè per volere d'Iddio saliti Noi in luttuosi tempi al Trono, determinammo di chiamare a solenne giuramento di fedeltà gli ordini più distinti de' Nostri Domini, e di annoverarvi perciò gli Ecclesiastici, fu prima Nostra Cura, in contrassegno della devozione che professiamo a Chiesa Santa, di darne parte al Capo Visibile di Essa; Mentre alla dichiarazione di quei sentimenti e degli altri di filiale ossequio, da cui siamo animati verso la Sagra persona di Vostra Santità, si compiacque Ella rispondere in Suo venerato foglio del 25 ultimo passato Febbraio, colle espressioni le più grate al Nostro cuore, si degnò spiegarci la piena sua approvazione della formola di Giuramento, che Le abbiamo rassegnata, e volle ancora la Santità Vostra lasciare in Nostro potere il comprendere nel Clero chiamato al Giuramento anche i Sacerdoti immuni da officio.

Considerando Noi il Giuramento come Simbolo ed attestazione di quella fedeltà, a cui le classi tutte dei sudditi sono tenute verso il legittimo loro Sovrano, ed estimando dovuto al decoro dell'Augusta funzione, l'intervento dell'Autorità del Governo, ne ordinammo perciò l'assistenza all'atto, commessa d'altronde la cura ai Vescovi di mandar ad effetto le Sovrane Nostre determinazioni.

Non credevamo dopo recenti esempi, che la semplice assistenza delle Autorità Civili si sarebbe interpretata influire sul merito del Giuramento, né che avrebbe ispirati timori, come sventuratamente accadde, nella coscienza di molti. Appena ne fummo Noi resi consapevoli da lettere che alcuni Vescovi mandarono al Nostro Ministero, e quindi dalla Venerata di Vostra Santità del 13 p° p° Aprile, non esitammo a ben volentieri dichiarare, che fossero indistintamente ammessi e riconosciuti dal Nostro Governo gli atti del Giuramento prestato sia coll'intervento, che senza, delle Autorità Civili, fortunati di avere in tal modo fatta cosa grata a Vostra Beatitudine, che di ciò Noi pregava a fine di tranquillare le coscienze.

Ma gli animi non sono per anco sgombrati dagli scrupoli, e non potrebbe non dolerci la ripugnanza che tutt'ora ritiene l'Arcivescovo di Ciamberi ed il Vescovo di Aosta dall'eseguire

gli ordini che Noi abbiamo emanati dopo i concerti presi con Vostra Santità. In varie Diocesi venne l'atto Religioso emesso in presenza delle Autorità Civili. Il fin'ora dilungato ritardo dei due prefati Vescovi a mandare ad effetto i Nostri provvedimenti, la differenza che nella esecuzione di questi passò nelle diverse Diocesi posero in grande agitazione le coscienze meticolose; e gli spiriti turbolenti pare ne vogliano trarre partito, onde fomentare la dissensione.

Conosciamo il leale attaccamento dei Vescovi al Trono, e Ci compiaciamo a render loro la ben dovuta giustizia. Il Clero fu sempre l'oggetto delle principali Nostre sollecitudini, e della affezione Nostra speciale, e non cessammo giammai di dargliene testimonianza con vero Nostro piacere.

Collocando Noi la piena Nostra fiducia nella Religione e pietà di questa predistinta Classe de' Nostri sudditi, Ci compromettevamo la più salutare influenza sui Nostri Popoli dall'atto del Giuramento emesso dal Clero, mercè l'efficacia del suo esempio e la virtù delle esortazioni.

Approvata da Vostra Santità la formola del Giuramento, niun fondato e giusto timore doveva rimanere di poi che il suo tenore vulnerasse i privilegi degli Ecclesiastici; E fatti essi certi delle intenzioni Nostre, che manifestammo in ordine ai riguardi, che al Clero si convengono, e rassicurati ancora alcuni Vescovi per mezzo del Nostro Ministero, al quale si sono indiritti, ogni dubbio era ragionevolmente risolto sul senso a darsi ai termini in cui fu concepito il Giuramento, da sanamente conciliarsi colla qualità e col carattere Sacerdotale.

Previo accordo colla Santità Vostra prescrissimo il solenne atto a tutto il Clero. Per un nuovo effetto dell'amorevolezza di cui in ogni tempo a Noi diede così preziose dimostrazioni Ci giova sperare che verrà Ella a parte del giusto rincrescimento che la condotta di alcuni Vescovi Ci ha cagionato. Ad un tempo preghiamo riverentemente Vostra Beatitudine di seco Noi unirsi all'oggetto di dissipare le malaugurate conseguenze, che dal tutt'ora ritardato e dal non uniforme eseguitamento delle emanate prescrizioni risultarono, per maniera, che tranquillate appieno sieno le coscienze del Clero, cui rimane ad emettere l'atto, non meno che degli Ecclesiastici tutti che l'hanno compiuto coll'intervento, o senza, delle Autorità Civili. Moltissimo grado Le sapremo di questo nuovo contrassegno della preziosa propensione, con che la Santità Vostra suole accogliere le ossequiose Nostre premure, ed intanto inchinati al bacio de' Suoi Santissimi piedi, le preghiamo dall'Altissimo lunghi anni di vita a beneficio del Mondo Cattolico, e la supplichiamo di compartire a Noi ed alla Reale Nostra famiglia l'Apostolica Sua Benedizione.

Torino il Dodici Giugno 1822.
Pius P.P. VII

Documento 14

(ASTo e ASV)

Lettera di Pio VII a Carlo Felice, 10 luglio 1822

Maestà,

Ci è pervenuto una lettera di V.M. in data dei 12 giugno nella quale la M.V. ci fa conoscere che a calmare l'agitazione che le coscienze di alcuni vescovi avevano concepita allorché vennero

loro comunicate le Istruzioni circolari sul modo di prestarsi dal clero il giuramento la di cui formola era stata da noi approvata, non esitò a disporre che gli atti del giuramento medesimo già prestato dagli ecclesiastici sia coll' intervento delle autorità civili e comunali sia senza l' intervento medesimo, venissero ammessi e si conosciuti dal Governo, secondando così la M.V. con quella pietà e filiale deferenza verso la S. Sede che tanto la distingue, la nostra brama, la quale sebbene non riguardasse né la potenza né le vetustità del giuramento pure credessimo bene di manifestarle con la nostra lettera delli 18 aprile a maggior tranquillità del clero nel divenire a questo atto. Quantunque la perfetta cognizione che abbiamo degli egregi sentimenti di V. M. non ci facesse punto dubitare che ella avrebbe secondato i nostri desideri, pure il ritrovarne nella di lei lettera l'assicurazione e il vederne l'affetto ci è servito di consolazione. Non possiamo qui non rendere le più giuste lodi alla M.V. la quale volle maggiormente tranquillizzare alcuni vescovi sulle dubiezze in essi insorte rapporto alla formola del giuramento; fece loro conoscere per mezzo del di lei ministro i suoi sentimenti tanto in ordine ai riguardi che al clero si convengono, quanto in dichiarazione della formola ad esso proposta, da fermamente conciliarsi con la qualità, e col carattere sacerdotale; intelligenza anche da noi additata a taluni di essi vescovi, che ci avevano esposti i dubbi medesimi, che non dubitiamo avranno pienamente deposti; rassicurati in tal modo essi vescovi direttamente dei di lei sentimenti nell'invitar il clero alla prestazione del giuramento, possono essere in grado di meglio spiegargli che chiedendo la M.V. un tale atto da questa predistinta classe dei di lei sudditi - come la M.V. li chiama - crede di dare al clero una prova della piena fiducia che colloca nella religione, e fedeltà del medesimo, e che quantunque sia persuasa che si manterrà in ogni occasione fedele a V.M. e a R.li lei successori, e con tutti i mezzi propri del suo stato sosterrà sempre conformemente ai precetti del vangelo quella piena possenza ed autorità sovrana che Dio le ha dato, giudica tuttavia che questo solenne vincolo contratto dagli ecclesiastici, e la loro conseguente condotta, ed esortazioni, serviranno di esempio e di stimolo ai suoi popoli sopra i quali la Dio messi, il clero esplicita la più salutare influenza. Nel resto, nell'entrar noi a parte della pena, che le difficoltà incontrate da alcuni vescovi hanno potuto cagionare alla M.V. non possiamo non riconoscere con nostra soddisfazione anche dalle lettere stesse di V.M., che non sono essi stati sicuramente mossi a ciò da principi, che posson dispiacerle, spiegandoci ella stessa la sicurezza in cui è del leale attaccamento dei vescovi al trono di V.M., della qual cosa anche noi non possiamo in conto alcuno dubitare. Ma poiché V.M. niente maggiormente desiderando, come ci dice, quanto che il clero compisse l'atto del giuramento richiestogli con piena tranquillità di coscienza, vuole tanto saggiamente desistere dal riandar quello che si è operato dei vescovi in questo affare, ed approvare che gli atti del giuramento prestato dagli ecclesiastici in diversa guisa da quanto erasi stabilito siano ammessi e riconosciuti dal di lei Governo, ed ha voluto ancor più chiaramente spiegare la di lei R. mente sul senso del giuramento che esige, Noi nel tributar i più grandi, e si ben meritati elogi a queste salutari graziose misure siamo nella ferma persuasione, che saranno cessati tutti i dubbi e tutte le ansietà di coscienza, e che ogni individuo del clero rimarrà pienamente tranquillo, e che V.M. resterà ben contenta della condotta del clero e del buono spirito del quale esso è animato verso la chiesa e verso il proprio sovrano; con tale fiducia rinnoviamo alla M.V. le proteste del paterno nostro attaccamento, e compartiamo di cuore ad essa ed a tutta la Regia Famiglia la nostra apostolica benedizione.

Roma li 10 luglio 1822
Pius P.P. VII

Documento 15

(ASTo)

Lettere di vescovi che si sono uniformati agli ordini sovrani

Eccellenza,

Ho con piacere ricevuta la notizia che la Eccellenza Vostra mi ha col suo pregiatissimo foglio comunicato della fissazione del giorno 12 prossimo mese per la prestazione del giuramento dei vescovi nelle mani di P. P. R. ello, e mi farò doverosa premura di presentarmi all'atto religioso.

Gradisca la E. V. i sentimenti di profonda stima, ed ossequio, con cui ho l'onore di costituirmi.

Di Vostra Eccellenza

Devot.mo Obbli.mo Servo

+ Amedeo Vescovo

Cuneo, li 20 agosto 1822

Eccellenza

Ho l'onore di accusare a Vostra Eccellenza la ricevuta delle 2 circolari 20/03 concernenti il giuramento da prestarsi da vescovi ed abati, e dagli altri ecclesiastici di secolari, da Regolari, e le analoghe Istruzioni.

Nell'assicurare Vostra eccellenza, che mi darò la sollecitudine, affinché quest'atto di sudditanza si presti in tutta la Diocesi, giusta di prescritto da S. M., mi pregio di raffermarmi con distintissima stima, e profondo ossequio.

Di Vostra Eccellenza

Alba, li 26 marzo 1822

Div.mo ed Ossequios.mo Servitore

+ Gio. Antonio Vescovo

Documento 16

(ASTo)

Dispaccio [di Barbaroux] al ministro degli affari esteri¹⁰

Dispaccio.

Ho l'onore di qui intrattenere la S.V. Ill.ma sopra un oggetto, che assai amareggia l'animo di V. M. che interessa ad un tempo la Dignità Regia e Pontificia e la rilevanza del quale pertanto è bene affidata alla illuminata saviezza, e prudenza, all'ultimo e perspicace zelo di cui V. S. Ill.ma diede così chiare prove nei vari, e difficili negoziati, che occorre trattare per lo riordinamento delle cose Ecclesiatiche.

Gli scritti così mandati dai vescovi, i discorsi ai quali avranno aperto ampio campo destaro-

10 Cfr. anche N. BIANCHI, *Storia documentata cit.*, 205-206.

no senza dubbio in lei il desiderio di essere ufficialmente al giorno degli avvenimenti, che qui si passavano relativi al giuramento da S. M. prescritto al Clero Secolare e Regolare. Ma la incertezza sulla risoluzione che si sollecitò tuttora invano da alcuni vescovi, la varietà che succedeva nei fatti delle diverse diocesi non mi concessero di prima d'ora narrare alla S.V. Ill.ma estesamente le circostanze del malaugurato esito del richiesto giuramento.

È noto alla S. V. Ill.ma che S. M. non tralasciò avanti ogni cosa di rassegnare al Papa le intenzioni sue di chiamare il clero alla prestazione del giuramento di fedeltà, e che unì di questo la formula alla R.a sua lettera. Ella vide come il S.to Padre nel suo riscontro del 25 p.°p.° febbraio gradì l'attestato dei religiosi sentimenti che animano l'augusto nostro regnante, e come sua santità perciò volle compatirgli elogi.

Ma il risultato del giuramento è ben lungi dal corrispondere alle religiose sollecitudini del re, alle paterne sue mire, non altrimenti rivolte giammai che al bene degli amati suoi sudditi e viene ad accrescere ancora il rammarico che affligge S.M. l'altrettanto inaspettato che doloroso contrasto colla giustizia, che piacque S.to Padre di rendere ai sentimenti del re nello spiegare il gradimento suo pontificio in un colla approvazione della formula del giuramento.

Non si tosto emanarono le determinazioni sovrane che prescrivevano il giuramento al clero che la malevolgenza in questi infelicissimi tempi più che mai ardente di sottoporre a maligno scrutinio le disposizioni tutte di governo, colse l'occasione che ai vescovi eransi diramate le istruzioni ministeriali per commentarle odiosamente nel pubblico. Repentinamente, e prima che avessero i prelati esternato l'opinione loro, caddero insieme agli animi deboli molte coscienze meticolose, vittime di un enfatica dottrina, che per ogni dove serpeggiava apportatrice di scrupoli, ed una presbiteriale ripugnanza ad emettere un atto che gli spiriti turbolenti loro accertavano mancare della necessarie autorizzazione pontificia, a fronte della espressa menzione fatta nelle stampe ministeriali, e che altri più arditi ancora, dessa esistendo condannavano come illegittima perché non di competenza del S.to Padre solamente. Seguirono fatalmente da vicino le insidiose voci che in tal modo alcuni nemici dell'ordine andavano seminando, da una parte riflessi dei vescovi, resistenze dall'altra in senso bensì a non dare a S.M. ragione di volersi di meno retta opinione politica in alcuno di essi. Questa è la giustizia che qui mi compiaccio di rendere loro in R. nome, mentre V.M. non può dispensarsi dall'altro canto di spiegare il vivo suo ringraziamento per l'operato di alcuni poco soddisfacenti di altri superiori ai decreti del re e del Sommo Pontefice, la qual cosa menò purtroppo alto rumore nei reali domini e fornì copiosa materia a ragionamenti del tutto contrari al saggio scopo che S.M. erasi proposto nell'ammettere al giuramento gli ecclesiastici al pari della nobiltà dei suoi stati. Domandarono i vescovi copia della lettera del Papa, a loro fu trasmessa per modo confidenziale, siccome il carattere dell'affare il richiedeva.

Molti opinarono incongruente che assistessero al giuramento le autorità laiche, ed il re quantunque andasse intimamente convinto che regolare appieno era il comandato procedimento, per fare tuttavia cosa grata a S.S. che lo aveva espressamente con sua lettera pregato di prescindere dalla ordinata assistenza delle autorità civili, determinò di ammettere e riconoscere gli atti di giuramento prestato in guisa diversa da quanto erasi stabilito.

In questo senso rescrive la M.S. alla lettera pontificia; ma all'arrivo qui della medesima già erasi in alcune diocesi prestato il giuramento coll'intervento delle autorità laiche; monsignor Arcivescovo di Genova, nella cui diocesi si prescindette da quelle autorità, avendo inteso che coll'assistenza di esse erasi prestato il giuramento a Recco, come nullo, ordinò

che colà si ripetesse quell'atto.

Lascio alla saviezza della S.V. il giudizio dell'impressione che questo fatto produsse nelle diocesi dove intervenne l'autorità laica; quegli stessi, che sotto mentito zelo di religione persuadevano l'illegittimità del giuramento del re prescritto agli ecclesiastici, si sforzano ora a convincere i più creduli della nullità dell'atto emesso coll'assistenza delle autorità del governo.

Frattanto i prelati di Ciamberi e di Aosta stanno irremovibili nella opinione loro, né gli ordini di S.M. né la copia che ritengono della lettera del Papa valsero finora a determinarli; vennero essi ragionando sul merito del giuramento, sulla sua estensione e formola. L'arcivescovo di Ciamberi aggiunge che in ogni caso non può egli esercire la giurisdizione sopra i religiosi nei conventi, senza ordine espresso del Santo Padre.

Sebbene qualche vescovo abbia osservato che la prestazione di esso giuramento era un affare puramente ecclesiastico, presente come loro è la massima che ... *omnis anima potestabilibus subliminibus subvita sit etsi apostolus epet* ... niuno credette però ufficialmente avanzare riflessi, che andassero a ferire i diritti del Principe. Furono questi solamente contrastati da coloro, che ne sono i più persuasi della legittimità e che dal giuramento punto d'altronde non trovavansi contemplati, ne loro esso concerneva. Non ignorano essi che se si considera il giuramento come simbolo e spiegazione del dovere di fedeltà di un suddito verso il suo principe, non è oggetto di controversia che il principe ha ragione d'imporre l'obbligo a tutti coloro che gli sono soggetti. Fra questi si annoverano senza dubbio anche gli ecclesiastici, i quali godono della protezione delle leggi, ed esercitano i diritti civili, che rispettivamente loro competono. E qui cade in enunciazione il richiamarmi alla mente la ferma discussione che nel 1822 sostenne monsignor Arcivescovo di Ciamberi allorché si oppose alla prestazione del giuramento, quale le autorità svizzere richiedevano dal nuovo eletto parroco alla cura d'anime di Contignon. Ella ben rammenta la comunicazione che ogni cosa passò questo ministero alla corte di Roma e dei Dispacci di V.S.M. li 06.7.22 rilevai ben presto che la massima mercé cui agli ecclesiastici puossi imporre l'obbligo del giuramento di fedeltà al governo, del quale son sudditi, già da lunga pezza non suoleva più offrire argomenti a ragionevole ragionare.

Egli è per quei motivi che allora prevenni monsignor di Ciamberi di abbandonare gli intrapresi incumbenti che a parere della Santa Sede medesima sarebbero tornato a vuoto.

I parlari che somministrano materia a dispareri nella perversa idea che occupa alcune fervide menti di accendere dissenzioni tra il sacerdozio e l'Impero, aggirarsi specialmente sopra l'incompetenza del Papa a derogare al noto Concilio Lateranense sopra la formola del giuramento e la discordante esecuzione nelle varie diocesi delle Istruzioni Ministeriali.

Allo stato delle cose inutile addiviene l'interpretazione del canone riferito dal prementovato Concilio celebrato nell'anno 1216 perloché me ne astengo qualunque siano gli argomenti che offrirebbero le espressioni "*Nimis de jure divino quidem laici usurpare nituntur quum viros ecclesiasticos, nihil temporal obtinentes ab eis, ad praestandum sibi fidelitatis iuramenta compellunt*" e non andrò in traccia di commenti, che spieghino il *quidam* laici non applicabile alla suprema Autorità temporale, oppure *nihil temporale habentes* come una delle disposizioni, che riflettevano i feudi allora tenuti dalla Chiesa, anzi serberò a questo proposito un profondo silenzio.

Io non mi soffermerò neppure alla deroga del concilio, dacché S. Santità nell'alta sua saviezza ed in virtù dell'autorità Pontificia giudicò di pronunciarla in un punto bensì di mera

disciplina ecclesiastica.

Immediatamente fu per tanto transitato alla formola, ossia alle espressioni in cui trovasi il giuramento concepito. Poiché neppure l'approvazione datane dal Papa ebbe potere assai sull'animo dei Prelati di Ciamberi, ed Aosta, onde che qualsiasi timore sgombrassero le coscienze loro, forza mi è di opporre alla censura, che diffusamente mandarono alla Segreteria dell'Interno, la formola dei due Giuramenti, inserito l'uno nel Concordato del 1801 colla Francia, e l'altro in quello del 1803 colla Repubblica Italiana. Stanno i medesimi scritti nei termini seguenti

“je jure et promets a Dieu sur les Saints Evangiles de
 “garder obeissance et fidelité au Gouvernement
 “établi pur la Constitution de la Republique
 “Francaise. je promets aussi d'avoir aucune
 “intelligence, de n'assister à aucun Conseil, de
 “n'entretenir aucune ligue, soit au
 “dedans, soit au dehors, qui soit contraire a la
 “tranquillité publique, et si dans mon Diocese, ou
 “ailleurs j'apprends qu'il se trame quelque chose
 “au prejudice de l'Etat je le ferais commaitre au
 “Gouvernement. Così quello incluso nel concordato del 1801.

Il secondo leggesi redatto così

“je jure et promets sur les Saints Evangiles obeissance et fidelité au Gouvernement de la Republique Italienne, je promets paveillement que je n'aurai aucune intelligence n'assisterai a aucun Conseil, et ne prendrai part a aucune association suspecte soint au dedans, soit au dehors de la Republique qui soit pregiudiciable a la tranquillite publique, et que je revelerai au Gouvernement tout ce que je scaurai se tramer, au dedans, ou au dehors 'de mon Diocesè ou pregiudice de l'Etat.

Porgansi questi atti di Giuramento a confronto di quello che si tratta, ed allora scorgerassi di leggieri quanto più feconda sia la sorgente dei rilievi, che lasciano luogo ad eterne oppugnationi se queste non vengono troncate dalla autorità eminente ed imperante.

Vero è che non erano ad alcuno dei 2 trascritti giuramenti chiamati i sacerdoti immuni da officio; ma la discrepanza non scioglierebbe la difficoltà, qualora una si fosse incontrata nel merito del Giuramento, o consultando il Concilio Lateranense, ovvero con ponderare gli obblighi che ne derivano riputati troppo estesi per il carattere sacerdotale. Mentre sanamente veniva dagli uni spiegata la locuzione sostenere con tutti i nostri mezzi... che leggesi nel Giuramento prescritto da S.M. le attribuivano altri vescovi un senso che non fù giammai nelle intenzioni del Re. Siccome non in quelle del Pontefice d'imprimerle.

La differenza essenzialissima a notarsi trà i pre citati Giuramenti, quella sarebbe piuttosto che le autorità Civili riflette. Giusta l'arti 6 del Concordato del 1800. Correva l'obbligo ai Parroci di giurare in presenza delle autorità governative, ed in forza dell'arti 7 del Concordato del 1801 nelle mani di simili autorità, allorché l'assistenza, la quale qui si ordinò, altro non è che in concorso di due testimoni laici, il quale punto non varia la sostanza dell'Atto religioso, né pregiudicio arrega ai riguardi dovuti al Clero, per conciliare i quali, volle il Re commettere ai Vescovi, e non alle autorità civili la cura di mandare ad effetto le sovrane sue

determinazioni.

Ho giudicato di esporre alla S.V. Ill.ma le circostanze tutte, che fecero più disgustoso l'esito sventurato del Giuramento, e il collocare ad essa accanto alcuni riflessi, i quali comprovando la regolarità delle determinazioni prese dal R.o Governo, rendevano giustamente inaspettate siffatte triste conseguenze, che a ragione affliggono l'animo di S. M. e di tutti i buoni.

I Reali voleri trascurati, la Dignità Regia, e la Pontificia compromessa, molte coscienze dei deboli travagliate da scrupoli, che riesce ai mali intenzionati di loro ispirare la divisione nelle varie Diocesi nata dall'arbitrario eseguitamento delle Istruzioni Ministeriali. Il fuoco che ad ogni potere dei nemici dell'Ordine, dei Troni, e degli Altari si tenta di accendere tra il Sacerdozio e l'Impero, non mancando di quegli che con accurato studio ne traggono l'esca dall'operato dei vescovi, e persino da alcune Pastoralis con le quali potevano senza dubbio essere concepite in guisa a meritarsi più degni elogi di S. M. / accennerò qui soltanto quelle dell'Arcivescovo di Torino / sono i mali, che altra vera cagione non riconoscono se non de i tempi vertiginosi nei quali viviamo.

Di questi sgraziati effetti S. M. non accagiona però il clero, che fu sempre l'oggetto delle principali sue sollecitudini della distinta affezione sua, e la cui fiducia particolare, che nella di lui pietà ella sempre collocò, fu la motrice sola della determinazioni Sovrane, che il clero chiamarono alla prestazione del Giuramento.

Siccome l'autorità e la sommissione sono il vincolo di ogni società e che a quella si appartiene il troncamento delle dissensioni che nascono nel corpo civile; siccome il potere del Principe e quello della Chiesa sono 2 autorità indipendenti, che riconoscono tuttavia un medesimo Autore, e che sempre debbono procedere di perfetto accordo nelle istituzioni loro, le relazioni avventurose che regnarono in ogni tempo trà questa R.a Corte e la Santa Sede, le testimonianze molte della preziosa benevolenza e propensione con cui il piissimo Romano Pontefice rispose in tutte le occasioni agli atti della rispettosa divozione che S. M. continuamente gli professa, punto non lasciano dubitare alla M. S. che accoglierà favorevolmente il desiderio del Re di sventare per mezzo di una concordata provvidenza le sinistre impressioni che produsse l'infelice risultato di esso Giuramento.

A questo scopo mira l'importante e difficile trattazione che S.M. colla ben giusta fiducia commette ai lumi ed alla penetrazione della V.S. Ill.ma ignorando io la sensazione che avranno prodotta nell'animo di S. Santità e del Segretario di Stato le molteplici lettere particolari, che loro saranno state scritte dai vescovi, ella ben vede che non mi trovo in grado di stabilire qui una traccia a seguire nel negoziato, che condurre si debba col più alto e rigoroso segreto. Mi è pertanto di mestieri lo restringermi a qualche generale norma.

Dapprima la S.V. Ill.ma nel presentare al Cardinale Consalvi la lettera di S.M. in risposta a quella che le scrisse il Papa per pregarla di far prescindere dall'assistenza al Giuramento delle Autorità Civili lascerà sapere all'E.S. che ella è pienamente informata del contenuto del solito Duplicato che ne ricevette, ed eviterà così l'aspetto di una comunicazione particolare in un affare misto di Governo e di Religione.

Parlando ella della prova di condiscendenza, che il Re volle dare al Santo Padre, all'oggetto di fare cosa grata a S. Santità procurerà di persuadere in primo luogo all'E.S. che punto non era irregolare l'assistenza dei due testimoni Autorità Laiche, e toccherà di passaggio il confronto coi Concordati avanti riferiti. In 2° luogo manifesterà all'Emin.mo porporato la divergenza che la permissione di prescindere da quelle Autorità portò nell'eseguitamento

degli Ordini Reali prima emanati, ed in alcune Diocesi già eseguiti, e qui aprirassi la via a penetrare nel senso con cui furono costì accolte le rimostranze dei Vescovi. Mercé la scorta quindi delle carte che unisco a questo mio Dispaccio, comprese varie pastorali, Ella spiegherà i motivi che amareggiano l'animo di S.M. e dirà all'Eminenza Sua, che ha espresso in carico dal Re di intrattenerlo sopra di essi nel modo il più confidenziale segreto possibile. Insisterà alquanto vivamente sullo scandalo che nel Popolo necessariamente arrecarono tali scissure, non che il declinare dagli Ordini Supremi, le osserverà, che la Dignità istessa Pontificia vuole la reintegrazione nei diritti della sua autorità de qualche Vescovo non abbastanza venerata, con non voler adottare la formola del Giuramento alla quale accedette la previa annuenza esplicita di Sua Santità.

Di ogni cosa si limiterà per ora a dare verbale partecipazione, comunicando bensì confidenzialmente ove d'uopo sia una narrazione dei fatti, sia le Pastorali, ed anche copia delle lettere dei vescovi, delle quali le spedisco tre fascicoli.

Al momento non posso ancora concepire una giusta idea intorno al provvedimento che cadrebbe in acconcio.

In generale però rifletto essere indispensabile che senza individualmente nominare alcun vescovo, vengano fatti encomi all'operato di quelli, che fù conforme ai concerti presi trà le due primarie Autorità Civili ed Ecclesiastica; che all'opposto sentono una implicita disapprovazione li renitenti, epperco siano invitati a seguire l'esempio dei primi; che tranquillate siano le coscienze di tutti quelli che giurarono valido del pari pronunciando l'atto emesso coll'assistenza o non delle Autorità Laiche. Forse potrebbe essere opportuna una lettera del Papa al Re in questo senso, da farsi di pubblica ragione all'epoca che i Vescovi si recheranno alla capitale per prestare il Giuramento a S.M.

Sommamente egli è però da eliminarsi qualunque progetto che dal Papa si scriva a tutti, od a parte dei Vescovi, perché la S.V. Ill.ma assai chiaro prevede quanti fonti in esauribili di questioni scaturirebbero a pregiudizio del R.o decoro.

Non isfugge alla di lei perspicacia il bilanciare le circostanze politiche, le quali imperiosamente comandano di soffocare li germi di qualunque dimensione, onde ella profitterà eziandio di queste considerazioni, acciocché la Corte di Roma indifferente non rimanga in un comune interesse, e più facilmente si pieghi alla forza dei calamitosi tempi, persuasa come Ella debba essere, che se un male più grave da ciò nascesse / Io che sono però lungi dal credere / ricadrebbe sempre eziandio sopra ella stessa.

D'ordine di S.M. spedisco per mezzo di un corriere di gabinetto alla S.V. questo mio Dispaccio colle carte registrate nella nota che accludo al presente.

Onde nulla si penetri delle risoluzioni che il S.to Padre sarà per prendere ed a fine anche di accelerare il corso dei riscontri che ella si compiacerà trasmettermi, i quali uniti sempre al saggio Suo parere, di cui la prego, mi debbano servire di norma per stabilire le basi definitive della provvidenza che si desidera del Santo Padre in termini a non ledere però sotto verun aspetto i diritti della Sovranità avvertirà la S.V. Ill.ma di mandarmi i suoi Dispacci col Corriere di Gabinetto sino a Firenze, e quivi rimetterà i pieghi alla R.a legazione a cui commetto di rinviarmeli senza indugio. E così da Firenze il Corriere ritornerà a Roma, dove rimarrà fino all'ultimatum del negoziato.

Nel frattempo S.M. ritarda l'epoca della prestazione del Giuramento dei Vescovi, ove con quella fosse opportuno coincidesse il provvedimento a comandarsi.

Non è di mestieri il fare alla signoria vostra parola della premura con cui ella dovrà occu-

parsi di questo affare, dacché le additerei quanto sta a cuore di S.M., e l'importanza che per se abbastanza si manifesta.

Attenderò pertanto con impazienza de' suoi dispacci intorno a questo proposito, avuto riguardo al tempo che resta indispensabile nell'esame del grave emergente.

Chiudo il presente mio foglio con pregarla prima di spedire li suoi nel modo sopraccennato alla Legazione di S.M. a Firenze, dove arri al presente soltanto il sig. Alessio, di metterli sotto doppia coperta in guisa che dopo la superiore avente il solito mio indirizzo, si trovi l'altra coll'annotazione riserbata all'...¹¹ per il caso che qui giungesse qualche suo piego pendente una mia breve assenza.

Nell'accusare la ricevuta del pregiat.mo suo N. 848 posso all'onore di riprofarmi con predistinta considerazione.

Documento 17

(ASTo)

Fattispecie

Volendo Sua Maestà imporre agli Ecclesiastici suoi sudditi l'obbligo del giuramento di fedeltà comando al Suo Primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, che ogni cosa a tal uopo apparembiasse, senza prima di far palese la sua intenzione, volle scriverne al Santo Padre, ond'esser certo che graditi a lui fossero i provvedimenti che eran per darsi; gli scrisse il primo di febbraio e n'ebbe ricevuta in data del 25 del mese istesso; in alla Sua Santità, comandando ampiamente l'ottimo giudizio del Re, e l'affetto che nutre verso la Chiesa, gli fa testimonio dell'adesione sua a quanto aveva deliberato di voler fare, e solamente lo richiede, che voglia far consapevoli i Vescovi de' suoi Stati del consentimento ch'erasi dato dalla Santa Sede. Giunta alla maestà sua la Santissima deliberazione, ella ordinò si distendessero gli atti opportuni e si affidasse ai parroci la cura di regolarne l'elargimento, e volle pure che essi venissero assicurati delle trattazioni avuteli a questo riguardo con Sua Santità.

I reali comandi furono solamente eseguiti, ed ogni provvisione senza di ciò fu specialmente sottoposta a Sua Maestà che si degnò approvarla. Nel tenore degli atti ministeriali s'ebbe cura di nulla ammettere di quanto poteva riflettere i diritti del Principato, e di nulla prescrivere che anche da più sottili ingegni potesse riputarsi contrario od opposto alle ragioni della Chiesa.

Il 20 di marzo si spedirono i dispacci a tutti i Vescovi, e si mandò agli intendenti un'intenzione conforme affatto a quella de' Vescovi, affinché non nascessero difficoltà nell'assistenza prescritta dall'autorità civile e comunali agli atti del giuramento.

Moltissimi tra i Vescovi si fecero sollecitamente ad annunziare nelle lettere con cui allegarono ricevute degli anzidetti dispacci, che avrebbero soddisfatto intieramente nelle intenzioni del Re: l'arcivescovo di Torino, ed il vescovo d'Aosta all'incontro si mostrarono restii ad arrendervisi, chiesero comunicazione autentica della lettera di Sua Santità, e proposero varie considerazioni contrarie all'obbligo che lor s'imponeva, alcuni altri vescovi, cioè quelli di Cuneo, d'Aqui, d'Alessandria, e di Asti rimandarono solamente copia della lettera Pontificia; essa venne lor data coll'avvertenza soltanto che dovesse rimanere segreta; non

¹¹ Così nel testo.

è difficile il conoscere perché questa vertenza venisse apposta come necessaria, poiché se si fosse altrimenti operato, sarebbesi indirettamente scemata l'efficacia de' primi ordini Sovrani loro trasmessi, ed il potere del Principe sarebbesi mostrato mal sicuro e ondeggiante, ella è inoltre massima non contestata, che nè maneggi delle cose di governo, le comunicazioni private tra la podestà spirituale e la laica, come quelle tra Principi e Principi, non dobbiamo mai farli pubbliche e nemmeno mostrarsi in palese.

L'Arcivescovo di Genova ed il Cardinale Vescovo di Novara fecero da principio alcune opposizioni, ma dalle risposte della Segreteria di Stato essendosi quelle appianate, certificarono voler compire le reali intenzioni, ma l'esito dell'operato di questi due prelati fu assai diverso, poiché l'arcivescovo non volle permettere che nella sua Diocesi le autorità laiche assistessero al giuramento anzi nel borgo di Recco ordinò si ripetesse quest'atto, perché al primo avevano assistito i consiglieri del comune; il cardinale all'incontro ordinò espressamente ai suoi vicari foranei, che invitassero ad assistere al giuramento le autorità comunali, e facessero apporre la loro firma all'atto che ne sarebbe disteso.

Non dissimili dalle altre furono le approvazioni del vescovo di Pinerolo, e non diversi parimenti furono le spiegazioni, che dalla Segreteria di Stato gli furono trasmesse, in seguito ad esse egli aderì alla prestazione del giuramento, ma nulla prescrisse in riguardo dell'assistenza delle autorità secolari.

L'arcivescovo di Ciampieri parve sulle prime dispostissimo ad eseguire le reali intenzioni, ma poco dopo sentato consiglio, narrò i molti ostacoli che gli s'appresentavano, allegò la renitenza del clero al sottoporsi a quest'obbligo, mostrassi dubbioso, e si astenne dall'operare. Il Primo Segretario di Stato tralasciò di fargli pronta risposta onde miglior tempo, e aspettare che l'atto fosse già compiuto nella maggior parte dall'altre diocesi, gli scrisse quindi il 6 di maggio, movendolo a compire ogni cosa, ed apponendogli l'esempio degli altri vescovi. Rispetto al vescovo d'Aosta tornarono vane tutte le spiegazioni dategli dalla Segreteria di Stato, siccome inutili riuscirono le considerazioni fattegli a voce dal Prefetto di quel Ducato. Mosse infiniti dubbi, propose varie difficoltà, e finalmente ebbe a dire che non s'arrendeva a' consigli, a cui non consentiva la sua coscienza.

A fronte di tanta renitenza più non si stimò conveniente il ripetere gli uffizi ministeriali, e si giudicò più sicuro partito il non far più lunghe parole, e l'intromettere ogni uffizio là dove non appariva speranza di riuscita.

Il modo tenuto dall'arcivescovo di Torino non si dilungò gran fatto da quanto erasi praticato dall'arcivescovo di Genova, giacché rispose da principio risolutamente, che non avrebbe potuto compire quanto gli veniva prescritto in riguardo al giuramento se non riceveva ordini espressi dal Santo Padre. Il Primo Segretario di Stato s'adoperò con tutta l'efficacia per ridurlo a soddisfare alle incombenze, che gli erano commesse, nè solamente nelle trattazioni ch'ebbe con lui, ma anche in una particolar conferenza tenuta coll'Em.mo cardinale Albani, che trovavasi allora in Torino, spiegò la necessità che eravi di non dare esempio di renitenza sull'adempiere gli ordini del Re, e propose ogni più largo mezzo di tendere a questo scopo; l'Arcivescovo che molti giorni prima aveva ricevuto dalla Segreteria di Stato copia della lettera Pontificia, parve finalmente disposto a fare quello che da lui richiedevasi, e poco dopo stampò quella sua lettera pastorale, che ognun può leggere, e che tornò quindi soggetto di particolare disamina.

Non è da tacersi, che appena si conobbero le intenzioni del Re in riguardo al giuramento degli Ecclesiastici, e da taluni si riserbero le opposizioni de' Vescovi, s'alzarono varii e contriti discorsi nel popolo intorno a quella vertenza, siffatti rancori giunsero inaspettati

alla Segreteria di Stato, dalla quale in tutto ciò che rifletteva le spiegazioni richieste e date ai Vescovi erasi operato il più rigoroso segreto.

È non era quindi difficile il prevedere, che da questi falsi parlari sarebbe sorta cagione di scandalo, e di scissura tra i sudditi di Sua Maestà, e che per essi si sarebbe ringagliardita negli uni la resistenza, negli altri accresciuta la difficoltà d'operare. Ma siccome breve era il tempo prescritto pel compimento d'ogni atto relativo al giuramento, e già da molti vescovi s'era disposta ogni cosa per soddisfare esattamente alle intenzioni di Sua Maestà coll'innoltrarsi dell'eseguimento, si scemarono i sospetti, e s'infievolirono le voci contrarie.

Mentre che queste cose si trattavano, parecchi vescovi avevano scritto a Sua Santità ond'essere chiariti sui dubbi che gl'inquietavano, ed il Papa, con Sua lettera del 13 d'aprile veniva richiedendo il Re che volesse rimettere in parte l'osservanza delle leggi, che prescrivevano l'assistenza delle autorità laiche all'atto del giuramento, e l'apposizione della firma loro alla certificazione; conoscendo appieno quali e quante fossero in questa materia le parti del Principato, mostrassi Sua Maestà a prima giunta inclinevole a nulla cangiare di tutto ciò che erasi stabilito, ma considerando poscia che in varie Diocesi de' Suoi Domini il giuramento era già stato prestato senza assistenza di veruna autorità laica e bramando di dare novella prova della somma sua Deferenza verso la Santa Sede, dichiarò nella risposta che fa al Papa, che avrebbe permesso che gli atti del giuramento prestato senza la prescritta assistenza fossero ammessi e riconosciuti dal suo governo: non omise per altro il Re di esprimere a Sua Santità il giusto dolore che avevagli recato la resistenza apposta da alcuni vescovi suoi sudditi, ed operando in gratificazione alla Santa Sede, non volle che minor riguardo s'avesse alle ragioni della Sovranità temporale, comandò egli quindi del suo Ministro in Roma si facessero quelle rappresentanze che formano soggetto dell'odierna trattazione.

Riandando ora il vario operare de' Vescovi, si scorge che cinque fra essi, cioè gli arcivescovi di Torino, di Genova, i vescovi di Saluzzo, di Casale e d'Asti non fecero caso dell'invito fatto loro di chiamare le autorità comunali di assistere all'atto di giuramento degli ecclesiastici delle loro diocesi. Che il vescovo d'Aosta ricusò di eseguire gli ordini del Re nella forma spiegata. Che il cardinale vescovo di Novara, il vescovo di Nizza Marittime, quello d'Albenga si uniformarono con ogni esattezza alle istruzioni date loro dalla Segreteria di Stato. Già si sa, senza per anco aver prova autentica dell'operato, che buon numero d'altri Prelati hanno seguito l'istessa via che questi ultimi, ma intorno ad alcuni si muove ancor dubbio, e fra questi vi è l'arcivescovo di Ciampieri, il quale si sa che al di primo di maggio non aveva ancora data nissuna disposizione a questo riguardo.

s.d.

Documento 18

(ASTo)

Comunicazione del vescovo di Alba, 18 aprile 1822

Documento 19



GIOANNI ANTONIO NICOLA

PER GRAZIA DI DIO E DELLA SANTA SEDE APPOSTOLICA

VESCOVO D'ALBA E CONTE

Al Venerabile Clero della Diocesi.

SPÍRITO DI RELIGIOSA SOMMISSIONE.

Fra le molteplici sollecitudini, che ci circondano nel governo di questa Diocesi a Noi immeritevolmente affidata dal Supremo Pastore delle anime nostre, ci è di consolazione somma il pensiero, che voi, Ven. Fratelli, che sceglieste il Signore per vostra porzione ed eredità, siate ben degni dell' eccelso ministero, che esercitate, e lodevole il contegno, la disciplina, e condotta vostra. Dolce per verità s'è il ricordare l'instancabile zelo di voi Pastori delle anime nell'istruire il Popolo della Celeste Dottrina, e renderlo accettabile e caro a Dio, e seguace delle buone opere colle sante esortazioni, e colla fedele dispensazione de' sacri misteri, di cui voi siete i Ministri. Dolce però in ispecial maniera ci riesce in questa circostanza il rammentarvi, che il Clero tutto della Diocesi fedele a' sacri doveri, che lo stringono al suo Principe, si è sempre serbato ligio agli Augusti suoi Monarchi, né mai scemarono in esso negli or cessati difficilissimi tempi que' sentimenti di fedeltà e di sudditanza, che incorrotti serbò mai sempre ne' tempi andati il Clero di quest'Albese Chiesa, che si nasconde nei più remoti secoli del Cristianesimo. Nessun di voi ebbe parte agli iniqui consigli de' malvagi, ed alle opere tenebrose, che oscurarono

la bella faccia delle nostre contrade. Per voi anzi in questa stagione, in cui si van disseminando ne' Popoli dottrine desolatrici, le verità evangeliche, in cui i doveri verso i Regnanti sono espressi, vieppiù s'inculcano, e caldamente si raccomandano: per voi s'insinua ne' popoli di rispettare nel Principe l'immagine della Divina autorità, ed il braccio dell'Onnipotente per vendicar il delitto su questa terra; come a lui si debba l'amore, insieme al timore e soggezione per dover di coscienza; e mostrandosi come esser debbano fedeli a Dio, si mostra come debbano essere fedeli al Re, che da Dio stesso tien la possanza; quindi la facile ritenutezza dei Popoli, e la invincibile fermezza ne' sacri loro doveri.

Noi ci siam sempre compiaciuti di potervi rendere questa testimonianza in faccia a' Grandi del secolo, e del Re stesso, il quale dimostrò la Sovrana sua approvazione pella condotta del Clero di questa Diocesi, nella faustissima occasione, in cui reduce per la prima volta ne' suoi Stati dopo i testè succeduti sconvolgimenti, ebbero l'alto onore di ossequiarlo personalmente in Govone, che ne' suoi limiti rinchiusa questa nostra fortunatissima Diocesi. Noi lo ripetiamo altresì in questa occasione

in faccia de' Popoli, senza tema di venire confusi; Noi vi ripetiam, dissi, le glorie del nostro Clero; in questa circostanza, in cui si tratta di ratificare con solenne giuramento avanti gli altari del Dio vivente i sensi di fedeltà, e di obbedienza, che voi, Ven. Fratelli, nudrite verso l' Augusta Persona del Re CARLO FELICE. Conosce ben egli qual venerazione debbasi a' sacri Ministri, e la influenza del sacro vostro ministero sul cuore de' suoi sudditi, ed è perciò, che dopo d' avervi voluti presenti al solenne giuramento che si richiese dai Nobili, e Secolari Autorità, da voi pure richiede quest'atto di sudditanza, e di fedeltà, pienamente persuaso, che l'esempio vostro luminoso rassoderà l'universale sottomissione de' Popoli.

Nè v'incresca, Ven. Fratelli, il sottomettervi a quest'atto di religione, poichè quantunque in virtù de' sacri Canon non possiate venir astretti a giurare nella semplice qualità di Ecclesiastici, non ignorate però che il Romano Pontefice per la pienezza della sua autorità può *derogare* alle regole di disciplina nella Chiesa stabilite, quando lo giudichi spedito. Ora il Sommo Pontefice, al cui esame è stata sottoposta la formola del giuramento, che vi presentiamo, l'ha permessa, e vuole anzi, che le persone Ecclesiastiche, alle quali d'ordine di S. M. sarà proposto il giuramento siano accertate del permesso da lui aiutone, come da' sinistri riscontri ci consta. Dacchè il Re ordina il giuramento, ed il Papa vi acconsente, accondiscendiamo noi pure a' Sovrani voleri, e diamogli quest'attestato pubblico di nostra fedeltà per altri sacrosanti vincoli già a lui dovuti.

Tale Sovrana risoluzione ci viene manifestata in una Circolare stampata della Regia Segreteria di Stato per gli affari Interni delli 10 marzo agli Arcivescovi e Vescovi indirizzata, in cui ci viene annunziato, che « S. M. ha ravvisato necessario, che gli Ecclesiastici componenti il Clero sì Secolare, e che Regolare prestino il giuramento di fedeltà, e persuasa che essi porgeranno così manifesta testimonianza di quei sentimenti, che da ogni buon suddito si richieggono, e confermeranno ne' suoi Popoli uguali massime di devozione e di fedeltà al Sovrano, mercè l'efficacia dell'esempio, e la virtù delle esortazioni. Per conciliare poi tutti i riguardi che alla classe degli Ecclesiastici si convengono vuole il Re, che la cura di mandare ad effetto tale suprema determinazione sia commessa agli Arcivescovi e Vescovi. »

Invitando pertanto tutti gli Ecclesiastici aventi domicilio in questa Diocesi, Sacerdoti, Diaconi, e Sudaconi all'eseguimento di tale atto religioso,

secondo le norme qui in appresso stabilite, e giusta la formola che vi trasmettiamo. Crediamo opportuno di avvertire, onde toglhero le dubbiezze, ed angustie di coscienza, che quando Voi promettete di sostenere con tutti li vostri mezzi la piena possanza, que' mezzi s'intendono, che già vi sono altronde prescritti, ed al vostro carattere ecclesiastico convenienti, perchè mentre il Pontefice sudditi fedeli vi vuole al Sovrano, non vi esime per questo dalle altre leggi, che allo stato vostro sono proprie, nè la piena Sovrana possanza contraddice punto alla suprema Divina autorità alla sua Chiesa da Gesù Cristo conferita.

Venendo ora al modo, in cui si dovrà eseguire il giuramento suddetto, ordiniamo:

I Canonici della Nostra Cattedrale colla propria divisa, gli Ecclesiastici addetti al Nostro personale servizio, i Superiori del Nostro Seminario, e gli Alunni del medesimo *in sacris*, in abito talare giureranno nella Chiesa Cattedrale alla Nostra presenza.

I Parroci colla loro divisa giureranno nella loro Chiesa in compagnia degli altri Ecclesiastici della Parrocchia in abito talare.

Gli Ecclesiastici, che per essere impediti, non potessero intervenire al giuramento basterà che sottoscrivano la formola che sarà loro mandata dal primo Ecclesiastico, che sarà intervenuto all'adunanza, e sottoscriverà coll'aggiunta *assente perchè impedito*, e si viderà dal capo fra gli Ecclesiastici adunati.

Il giuramento nella Nostra Cattedrale si presterà venerdì dopo la 2.^a Dom.^a di Pasqua 26 aprile alle ore 3 dopo mezzogiorno. Per i Parroci, commettiamo a' medesimi di fissarne il giorno ed ora, concertandola con quelli che debbono intervenirvi, ma non si farà in giorno festivo questa funzione per non disturbare l'esercizio del sacro ministero; e si eseguirà fra giorni dieci dopo la ricevuta di questa Lettera colla Chiesa aperta a chiunque voglia intervenire. Entreranno gli Ecclesiastici tutti soli nel Presbiterio, e qui dal Capo si reciterà ad alta voce l'orazione *Actiones nostras*, a cui tutti s'inginocchieranno, quindi in piè levatisi formeranno circolo davanti l'altare maggiore. Il primo tra quelli, che debbono giurare, o questi impedito, altri per esso leggerà con voce intelligibile in plurale la formola, nel qual tempo ciascuno terrà la mano destra al petto. Compiuta la lettura tutti sottoscriveranno l'atto del giuramento sopra di una tavola collocata *in cornu Epistolae*, e finite le sottoscrizioni si reciterà ad alta voce il verseto ed orazione *Pro Rege* e sarà compiuta la sacra funzione: i Capi di cia-

scusa chiese invieremo direttamente a Noi l'atto sottoscritto perchè sia dalla Nostra Curia annunciato, ed alla Regia Segreteria di Stato prontamente trasmesso.

Leggasi questa Nostra Circolare prima di prestare il giuramento dopo l'Orazione *Actiones* etc.

A voi finalmente rivolgendoci, Ven. Fratelli, con tutta l'effusione del Nostro spirito, vi raccomandiamo di porgere a Dio fervorose preghiere incessanti per la Chiesa di Gesù Cristo nostra madre,

e pel Santissimo Padre Pio VII, che santamente la governa, pel religiosissimo nostro Sovrano CARLO FELICE, e nella piissima nostra Regina MARIA CATERINA sua Augusta Consorte, pelle LL. MM. il Re VITTORIO EMANUELE, e la Regina MARIA TERESA e per tutta la Reale Famiglia, ed anche per Noi, che tanto ne abbisogniamo. La misericordia di Dio Padre, la grazia di Gesù Redentore, e la comunicazione dello Spirito Santo sia con tutti Voi. Così sia.

Alba, dal Palazzo Vescovile li 18 aprile 1822.

+ GIOANNI ANTONIO Vescovo.

LANZAVECCHIA Segretario.

A L B A ,

PRESSO DOMENICO BOTTO TIPOGRAFO VESCOVILE.

(ASV)

Factum relativo alla prestazione del giuramento degli ecclesiastici nei Regi Stati di S.M. Sarda

Dopo avere il Re esatta la prestazione del giuramento di fedeltà da suoi Magistrati, dalla Nobiltà, dalle Comuni e dal Militare si determinò a chiamare allo stesso atto anche gli Ecclesiastici suoi sudditi, persuaso che il loro esempio e le loro esortazioni avrebbero contribuito a consolidare nella restante popolazione li sentimenti di fedeltà e di divozione che la Sovrano sono dovuti.

Pieno però di venerazione verso il Supremo Capo della Chiesa prima di far palese la sua intenzione volle scriverne al santo Padre, ond'esser certo che non fosse per essergli sgradita, come ebbe in riscontro con lettera delli 23 [25] di febbraio, nella quale Sua Santità spiega la sua adesione alle determinazioni del re, richiedendolo solo di render consapevoli i Vescovi del consentimento che erasi dato dalla S.S.

Si sono quindi con lettere della Regia Segreteria di Stato rese note ai Vescovi le sovrane determinazioni accennando loro l'adesione prestata dal Santo Padre e per maggior decoro ed onorevole riguardo al clero si affidò l'esecuzione della Regia determinazione ai Vescovi stessi, a mani dei quali, o loro delegati, dovesse il giuramento prestarsi, ordinando solo che all'atto intervenissero ad assistere due degli amministratori comunali.

La maggior parte dei Vescovi in risposta alla lettera ministeriale si mostrò pronta ad eseguire il Regio volere e diede a tal uopo le disposizioni necessarie. Ma non così fu di tutti. Vari fra essi chiesero di conoscere il tenore dell'adesione prestata dalla S.S. e la loro domanda fu appagata, avendo il Re annuito che copia della lettera del Santo Padre venisse loro, come venne, confidenzialmente trasmessa.

Altri poi, non limitandosi a questa richiesta eccitarono difficoltà ed avanzarono rammostranze chi contro l'ordine stesso chi contro la formola del medesimo e chi contro la disposizione data di far assistere all'atto del giuramento li due amministratori comunali; difficoltà e rammostranze, che resesi cognite nel pubblico, diedero esca alla malavoglienza per farne alto rumore. Da alcuno fra questi Vescovi si fecero pervenire queste stesse rammostranze anche a Sua Santità, il che diede luogo alla successiva lettera del Santo Padre al Re in data delli [13 aprile] con la quale Sua Santità, mentre si onora di scrivere ai Vescovi in modo a tranquillizzarli sulla richiesta prestazione del giuramento, richiese ad un tempo il Re perché si potesse prescindere dall'intervento di autorità laiche all'atto del giuramento.

Giunse la lettera del santo Padre, quando già in varie Diocesi si era seguita la prestazione del giuramento a seconda delle Istruzioni ministeriali coll'intervento degli amministratori comunali, cosicché il prescindere per le altre Diocesi importava purtroppo una divergenza in sé assai sgradevole; nondimeno il re, per un ossequio al Santo Padre, si dispose a contentarsi di riguardare come sufficienti anche quelli atti di giuramenti che si fossero fatti senza quell'intervento.

Ma né questa Sovrana condiscendenza, né la conferma avuta dell'adesione del santo Padre bastarono a pienamente tranquillizzare quei Vescovi. Sebbene tutti, a riserva di due, siansi in seguito adattati all'ordinata prestazione del giuramento, non lasciarono però alcuni di essi di far ancora trasparire in modo ben chiaro, e persino nelle Pastoralis, la ripugnanza con cui vi devenivano, e fra questi quella dell'Arcivescovo di Torino è particolarmente a

rimarcarsi, il che produsse un pessimo effetto nel pubblico e diede materiale agli spiriti torbidi di spiegare il loro mal talento, col seminare scissuire, dando a quell'atto le più sinistre interpretazioni affatto contrarie allo scopo che si propose il Governo.

L'Arcivescovo di Genova, nella cui Diocesi si procedette alla prestazione del giuramento senza intervento delle autorità comunali, avendo inteso che coll'assistenza di esse erasi prestato nel Borgo di Recco, compreso nella sua Diocesi, riguardandolo come nullo, ordinò che colà si ripetesse l'atto del giuramento. E' agevole di formar giudizio dell'impressione che questo fatto produsse nella Diocesi, dove intervennero all'atto le autorità comunali tradendone partito li spiriti torbidi per spargere scrupoli, e sotto mentito pretesto di Religione, insinuare che nullo sia ed illegittimo il giuramento che in quella Diocesi si è prestato.

In fine l'Arcivescovo Ciamberi ed il Vescovo di Aosta rimasero inamovibili nella loro renitenza a divenire a quell'atto. L'Arcivescovo di Ciamberi aveva sin dal principio spiegata senza difficoltà la piena sua adesione agli ordini del Governo, ma quindi, mutato consiglio esternò, egualmente che il Vescovo di Aosta, la più decisa ripugnanza a divenirvi. Chiesero entrambi di conoscere in modo autentico l'adesione prestata da Sua Santità. Fecero molte osservazioni sull'intervento che si era prescritto delle autorità comunali, e soprattutto poi si fermarono sulla formola del giuramento, e particolarmente sulle parole, che vi s'incontrano di sostenere con tutti li mezzi, alle quali dando una troppo ampia e malintesa interpretazione, ne vorrebbero dedurre che ne sortisca un peso troppo grave ed alieno dai doveri di ecclesiastico.

Le prime due difficoltà non potevano a meno di essere risolte colle comunicazione data della lettera d'annuenza di Sua santità e colla condiscendenza usata dal Re, di ammettere gli atti di giuramento comunque prestati senza intervento delle autorità comunali.

Anche l'altra difficoltà, che riguardava la formola, non poteva a meno di considerarsi risolta, dappresso all'osservazione fatta in risposta dal Regio Ministero, che li mezzi enunciati nella formola, altri non dovevano essere se non quelli propri degli ecclesiastici e che la misura dell'obbligo, che con quel giuramento si assumeva, doveva intendersi circoscritta nei limiti dei doveri e delle funzioni proprie del clero. Oltrechè a far cessare ogni scrupolo, ed ogni difficoltà sul tenore di quella formola, doveva pur bastare la sanzione che il Papa non aveva esitato a darvi.

L'Arcivescovo di Ciamberi aggiunse alle difficoltà comuni col Vescovo d'Aosta anche delle osservazioni sulle ultime parole del giuramento, contenenti l'obbligo di ispirare e propagare quei sentimenti come eccitò altresì di non credersi autorizzato a chiamare al giuramento il Clero Regolare. Ma la prima di queste due difficoltà restava pure risolta coll'approvazione fatta sulla precedente, cioè coll'intendersi, come doveva sanamente, ristretta l'obbligazione nel cerchio dei doveri e delle funzioni proprie degli ecclesiastici, come doveva parimenti riguardarsi di niun peso la seconda difficoltà relativa al Clero Regolare, se si riguardava e la natura dell'atto, cui trattavasi di divenire, ed il concorso per esso delle due autorità, Sovrana e Pontificia.

Ma tutti i riflessi e tutte le insinuazioni furono vane finora presso quei due Prelati, che rimasero fermi nel loro rifiuto.

Questo è il modo sventurato con cui si passò l'affare del giuramento e lo stato in cui attualmente si trova e nel quale non potrebbe rimanere senza produrre li più sinistri effetti per la scissura, che quindi ne avverrebbe tra le varie Diocesi, per lo scandalo che non può a meno di produrre nel pubblico e per lo sprezzo che ne risulta dell'autorità Sovrana e Ponti-

fia insieme non stata da alcuni Vescovi abbastanza venerata, e di cui non mancherebbero sicuramente li spiriti torbidi mal intenzionati di valersi in questi infelici tempi a danno e dell'una e dell'altra.

s.d.

Documento 20

(ASV)

Lettera dell'incaricato d'affari Antonio Tosti al cardinal Consalvi, 14 settembre 1822

Oggetto. Giuramento dei Vescovi

Mi faccio un dovere di dar ragguaglio all'Eminenza Vostra Reverendissima del giuramento prestato jer l'altro dagli Arcivescovi e Vescovi di questo Regno a Sua Maestà.

Non potrei meglio descrivere il Cerimoniale stabilito, che coll'inviare qui accluso, sì come faccio, il foglio inviato ai rispettivi Prelati in prevenzione. Tutto fu eseguito nella maniera prescritta, e tutto sarebbe finito senz'altro scontentamento, se non che, eseguito e stipulato l'atto, fu invitato il corpo dei Vescovi a discendere nella Segreteria dell'Interno per scrivervi ciascuno il proprio nome. Sembrava inutile quest'ulteriore e non preveduta formalità, ma sembrò poi stranissimo ed umiliante ai Vescovi medesimi che né il Ministro, né altri si trovasse a complimentarli, ma solo il Primo Ufficiale posto per ricevere le loro firme. Poco mancò che molti dei Vescovi non retrocedessero, ma credettero poi di seguire l'esempio dei due Cardinali. Molte querele però si son fatte di questa inaspettata umiliazione a un corpo così rispettabile. Alcuni Vescovi mi hanno fatto istanza di scriverlo all'Eminenza Vostra Reverendissima onde sempre più, siccome dicono, si conosca la marcia del Ministero per loro riguardo ad onta delle religiose intenzioni Sua Maestà. Essa ha ricevuto con la massima effusione di cuore questi venerabili Pastori ed io so che alcuni, specialmente Monsignor Arcivescovo di Genova, sono stati invitati da Sua Maestà a portarsi nuovamente da Lui prima della partenza.

Non debbo tralasciare che dopo la funzione del giuramento i due Eminentissimi Cardinali, e tutti gli altri Arcivescovi, Vescovi e Abati furono trattati di lautissimo pranzo da questo Arcivescovo, nel quale non solo io fui invitato cortesemente, ma degnato perfino del primo posto dopo i Cardinali. Tutto debbo all'onore della mia rappresentanza avvalorata da Vostra Eminenza Reverendissima ed alla bontà del nominato Monsignor Arcivescovo, non meno che di Monsignor Lambruschini, il quale m'incarica di riverirla senza fine.

Sono adesso in continuo moto nel fare e ricever viste di questi rispettabilissimi Prelati, i quali esultano, e alcuni non senza lacrime, sentendo le buone nuove della preziosa salute di Sua Santità, e tutti s'interessano ancora vivamente della salute dell'Eminenza Vostra Reverendissima. Io non debbo tacere le premure speciali di Monsignor Airenti Vescovo di Savona.

Vado facendo i miei doveri coll'Eminentissimo Morozzo, il quale si tratterrà qui lungamen-

te.

Questo signor Cavalier Collegno Capo Ufficiale degli Esteri (una delle più probe ed eccellenti perone di Torino, con cui ho stretto amicizia) mi disse l'altra sera che il Signor Ministro De La Tour aveva già dato il mio nome per il primo ricevimento, che aspetto, di Sua Maestà e che sarà ben prossimo facilmente in Stupiniggi ove la Maestà Sua si porta al più tardi lunedì 16 corrente.

Tanto per ora dovea umiliare all'Eminenza Vostra Reverendissima e baciandole divotamente la sacra porpora ho l'onore di rassegnarmi con co, più profondo rispetto di Vostra Eminenza Reverendissima.

Torino il 14 settembre 1822

Umile devotissimo obbligato servitore Antonio Tosti
Incaricato d'Affari

Documento 21

(Camera dei Deputati)

INTERVENTO DI ALCIDE DE GASPERI ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE SUI
RAPPORTI STATO-CHIESA

(Roma, 25 marzo 1947).

(Camera dei Deputati - Atti parlamentari - Resoconto della seduta di martedì 25 marzo 1947 dell'Assemblea Costituente, Roma, 1947, pp. 2453-2456).

Nell'ambito della discussione all'Assemblea Costituente sul progetto di Costituzione, il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi interviene nel dibattito sull'articolo 5 del progetto di Costituzione (diventerà l'articolo 7 della Costituzione) sui rapporti tra Stato e Chiesa, e sui Patti Lateranensi.

L'intervento di De Gasperi, avvenuto il 25 marzo 1947, non è a titolo di Capo del governo, ma di deputato dell'Assemblea.

DE GASPERI (Segni di attenzione). Onorevoli colleghi, parlando per la prima volta in questa Assemblea, al di fuori dei limiti posti dalla solidarietà ministeriale con uomini di diverso pensiero, sento che questo, su cui votiamo, è un argomento intimamente legato alla nostra personale concezione della vita.

Diceva, a ragione, Dostoevskij che la questione principale, la questione cruciale per il mondo moderno è di sapere se quella lontana, remota figura di profeta, ignorato dai grandi uomini politici e storici di Roma antica, sia stato veramente, sia il Cristo che ha fondato una comunità religiosa universale, che nutre ancora oggi della sua linfa vitale, eterna. Se per effetto della nostra educazione familiare o per le conquiste fatte attraverso il pensiero e la critica giungiamo ad una risposta affermativa su questa questione cruciale, nessuna

diffidenza, nessun sospetto è possibile in confronto di una collaborazione con la Chiesa. Però, anche coloro che si arrestano sulla soglia dei misteri della fede e si preoccupano sostanzialmente della morale sociale sentono (e qui è una questione di esperienza di tutti gli uomini che sono al Governo) che lo Stato non ha la forza, l'autorità di affermare e dirigere la coscienza della singola persona e sentono il bisogno dell'apporto dell'insegnamento della morale evangelica che viene dalla Chiesa, che sul Vangelo si fonda. (Commenti a sinistra). Innegabilmente è opinione comune, ormai, che questa morale evangelica sia necessaria per la fermentazione sociale della giustizia nelle masse popolari.

Ma, supponiamo pure che in alcuni o molti di noi non esista nessun vincolo interiore né con la fede della Chiesa né con la sua morale; sta però il fatto storico: primo, delle proporzioni; secondo, di una millenaria tradizione.

Si parla spesso di maggioranza di cattolici in Italia; forse non si pensa alla statistica. Se applichiamo ai dati del 1942 le proporzioni del 1931 (per il 1942 non si hanno delle statistiche) troviamo che su 45.526.770 abitanti, 45.349.221 si sono dichiarati cattolici. (Commenti a sinistra).

I protestanti sono il due per mille; gli israeliti sono lo 0,5 per mille, o meglio, erano, perché, per le persecuzioni, si sono ridotti da 54.000 a circa 30.000; i senza religione, che si sono dichiarati tali, sono lo 0,4 per mille: 18.000. Questo è un fatto di cui, comunque si possa pensare delle origini e del pensiero che lo motivano, non si può non tener conto quando si decide, o si amministra, o si governa.

Il secondo fatto è che siamo dinanzi non ad una improvvisazione della storia, ad una passione popolare, ad una superstizione nata in un momento di suggestione particolare nei secoli, ma dinanzi ad un istituto millenario, che ha resistito a tanti colpi, a tante discussioni, a tante scissioni, istituto plurisecolare che ha sempre seguito un metodo nei rapporti con gli Stati: quello degli accordi e dei concordati. (Commenti a sinistra).

Dal 1080 al 1914 si calcolano in numero di 74 i concordati, e dal 1914 in poi in numero di altri 25, per non tener conto delle numerosissime convenzioni che non passano sotto il titolo solenne di concordato e che sono da contarsi nell'ordine di migliaia.

Ora voi in questi concordati notate una evoluzione caratteristica: essi subiscono un progresso verso il distacco da tutto ciò che è contingente, temporale. Alcuni punti rimangono sostanzialmente eguali, ma tutto ciò che è contingente a mano a mano viene abbandonato nei secoli, Ed è innegabile che vi è in questa evoluzione un progresso verso una più chiara distinzione della sfera d'influenza della Chiesa nei confronti dello Stato, verso il riconoscimento di una diarchia che garantisca la volontà delle due parti.

È innegabile, non è detto che questa evoluzione sia chiusa: la storia a questo riguardo non è mai definitiva per tutto quello che riguarda il contingente, il temporale. E, d'altro canto, forse che noi in questo momento vogliamo arrestare la storia? Forse che noi vogliamo inchiodare, attraverso l'articolo 5, i nostri rapporti, in tutte le forme, a quelli che erano ieri o diventarono nel 1929?

La Costituzione mette per base i Patti Lateranensi, ma nel contempo dichiara che sono modificabili, e dice che sono modificabili con la semplice maggioranza parlamentare, non attraverso quelle garanzie maggiori e più solenni che la Costituzione stabilisce per molte cose anche meno importanti. (Commenti).

Io credo, dunque, che anche da un punto di vista semplicemente storicista il voto nostro si possa accettare e dimostrare plausibile e nell'interesse del popolo italiano.

Vi aggiungo - ed è l'unico riferimento che faccio alla mia carica di Governo - che io mi sento portato e deciso a votare anche per l'impegno che ho dato, che ho preso, di consolidare, di universalizzare, di vivificare il regime repubblicano. (Commenti).

Non potete negare, amici, che mentre in gran parte del clero c'era la preoccupazione che si avessero anche in Italia esperimenti anticlericali, come in qualche altra Repubblica, e mentre si esercitarono su larga scala delle pressioni, la Chiesa di Roma, il Pontificato rimase neutrale (Commenti), seguendo una linea di saggezza che non sempre in altri paesi fu mantenuta dai rappresentanti ecclesiastici locali.

Oggi nella Costituzione, secondo il Concordato, i vescovi vengono chiamati a giurare e giurano con questa formula: «Davanti a Dio e sui Santi Evangelii io giuro e prometto, siccome si conviene ad un vescovo, lealtà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il capo della Repubblica italiana e il Governo stabilito secondo la legge costituzionale dello Stato». (Commenti).

Amici, non siamo in Italia così solidificati, così cristallizzati nella forma del regime da poter rinunciare con troppa generosità a simili impegni così solennemente presi. Alla lealtà della Chiesa, io credo che la Repubblica debba rispondere con lealtà. Devo osservare, poi, che non è vero quello che è apparso da certi discorsi, che il trattato sia semplicemente una manomissione della Chiesa sullo Stato.

Leggete gli articoli 19 e 21, dove si stabilisce la procedura per la scelta dei vescovi e per la nomina ai benefici ecclesiastici, e voi vedrete che anche la Chiesa ha fatto la parte sua per riconoscere una influenza politica nel settore politico dello Stato, anche in riguardo al clero. E non dico che molti cattolici possano essere del pensiero che sia preferibile il sistema di Weimar, dove la Chiesa, completamente autonoma nella sua amministrazione, pensa al suo clero e lo Stato non si intromette né nelle nomine né nelle miserabili integrazioni che diamo oggi noi.

Certo, la Costituzione di Weimar è stata inattuabile per la situazione finanziaria della Germania, perché essa presupponeva la restituzione dei beni sequestrati alle Chiese perché potessero vivere autonomamente. E lo stesso sarebbe oggi in Italia. Quindi, sogni lontani, su cui non possiamo assolutamente contare! Che volete, che noi potessimo prendere un simile impegno quando non siamo nemmeno in grado di applicare l'articolo 19 del Concordato, il quale stabilisce che lo Stato debba corrispondere al clero quelle integrazioni cui ho accennato, in misura non inferiore al valore reale di quello stabilito dalla legge attualmente in vigore? Hanno diritto nella forma, senza dubbio! Ma invano si può richiamare a questo, quando lo Stato non è in grado di farlo. Ed infatti dobbiamo riconoscere che oggi la maggioranza del clero fa la fame. Oggi non si insiste sul trattato per l'applicazione letterale di questa formula: esempio chiaro e caratteristico della comprensione, della moderazione con cui si supera la lettera del trattato per tener conto delle sue finalità.

Del pari, non è vero, amico Nenni, che si tratti di una specie di armatura di ferro imposta dalla Chiesa - questo non lo hai detto, ma si poteva pensare - a soffocazione dello spirito nel corpo italiano. Credo che tu e io saremo d'accordo nel desiderare che, nei futuri trattati, vi siano delle formule consimili, elastiche, di revisione, come vi sono in questo trattato. All'articolo 21 è prevista una commissione paritetica per tutte le questioni riguardanti le nomine di vescovi e le nomine del clero che non fossero solubili fra i primi fattori diretti. E poi, all'articolo 44, c'è questa clausola revisionista che io mi auguro possiamo riuscire ad immettere anche nel trattato, nel duro trattato che ci viene imposto: «Se in avvenire sorges-

se qualche difficoltà, la Santa Sede e l'Italia procederanno di comune intelligenza ad una amichevole soluzione».

Mi pare con ciò di aver risposto anche a parecchie obiezioni fatte durante il dibattito. La questione non è, onorevole Lami, di una o dell'altra delle disposizioni non essenziali del Concordato legate a contingenze storiche, che sono modificabili senza affrontare la revisione costituzionale, anzi, come taluno ha detto, addirittura con lo scambio di lettere, tanto elastica è la materia. Non si tratta, dunque, né di questo né di quell'articolo che avete criticato o che potete sottoporre alla vostra censura. Si tratta della questione fondamentale: se la Repubblica, cioè, accetta l'apporto della pace religiosa che questo Concordato offre; badate bene, Concordato che nella premessa è dichiarato necessario complemento del trattato che chiude la «questione romana».

Politicamente, comunque la pensiate sul contenuto, è questa la questione che dovete decidere e che di fatto si decide votando sì, non per un emendamento o per l'altro. Votando favorevolmente all'articolo 7, a questa questione rispondiamo sì; votando contro - non so chi l'abbia detto, mi pare l'onorevole Lami Starnuti - votando contro, non siamo noi, egregi colleghi, che apriamo una battaglia politica, ma la aprite voi, o meglio, aprite in questo corpo dilaniato d'Italia una nuova ferita che io non so quando rimarginerà. (Applausi al centro). Auguro Presto, ma non so, Evidentemente, aggiungiamo ai nostri guai un ulteriore guaio, il quale non può rafforzare il regime repubblicano.

Prima di passare alle minoranze, devo dire che l'emendamento Basso nella sua sostanza, è naturalmente accettabile per noi, ma non basta (Commenti): forse sarebbe stato accettabile se fosse stato votato in Commissione, se non fosse avvenuta questa discussione, se ci fossimo fermati alla discussione formale. (Rumori). Ma qui disgraziatamente si è entrati nel merito della questione, si sono espressi dei giudizi sul Concordato, sulle relazioni fra Stato e Chiesa, ed è impossibile ormai evitare la questione attraverso una formula.

TONELLO. Siete voi che lo volete. (Rumori - Commenti - Interruzioni).

DE GASPERI. E veniamo alla questione delle minoranze. È stato parlato di menomazione morale di minoranze religiose. Noi, se è necessario, al momento opportuno siamo disposti a votare con voi per togliere dal codice penale qualsiasi umiliazione alle minoranze. (Applausi al centro).

Riguardo ai cosiddetti culti minoritari, aggiungo che non solo aderisco al pensiero di devozione e di ammirazione per le vittime delle minoranze, sia israeliti, sia valdesi, pensiero espresso dall'onorevole Pajetta Gian Carlo, ma dico che questo non è un pensiero di tolleranza, di collaborazione con le minoranze che mi viene in questo momento per ragioni di opportunità, ma è mia profonda convinzione.

L'onorevole Calamandrei si è riferito al mio viaggio in America e alle dichiarazioni che ho fatto, o che avrei fatto, al direttorio delle Chiese protestanti o delle Chiese non cattoliche. Difatti, in una riunione importante, questi venerandi signori mi espressero la loro preoccupazione, chiedendo se noi intendevamo di inserire nella Costituzione la garanzia della libertà religiosa per il culto delle minoranze. E poi aggiungevano, con molta cortesia, alcune obiezioni riguardo al trattato, dicendo: ma, come fate a garantirci questa libertà? Ed io ho detto, e mi pareva in quel momento essere interprete, più di quello che non sono, del paese: badate, in Italia vi sono molti che criticano sia il contenuto sia l'origine del trattato; però

esso ha rappresentato la chiusura di un periodo che è costato all'Italia tante umiliazioni e tante rovine, e anche coloro che non sono d'accordo voteranno e accetteranno.

Una voce a sinistra. No, no. (Commenti).

DE GASPERI. Mi sono sbagliato se ho abbondato; però credo di averlo fatto con senno politico, ed aggiungo che oggi ai protestanti d'America deve giungere la nostra nuova assicurazione che in quest'articolo e nell'articolo 16 è garantita piena libertà, piena eguaglianza, e che non vi è da temere, da parte nostra, nessuna persecuzione, nessun ritorno ai tempi superati.

I Patti Lateranensi tengono conto della realtà storica, ma non limitano la libertà per i non cattolici.

Alla fine della discussione, un venerando pastore, rettore di una chiesa vicina, che si vedeva dal grattacielo, mi disse: «Ho sentito il suo discorso. Quando passa dinanzi a quella chiesa ricordi che là dentro c'è un'anima che prega per lei e per l'Italia». Ho sentito profonda commozione da questa promessa di preghiera che andava al Padre comune da uno che non è legato dal vincolo di religione con la Chiesa cattolica. E mi sono detto, perché è la verità, che tollerante è e deve essere chi crede. Lo scettico non dà nulla, non sacrifica nulla del suo per la convivenza sociale e per la carità cristiana. (Applausi al centro - Commenti a sinistra - Interruzione dell'onorevole Tonello). Credo solo di poter pronunciare con la stessa forza le convinzioni mie che sono venute non soltanto dalla educazione familiare, ma attraverso una lotta per riconquistare la fede, e venute soprattutto dall'esperienza di uomo politico e di uomo di Stato. Su questa esperienza fatta qui e in altri paesi mi sono fatta la convinzione che senza la fede e senza la morale evangelica le nazioni non si salvano, siano o non siano socialiste. (Vivissimi applausi al centro e a destra - Commenti a sinistra).

TONELLO. Cosa c'entra questo col Vangelo? (Commenti - Rumori).

DE GASPERI. Amici, siamo in un momento di grande solennità e di grande responsabilità che non può venire menomato da qualche benevola interruzione dell'amico Tonello; siamo in un momento in cui noi costituenti della Repubblica italiana dobbiamo votare nell'interesse della nazione e nell'interesse della Repubblica. Dobbiamo votare in modo che sia fatto appello al mondo libero degli Stati, al mondo che anche io so e dico che ci guarda. Il mondo che ci guarda si preoccupa che qui si crei una Costituzione di uomini liberi; il grande mondo cattolico si preoccupa che qui la Repubblica nasca in pace e in amicizia col pontefice romano, il quale durante la guerra rivendicò la dignità umana contro la tirannia e stese le mani protettrici sui perseguitati di tutte le nazioni e di tutte le fedi e in modo particolare su coloro a cui si è riferito l'amico Lami Starnuti. (Vivissimi applausi al centro - Interruzioni a sinistra).

Amici, si è accennato qui alla comunanza che ci ha uniti nel momento del combattimento tra uomini di diversi partiti e qui ci sono parecchi che con me hanno trascorso un periodo insieme nel sottosuolo, come si usava dire. Ma c'è un fatto ancora più grandioso, ed è che nei momenti più difficili, nei momenti delle persecuzioni, soprattutto il Capo della religione cattolica ci ha aiutato a salvare protestanti e israeliti. Ma c'è ancora di più: in certi conventi erano ammassati e nascosti cattolici, protestanti ed ebrei insieme. Si trovavano uniti la sera,

nei momenti tragici e nei momenti delle minacce, da una preghiera suprema che è quella del Padre nostro comune. Questa è la nostra forza: se in Italia creeremo una norma di tolleranza per tutti, ma soprattutto una norma in cui si riconosca questa paternità comune che ci protegge e che protegga soprattutto la nazione italiana. (Vivissimi, prolungati applausi al centro e a destra).

Indice dei nomi¹

1 Nelle pagine di testo.

- Acclavio, Domenico, 37
Adami, Gioacchino Maria, 24
Aloatti, Carlo Giuseppe, 24
Antonini, Luca, 77
Antonio da Budrio, 58
Aquarone, Alberto, 32,59
Armando, Gianfranco, 9, 14, 66
Armellini, Paolo, 19
Aspesi, Alessandro, 29,71
Astuti, Guido, 18, 20
Aubert, Roger, 36
Azzalli, Franco, 21
Baietto, Laura, 34
Balbo, Cesare, 17, 29
Balbo, Prospero, 19, 29, 76
Bambi, Federico, 13
Baraldi, Giuseppe, 49
Barbaroux, Giuseppe, 10, 15, 21, 25-28, 33, 41, 42, 44, 46, 49, 51-53, 55, 62, 66, 79, 80
Barillaro, Domenico, 13
Basdevant-Gaudemet, Brigitte, 78
Battelli, Giuseppe, 79, 81
Bellini, Piero, 22, 78
Beltrutti, Giuseppe, 25
Benedetto XIV (Prospero Lorenzo Lambertini), 51
Benvenuti, Feliciano, 77
Berkeley, Gerge Fitz-Harding, 11
Berlingò, Salvatore, 40
Berra, Luigi, 25, 27, 28, 33
Bertier de Sauvigny, Guillaume, 17
Bertolini, Luigi, 66
Bertolino, Rinaldo, 12, 31, 33-35, 59, 72, 75
Bianchi, Nicomede, 21, 23, 24, 26, 27, 49
Bianchi, Paola, 30, 39
Bigex, Francesco Maria, 49
Billet, Alexis, 67
Birocchi, Italo, 15
Boggio, Pier Carlo, 22, 23, 49
Bona, Candido, 21
Boncompagni, Carlo, 10
Bontempi, Emanuele, 14
Bonzo, Caterina, 69
Borgarelli, Guglielmo, 24
Botta, teologo, 24
Botto, Francesca, 14
Boutry, Pierre, 32
Brea, Francesco, 24
Brignone, Marco, 10
Broers, Michael, 11
Brunelli, Ignazio, 67

- Bruno, Giorgio, 15
 Bulferetti, Luigi, 15, 17, 68
 Bulgarini, Paolo, 10
 Burleigh, Michael, 78
 Buttiglione, Rocco, 10
 Caffo Alberti, Lidia, 33, 80
 Calliari, Paolo, 21
 Camparini, Aurelia, 7
 Candeloro, Giuseppe, 11
 Capaccini, Francesco, 41, 55
 Cappelletti, Giuseppe, 26
 Caprioli, Adriano, 49
 Capurso, Alberto, 32
 Caputo, Giuseppe, 34, 74
 Carlo Alberto, Re di Sardegna, 10, 15, 19, 26, 32, 64-66, 68, 72, 76
 Carlo Emanuele I, Duca di Savoia, 34
 Carlo Emanuele III, Re di Sardegna, 12, 22
 Carlo Felice, Re di Sardegna, passim
 Caron, Pier Giuseppe, 22
 Caruso, Amerigo, 19
 Casana Testore, Paola, 10, 17, 18, 21, 69
 Caserta, Nello, 8, 74
 Cassi, Aldo Andrea, 79
 Catalano, Gaetano, 20
 Cavazzi Della Somaglia, Giulio Maria, 49, 52
 Cavour, Camillo Benso 11, 61, 65
 Celli, Sante, 36
 Charvaz, Andrea, 69
 Chauvard, Jean François, 14
 Chiaveroti, Colombano, 43, 44, 61
 Chionio, Francesco Antonio, 11, 34
 Chiuso, Tommaso, 23, 24, 27, 28, 43, 48, 49, 61, 72
 Cholet, Roger, 39
 Clemente, Vito, 68
 Cognasso, Francesco, 22
 Colapietra, Raffaele, 38, 73
 Colletta, Pietro, 37
 Colonna d'Istria, Jean-Baptiste, 49
 Conci, Francesco, 22
 Consalvi, Ercole, 45, 51, 55, 62, 64
 Corciulo, Maria Sofia, 17
 Cornaggia Medici, Gabriele, 61
 Cortese, Ennio, 15
 Corti, Giovanni, 68
 Costa, Anna, 25, 79
 Crivellin, Walter Egidio, 7
 Crotti di Costigliole, Edoardo, 68
 D'Angennes, Alessandro, 67
 D'Avack, Pietro Agostino, 20, 73, 78
 De Broglie, Maurice, 38
 De Gasperi, Alcide, 7
 De Magistris, Carlo Pio, 20
 De Maistre, Joseph, 76
 Degregorio, Emmanuele, 49, 52
 Deharbe, Karine, 15
 Del Noce, Augusto, 7, 13, 19, 78
 Della Genga, Annibale Francesco Clemente Melchiorre Girolamo Nicola (poi Papa Leone XII), 38, 49, 52
 Della Rocca, Fernando, 22
 Di Donato, Francesco, 74
 Di Simone, Maria Rosa, 18
 Dossetti, Giuseppe, 8
 Droz, Joseph, 11, 71
 Duggan, Christopher, 71
 Edigati, Daniele, 31, 34
 Elia, Leopoldo, 7
 Enrico da Susa (cardinale Ostiense), 58
 Fantappiè, Carlo, 74, 79, 80
 Fassino, Gianpaolo, 25
 Ferdinando I, Re delle Due Sicilie, 22
 Ferrari Zumbini, Romano, 14, 67, 68
 Ferrari, Aldo, 17
 Ferrari, Marco, 17

- Ferrero della Marmora, Vittorio, 25
 Fleury, Antoine, 49
 Fontana, Sandro, 66, 73
 Francesco di Sales, 33
 Franchini, Claudio, 10
 Fransoni, Luigi, 67
 Frosini, Tommaso Edoardo, 77
 Fumagalli Carulli, Ombretta, 19
 Gabriele, Mariano, 36, 78
 Galasso, Giuseppe, 10
 García Sanz, Fernando, 20
 Garelli, Nicola Maria, 61
 Gastinelli, Filippo, 24
 Gazzola, Gian Michele, 28
 Genta Ternavasio, Enrico, 10, 11, 18, 29, 30, 32, 33, 39, 48, 61, 65, 76-78, 80
 Ghiraldi, Denis, 49
 Ghisalberti, Alberto Maria, 36
 Ghisalberti, Carlo, 17
 Giraudo, Aldo, 43
 Gismondi, Pietro, 8, 13, 74
 Gloria, Gaspare Michele, 24
 Gobetti, Piero, 17, 31, 35, 71
 Gomez de Ayala, Alfredo, 73
 Gonetti, Emanuele, 24
 Gordillo, Maurizio, 12
 Gori, Giovanni Cristiano, 25
 Gorino Causa, Mario, 20, 34, 26
 Gregorio IX (Ugolino di Anagni), 56
 Grossi, Paolo, 8, 40, 79
 Grossi, Pier Francesco, 7, 8
 Guerriero, Elio, 28
 Hildesheimer, Françoise, 49
 Hofmeister, Philipp, 57
 Ieva, Frédéric, 61
 Jasonni, Massimo, 31
 Jedin, Hubert, 57
 Jemolo, Arturo Carlo, 11, 13-15, 18, 19, 22, 34, 65, 69, 72, 81
 Kissinger, Henry, 17
 La Pira, Giorgio, 8
 La Rana, Anna, 56, 57
 Lacchè, Luigi, 10
 Lacroce, Luigi, 8
 Lambruschini, Luigi, 42, 43
 Lamennais de, Hugues-Felicità Robert, 38, 73, 78
 Lanteri, Pio Brunone, 21
 Leflon, Jean, 37, 38
 Lemmi, Francesco, 11, 12, 30, 76
 Leoni, Francesco, 72
 Levra, Umberto, 25
 Leziroli, Giuseppe, 21, 76
 Locorotondo, Giuseppe, 20
 Lombardi, Gabrio, 76
 Lombardi, Giorgio, 18, 20, 28, 31, 75-77
 Lönne, Karl-Egon, 8
 Loup, Jean, 49
 Lovera di Castiglione, Carlo, 32, 73
 Lovie, Jacques, 42
 Luciani, Vito, 66-68
 Luigi Filippo, Re di Francia, 36
 Lupano, Alberto, 34, 74
 Maddalena, Giovanni, 9
 Magni, Cesare, 32
 Mandoul, Jean, 76
 Mannori, Luca, 18
 Maranini, Giuseppe, 67
 Marengo, Giovanni Battista, 59
 Margiotta Broglio, Francesco, 22
 Marino, Luigi, 18, 78
 Marsenigo, Giorgio, 20
 Martina, Giacomo, 13
 Massa Pinto, Ilenia, 77
 Massè, Domenico, 67
 Massi, Vincenzo, 14

- Massimino di Ceva, Giuseppe, 24
 Matteucci, Nicola, 74
 Mattone, Antonello, 15
 Maturi, Walter, 22, 37, 61
 McIlwain, Charles Howard, 74
 Mellano, Maria Franca, 67
 Menochio, Giuseppe, 43
 Mercati, Augusto, 22, 26, 27, 35, 37
 Meriggi, Marco, 17
 Merlo, Felice, 10
 Merlotti, Andrea, 14, 30, 39, 66, 72
 Meyer, Frédéric, 49,
 Mezzadri, Luigi, 28
 Miglio, Gianfranco, 77
 Miletta, Marco Nicola, 15
 Mina, Alberto, 19
 Mochi Onory, Sergio, 34
 Mongiano, Elisa, 20, 66, 77
 Montanari, Carlo, 65, 66, 71, 75
 Monti, Antonio, 20, 26, 32
 Morozzo della Rocca, Giuseppe, 43
 Moscati, Laura, 10, 18
 Mousnier Roland, 74
 Musso, Gino, 27
 Nada, Narciso, 10, 15, 17, 21, 24, 64, 65
 Napoleone Bonaparte, 10, 18, 19, 32, 35-37, 43
 Nasalli Rocca, Saverio, 76
 Naselli, Carmelo Amedeo, 25
 Naz, Robert, 31
 Nazari di Calabiana, Luigi, 67
 Niccolò Tedeschi (Panormitano), 58
 Nicola, Giovanni Antonio, 49, 50
 Nicora, Attilio, 22
 Notario, Paola, 17, 24
 Nuytz, Giuseppe, 24
 Olgiati, Francesco, 8
 Olivero, Giuseppe, 40
 Omezzoli, Tullio, 42
 Omodeo, Adolfo, 17, 21, 36, 72
 Ortolani, Marc, 15, 49
 Pacca, Bartolomeo, 49, 52
 Padoa Schioppa, Antonio, 79
 Palici Di Suni, Elisabetta, 18
 Palluel Guillard, André, 49
 Parlato, Giuseppe, 20
 Passerin d'Entreves, Ettore, 17, 20, 36, 73, 78
 Pásztor, Lajos, 14, 41
 Patria, Luca, 49
 Pazè, Piercarlo, 49
 Péguy, Charles, 15
 Pene Vidari, Gian Savino, 10, 13, 18, 20, 66, 80
 Pennini, Andrea, 18, 25, 48
 Perrero, Domenico, 32
 Pettinato, Silvestro, 8
 Peyretti di Condove, Ludovico, 24
 Peyron, Amedeo, 10
 Pierantoni, Augusto, 31, 66, 69
 Pio VII, Barnaba Niccolò Maria Luigi (Gregorio) Chiaramonti, 14, 22, 26, 28, 32, 33, 35-37, 40, 41, 46-48, 53-56, 60
 Pirri, Pietro, 36, 65
 Poggi, Annamaria, 77
 Pombeni, Paolo, 8
 Predari, Francesco, 30
 Prodi, Paolo, 9, 20, 31, 56, 57, 60, 71, 76, 79
 Pucci, Enrico, 8
 Pullini, Carlo Antonio, 24
 Quacquarelli, Antonio, 66
 Quaglioni, Diego, 9, 19, 79, 80
 Quesnada di San Saturnino, Raimondo, 25
 Racioppi, Francesco, 67
 Ratti, Guido, 49
 Raulich, Italo, 60, 61
 Refrancore, avvocato collegiato, 24
 Reinhard, Wolfgang, 76
 Rémond, Réne, 48

INDICE DEI NOMI

- Riberi, Mario, 24, 25
 Ricardi di Netro, Tomaso, 30
 Riconda, Giuseppe, 19
 Rimoldi, Antonio, 28
 Rinieri, Ilario, 32, 73
 Ristorto, Maurizio, 28
 Rodolico, Nicolò, 64
 Romagnani, Gian Paolo, 19, 29
 Romeo, Rosario, 10, 17
 Rosboch, Michele, 8, 10, 14, 15, 18, 20, 34, 50, 77
 Rosselli, Nello, 17
 Rossi, Teofilo, 20
 Roubeau, Franck, 42
 Ruffini, Francesco, 22, 23, 74
 RURALE, Flavio, 25
 Sagnac, Philippe, 36
 Sails, Enrico, 31
 Sallier De La Torre, Vittorio Amedeo, 20, 26
 Salvatorelli, Luigi, 11, 17, 21
 Samone, Amedeo Bruno, 28
 Santarosa, Teodoro, 11, 61
 Sarti, Maria Teresa, 25
 Sarti, Nicoletta, 31
 Scaduto, Francesco, 8
 Scaraffia, Lucetta, 13
 Schlögl, Rudolf, 78
 Sciumè, Alberto, 79
 Sclopis, Federigo, 10, 38, 61
 Scoppola, Pietro, 7
 Scotti Douglas, Vittorio, 20
 Segre, Antonio, 18, 19, 22
 Severi, Fabio Severo, 13, 34, 42, 65
 Sicardi, Stefano, 18
 Siccardi, Giuseppe, 14, 32, 67
 Silvestrini, Maria Teresa, 11, 22
 Sinisi, Lorenzo, 49
 Soffietti, Isidoro, 18, 29, 65, 66, 75
 Solaro della Margarita, Clemente, 26, 32, 66, 72, 73
 Solaro, Paolo Giuseppe, 27
 Sorrel, Christian, 15, 42, 49
 Spina, Giuseppe Maria, 29
 Stolleis, Michael, 71, 75
 Tagliaferri, Marco, 28
 Talamo, Giuseppe, 64
 Tanzini, Lorenzo, 34
 Taparelli d'Azeglio, Cesare, 26
 Tommaso d'Aquino, 42, 61
 Torta, Carlo, 20
 Tosti, Antonio, 61, 62, 64
 Tuninetti, Giuseppe, 25
 Ugolini, Romano, 20
 Urquijo Goitia, José Ramon, 20
 Vaccaro, Luciano, 28
 Valenti, Anna, 31
 Valenti, Romualdo, 76
 Valeri, Nino, 17
 Verdier, Raymond, 9
 Vidua, Carlo, 24
 Violardo, Marco, 32
 Viora, Mario Enrico, 19
 Viora, Vittorio Amedeo, 29
 Visceglia, Maria Antonietta, 14
 Vittorio Amedeo II, Re di Sardegna, 35, 72
 Vittorio Emanuele I, Re di Sardegna, 20, 22, 27, 29, 33
 Vittorio Emanuele II, Re d'Italia, 30, 65, 68
 Voegelin, Eric, 78
 Von Metternich, Klemens, 38, 73
 Zangwill, Israel, 15

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

1. Michele Rosboch, *Fra angustie di coscienza e ordine politico*, 2017

